

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

Vol. 53, Numero 1, 2026



SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
ISSN 0390-0851 – ISSN^e 1972-5760

Comitato di garanzia

Luigi Alfieri (Università di Urbino Carlo Bo), Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Guido Maggioni (Università di Urbino Carlo Bo), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Valerio Pocar (Università di Milano-Bicocca), Paola Ronfani (Università di Milano)

Comitato di direzione

Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Direttore, Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Massimiliano Verga (Università di Milano-Bicocca), Vice direttori. Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Lucia Bellucci (Università di Milano), Roberta Bosisio (Università di Torino), Luigi Cominelli (Università di Milano), Roberta Dameno (Università di Milano-Bicocca), Paolo Di Lucia (Università di Milano), Alessandra Facchi (Università di Milano), Luigi Pannarale (Università di Bari), Stefania Pellegrini (Università di Bologna), Ivan Pupolizio (Università di Bari), Isabella Quadrelli (Università di Urbino Carlo Bo), Claudio Sarzotti (Università di Torino)

Consiglio scientifico

Rosalba Altopiedi (Università di Torino), Adalgiso Amendola (Università di Salerno), Stefano Anastasia (Università di Perugia), Joxerramon Bengoetxea (Universidad del País Vasco, San Sebastián), Cecilia Blengino (Università di Torino), Fiammetta Bonfigli (Universität Wien), Giuseppe Campesi (Università di Bari), Elena Maria Catalano (Università dell'Insubria), Raffaele Caterina (Università di Torino), Stefano Colloca (Università di Pavia), Maria Teresa Consoli (Università di Catania), Marco Cossutta (Università di Trieste), Angélica Cuéllar Vázquez (UNAM, México), Lucio D'Alessandro (UNISOB, Napoli), Flora Di Donato (Università di Napoli "Federico II"), Carla Faralli (Università di Bologna), Anna Rosa Favretto (Università di Torino), Maria José Fariñas (Universidad Carlos III de Madrid), Sabine Frerichs (Wirtschaftsuniversität Wien), Orsetta Giolo (Università di Ferrara), Pierre Guibentif (ISCTE Lisboa), Laura Guercio (Università di Perugia), Alessio Lo Giudice (Università di Messina), Tito Marci (Università di Roma "Sapienza"), Sergio Marotta (UNISOB, Napoli), Realino Marra (Università di Genova), Michelina Masia (Università di Cagliari), David Nelken (King's College, London), François Ost (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Stephan Parmentier (Université de Louvain), Carlo Pennisi (Università di Catania), Teresa Picontó Novalés (Universidad de Zaragoza), Jiří Přibáň (Cardiff University), Marco A. Quiroz Vitale (Università di Milano), Monica Raiteri (Università di

Macerata), Maria Cristina Reale (Università dell'Insubria), Nicola Riva (Università di Milano), Orlando Roselli (Università di Firenze), Annamaria Rufino (Università della Campania "Luigi Vanvitelli"), Francesca Scamardella (Università di Napoli "Federico II"), Chiara Scivoletto (Università di Parma), Maria Ausilia Simonelli (Università del Molise), Paolo Sommaggio (Università di Trento), Emilio Santoro (Università di Firenze), Germán Silva García (Universidad Católica, Bogotá), Annalisa Verza (Università di Bologna), Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università del Piemonte Orientale)

Redazione

Massimiliano Verga (CR), Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Ivan Daldoss (Università di Trento), Stefania Fucci (Università di Parma), Olimpia Loddo (Università di Cagliari), Alessandro Maculan (Università di Padova), Michele Martoni (Università di Urbino Carlo Bo), Riccardo Mazzola (Università di Macerata), Michele Miravalle (Università di Torino), Giacomo Pisani (Università di Bari), Daniela Ronco (Università di Torino), Stefania Spada (Università di Bologna), Valeria Verdolini (Università di Milano)

Corrispondenti

Shahla Ali (University of Hong Kong), Christian Boulanger (Max Planck Institute), Celso Campilongo (Universidade de São Paulo), Wanda Capeller (Université de Toulouse), Manuel A. Gomez (Florida International University), Lucero Ibarra (CIDE, México), Li Xueyao (University of Shanghai), Elena Llorca (Universidad de Valencia), Laura Noemi Lora (Universidad de Buenos Aires), Dolores Morondo (Universidad de Deusto), Masayuki Murayama (Meiji University, Tokyo), Stine Piilgard Nielsen (SDU Odense), Eleni Rethimiotaki (NKUA Athina), Sharyn L. Roach Anleu (Flanders University, Adelaide), Edwige Rude-Antoine (CNRS, Paris), Ulrike Schultz (Fernuniversität Hagen), Elena Timoshina (University of St. Petersburg), Koen Van Aeken (University of Antwerp), Carolina Vergel (Universidad Externado de Colombia, Bogotá), Lisa Webley (University of Westminster, London)

Coordinamento, Direzione e Redazione scientifica della Rivista

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (MI). E-mail: sociologiadeldiritto@unimi.it

Edizione online a cura di Milano University Press

Edizione a stampa a cura di Ledizioni (www.ledizioni.it - info@ledizioni.it)

Per abbonamenti: riviste@internationalbookseller.com



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Indice

Sorvegliare la maternità. Consumo di droghe, disuguaglianze sociali e controllo istituzionale	7
DANIELE SCARSCELLI, ROSALBA ALTOPIEDI, CHIARA BERTONE	
Il campo di battaglia legale intorno alla nozione di “paese di origine sicuro”, dalla Sicilia all’Albania. Sul confinamento epistemico e spazio-temporale del diritto di asilo	33
CHIARA DENARO	
Representing Female Bullying in Post-Feminist Society: Visual Data for Intersectional Analysis	67
ANGELA GENOVA, ISABELLA QUADRELLI, ANNA UBOLDI	
Il <i>sex work</i> nelle piattaforme digitali ed i “confini porosi” dell’abolizionismo italiano	93
NICCOLÒ CASNICI, PATRIZIA BRAMBILLA, SANDRA CHERUBINI	
La decostruzione del genere nel mondo della moda. Un’analisi fra diritto e società	119
GIACOMO FURLANETTO	
La mercatizzazione della cooperazione sociale in Italia: dalla promozione dell’interesse generale ai rischi di discriminazione nell’accesso ai servizi di welfare	141
GIACOMO PISANI	

Ritual Apologies: The Kalderash Conflict Resolution System	165
RICCARDO MAZZOLA, CIPRIAN SANDU	

Riorganizzare la giustizia: l'implementazione dell'Ufficio per il processo in tre tribunali toscani	203
DARIO RASPANTI, GIULIA CAVALLINI, ANNALISA TONARELLI	

Ripensare la sicurezza: dal conflitto alla collaborazione. Verso una governance a misura di cittadino	227
LAURA GUERCIO	

NOTE E COMMENTI

Experiences and Queries about Artificial Intelligence and Law	251
VINCENZO FERRARI	

Alle origini della sociologia del diritto. Ludwig Gumplowicz (1838-1909)	261
VALERIO POCAR	

Libri ricevuti	267
----------------	-----

Referees 2025	269
---------------	-----

Sorvegliare la maternità. Consumo di droghe, disuguaglianze sociali e controllo istituzionale

Surveilling Motherhood: Drug Use, Social Inequalities, and Institutional Control

DANIELE SCARSCCELLI¹, ROSALBA ALTOPIEDI², CHIARA BERTONE³

Sommario

L'articolo analizza il rapporto tra maternità, consumo di droghe illegali e intervento istituzionale adottando una prospettiva costruttivista del corso di vita. A partire da una ricerca partecipata di tipo *Community-Based Participatory Research* (CBPR), condotta con madri con esperienza di uso di sostanze psicoattive illegali, il contributo esplora come le carriere di consumo e i corsi di vita delle madri vengano socialmente costruiti e valutati nel tempo attraverso l'intreccio tra pratiche quotidiane, reti di sostegno, risorse disponibili e dispositivi istituzionali di regolazione e controllo. L'analisi si fonda su 16 interviste in profondità e utilizza un dispositivo comparativo ispirato alla logica delle *sliding doors*, affiancando una storia empirica a una storia alternativa fondata su evidenze empiriche. Il confronto mostra come esiti biografici divergenti dipendano dalla configurazione dei corsi di vita e dal ruolo attivo delle istituzioni nel tradurre pratiche e difficoltà materne in indicatori di rischio per il benessere dei figli. I risultati evidenziano come cornici medicalizzanti e individualizzanti producano forme di ingiustizia epistemica, con implicazioni rilevanti per un lavoro sociale critico e anti-oppressivo.

Parole chiave: consumo di droghe illegali; corso di vita; ingiustizia epistemica; genitorialità e controllo istituzionale; *community-based participatory research* (CBPR)

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e sociali, Università Piemonte Orientale. daniele.scarscelli@uniupo.it

2 Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino. rosalba.altopiedi@unito.it

3 Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e sociali, Università Piemonte Orientale. chiara.bertone@uniupo.it

Abstract

This article examines the relationship between motherhood, illicit drug use, and institutional intervention through a constructivist life course perspective. Drawing on a Community-Based Participatory Research (CBPR) project conducted with mothers with lived experience of illicit substance use, the study explores how drug use careers and maternal life courses are socially constructed and assessed over time through the interplay of everyday practices, support networks, available resources, and institutional mechanisms of regulation and control. The analysis is based on 16 in-depth interviews and employs a comparative device inspired by *sliding doors* logic, juxtaposing an empirical life story with an alternative story grounded in empirical evidence. The comparison shows how divergent biographical outcomes are contingent upon the configuration of life courses and the active role played by institutions in translating maternal practices and difficulties into risk indicators for child wellbeing. The findings highlight how medicalised and individualising frameworks produce forms of epistemic injustice, with significant implications for critical and anti-oppressive social work.

Keywords: illegal drug use; life course; epistemic injustice; parenthood and institutional control; community-based participatory research (CBPR)

1. Prologo

Io non ho più fatto uso dal momento in cui ho deciso di concepire: era una gravidanza cercata, desiderata, scelta e il mio era uso ricreativo, sporadico e occasionale. Al consultorio, quando mi chiedono se avessi mai usato droghe, accenno al mio uso occasionale, sporadico e loro hanno scritto sulla cartella uso sporadico occasionale e poi basta: la gravidanza era super fisiologica, i miei valori erano super a posto. Quando passo in carico all'ospedale mi dicono che bisognerà fare degli altri accertamenti. In reparto mi fanno le 1000 domande e mi mettono in mano un barattolino... "deve fare la pipì qua dentro". Al secondo incontro si ripete tutto il refrain: visita, ecografia, barattolino. Quando faccio notare che le analisi sono negative, mi rispondono: "noi non possiamo essere certi che lei non abbia fatto un uso", cioè che io non stia ancora consumando. Poi arriva la frase: "lei non partorirà al *****". Io esco sconvolta, piangendo, con la sensazione di essere espropriata della mia capacità di scegliere. Dopo il parto si rivolgono a mio figlio dicendo: "saluta la mamma che adesso vai al nido", e resto senza mio figlio per ore. Infine, arriva anche l'assistente sociale "per quella cosa lì, delle droghe", mi dice e minaccia: "se non va al SerD passiamo tutto al Tribunale dei minori".

2. Introduzione

Questa storia, raccolta nell'ambito di una ricerca partecipata di tipo *Community-Based Participatory Research* (CBPR) realizzata con madri con esperienza di consumo di droghe illegali, non rimanda soltanto all'esperienza di una donna concreta, ma può essere letta come una *storia tipica*, nel senso indicato da Olagnero e Saraceno (1993, p. 14): una vicenda individuale che “parla anche per il contesto in cui si colloca”.

L'attribuzione di questo statuto non dipende da una generalizzazione astratta, ma è strettamente legata all'impostazione partecipata della ricerca. L'adozione di un approccio di CBPR ha infatti consentito di leggere l'esperienza narrata non come un caso eccezionale o idiosincratico, bensì come l'espressione di configurazioni ricorrenti di senso, di pratiche e di interazioni istituzionali, emerse dal confronto sistematico tra più storie e dal riconoscimento dei saperi esperienziali delle madri come risorse epistemiche centrali (Israel et al., 1998; Minkler e Wallerstein, 2003).

In questa prospettiva, la storia rende osservabile un assetto ricorrente di pratiche istituzionali e di definizioni interpretative che attraversa le esperienze di madri a cui viene associato il consumo di droghe, all'interno del quale la maternità, attraverso una cornice medicalizzante, viene progressivamente definita, valutata e monitorata mediante dispositivi di sorveglianza e controllo.

L'attenzione degli operatori tende così a concentrarsi non tanto sulle traiettorie integrate del corso di vita o sulle modalità d'uso dichiarate, quanto sulla possibilità sempre latente – perché biologicamente fondata nel paradigma del *brain disease* della dipendenza – che il consumo persista, venga occultato o si riattivi. È entro questa logica che un uso passato, ricreativo e occasionale viene ricodificato come indicatore clinico rilevante e che la maternità viene sottratta alla sfera della fisiologia per essere ricondotta entro procedure istituzionali di valutazione del rischio.

La vicenda di questa donna, dunque, non parla solo di lei, ma rende visibile il funzionamento di un contesto istituzionale in cui la medicalizzazione del consumo di droghe tende a isolare la presunta “carriera deviante” dalle altre traiettorie del corso di vita, producendo una definizione anticipata di rischio che prescinde tanto dalle evidenze empiriche quanto dai significati attribuiti dalla diretta interessata alla propria esperienza.

A fronte di questa cornice interpretativa, che assume il consumo di droghe come indicatore diretto di rischio per la funzione genitoriale, l'articolo adotta una prospettiva costruttivista del corso di vita, che sposta l'attenzione dai meccanismi biochimici e psicologici ai processi sociali, istituzionali e relazionali attraverso cui le carriere di consumo vengono costruite nel tempo.

Tale prospettiva non nega la rilevanza dei meccanismi biologici o psicologici, ma li concepisce come interconnessi con le dimensioni sociali e relazio-

nali dell'esperienza (Mortimer e Shanahan 2004; Benson 2002), rifiutando l'idea che possano funzionare come variabili esplicative uniche o dominanti. Assunti isolatamente, i meccanismi biologici non sono in grado di spiegare né la diversificazione degli esiti delle carriere di consumo – ad esempio il fatto che alcune persone interrompano o regolino l'uso senza ricorrere all'intervento degli esperti (Scarscelli 2003) – né il senso che i soggetti attribuiscono nel tempo alla propria condotta, senso che può essere compreso solo situando tale esperienza entro specifici contesti storici, sociali e relazionali.

È in questa prospettiva, come vedremo, che le carriere di consumo vengono lette come processi socialmente costruiti, prodotti dall'intreccio tra pratiche di uso, traiettorie familiari, lavorative e relazionali, disponibilità di risorse, reazioni sociali e interventi istituzionali.

Per rendere analiticamente visibile la costruzione sociale dei corsi di vita delle madri che consumano droghe illegali, abbiamo adottato la logica delle *sliding doors*, intesa come il confronto tra una storia empirica e una storia alternativa, essa stessa storia tipica, costruita a partire dalle evidenze emerse dalle altre interviste.

Non si tratta, come vedremo, di un esercizio controfattuale astratto, ma di un dispositivo comparativo fondato interamente su dati empirici: esso consiste nell'affiancare a una storia reale una seconda storia tipica, costruita per sintesi a partire da più biografie reali, al fine di mostrare come, a parità di pratiche di consumo, differenti assetti sociali e istituzionali producano traiettorie di vita divergenti.

Le riflessioni che proponiamo in questo articolo non hanno un valore esclusivamente analitico, ma interrogano le implicazioni operative delle cornici interpretative adottate dagli operatori dei servizi, collocandosi all'interno di una prospettiva di lavoro sociale critico e anti-oppressivo (Scarscelli 2022).

In particolare, mostreremo come una lettura prevalentemente biomedica del consumo di droghe e una lettura della genitorialità, e in particolare della maternità, in termini di competenze definite dai saperi esperti (Gillies 2011) possano generare forme di ingiustizia epistemica (Fricker 2007), sia testimoniale che ermeneutica, con effetti rilevanti sulla possibilità delle madri di essere riconosciute come soggetti credibili e competenti nel proprio ruolo genitoriale.

Questa dimensione è tutt'altro che secondaria per il lavoro sociale: se, come indicato, per esempio, dal codice deontologico delle assistenti sociali, l'azione professionale deve essere orientata alla promozione della giustizia sociale, allora interrogare i presupposti epistemici che producono esclusione, stigmatizzazione e svalutazione delle testimonianze e dei saperi esperienziali diventa parte integrante della responsabilità etica degli operatori.

3. Framework teorico

Negli studi sociologici sul consumo di droghe, il concetto di carriera rappresenta da tempo uno strumento analitico fondamentale per mettere a fuoco la dimensione diacronica dei percorsi di uso. A partire dal classico lavoro di Becker (1987) sul “diventare consumatore di marijuana”, l’attenzione si è progressivamente spostata dal consumo in sé alle sequenze di apprendimenti, definizioni sociali, aspettative e opportunità che, nel tempo, rendono possibile e “sensato” per un soggetto assumere droghe.

L’idea di carriera mette in discussione ogni lettura naturalizzante del consumo. Ciò che diventa rilevante non sono tanto le caratteristiche psicologiche individuali, il funzionamento dei cervelli o gli effetti biochimici delle sostanze considerati isolatamente, quanto i processi sociali attraverso cui si impara a usare droghe, si attribuisce significato a tale uso e lo si integra – con esiti differenti – nelle altre sfere della vita. In questa prospettiva, la carriera di consumo è sempre intrecciata alle altre traiettorie biografiche (morale, lavorativa, familiare, relazionale, ecc.), talvolta in modo complementare, talvolta in tensione o in conflitto.

Assumere la carriera come unità analitica significa, dunque, spostare lo sguardo dall’individuo isolato al soggetto situato: una persona la cui condotta prende forma dentro contesti sociali attraversati da significati, vincoli strutturali, opportunità differenziali e relazioni di potere. Questo spostamento è particolarmente rilevante quando si analizzano percorsi di consumo che si intrecciano con ruoli fortemente normati, come quello genitoriale.

Su questo sfondo, si è sviluppato un filone di studi che ha applicato la più ampia prospettiva del corso di vita all’uso di sostanze (DeWit et al. 1997; Scarscelli 2003; Beccaria e Scarscelli 2007; Hser et al. 2007; Hser et al. 2009; Measham et al. 2011; Lander 2015, Moxon e Waters, 2017).

Una prima declinazione di questo approccio è la cosiddetta *lifecourse perspective*, fortemente influenzata dal lavoro di Elder (1974, 1985, 1994), che considera le biografie come sequenze di eventi e ruoli socialmente definiti, distribuiti nel tempo storico e nello spazio sociale. In questa prospettiva assumono rilievo concetti come il “*timing*” degli eventi (quando avvengono rispetto alle altre traiettorie), l’interdipendenza delle vite (le vite collegate ad altre vite), l’intreccio tra differenti traiettorie e l’agentività dei soggetti. Applicata al consumo di droghe, questa prospettiva ha mostrato come transizioni chiave – ad esempio l’ingresso nel mercato del lavoro, la perdita dell’occupazione, la costruzione o la rottura di una relazione affettiva stabile, la nascita di un figlio – possano avere effetti di intensificazione, trasformazione o riduzione dell’uso di sostanze (Hser et al. 2009).

Accanto a questa declinazione maggiormente centrata sull’individuo e sulle transizioni, che Grenier (2012) ha definito “personologica”, si è sviluppato un secondo filone che legge il corso di vita in termini *istituzionali*.

Nel caso delle madri, tali transizioni assumono una particolare rilevanza perché si collocano all'intersezione tra aspettative normative fortemente istituzionalizzate sulla maternità e pratiche di consumo che vengono frequentemente lette come incompatibili con il ruolo genitoriale. La nascita di un figlio, in particolare, non agisce come "fattore causale" automatico di cambiamento, ma come evento il cui significato e i cui effetti dipendono dalla configurazione complessiva delle traiettorie, dalle risorse disponibili in quel momento del corso di vita e dalle dinamiche istituzionali in cui le madri sono inserite.

In questa declinazione, il corso di vita è concepito come una costruzione sociale e politica, organizzata attraverso norme di età, standard di normalità e sequenze biografiche considerate "appropriate". Le istituzioni - educative, lavorative, familiari, sanitarie, penali - non si limitano ad accompagnare i percorsi individuali, ma contribuiscono attivamente a definirne i confini, stabilendo quali transizioni sono considerate "in tempo" e quali "fuori tempo", quali scelte biografiche risultano legittime e quali deviano dalle aspettative istituzionalizzate.

Applicata all'uso di droghe, questa prospettiva consente di leggere le biografie dei consumatori di droghe come posizionate entro un ordine istituzionale che regola l'accesso a diritti, risorse e riconoscimento, producendo in modo differenziale stigmi e controlli (Moxon e Waters 2017). Nel caso delle madri, l'intreccio tra consumo e maternità rende particolarmente evidente il ruolo delle istituzioni nel definire cosa conta come rischio, adeguatezza o inadeguatezza genitoriale.

Un terzo filone, che possiamo definire *critico*, mette al centro la natura socialmente costruita del corso di vita e insiste sulla dimensione interpretativa e narrativa dell'esperienza. Questo approccio, cui rimandano ad esempio gli studi di Grenier (2012) e di autori che lavorano sull'invecchiamento e sulle identità negoziate, consente di problematizzare sia l'enfasi individualizzante tipica di parte della *lifecourse perspective*, sia una lettura eccessivamente strutturalista del corso di vita come mera istituzione (Holstein e Gubrium 2000; Grenier 2012; Moxon e Waters 2017). Il focus si sposta sulle modalità attraverso cui le persone raccontano i propri percorsi, interpretano le transizioni, rielaborano i vincoli strutturali e le aspettative normative, costruendo - anche in condizioni di forte vulnerabilità - margini di agentività e di resistenza.

Questi diversi approcci non vanno letti come alternative rigide, ma come modi differenti di concepire che cosa sia un corso di vita e come esso debba essere conosciuto. Come osserva Grenier (2012), ogni approccio al corso di vita si fonda su assunti teorici che definiscono ciò che diventa rilevante nell'analisi. Il corso di vita non è, quindi, una sequenza di eventi che attende di essere descritta, ma una costruzione epistemica: il risultato di uno specifico sguardo teorico sulle biografie. Questa consapevolezza è cruciale quando ci si confronta con le vite di madri che hanno fatto uso di droghe

illegali, perché ciò che appare come “transizione”, “deviazione” o “fallimento” dipende in larga misura dai criteri di normalità incorporati nelle cornici interpretative adottate.

All'interno di questa prospettiva risultano particolarmente utili alcuni concetti chiave. Il primo è quello di *transizione*, intesa come cambiamento di status o di ruolo relativamente circoscritto nel tempo – ad esempio, entrare in una convivenza, perdere il lavoro, diventare genitore – le cui conseguenze possono però dispiegarsi nel lungo periodo. Tuttavia, non sono le transizioni in sé a produrre cambiamento, bensì il modo in cui esse si inseriscono dentro *traiettorie* più durature, intese come linee di sviluppo che attraversano diverse dimensioni del corso di vita - familiare, lavorativa, formativa, relazionale, morale e di consumo. Alcune traiettorie si intrecciano in modo particolarmente stretto con quelle istituzionali: l'ingresso in una comunità madre-bambino, una valutazione di rischio da parte dei servizi, un intervento del Tribunale per i minorenni possono configurarsi come *punti di svolta*, ossia come eventi capaci di riorientare il corso di vita delle madri e dei loro figli. Tali punti di svolta non sono mai eventi “puri”, ma acquistano significato solo all'interno delle traiettorie in cui si collocano e delle risorse accessibili in quel momento, date le condizioni sociali e relazionali del soggetto.

L'impatto di una transizione dipende infatti da una pluralità di fattori interconnessi: dal grado di prevedibilità dell'evento, dal momento biografico in cui avviene, dal margine di controllo esercitabile sul cambiamento di status, dall'importanza dello status precedente nell'organizzazione dell'identità personale e sociale (Hughes 1945), dal grado di reversibilità della transizione stessa (Ebaugh 1988), nonché dalla disponibilità di risorse materiali, simboliche e relazionali mobilitabili nella fase di attraversamento e rielaborazione dell'evento (Meo, 2000).

Assumono, infine, rilievo le nozioni di *carriera morale* (Goffman 1968) e di *attore biografico* (Heinz 1996).

La prima rimanda ai mutamenti nel modo in cui gli individui giudicano sé stessi e sono giudicati dagli altri lungo il corso della vita: nel caso delle madri che usano droghe, questo intreccio tra auto-definizione e definizioni esterne è cruciale, perché il consumo viene letto alla luce di aspettative fortemente normate sulla maternità, sulla femminilità e sulla “buona cura”. La particolare concentrazione di aspettative normative sulle madri è caratteristica della società moderna (D'Amelia 1997), ma nel contesto neoliberale di individualizzazione delle responsabilità ha assunto forme specifiche (Mercuri 2025), informate dal modello di “maternità intensiva” (Hays 1998) e dalla centralità attribuita alla gestione dei rischi nella logica del determinismo genitoriale (Furedi 2008). I *disability studies* hanno inoltre messo in luce come queste aspettative abbiano implicazioni abiliste, comprendendo la capacità

continua di prendersi cura in modo efficiente ed auto-sufficiente del figlio (Daniels 2019; Micalizzi 2026).

La seconda sottolinea che le persone non sono semplici portatrici di ruoli, ma soggetti che tentano di collegare esperienze, vincoli e risorse in progetti dotati di senso, confrontandosi con traiettorie pregresse, aspettative e regole istituzionali, posizionamenti sociali differenziati e reti di sostegno più o meno disponibili.

L'adozione di una prospettiva di corso di vita permette dunque di leggere le carriere di consumo non come esiti "natural" di tratti individuali o di proprietà farmacologiche delle sostanze, ma come percorsi socialmente costruiti, storicamente situati e profondamente segnati dalle strutture di genere, di classe e da come si configura l'organizzazione sociale della cura, tra reti familiari e informali, sostegno pubblico e mercato. Nel caso specifico delle madri che usano droghe, tali carriere si intrecciano con traiettorie parentali, lavorative, affettive e con i dispositivi istituzionali di welfare, cura e controllo, producendo configurazioni di vita che possono essere comprese solo nella loro dinamica di lungo periodo.

A partire da questo *frame* teorico, nel seguito dell'articolo analizzeremo due storie di madri che usano droghe: una basata su una biografia empirica e una costruita nella logica delle *sliding doors* come storia tipica alternativa, a partire dalle evidenze emerse dal lavoro di ricerca. I concetti di transizione, traiettoria, punto di svolta, carriera morale e attore biografico fungeranno da strumenti interpretativi per comprendere come il consumo si intrecci con la genitorialità e come le istituzioni partecipino attivamente alla costruzione di tali percorsi, con esiti talvolta trasformativi, talvolta profondamente oppressivi.

4. Metodologia

4.1 Approccio di ricerca

Le storie alla base delle riflessioni proposte in questo articolo provengono da un percorso di ricerca partecipata, nel quale un gruppo di madri con esperienza di uso di sostanze psicoattive illegali è stato coinvolto non solo come "oggetto" di indagine, ma come parte attiva nei processi di definizione del disegno e delle domande di ricerca, di analisi dei materiali empirici e di riflessione sulle modalità di restituzione dei risultati.

Lo studio si colloca nel solco delle ricerche partecipate di tipo *Community-Based Participatory Research* (CBPR), un approccio che ha trovato applicazione anche in ambiti affini a quello qui considerato, inclusi studi sul consumo di droghe illegali, sulla salute e sulle pratiche di welfare rivolte a gruppi

socialmente marginalizzati (Damon et al. 2017; Simon et al. 2021; Jozaghi et al. 2018; Thulien et al. 2022; Raynor 2022).

Nel nostro studio, la CBPR non è stata adottata unicamente come cornice metodologica orientata all'inclusione, ma come risposta strutturale alle forme di ingiustizia epistemica che colpiscono le madri che usano sostanze. In questi contesti, il sapere esperienziale delle donne è sistematicamente delegittimato da dispositivi istituzionali fondati su sospetto, sorveglianza e valutazione del rischio, che tendono a interpretare il consumo esclusivamente come indicatore di inadeguatezza genitoriale. La CBPR consente di redistribuire il potere cognitivo all'interno del processo di ricerca, riconoscendo le partecipanti non come fonti di dati, ma come soggetti epistemicamente competenti nella definizione dei problemi, nella produzione delle categorie interpretative e nella lettura critica delle istituzioni con cui interagiscono. In linea con la letteratura che concepisce la ricerca partecipativa come pratica di giustizia epistemica, il coinvolgimento delle madri ha permesso di mettere in discussione cornici biomediche e tutelari date per scontate, facendo emergere forme di regolazione informale del consumo, strategie di cura e negoziazioni quotidiane che restano generalmente invisibili nelle ricerche estrattive e nei saperi professionali (Israel et al. 1998; Minkler e Wallerstein 2003; Fricker 2007).

Il presente lavoro si sviluppa a partire da un precedente studio qualitativo che aveva ricostruito, attraverso le voci dei diretti interessati, il rapporto con i servizi sociali di un campione di genitori a cui erano stati allontanati temporaneamente o definitivamente i figli. Tra le storie raccolte, vi erano anche quelle di madri che avevano fatto uso di droghe illegali (Scarscelli 2022). Sebbene quel lavoro avesse rappresentato un passaggio importante nella decostruzione di stereotipi consolidati e nella produzione di conoscenza critica sui meccanismi del controllo istituzionale, esso restava ancorato a un'impostazione in cui i soggetti coinvolti erano principalmente intervistati, seppur riconosciuti come portatori di saperi rilevanti.

Il presente studio introduce un cambio epistemico significativo: non si limita più a raccogliere punti di vista sull'esercizio del potere istituzionale, ma assume come principio fondativo la co-produzione della conoscenza. In linea con un approccio critico e anti-oppressivo al lavoro sociale (Scarscelli 2022), la ricerca riconosce i saperi situati delle madri come risorse epistemiche indispensabili per comprendere come maternità, consumo di droghe e intervento dei servizi vengano esperiti, interpretati e negoziati nel corso di vita.

Da un punto di vista epistemologico, un approccio anti-oppressivo non può fondarsi esclusivamente su "evidenze" prodotte da dispositivi di conoscenza che escludono o marginalizzano la voce dei gruppi sottoposti al controllo sociale. La partecipazione attiva delle madri non viene quindi considerata un valore aggiunto opzionale, ma un requisito metodologico

essenziale per evitare che la ricerca stessa riproduca dinamiche di dominio e processi di estrattivismo epistemico, intesi come modalità di produzione di conoscenza che estraggono le esperienze dei soggetti senza riconoscerne la competenza epistemica né promuovere una redistribuzione del potere interpretativo, ossia il riconoscimento delle madri come co-produttrici di significato e la messa in discussione del monopolio interpretativo del ricercatore.

Come osservano Wilson e Beresford (2000), in assenza di una reale partecipazione dei gruppi oppressi alla progettazione e alla realizzazione delle attività di ricerca, l'esperienza stessa di partecipare a ricerche controllate dai gruppi dominanti può risultare opprimente per i partecipanti, e la conoscenza prodotta può contribuire a rafforzare visioni stigmatizzanti delle loro vite e dei loro problemi.

4.2 Disegno della ricerca

Il progetto di ricerca è stato avviato nel maggio 2023. Lo studio è stato presentato inizialmente ad alcuni operatori dei servizi per le dipendenze di una città piemontese, che hanno svolto una funzione di mediazione nel contatto con madri, che avevano avuto esperienze di presa in carico da parte dei servizi. Le madri che hanno manifestato interesse sono state invitate a un incontro di presentazione, durante il quale sono stati illustrati gli obiettivi della ricerca - esplorare il rapporto tra maternità, consumo di droghe e controllo istituzionale - nonché l'impostazione partecipata dello studio.

Quattro madri hanno aderito al percorso di ricerca e hanno preso parte a incontri periodici con cadenza almeno mensile.

La prima fase del lavoro è stata dedicata alla definizione condivisa del disegno di ricerca. Dal confronto è emersa la scelta di sviluppare uno studio qualitativo basato su interviste in profondità, ritenute lo strumento più adeguato a raccogliere narrazioni biografiche e punti di vista sulle esperienze di consumo, maternità e relazione con i servizi.

La traccia di intervista è stata elaborata attraverso un processo di confronto e revisione durato circa un anno.

Complessivamente sono state realizzate 16 interviste. La raccolta dei dati è stata condotta dai ricercatori e dalle ricercatrici accademici, in quanto le madri co-ricercatrici hanno preferito non partecipare direttamente alla fase di discesa sul campo.

La scelta delle madri co-ricercatrici di non partecipare alla discesa sul campo non va interpretata come un limite metodologico, ma come una decisione situata e politicamente significativa. Essa esprime una forma di protezione dalla ri-esposizione e un atto di controllo sui confini del proprio coinvolgimento, mettendo in discussione modelli di partecipazione totalizzanti. Infatti, la partecipazione non coincide con la presenza in ogni fase

della ricerca, ma con la possibilità di negoziare tempi, modalità e limiti del coinvolgimento, rivendicando una concezione di CBPR rispettosa dei confini biografici ed emotivi delle persone coinvolte.

Il campionamento è stato di tipo non probabilistico per obiettivi, al fine di includere profili di consumo sociologicamente differenziati. Facendo riferimento agli studi che hanno analizzato i modelli di consumo di droghe illegali al di fuori di un esclusivo riferimento alle popolazioni cliniche (Zinberg 1984; Waldorf et al. 1991; Boyd 1999; Granfield e Cloud 1999; Decorte 2001; Cohen e Hendrien 2001; Scarscelli 2003; Zuffa 2010; Zuffa e Ronconi 2017; Petrilli 2020; Cippitelli e Ronconi 2022; Altopiedi et al. 2025), abbiamo individuato alcuni tipi sociali rilevanti per gli obiettivi dello studio: consumatrici che hanno interrotto un consumo regolare senza ricorrere ai trattamenti; consumatrici che hanno interrotto l'uso attraverso percorsi di trattamento ambulatoriale e/o residenziale; consumatrici che hanno alternato interruzioni e uso regolare; consumatrici che fanno o hanno fatto un uso saltuario e contestuale delle sostanze. Il campione ha incluso anche esperienze di trattamento in comunità terapeutiche madre-bambino e in comunità residenziali per soli adulti.

4.3 Analisi dei dati

Le interviste sono state trascritte integralmente e analizzate attraverso un approccio qualitativo di tipo tematico, con il supporto del software ATLAS.ti. La codifica è stata orientata alla ricostruzione del modo in cui la carriera di consumo di sostanze si intreccia, nel corso di vita, con le traiettorie genitoriali e con altri funzionamenti sociali delle madri intervistate, con particolare attenzione alla loro articolazione temporale, relazionale e istituzionale.

Coerentemente con il quadro teorico adottato, l'analisi è stata organizzata lungo cinque aree tematiche: la carriera di consumo, l'esperienza della gravidanza, l'impatto del consumo sul ruolo genitoriale, l'impatto sui funzionamenti sociali e il rapporto con i servizi e le istituzioni. Per ciascuna area sono stati individuati temi ricorrenti, configurazioni tipiche e nessi tra pratiche di consumo, risorse disponibili, traiettorie biografiche e interventi istituzionali.

La discussione e l'interpretazione dei materiali empirici sono state condotte in forma collettiva, all'interno del gruppo di ricerca, in coerenza con l'impostazione partecipata dello studio. In questa fase, il confronto con le madri coinvolte come co-ricercatrici ha svolto una funzione centrale nel rendere visibili dimensioni dell'esperienza che rischiavano di restare sullo sfondo.

4.4 Costruzione della storia “alternativa” e uso dell’intelligenza artificiale

A partire dall’analisi tematica condotta con ATLAS.ti, il materiale empirico è stato successivamente riorganizzato con il supporto di ChatGPT. In questa fase, l’intelligenza artificiale è stata utilizzata esclusivamente come strumento di ausilio alla riorganizzazione analitica e alla sintesi concettuale dei dati già codificati, operando sotto il controllo teorico del gruppo di ricerca.

ChatGPT non è stato impiegato per produrre interpretazioni autonome, né per generare contenuti a partire da informazioni non presenti nei materiali empirici. Il suo utilizzo è stato circoscritto alla rielaborazione di contenuti già emersi dall’analisi tematica, lungo i cinque assi analitici precedentemente definiti. Ogni passaggio è stato verificato e discusso dal gruppo di ricerca sul corpus delle interviste⁴.

Come discusso nell’Introduzione, abbiamo adottato la logica delle *sliding doors* per affiancare a una storia empirica una storia alternativa, intesa non come esercizio controfattuale astratto, ma come sintesi analitica fondata su evidenze empiriche ricorrenti. La storia alternativa rappresenta una delle storie tipo emerse dall’analisi: una configurazione in cui l’assenza di capitale sociale e di reti di sostegno si accompagna a una progressiva compromissione dei funzionamenti sociali e genitoriali e a una crescente visibilità e controllo istituzionale.

Il processo di costruzione della storia alternativa ha previsto un controllo continuo di coerenza empirica. Le espressioni linguistiche, i registri discorsivi e le modalità narrative adottate riprendono intenzionalmente parole, formule e stili presenti nel corpus delle interviste. In questo senso, l’uso di ChatGPT ha avuto una funzione esclusivamente tecnica di supporto alla rielaborazione analitica, senza introdurre un livello autonomo di interpretazione.

L’interpretazione teorica, la definizione delle categorie analitiche e l’attribuzione di significato sociologico ai dati sono rimaste interamente in capo al gruppo di ricerca.

4 L’uso di ChatGPT si colloca all’interno di una riflessione metodologica recente sull’impiego dei modelli di linguaggio nell’analisi qualitativa, che ne sottolinea il possibile ruolo di supporto alla riorganizzazione, alla comparazione e alla sintesi di materiali già analizzati, a condizione di mantenere il controllo interpretativo e la verifica sul corpus empirico in capo ai ricercatori. In questa prospettiva, l’intelligenza artificiale non è concepita come agente interpretativo autonomo, ma come strumento ausiliario inserito in un processo analitico guidato teoricamente (cfr. Morgan 2023; Goyanes et al. 2025; NguyenTrung 2025).

5. Le due storie

5.1 Storia reale

Fin dall'adolescenza ho convissuto con l'ansia e quando mio padre si è lasciato con mia madre sono diventata anoressica. Crescendo ho iniziato a frequentare i rave e a fare uso di molte sostanze. In alcune serate arrivavo a usare fino a sei sostanze diverse: hashish, LSD, cocaina, MD, speed, eroina, oppio, ketamina. Era un periodo in cui il consumo faceva parte della mia vita sociale.

Durante il primo anno di università sono rimasta incinta. Ho deciso di portare avanti la gravidanza. Dopo la nascita di mio figlio ho continuato a studiare. Frequentavo regolarmente i corsi, studiavo di notte e mi sono laureata alla prima sessione utile, occupandomi allo stesso tempo di mio figlio. In quel periodo ho continuato ad usare sostanze durante i rave. Avevo la necessità di uscire e tornare due giorni dopo. Ma io il lunedì ero perfetta, andavo all'università e nessuno avrebbe mai potuto dirmi nulla. In questo percorso è stata decisiva la presenza di mia madre. Mi ha sostenuta ogni giorno nella gestione del bambino. Nei momenti in cui ero depressa e non avevo le forze per occuparmi di tutto, interveniva lei. Lo stesso faceva nei periodi di studio più intenso. Grazie a questo supporto sono riuscita a concludere l'università, a costruire un'identità professionale come infermiera e ad accedere al lavoro. Dopo la laurea, dopo aver raggiunto questo obiettivo, il mio corpo ha fatto boom! Mi sono buttata a letto senza forze. Per circa due anni ho sofferto di depressione e ansia. Anche in quel periodo mia madre ha continuato a garantire una base di sicurezza per mio figlio, assicurando continuità nella cura quotidiana. Il consumo di sostanze è continuato, ma l'ho regolato con regole precise.

Non ho mai consumato in presenza di mio figlio. Concentravo l'uso nei weekend, quando lui era con suo padre. Tenevo sempre il telefono acceso e carico, anche durante le feste, per qualsiasi motivo, perché mamma non smetti mai di esserlo. Non tenevo sostanze in casa. Durante la gravidanza ho interrotto l'uso della ketamina e ho continuato solo con tabacco e benzodiazepine prescritte. Dopo il parto mi sono rivolta al SerD per chiedere aiuto anche se ci ho messo molto tempo prima di rivolgermi al SerD perché avevo troppa paura che il mio bambino potesse subire qualcosa. Il rapporto con la psichiatra e con l'educatrice è stato positivo. Mi sono sentita riconosciuta nella mia identità professionale di infermiera, si confrontavano con me su cosa darmi. Quando mi è stato proposto un incontro con l'assistente sociale ho rifiutato e ho interrotto il percorso, non volevo che si infilassero nel rapporto con mio figlio, non è mai stato minimamente trascurato.

In seguito ho tentato un ricovero volontario in comunità, ma ho abbandonato dopo poco tempo. La prescrizione di numerosi farmaci mi era sembrata eccessiva.

Negli anni il consumo di cocaina è continuato, alternando periodi anche lunghi di sospensione a ricadute. Su di me ha un effetto calmante. Ho messo in

atto strategie per ridurre e controllarne l'uso, come confidarmi con persone fidate che potessero fermarmi nei momenti critici. Negli ultimi tempi sono riuscita a separare maggiormente i momenti di uso dalla quotidianità.

Ho sempre mantenuto un rapporto affettivo stretto con mio figlio. Ogni giorno l'ho rassicurato del mio amore e della mia presenza, anche nei momenti di depressione. La mia rete familiare è piccola ma efficace, soprattutto grazie a mia madre. Il fatto che fosse sempre mia mamma ad accompagnare e andare a prendere mio figlio ha reso tutto normale agli occhi degli altri: erano abituati a vedere lui con lei fin da quando aveva pochi mesi. Io lavoravo come libera professionista, potevo esserci o non esserci, e nessuno metteva in dubbio la mia presenza. In questo modo la mia fatica non si vedeva. Ho avuto il tempo di stare male, di deprimermi, senza che questo significasse mancare a mio figlio. Le sostanze sono state per me sia una fonte di danno sia una modalità di sfogo e di resistenza nei momenti di forte pressione. So che se mi fosse stato tolto mio figlio forse mi sarei uccisa, non l'avrei sopportato. Ecco, penso che proprio la cosa che avrebbe distrutto la mia vita sarebbe stata quella, nient'altro. Il cambiamento più importante è avvenuto attraverso un clic nella testa, qualcosa che non può essere indotto dall'esterno.

5.2 Storia alternativa

Fin dall'adolescenza ho convissuto con l'ansia e quando mio padre si è lasciato con mia madre sono diventata anoressica. Crescendo ho iniziato a frequentare i rave e a fare uso di molte sostanze. In alcune serate arrivavo a usare fino a sei sostanze diverse: hashish, LSD, cocaina, MD, speed, eroina, oppio, ketamina. Era un periodo in cui il consumo faceva parte della mia vita sociale.

Durante il primo anno di università sono rimasta incinta. Ho deciso di portare avanti la gravidanza. Dopo la gravidanza e la nascita di mio figlio ho cercato di continuare gli studi universitari, ma ero sola e non potendo contare sul sostegno di nessuno, neanche dei miei genitori, non sono riuscita a conciliare la maternità con lo studio. La gestione del bambino era interamente sulle mie spalle. Le notti insonni, la depressione e la mancanza di aiuto mi hanno impedito di frequentare regolarmente i corsi. Non sono riuscita a laurearmi. L'assenza della laurea non mi ha permesso di fare l'infermiera, né di trovare altri lavori qualificati: mi sono ritrovata senza stabilità economica e, soprattutto, senza la possibilità di presentarmi con una posizione sociale riconosciuta. Con il passare degli anni la depressione si è aggravata. Non avendo reti di sostegno, i momenti in cui non riuscivo a occuparmi di mio figlio sono diventati visibili all'esterno (per esempio, a volte sono andata in ritardo a prendere mio figlio all'uscita dalla scuola materna). L'uso di sostanze non è rimasto confinato ai weekend. Non potendo contare su momenti in cui mio figlio potesse essere affidato ad altri, il consumo ha cominciato ad avere un impatto sulla mia vita familiare. Le insegnanti hanno segnalato assenze e "trascuratezze".

Il conflitto con il padre di mio figlio si è acuito. Lui ha utilizzato queste difficoltà per presentare denunce e segnalazioni. A quel punto sono entrati

in scena i servizi sociali. La loro lettura della mia situazione si è concentrata esclusivamente su di me come persona: mi sono sentita trattata come madre inadeguata, come una persona con problemi psicologici, incapace di prendersi cura del proprio figlio.

Ho incominciato a sentirmi sotto osservazione, controllata. Hanno raccolto informazioni dalla scuola, dai vicini, dal padre di mio figlio, costruendo una immagine di me in cui non mi riconoscevo. Quello che vedevano era solo me, come se tutto dipendesse da me. La depressione, l'uso di sostanze, il fatto che non lavorassi venivano messi insieme e letti come se fossero difetti miei, prove che non ero in grado di fare la madre. Non avevo un lavoro, non avevo persone che mi sostenessero, e quindi non avevo nemmeno la forza o gli strumenti per difendermi. Piano piano è passata l'idea che fossi fragile, pericolosa per mio figlio, e io non sono riuscita a fermare questo modo di guardarmi. Il rapporto con gli operatori non mi ha offerto spazi di riconoscimento: mi sono sentita subito messa dentro una categoria, come se fossi una delle tante "madri tossiche" con cui avevano a che fare, senza che la mia storia contasse davvero, facendo cioè "di tutta un'erba un fascio". Il tentativo di entrare in comunità è diventato un'esperienza in cui non avevo voce: mi davano farmaci, decidevano per me, e io mi sentivo sempre più schiacciata e alla fine dopo un po' me ne sono andata via.

Poi sono arrivate le decisioni. La depressione, l'uso di sostanze, il fatto che non lavorassi, il conflitto con il padre di mio figlio, il fatto che avessi interrotto il programma in comunità sono stati messi insieme come prove che non ero una madre adatta. Mio figlio è stato allontanato. Non sono riuscita a fermare questo modo di raccontare la mia storia, che mi ha trasformata in una "cattiva" madre.

6. Analisi comparativa delle due storie

Le due storie prendono avvio da condizioni di partenza in larga parte simili: una traiettoria di poli-uso giovanile di droghe in contesti ricreativi e l'ingresso nella maternità in una fase relativamente precoce dell'età adulta, rispetto alle aspettative di ruolo istituzionalizzate. Il confronto mostra tuttavia come l'esito divergente dei due corsi di vita non sia spiegabile né in termini di scelte individuali né attraverso modelli che attribuiscono un ruolo esplicativo centrale agli effetti delle sostanze o al funzionamento neurobiologico del soggetto. Al contrario, tali esiti risultano comprensibili solo alla luce della diversa articolazione delle traiettorie di vita e del loro intreccio con le reti di supporto e con l'azione istituzionale.

In questa prospettiva, il corso di vita non appare come una sequenza lineare di eventi, ma come un processo socialmente e istituzionalmente situato, in cui l'intreccio tra relazioni, contesti e politiche di intervento rende praticabili – o progressivamente impraticabili – specifiche modalità di regolazione del consumo e di esercizio della genitorialità.

6.1 La prima storia: traiettorie interdipendenti e invisibilità istituzionale

Nella prima storia, la maternità si sviluppa entro una configurazione in cui le traiettorie procedono in parallelo ma risultano fortemente interdipendenti. La traiettoria familiare è caratterizzata da una rete ristretta ma stabile, centrata sul sostegno continuativo della madre dell'intervistata, che interviene nei momenti di maggiore fatica emotiva e garantisce la continuità quotidiana della cura del bambino. Questo supporto non ha una funzione meramente compensativa, ma svolge un ruolo strutturante del corso di vita.

La presenza della rete familiare consente infatti la prosecuzione della traiettoria formativa, assorbendo gli effetti potenzialmente destabilizzanti degli episodi depressivi e impedendo che tali fasi si traducano in rotture visibili della funzione genitoriale. In termini di corso di vita, la traiettoria familiare sostiene direttamente quella formativa, rendendo possibile il completamento degli studi e l'accesso a una traiettoria professionale qualificata.

Il consolidamento della traiettoria professionale produce effetti che vanno oltre la stabilità economica. Esso influenza la carriera morale favorendo un riconoscimento sociale dell'intervistata che si definisce, ed è definita dagli altri, come madre presente, responsabile e capace di prendersi cura del figlio, nonostante la persistenza di pratiche di consumo. Questa definizione morale non è separata dal consumo, ma ne orienta la regolazione. Le pratiche di uso vengono progressivamente ricondotte entro regole esplicite che separano tempi e spazi del consumo dalla quotidianità della cura, garantendo continuità, reperibilità e responsabilità genitoriale.

È significativo che l'intervistata stessa riconosca il carattere controfattuale di questa tenuta, sottolineando come, in assenza del supporto materno, le pratiche di consumo avrebbero potuto produrre un impatto negativo sui suoi funzionamenti sociali e sull'esercizio della genitorialità. La regolazione del consumo appare quindi come una funzione dell'inserimento stabile in uno stile di vita caratterizzato da ruoli e investimenti socialmente riconosciuti (*commitment*). Tali legami producono una forma di controllo sociale informale, poiché aumentano i costi potenziali della trasgressione e orientano le condotte verso pratiche compatibili con il mantenimento di tali ruoli (Hirschi 1969; Becker 1987).

All'interno di questa configurazione, anche la traiettoria istituzionale assume caratteristiche specifiche. L'accesso al SerD è narrato come uno spazio di aiuto e riconoscimento, in cui l'intervistata mantiene una posizione attiva e non stigmatizzata, anche grazie alla possibilità di mobilitare un'identità professionale riconosciuta. L'assenza di un intervento dei servizi sociali non va letta semplicemente come assenza di criticità, ma come effetto di una configurazione istituzionale che, in presenza di reti di supporto e di una traiettoria morale socialmente legittimata, non attiva automaticamente di-

spositivi di sorveglianza. In questo quadro, il rifiuto dell'intervento dell'assistente sociale si configura come una forma di *agency* situata, resa praticabile dal fatto che la competenza genitoriale non viene messa in discussione.

6.2 La storia alternativa: svantaggio cumulativo e visibilità istituzionale

Nella storia alternativa, la medesima traiettoria iniziale si riorganizza in modo profondamente diverso a partire dall'assenza di sostegni familiari. La traiettoria familiare diventa una traiettoria di cura interamente sulle spalle della madre, senza possibilità di delega nei periodi di sofferenza emotiva. Questo produce un effetto diretto sulla traiettoria formativa, che diventa progressivamente impraticabile fino all'abbandono degli studi.

In termini di corso di vita, la mancata laurea assume lo statuto di *turning point* negativo non tanto per il titolo in sé, quanto per le conseguenze cumulative che essa produce sull'intera configurazione delle traiettorie successive. L'impossibilità di accedere a una traiettoria professionale qualificata determina una condizione di precarietà economica e simbolica che si prolunga nel tempo e che impatta progressivamente sulla carriera morale.

In questo assetto, la mancanza di reti di supporto rende visibili all'esterno le difficoltà nella gestione della quotidianità. Pratiche che nella prima storia restavano confinate nella sfera relazionale informale diventano osservabili da attori esterni e quindi traducibili in segnalazioni. Parallelamente, le pratiche di consumo, che nella prima storia potevano essere regolamentate attraverso una separazione dei tempi e degli spazi, diventano meno confinabili, non per una scelta deliberata, ma per il venir meno delle condizioni materiali che rendevano possibile tale separazione.

La perdita progressiva di controllo può essere letta anche come effetto dell'indebolimento del *commitment*: l'assenza di ruoli sociali riconosciuti e di investimenti stabili riduce i vincoli che rendevano praticabile una regolazione del consumo compatibile con i funzionamenti sociali.

Il conflitto con il padre del bambino contribuisce ulteriormente alla destabilizzazione, traducendosi in denunce che attivano l'intervento dei servizi sociali. È in questo passaggio che la dimensione istituzionale del corso di vita diventa centrale. L'intervento dei servizi non si limita a registrare una situazione problematica, ma contribuisce attivamente a riorganizzare le traiettorie attraverso pratiche di osservazione, valutazione e sorveglianza.

La lettura istituzionale privilegia una prospettiva individualizzante e medicalizzante che interpreta la combinazione di consumo, sofferenza emotiva, assenza di lavoro e difficoltà genitoriali come espressione di un *deficit* personale, piuttosto che come esito di un corso di vita segnato dall'assenza di supporti relazionali e da fattori strutturali. In questo processo, fragilità situate

vengono progressivamente trasformate in categorie di rischio, ridefinendo la madre come soggetto pericoloso per il figlio.

6.3 *Controllo istituzionale e agency*

Il rapporto tra controllo istituzionale e *agency* emerge con particolare chiarezza osservando come pratiche quotidiane simili assumano significati radicalmente differenti a seconda delle cornici istituzionali entro cui vengono lette e tradotte. In una prospettiva istituzionale del corso di vita, l'*agency* non è una proprietà individuale astratta, ma una capacità situata, le cui condizioni di esercizio dipendono dalle modalità attraverso cui le istituzioni selezionano, interpretano e stabilizzano eventi e pratiche lungo il corso di vita.

Nella prima storia, la traiettoria morale socialmente riconosciuta funge da dispositivo di protezione: limita l'esposizione alla sorveglianza e rende praticabile l'*agency*, consentendo alla madre di mantenere un controllo attivo sulle proprie pratiche di consumo e sulla relazione con le istituzioni. Nella storia alternativa, pratiche in parte analoghe assumono invece significati differenti perché si collocano in un contesto privo di supporti informali e caratterizzato da una crescente visibilità istituzionale. Elementi eterogenei della vita quotidiana vengono estratti dal loro contesto e ricomposti in una narrazione istituzionale coerente che ridefinisce l'intera traiettoria come strutturalmente problematica, riducendo progressivamente i margini di *agency*.

L'analisi comparativa mostra così come la maternità in presenza di pratiche di consumo non costituisca un oggetto intrinsecamente "a rischio", ma un campo di interazione in cui politiche, servizi e approcci professionali contribuiscono attivamente a produrre continuità o rotture biografiche.

6.4 *Ingiustizia epistemica, consumo di sostanze e genitorialità*

I risultati della comparazione possono essere letti attraverso il concetto di ingiustizia epistemica, così come elaborato da Fricker (2007) e applicato al campo del consumo di droghe illegali da O'Mahony (2025).

Con questa espressione si fa riferimento a forme di ingiustizia che colpiscono le persone nella loro capacità di essere soggetti conoscitivi, ovvero di comprendere la propria esperienza e di essere riconosciute dagli altri come fonti credibili di conoscenza.

Fricker distingue due forme principali di ingiustizia epistemica. La ingiustizia testimoniale si verifica quando il racconto di una persona perde credibilità a causa di pregiudizi legati alla sua identità sociale. Nel caso delle madri consumatrici di sostanze si intersecano due elementi che ne minano

la credibilità: la svalutazione dei saperi informali femminili sulla cura dei bambini, che ha una lunga storia nell'organizzazione moderna della riproduzione sociale (Federici 2015) e vede nell'attuale cultura della genitorialità una particolare intensificazione (Mercuri 2025), e la lettura biomedica del consumo.

La ingiustizia ermeneutica si produce quando le risorse interpretative disponibili nella cultura dominante, pur consentendo ai soggetti di descrivere la propria esperienza, impongono cornici di senso individualizzanti e medicalizzanti che oscurano le cause sociali, relazionali e istituzionali dello svantaggio, rendendo tali cause difficilmente riconoscibili e politicamente nominabili.

Applicare questo frame alla comparazione delle due storie consente di andare oltre una lettura centrata sugli esiti individuali e di mettere a fuoco il ruolo attivo del contesto sociale e delle istituzioni nella produzione di traiettorie divergenti.

In entrambe le storie, le pratiche di consumo e le difficoltà a conciliare cura e quotidianità fanno parte della biografia delle madri. Nella prima storia, il sostegno della rete familiare consente di assorbire e contenere le fasi di maggiore fatica, evitando che esse diventino osservabili e valutabili dagli attori istituzionali. Nella seconda, l'assenza di supporti relazionali rende le difficoltà più esposte allo sguardo esterno, favorendo la loro emersione nello spazio istituzionale. È a partire da questa visibilità che le istituzioni intervengono, ricodificando progressivamente le difficoltà come indicatori di rischio e attivando pratiche di controllo che incidono sulla carriera morale della madre e orientano in modo cumulativo il corso di vita.

In questo quadro, la presenza, nella prima storia, di una rete familiare stabile e di una traiettoria formativa e professionale socialmente legittimata contribuisce a mantenere la madre in una posizione di credibilità epistemica. Le sue definizioni della situazione - la regolazione del consumo, la gestione selettiva dei tempi di uso, il ricorso al supporto familiare nei momenti di maggiore fatica - vengono riconosciute come pratiche responsabili e situate. Le difficoltà non vengono trasformate in segnali di rischio strutturale e non attivano dispositivi di sorveglianza. In questo quadro, la madre continua a essere riconosciuta come soggetto capace di comprendere e governare la propria esperienza, e la sua genitorialità non viene messa in discussione.

Nella seconda storia, al contrario, l'assenza di reti di supporto e di una traiettoria professionalmente legittimata produce una progressiva erosione della credibilità testimoniale. Le narrazioni della madre sulla propria fatica, sulla difficoltà di conciliare cura e quotidianità, sul significato attribuito alle proprie pratiche di consumo vengono progressivamente svalutate e reinterpretate attraverso cornici esperte che la definiscono come soggetto inaffidabile o inadeguato. Ciò che a livello micro era vissuto come difficoltà

situata perde statuto di conoscenza legittima e viene sostituito da definizioni istituzionali eterodirette.

Parallelamente, opera una forma di ingiustizia ermeneutica. La cornice interpretativa dominante, fortemente individualizzante e medicalizzante, non fornisce strumenti concettuali per comprendere l'esperienza della madre come esito di un intreccio tra isolamento relazionale, precarietà economica, conflittualità di coppia e sovraccarico genitoriale.

Come nel caso discusso da O'Mahony a proposito del *Brain Disease Model of Addiction*, l'attenzione si concentra sul deficit individuale, mentre le condizioni strutturali che rendono impraticabile una regolazione del consumo e sostenibile l'esercizio della cura restano sullo sfondo o vengono completamente oscurate. In questo passaggio, fragilità che hanno origini strutturali vengono trasformate in indicatori stabili di rischio e la traiettoria viene progressivamente ricodificata come deviante.

In questa prospettiva, l'intervento istituzionale non si limita a rispondere a una situazione problematica, ma contribuisce attivamente a produrre una specifica lettura della realtà che restringe le possibilità di *agency* e rende l'allontanamento del figlio un esito coerente con la narrazione costruita.

L'ingiustizia epistemica emerge così come un meccanismo centrale che contribuisce a strutturare un processo di svantaggio cumulativo nel corso di vita, incidendo, quindi, in modo diretto sulle possibilità di esercizio della genitorialità.

7. Conclusioni

Le considerazioni esposte nel precedente paragrafo hanno implicazioni dirette per una prospettiva anti-oppressiva del lavoro sociale con madri che fanno uso di sostanze.

In primo luogo, essi mostrano la necessità di riconoscere le madri come soggetti epistemici competenti, assumendo che le loro narrazioni costituiscano forme di conoscenza situata e debbano rappresentare un punto di partenza dell'intervento. Un approccio anti-oppressivo implica, in questo senso, una sospensione riflessiva dei meccanismi di svalutazione testimoniale che tendono ad attivarsi nei confronti delle madri che consumano droghe. Come evidenziano anche studi condotti in altri Paesi (Kearney et al. 1994; Reid et al. 2008; Holt e French 2020; Banwell e Bammer 2006; Radcliffe 2011), le madri adottano diverse strategie per cercare di essere "mamme adeguate" e per rispondere alle aspettative sociali associate alla maternità, mettendo in atto accorgimenti volti a proteggere i figli dai rischi connessi al consumo di sostanze illegali: ad esempio, mantenendo separati i comportamenti di consumo dalla vita quotidiana dei figli, evitando di manifestare il proprio malessere in loro presenza, organizzando tempi e spazi in

modo da preservare continuità e prevedibilità nella cura. L'adozione di tali accorgimenti riflette lo sforzo delle madri di minimizzare il danno e di preservare una condizione di "normalità" nella vita dei bambini. Tuttavia, come mostrano le storie analizzate, la possibilità di mantenere questa regolazione non dipende soltanto dalla volontà individuale, ma da condizioni sociali e relazionali specifiche: la disponibilità di una rete di sostegno, risorse economiche sufficienti, un'organizzazione del tempo che consenta di separare gli spazi della cura da quelli dell'uso, e – soprattutto – una cornice istituzionale che riduca la trasformazione automatica delle difficoltà in segnali di rischio.

Quando le madri non vengono riconosciute come soggetti epistemici competenti, questi sforzi tendono a rimanere invisibili o a essere interpretati con sospetto; e se tali sforzi non vengono visti e riconosciuti, diventa impossibile sostenerli.

Ne deriva una relazione di distanza e sfiducia nei confronti dei servizi, che finiscono per essere percepiti non come risorse di supporto, ma come apparati di controllo da cui stare lontani, anche quando si vorrebbe chiedere aiuto.

In secondo luogo, l'analisi evidenzia la necessità di interrogare criticamente il processo attraverso cui alcune pratiche genitoriali vengono rese visibili e definite come "inadeguate" nello spazio istituzionale. Le difficoltà legate alla cura non diventano automaticamente oggetto di osservazione e intervento: esse lo diventano quando reti relazionali, risorse materiali e condizioni di vita non sono in grado di mediare gli effetti del consumo e di mantenerle fuori dallo sguardo istituzionale. Le pratiche dei servizi non si limitano quindi a rilevare situazioni problematiche già date, ma contribuiscono attivamente a selezionare, rendere intelligibili e classificare alcune condotte genitoriali come devianti. Un lavoro sociale anti-oppressivo non può limitarsi a reagire a ciò che emerge nello spazio istituzionale, ma deve interrogarsi su come le proprie modalità di valutazione e intervento contribuiscano alla costruzione stessa di ciò che viene definito come "negligenza" o "condotta pregiudizievole" (Scarscelli 2022).

In terzo luogo, assumere la genitorialità come pratica sociale e non come attributo individuale implica uno spostamento dell'intervento: dal giudizio sull'adeguatezza del singolo genitore alla costruzione di condizioni sociali che rendano praticabile l'esercizio della cura. Come mostrano le due storie, la tenuta della genitorialità dipende dalla distribuzione della cura dentro reti relazionali e istituzionali, dall'accesso a servizi sociali, sanitari ed educativi non giudicanti e dalla disponibilità di misure di sostegno materiale. Quando la responsabilità genitoriale viene letta in termini individuali, le difficoltà segnalate dalle madri tendono a essere spiegate prescindendo dalle condizioni materiali e relazionali in cui prendono forma e sono ricondotte alle caratteristiche morali o psicologiche della madre, o agli effetti considerati inevitabili dell'uso di droghe sui funzionamenti sociali.

Infine, la comparazione delle due storie consente di individuare non tanto un'“alternativa ideale” alla seconda traiettoria, quanto alcuni snodi critici in cui la deriva verso l'allontanamento assume progressivamente il carattere di esito necessario.

Ciò che distingue le due storie non è l'assenza di difficoltà nella prima o la loro presenza nella seconda, ma il momento e le modalità con cui tali difficoltà diventano visibili alle istituzioni e vengono tradotte in categorie di rischio. Nella seconda storia, la deriva si innesca nel momento in cui l'assenza di reti relazionali rende le difficoltà immediatamente osservabili e valutabili, senza che siano disponibili dispositivi di sostegno in grado di contenerle prima che vengano formalizzate.

In questa sequenza, un intervento orientato alla costruzione di supporti materiali e relazionali avrebbe potuto interrompere il passaggio dalla fatica situata alla sua traduzione in rischio strutturale: ad esempio, sostenendo concretamente l'organizzazione della cura (tempi, accompagnamenti, sollievo), riconoscendo e valorizzando le pratiche di responsabilità già in atto, e costruendo alleanze non giudicanti prima che le difficoltà vengano tradotte in indicatori di rischio.

L'analisi di questo passaggio mostra che l'esito finale non è riconducibile a una singola decisione, ma prende forma attraverso una sequenza di azioni, interazioni e valutazioni che coinvolgono una pluralità di attori sociali – la madre, i familiari, il partner, gli operatori – e, soprattutto, attraverso il modo in cui le istituzioni osservano, selezionano e rendono rilevanti alcune difficoltà piuttosto che altre. È su questo piano epistemico che si costruiscono, o si erodono, la credibilità delle madri e i loro margini di *agency*, ben prima che intervengano decisioni formali come l'allontanamento.

In questa prospettiva, la giustizia epistemica non riguarda soltanto il riconoscimento delle madri come soggetti credibili, ma anche la possibilità di rendere esplicite le cause strutturali e sociali delle difficoltà vissute, riconoscendole come condizioni condivise da molte altre donne.

Ciò implica un cambiamento paradigmatico del lavoro sociale: dal modello centrato sulla presa in carico individuale a forme di presa in carico collettiva, capaci di creare spazi di parola e di confronto in cui le difficoltà non vengano trattate come fallimenti personali o problemi clinici, ma come questioni sociali che richiedono risposte collettive e trasformative.

In termini operativi, ciò può tradursi, ad esempio, nella costruzione di spazi collettivi di confronto tra madri seguite dai servizi, in cui le fatiche legate alla cura, al lavoro precario, alla mancanza di reti di sostegno e/o alla gestione dell'uso di sostanze possano essere condivise e nominate come esperienze radicate in condizioni sociali comuni, piuttosto che come criticità individuali.

Analogamente, pratiche di accompagnamento che mettano in relazione più nuclei familiari, o che coinvolgano attivamente reti informali di suppor-

to, possono contribuire a sottrarre le difficoltà alla logica dell'eccezione e del caso problematico.

Un approccio orientato alla presa in carico collettiva implica inoltre che i servizi rendano espliciti i propri criteri di valutazione e di rischio, aprendo spazi di discussione e negoziazione con le madri prima che tali valutazioni si cristallizzino in giudizi formali. In questo senso, il lavoro sociale non si limita a intervenire sui singoli comportamenti, ma assume una funzione riflessiva e politica, rendendo visibili i vincoli strutturali che attraversano le traiettorie di vita e contribuendo a costruire risposte che non individualizzino il disagio, ma ne riconoscano la dimensione sociale condivisa.

È a partire da questo riconoscimento che diventa possibile attivare forme di azione collettiva condivisa orientate alla trasformazione delle condizioni sociali comuni, spostando l'intervento dal piano della gestione individuale del rischio a quello della costruzione di risposte sociali e politiche capaci di incidere sulle cause strutturali delle difficoltà.

Bibliografia

- Altopiedi, R., Fornero, E., Petrilli, E., (2025), Stili di consumo e nuove sostanze psicoattive. Una ricerca esplorativa sui contesti marginali e ricreativi, *Sociologia del diritto*, 52, 1, pp. 132-152.
- Banwell, C., Bammer, G., (2006), Maternal habits: Narratives of mothering, social position and drug use, *International Journal of Drug Policy*, 17, 6, pp. 504-513.
- Beccaria, F., Scarscelli, D., (2007), Life Cycles and Changes in Alcoholic Beverage Consumption: Research Project & Theoretical Framework, *Contemporary Drug Problems*, 34, 2, pp. 287-298.
- Becker, H., (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Benson, M., (2002), *Crime and the Life Course*, Los Angeles, Roxbury.
- Boyd, S., (1999), *Mothers and illicit drugs: transcending the myths*, Toronto, University of Toronto Press.
- Cippitelli, C., Ronconi, S., a cura di, (2022), *A casa di mia sorella, niente*, Bologna, Edizioni ETS.
- Cohen P., Hendrien, L., (2001), *The Irrelevance of Drug Policy. Patterns and Careers of Experienced Cannabis Use in the Populations of Amsterdam, San Francisco and Brema*, Amsterdam, Cedro.
- D'Amelia, M., a cura di, (1997), *Storia della maternità*, Bari, Laterza.
- Damon, W., Callon, C., Wiebe, L., Small, W., Kerr, T., McNeil, R., (2017), Community-based participatory research in a heavily researched inner city

- neighbourhood: perspectives of people who use drugs on their experiences as peer researchers, *Social science & medicine*, 176, pp. 85-92.
- Daniels, J. N., (2019), Disabled mothering? Outlawed, overlooked and severely prohibited: Interrogating ableism in motherhood, *Social Inclusion*, 7,1, pp. 114-123.
- Decorte, T., (2001), Drug users' perceptions of 'controlled' and 'uncontrolled' use, *International Journal of Drug Policy*, 12, 4, pp. 297-320.
- DeWit, D. J., Offord, D.R., Wong, M., (1997), Patterns of Onset and Cessation of Drug Use Over the Early Part of the Life Course, *Health Education & Behavior*, 24, 6, pp. 746-758.
- Ebaugh, H. R. F., (1988), *Becoming an EX: The process of role exit*, Chicago, University of Chicago Press.
- Elder, G., (1974), *Children of the great depression*, Chicago, University of Chicago Press.
- Elder, G., (1985), *Perspectives on the life course*, Ithaca, Cornell University Press.
- Elder, G., (1994), Time, human agency and social change: perspectives on the life course, *Social Psychology Quarterly*, 57, 1, pp. 4-15.
- Federici, S., (2015), *Calibano e la strega: Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Mimesis, Milano.
- Fricker, M., (2007), *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, Oxford, Oxford University Press.
- Furedi, F., (2008), *Paranoid Parenting: Why Ignoring the Experts May Be Best for Your Child*, London, Bloomsbury Publishing.
- Gillies, V., (2011), From function to competence: Engaging with the new politics of family. *Sociological research online*, 16, 4, pp. 109-119.
- Goffman, E., (1968), *Asylums*, Torino, Einaudi.
- Goyanes, M., Lopezosa, C., Jordá, B., (2025), Thematic analysis of interview data with ChatGPT: Designing and testing a reliable research protocol for qualitative research, *Quality & Quantity*, 59, pp. 5491-5510.
- Granfield, R., Cloud, W., (1999), *Coming clean. Overcoming addiction without treatment*, New York e Londra, New York University Press.
- Grenier, A., (2012), *Transitions and life course: challenging the constructions of "growing old"*, Bristol, Policy Press.
- Hays, S., (1998), *The cultural contradictions of motherhood*, Yale University Press.
- Heinz, W., (1996), Status passages as micro-macro linkages in life course research, in Weyman, A., Heinz, W., eds., *Society and biography*, Weinheim, Deutscher Studien Verlag, pp. 51-65.
- Hirschi, T., (1969), *Causes of delinquency*, Berkeley, University of California Press.
- Holstein, J., Gubrium, J., (2000), *The self we live by: Narrative identity in a postmodern world*, Oxford, Oxford University Press.

- Holt K., French, G., (2020), Exploring the motherhood experiences of active methamphetamine users, *Crime, Law and Social Change*, 73, pp. 297–314.
- Hser, Y.-I., Hamilton, A., Niv, N., (2009), Understanding Drug Use over the Life Course: Past, Present, and Future, *Journal of Drug Issues*, 39, 1, pp. 231–236.
- Hser, Y.-I., Longshore, D., Anglin, M. D., (2007), The Life Course Perspective on Drug Use: A Conceptual Framework for Understanding Drug Use Trajectories, *Evaluation Review*, 31, 6, pp. 515–547.
- Hughes, E. C., (1945), Dilemmas and contradictions of status, *American Journal of Sociology*, 50, pp. 353–359.
- Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A, Becker, A. B., (1998), Review of community-based research: assessing partnership approaches to improve public health, *Annual Review Public Health*, 19, pp.173–202.
- Mercuri, E., (2025), *Buoni genitori. Come esperti e famiglie costruiscono la genitorialità*, Roma, Carocci.
- Minkler, M., Wallerstein, N., eds., (2003), *Community based Participatory Research for Health*, San Francisco, Jossey-Bass.
- Jozaghi, E., Buxton, J. A., Thomson, E., Marsh, S., Gregg, D., Bouchard, M., (2018), Building new approaches to risk reduction with social networks and people who smoke illegal drugs from participatory community-based research, *International Journal of Qualitative Methods*, 17, 1.
- Kearney, M. H., Murphy, S., Rosenbaum, M., (1994), Mothering on crack cocaine: A grounded theory analysis, *Social Science & Medicine*, 38, 2, pp. 351–361.
- Lander, I., (2015), Gender, aging and drug use: A post-structural approach to the life course, *British Journal of Criminology*, 55, 2, pp. 270–85.
- Measham, F., Williams, L., Aldridge, J., (2011), Marriage, mortgage, motherhood: what longitudinal studies can tell us about gender, drug ‘careers’ and the normalization of adult ‘recreational’ drug use, *International Journal of Drug Policy*, 22, 6, pp. 420–427.
- Meo, A., (2000), *Vite in bilico*, Napoli, Liguori Editore.
- Micalizzi, E., (2026), ‘I want to be seen as a normal mother!’ Ableism and the construction of ‘good motherhood’ in Italy, *Disability & Society*, pp. 1–23. <https://doi.org/10.1080/09687599.2026.2614529>.
- Morgan, D. L., (2023), Exploring the use of artificial intelligence for qualitative data analysis: The case of ChatGPT, *International Journal of Qualitative Methods*, 22, pp. 1–12.
- Mortimer, J.T., Shanahan, M.J., (2004), *Handbook of the life course*, New York, Springer.
- Moxon, D., Waters, J., (2017). *Illegal Drug Use Through The Lifecourse: A Study Of ‘Hidden’ Older Users*, Londra, Routledge

- NguyenTrung, K., (2025), ChatGPT in thematic analysis: Can AI become a research assistant in qualitative research, *Quality & Quantity*, 59, pp. 4946-4978.
- O'Mahony, S., (2025), The brain disease model of addiction and epistemic injustice, *International Journal of Drug Policy*, 145, pp.105-115.
- Olagnero, M., Saraceno, C., (1993), *Che vita è*, Roma, La Nuova Italia Scientifica.
- Petrilli, E., (2020), *Notti tossiche. Socialità, droghe e musica elettronica per resistere attraverso il piacere*, Milano, Meltemi.
- Radcliffe, P., (2011), Motherhood, pregnancy, and the negotiation of identity: The moral career of drug treatment, *Social Science & Medicine*, 72, 6, pp. 984-991.
- Raynor, P., Corbett, C., Prinz, R., West, D., Litwin, A., (2022), Using community-based participatory methods to design a digital intervention for mothers with substance use disorders: Qualitative results from focus group discussions, *Perspective in Psychiatric Care*, 58, 2, pp. 615-622.
- Reid, C., Greaves, L., Poole, N., (2008), Good, bad, thwarted or addicted? Discourses of substance-using mothers. *Critical Social Policy*, 28, 2, pp. 211-234.
- Scarscelli, D., (2003), *Riuscire a smettere*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Scarscelli, D., (2022), *Controllo e autodeterminazione nel lavoro sociale*, Milano, Meltemi.
- Simon, C., Brothers, S., Strichartz, K., Coulter, A., Voyles, N., Herdlein, A., Vincent, L., (2021), We are the researched, the researchers, and the discounted: the experiences of drug user activists as researchers, *International Journal of Drug Policy*, 98, pp. 103364.
- Thulien, M., Anderson, H., Douglas, S., Dykeman, R., Horne, A., Howard, B., Sedgemore, K., Charlesworth, R., Fast, D., (2022), The generative potential of mess in community-based participatory research with young people who use(d) drugs in Vancouver, *Harm Reduction Journal*, 19, pp. 19-30.
- Waldorf, D., Reinerman, C., Murphy, S., (1991), *Cocaine changes. The experience of using and quitting*, Philadelphia, Temple University Press.
- Wilson, A., Beresford P., (2000), "Anti-oppressive practice": emancipation or appropriation?, *British of Journal of Social Work*, 30, pp. 553-573.
- Zuffa, G., a cura di, (2010), *Cocaina, il consumo controllato*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Zuffa, G., Ronconi, S., (2017), *Droghe e autoregolamentazione. Note per consumatori e operatori*, Roma, Futura Editrice.

Il campo di battaglia legale intorno alla nozione di “paese di origine sicuro”, dalla Sicilia all’Albania. Sul confinamento epistemico e spazio-temporale del diritto di asilo

The Legal Battleground Surrounding the Notion of “Safe Country of Origin”: From Sicily to Albania. On the Epistemic, Spatial and Temporal Bordering of the Right to Asylum

CHIARA DENARO¹

Sommario

A distanza di due anni dalla ratifica da parte del Senato del protocollo Italia-Albania, e nonostante il parziale fallimento della sua implementazione, l’approccio di gestione che esso introduceva resta al centro di complesse battaglie legali e politiche. La sua implementazione prevedeva la selezione in alto mare dei cittadini stranieri “eleggibili” alle procedure accelerate in frontiera introdotte dal cd. Decreto Cutro - e il loro trasferimento in Albania, in strutture detentive sotto giurisdizione italiana. A fronte di una radicale messa in discussione di tali procedure da parte di tribunali italiani e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea il governo italiano procedeva da un lato nella “delegittimazione” dell’operato dei giudici e dall’altro nell’emissione di nuove disposizioni normative, volte a superare la giurisprudenza “scomoda”.

Attraverso un approccio di ricerca socio-legale, il presente contributo esamina le battaglie legali che hanno preso forma attorno alla nozione di “paese di origine sicuro”, a livello locale, nazionale ed europeo. In particolare, esso mette in luce come tale nozione sia divenuta funzionale a processi di confinamento epistemico e spazio-temporale dell’asilo, nonché di svuotamento di tale diritto.

Infine, riconoscendo l’impatto non soltanto giuridico ma anche politico e culturale delle battaglie legali avvenute, il contributo si interroga sulla loro eredità alla luce dell’imminente entrata in vigore del Patto Europeo sulle migrazioni e l’asilo, quale strumento potenzialmente in grado di minare ulteriormente i diritti dei richiedenti protezione internazionale.

Parole chiave: battaglie legali; paese di origine sicuro; diritto di asilo; Italia; Albania

¹ Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo. chiara.denaro01@unipa.it. Il presente articolo è frutto di attività di ricerca indipendente.

Abstract

Two years after the Italian Senate's ratification of the Italy-Albania protocol, and despite the partial failure of its implementation, the management approach it introduced remains at the heart of complex legal and political struggles. Its implementation involved the selection on the high seas of foreign nationals deemed "eligible" for the accelerated border procedures introduced by the so-called "Cutro Decree", and their subsequent transfer to detention facilities under Italian jurisdiction in Albania. In response to the radical challenging of these procedures by Italian courts and the Court of Justice of the European Union, the Italian government has moved, on the one hand, to "delegitimise" the judiciary's work and, on the other, to issue new regulatory provisions aimed at bypassing "inconvenient" case law.

Through a socio-legal research approach, this article examines the legal battles that have emerged around the notion of "safe country of origin" at local, national, and European levels. In particular, it highlights how this notion has become functional to processes of epistemic, spatial and temporal confinement of asylum, as well as to the hollowing out of this right.

Finally, by acknowledging the legal, political, and cultural impact of these legal struggles, this contribution questions their legacy in view of the imminent entry into force of the new European Pact on Migration and Asylum, a tool potentially capable of further undermining the rights of seekers of international protection.

Keywords: legal battleground, safe country of origin, right to asylum, Italy, Albania

1. Introduzione

A distanza di due anni dalla ratifica al Senato del protocollo tra Italia e Albania² – definito da Human Rights Watch una "farsa costosa e crudele"³ – e pur a fronte del suo parziale fallimento, l'approccio di gestione delle migrazioni verso l'Italia che esso introduceva resta al centro di complesse battaglie legali e politiche, a livello locale, nazionale ed europeo. In particolare, esso prevedeva la de-localizzazione delle procedure di frontiera al di

2 Il 14 febbraio 2024 avveniva la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della cooperazione in materia migratoria, siglato a Roma il 5 novembre 2023, nonché norme di coordinamento interno. Vedasi Legge n. 14/24 del 21 febbraio 2024, GU n. 44 del 22 febbraio 2024.

3 Vedasi <https://www.hrw.org/news/2024/06/06/italy-migration-deal-albania-costly-cruel-farce> (consultato il 3 aprile 2026).

fuori del territorio italiano. A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore del Patto Europeo sulle migrazioni e l’asilo, prevista per il 12 giugno 2026, alcune delle questioni al centro del dibattito sull’Accordo, contestate a livello giudiziario e politico, acquistano nuova rilevanza⁴.

Siglato il 5 novembre 2023 a Roma, l’Accordo Italia-Albania prevedeva la costruzione di un hotspot, presso il porto di Shengjin e di una struttura polifunzionale a Gjadër, comprendente un centro di trattenimento per richiedenti asilo (880 posti), un centro per il rimpatrio (144 posti) e un carcere (20 posti)⁵. Tali strutture, formalmente sotto giurisdizione italiana, erano destinate al confinamento di determinate categorie di persone migranti, dapprima intercettate in acque internazionali da assetti navali delle autorità italiane, poi selezionate e trasferite via mare verso l’Albania. I criteri di selezione erano in parte simili a quelli individuati dal “Decreto Cutro”⁶ per le cd. procedure accelerate in frontiera, ovvero: il genere maschile e l’età adulta, la provenienza da un paese di origine sicuro (*Safe Country of Origin*, SCO), la non sussistenza di “esigenze particolari”, ovvero condizioni di vulnerabilità⁷ e la mancata consegna di un passaporto in corso di validità. Secondo le Procedure Standard Operative (*Standard Operating Procedures*, SOPs) adottate dal Ministero dell’Interno riguardo le attività condotte in mare nell’ambito dei trasferimenti verso l’Albania, la selezione sarebbe avvenuta in acque internazionali, e si sarebbe articolata in due fasi: una prima, a bordo dell’assetto navale che intercettava i migranti, una seconda a bordo dell’assetto che li avrebbe poi condotti in Albania⁸. Nonostante l’allocazione di 13.500.000,00 di euro per il noleggio di mezzi navali privati da impiegare nel trasferimento dei migranti in Albania⁹, la gara d’appalto andava deserta, e il governo italiano decideva di impiegare a tal fine navi della Marina Militare Italiana.

4 I 10 atti normativi introdotti dal Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo e ulteriori informazioni sono disponibili su: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en (consultato il 3 aprile 2026).

5 Ulteriori informazioni sulle strutture avviate in Albania sono disponibili su: <https://trattenuti.actionaid.it/strutture/ctra-gjaderin/> (consultato il 3 aprile 2026).

6 Trattasi del Decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare. Emanato dal governo in seguito al naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, il Decreto veniva convertito in Legge n. 50/2023 e pubblicato nella GU n. 104 il 5 maggio 2023.

7 Le categorie di persone con esigenze particolare erano elencate nell’art. 17 del D.lgs. 142/15, che recepiva la direttiva UE “accoglienza” (2013/33).

8 Il testo delle Procedure Operative Standard (SOP) adottate dal Ministero dell’Interno, ottenuto dall’ASGI – Progetto InLimine in seguito ad accesso civico generalizzato, è disponibile su: <https://www.asgi.it/inlimine/le-sop-sulle-attivita-condotte-in-mare-nellambito-dei-trasferimenti-forzati-in-albania/> (consultato il 3 aprile 2026).

9 Vedasi <https://www.poliziadistato.it/statics/16/consultazioni-preliminari-di-mercato-noleggio-navi-protocollo-italia-albania.pdf> (consultato il 3 aprile 2026).

L'implementazione del protocollo prendeva il via proprio l'11 ottobre 2024, anniversario del noto "naufregio dei bambini", ove avevano perso la vita oltre 268 persone. La stessa nave *Libra*, che all'epoca non era stata autorizzata a percorrere sole 17 miglia per soccorrere le oltre 400 persone a bordo del peschereccio che poi si capovoltò, bensì stata lasciata in *stand by* per oltre cinque ore, sarebbe stata la prima ad essere impiegata per il trasferimento in Albania¹⁰.

A fronte di operazioni di trasferimento costosissime, sia da un punto di vista economico che umano, i primi tre tentativi di implementare il protocollo, rispettivamente nell'ottobre e novembre 2024, e nel gennaio 2025 si risolvevano in un nulla di fatto: il Tribunale di Roma decideva di non convalidare i trattenimenti dei migranti in Albania e ne ordinava la liberazione e il trasferimento verso l'Italia.

Le decisioni emesse dalla Sezione Specializzata del Tribunale di Roma si ponevano in piena continuità con quelle adottate nei mesi precedenti dai tribunali siciliani: Catania non aveva convalidato il 100% dei trattenimenti, mentre Palermo ben il 90%¹¹. Essi erano stati rispettivamente disposti dalle questure di Ragusa e Agrigento nell'ambito delle procedure accelerate in frontiera introdotte nell'aprile 2023 dal cd. "Decreto Cutro", e avrebbero previsto la detenzione dei richiedenti asilo provenienti da SCO nelle strutture di Ragusa-Modica (84 posti)¹² e Porto Empedocle (70 posti)¹³, istituite a tal fine. Cinicamente intitolato al naufragio di Cutro, ove il 26 febbraio 2022 almeno 94 persone avevano perso la vita, il decreto-legge 20/2023, poi convertito in L. 50/2023, prevedeva il trattenimento per i richiedenti asilo di sesso maschile, in condizioni di "non-vulnerabilità", provenienti da cd. paesi di origine sicuri, privi di passaporto in corso di validità e non in grado di fornire una garanzia economica finanziaria di oltre 4900 euro¹⁴.

10 Per una ricostruzione del naufragio dell'11 ottobre 2013 e della vicenda processuale collegata vedasi [https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/naufregio-dei-bambini-niente-assoluzione-per-chi-ha-ritardato-i-soccorsi/#:~:text=naufregio%20dei%20bambini%20\(prevalentemente%20siriani,naufregio%20di%20Lampedusa](https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/naufregio-dei-bambini-niente-assoluzione-per-chi-ha-ritardato-i-soccorsi/#:~:text=naufregio%20dei%20bambini%20(prevalentemente%20siriani,naufregio%20di%20Lampedusa) (consultato il 3 aprile 2026).

11 La sezione specializzata del Tribunale di Catania era competente per le convalide dei trattenimenti presso la struttura di Ragusa-Modica, mentre quella di Palermo era competente per le convalide presso la struttura di Porto Empedocle. Vedasi anche <https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-cutro-tribunale-palermo-respinge-90percento-richieste-trattenimento-migranti-AG5BaJG> (consultato il 3 aprile 2026).

12 Ulteriori informazioni sulla struttura di trattenimento di Ragusa-Modica sono disponibili su: <https://trattenuti.actionaid.it/strutture/ctra-ragusa-modica/> (consultato il 3 aprile 2026).

13 Ulteriori informazioni sulla struttura di trattenimento di Porto Empedocle sono disponibili su: <https://trattenuti.actionaid.it/strutture/ctra-porto-empedocle/> (consultato il 3 aprile 2026).

14 In seguito al ricorso presentato dall'avvocatura di stato avverso le 17 non-convalide dei trattenimenti da parte dei giudici catanesi, la Corte di Cassazione aveva rinviato la

Per i cittadini stranieri eleggibili a queste procedure secondo il “Decreto Cutro”, il trattenimento non era finalizzato al rimpatrio – come nel caso dei CPR – bensì “alla valutazione del diritto della persona a fare ingresso sul territorio italiano”.

Nell’ambito delle politiche di “deterrenza” dei viaggi indesiderati attraverso il Mediterraneo, il Protocollo Italia-Albania rappresentava un ulteriore strumento volto a “prevenire lo sbarco” di determinate categorie di migranti in Italia, attraverso la de-localizzazione della frontiera in Albania. In altre parole, le procedure di intercettazione e selezione dei migranti in “acque internazionali” che precedevano il trasferimento, consistevano in un’esasperazione della già nota “finzione di non ingresso” sul territorio italiano¹⁵. Eppure, gli assetti navali italiani utilizzati per tali operazioni erano da considerarsi “territorio italiano”. Lo stesso valeva per i nuovi centri di trattenimento per richiedenti asilo istituiti in Sicilia, ove le nuove procedure pretendevano di valutare il diritto di “ingresso” sul territorio italiano, *de facto* già avvenuto.

Nonostante questa finzione, sulla (il-)legittimità di queste procedure si sarebbero pronunciati i tribunali italiani. Da Catania a Palermo, sino a Roma, al cuore delle decisioni di “non-convalida” vi era la contestata nozione di “paese di origine sicuro”¹⁶, negli anni individuata dal governo come criterio di “accesso” sempre più dirimente nelle procedure di accesso all’asilo, e di riconoscimento della protezione internazionale. In seguito alla conversione in legge del Decreto Cutro, il governo italiano aveva ampliato la lista dei paesi di origine da considerarsi sicuri, contenuti in un decreto interministeriale emanato nel maggio 2024: tra i 22 paesi in essa indicati, vi erano la Tunisia, l’Egitto, il Bangladesh, la Costa d’Avorio, il Senegal¹⁷.

Eppure, in sede di (non)convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origini suppostamente sicuri, i giudici siciliani ne avevano messo in luce la sostanziale insicurezza: a loro avviso, considerare sicuri paesi come la Tunisia, l’Egitto e il Bangladesh era in contrasto

valutazione di legittimità della garanzia economica prevista dalla L. 50/2023 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Successivamente, il Governo italiano aveva proceduto alla modifica del testo normativo sul punto in questione, attribuendo alle Questure autonomia decisionale sull’importo di tale garanzia, in base al paese di origine. Ad esempio, la garanzia economica richiesta ai cittadini tunisini ammontava intorno ai 2500 euro. Sulla vicenda vedasi anche <https://rivista.eurojus.it/il-decreto-cutro-al-vaglio-della-corte-di-giustizia-negata-la-procedura-durgenza-sulla-compatibilita-della-garanzia-finanziaria-con-il-diritto-dellunione-europea/> (consultato il 3 aprile 2026).

15 Sulla finzione di non ingresso si veda anche: <https://www.adimblog.com/2022/01/31/la-finzione-di-non-ingresso-nel-nuovo-patto-sulla-migrazione-e-lasilo-de-tenzione-sistemica-ai-confini-delleuropa/> (consultato il 3 aprile 2026).

16 Art. 37 della cd. “Direttiva Europea Procedure”, 2013/32 UE.

17 Vedasi decreto del 7 maggio 2024 recante “Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, GU Serie Generale n. 105 del 07-05-2024.

con le stesse schede paese formulate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Inoltre, il 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell'UE era pure intervenuta sul tema, chiarendo la nozione di *Safe Country of Origin* e sostenendo l'illegittimità di una sua interpretazione "selettiva". Secondo la Corte, affinché un Paese potesse considerarsi sicuro, la sicurezza doveva configurarsi come condizione trasversale, rispetto alle diverse categorie di persone e gruppi sociali, e sussistere "costantemente e generalmente" sull'intero territorio; la presenza di eventuali "eccezioni" non era da considerarsi compatibile con la nozione di sicurezza delineata nell'ambito del diritto dell'Unione Europea¹⁸. Se per un verso, la decisione della CGUE aveva legittimato la linea interpretativa già tracciata dai tribunali siciliani tra 2023 e 2024, essa avrebbe poi orientato le decisioni del Tribunale di Roma sull'Albania. Infine, tale approccio sarebbe stato ulteriormente confermato dalla CGUE il 1° agosto 2025, nell'ambito della decisione sulle cause riunite Alace e Canpelli, oggetto di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Roma. In quella decisione, la CGUE interveniva anche in merito al diritto e dovere dei giudici di disapplicare fonti normative ritenute non conformi con il diritto dell'UE, andandolo a sottolineare.

Mentre si moltiplicavano sia le decisioni di "non-convalida" che i rinvii pregiudiziali alla CGUE, il Governo italiano reagiva attraverso differenti strategie nell'ottica di superare gli ostacoli giudiziari emersi dinanzi al suo piano politico. Da un lato, noti esponenti politici procedevano nella sistematica diffamazione e delegittimazione dei giudici che avevano emesso i provvedimenti "contesi". Dalla giudice Apostolico a Catania, sino alla giudice Albano di Roma, i magistrati venivano tacciati d'essere "comunisti" e di voler "ostacolare la priorità governativa di difendere i confini della patria" e, oltre alla gogna mediatica essi divenivano oggetti di gravi minacce. Ciò avrebbe portato la giudice Iolanda Apostolico a dimettersi, e la giudice Silvia Albano a continuare ad operare sotto scorta.

Inoltre, il governo si lanciava nella continua emissione di nuovi provvedimenti normativi. Se da un lato l'attacco alla magistratura aveva messo a rischio la "separazione dei poteri", tale forma di *autocratic law-making*, rischiava di minare il principio di certezza del diritto¹⁹. Tra i provvedimenti emanati nell'ambito di questo "braccio di ferro" normativo, vi era la trasformazione del decreto ministeriale contenente la "lista dei paesi sicuri"

18 Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione), nella causa C-406/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), con decisione del 20 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2022, nel procedimento CV contro Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky.

19 Vedasi intervento dell'Avvocato Dario Belluccio il 26 febbraio 2025 presso la CGUE, nell'ambito del procedimento sulle cause riunite Alace e Canpelli.

nella più autorevole forma di decreto-legge²⁰, e l’esclusione delle Sezioni Specializzate dei Tribunali Civili dai processi decisionali in materia di procedure accelerate in frontiera. In altre parole, coloro che avevano contestato la legittimità delle politiche di governo in materia di immigrazione venivano in qualche modo “messi a tacere”, mentre la competenza in materia veniva trasmessa alle “non specializzate” Corti di Appello.

Dinanzi a questi accadimenti – ed alla sempre crescente rilevanza del fronte giuridico quale terreno di interlocuzione e scontro in merito alle politiche di gestione delle frontiere, ricerca e soccorso in mare e diritto di asilo (Denaro, 2024) – il presente contributo si propone di esaminare le battaglie legali che hanno preso forma attorno alla nozione di “paese di origine sicuro”, a livello locale, nazionale ed europeo. In particolare, esso riflette su come tale nozione contribuisca a determinare forme di confinamento epistemico e spazio-temporale dell’asilo. Dinanzi a politiche di gestione delle frontiere esterne dell’UE sempre più restrittive che comprimono il diritto di asilo a livello globale, e alla moltiplicazione degli ostacoli che, precludendone l’esercizio effettivo nei luoghi di frontiera, lo svuotano a livello locale, sembra fondamentale riflettere sulle battaglie legali attualmente in corso, sui nodi attorno ai quali si articolano e sull’impatto delle stesse a livello giuridico, politico e culturale.

La riflessione proposta, assume particolare rilevanza nell’ambito della ormai imminente implementazione del Patto Europeo prevista per giugno 2026, e della configurazione della Sicilia come terreno di sperimentazione, in continuità con quanto accaduto nei passati decenni.

Fondandosi su un approccio di ricerca socio-legale, che ha previsto la raccolta e l’analisi documentale di fonti normative e giornalistiche, l’analisi comparativa di fonti giurisprudenziali, nonché la realizzazione di interviste in profondità con persone migranti, avvocati, e membri della società civile, il presente contributo si articola in quattro sezioni.

Dopo aver contestualizzato le principali novità introdotte dal decreto Cutro e dal protocollo Italia-Albania alla luce dell’evoluzione delle politiche di gestione delle frontiere e di asilo nel Mediterraneo centrale, la prima sezione si sofferma sulla nozione di “non-ingresso”, delineandone le evoluzioni e significati. Successivamente, la seconda sezione mette in luce l’impatto di tali politiche e prassi – in cui le nozioni di “sicurezza” e “vulnerabilità” si configurano come “aghi della bilancia – in termini di confinamento epistemico e spazio-temporale del diritto di asilo. La terza sezione esamina il contenzioso a livello locale e nazionale riguardo l’implementazione delle procedure accelerate in frontiera, dalla Sicilia all’Albania, e si sofferma su alcune delle questioni contese attorno alle quali esso si è articolato tra cui, ine-

20 DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2024, n. 158, recante Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, pubblicato in GU n.249 del 23.10.2024.

vitabilmente, la nozione di paese di origine sicuro. Infine, a partire da una riflessione su due pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quarta sezione mette in luce le frizioni esistenti tra il framework normativo delineato dal governo italiano e le norme europee – soffermandosi sulla nozione di paese di origine sicuro. A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore del Patto Europeo sulle Migrazioni e l'Asilo, sembra utile riflettere su come esso rappresenti un tentativo di allineare il diritto dell'Unione Europea alle volontà politiche degli Stati membri, risolvendo quelle frizioni, e nel “comune intento” di limitare la portata del diritto di asilo e minarne il contenuto, nell'ambito di più ampie politiche di gestione delle frontiere.

Da ultimo, le conclusioni propongono un ragionamento sulle implicazioni di queste battaglie legali a livello politico e culturale, oltre che giuridico, ragionando sui *double standards* esistenti in materia di “sicurezza”, e sulla sacrificabilità differenziale dei diritti umani e delle libertà personali, nell'ambito di politiche confinarie e migratorie sempre più razzializzate e disumanizzanti che delineano uno stato di salute sempre più precario delle nostre democrazie.

2. Le politiche di “non ingresso” in Italia e la delocalizzazione della frontiera italiana: tra realtà, finzione e ostinazione

Ripercorrendo le principali evoluzioni delle politiche di gestione delle frontiere esterne dell'UE degli ultimi dieci anni, è possibile rilevare una continuità sostanziale, sia in termini di finalità generali che di strategie introdotte per perseguirle. Sin dal 2015, quando nell'ambito dell'Agenda Europea sulle migrazioni veniva introdotto il cd. “approccio Hotspot”, l'Italia si configurava come attore chiave nella sperimentazione di nuovi dispositivi di categorizzazione, selezione ed esclusione dei migranti in arrivo via mare, nelle cd. zone di frontiera²¹. La contestata nozione di “crisi” era già allora un cardine della narrativa dominante sulle migrazioni verso l'Europa, e le risposte governative alla stessa provavano a convogliarla negli *hotspot*, cd. “punti di crisi”, ovvero strutture prive di un reale fondamento normativo (Penasa, 2017; Gennari et al, 2018). In particolare, era chiaro come il trattenimento *de facto* cui le persone erano sottoposte, fosse in conflitto con le garanzie procedurali e i limiti temporali previsti dall'art. 13 della Costituzione italiana (Benvenuti, 2018). Come prassi sempre più diffusa in Italia, quella dei trattenimenti di migranti presso l'Hotspot di Lampedusa in assenza di convalida giurisdizionale sarebbe stata condannata dalla Corte Europea per i Diritti Umani in diverse occasioni. Da ultimo, il 19 ottobre

21 Per una definizione di “approccio Hotspot” vedasi: https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/hotspot-approach_en (consultato il 3 aprile 2026).

2023, la Corte emetteva di tre decisioni “gemelle”, che sancivano l’esposizione dei cittadini tunisini trattenuti a trattamenti inumani e degradanti (art. 3 della Convenzione EDU), e la violazione del loro diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5)²².

Eppure, se già nel 2015, era evidente come la crisi non fosse “migratoria”, bensì “gestionale” – e dettata dalla mancata volontà istituzionale sia di riconoscere il carattere strutturale delle mobilità umane verso e attraverso l’Europa, che di predisporre opportuni interventi – negli anni a venire fu sempre più chiaro come fosse il diritto di asilo stesso ad essere messo in crisi (Boswell 2000, Sciarba 2017). Già compresso a livello globale, attraverso politiche di esternalizzazione delle frontiere e accordi bilaterali che minavano il diritto di lasciare il proprio paese, nonché l’accesso al territorio di “paesi sicuri” ove chiedere asilo, esso era poi svuotato a livello locale, attraverso gli ostacoli relativi all’accesso alla procedura di asilo, al riconoscimento forme di protezione internazionale e dunque ai diritti civili, politici e sociali che avrebbero dovuto sostanziarlo (Trucco 2002, Sciarba 2009, Mastromartino 2011, Denaro 2016).

A mano a mano, la propaganda costruita attorno alla necessità di “prevenire le partenze”, e “limitare gli arrivi” via mare, si traduceva per un verso in politiche di sistematica violazione del “diritto di fuga” (*right to flee*) (Moreno-Lax, 2020) e per l’altro in politiche di “non-ingresso” (*non-entrée*) (Hirsh 2017, Papastavridis 2018). Nella sua analisi del contesto australiano, Hirsh metteva in luce come le politiche di “non ingresso” prendessero forma sia a livello “unilaterale” – attraverso l’imposizione di requisiti per l’ottenimento dei visti, lo sviluppo di tecnologie di sorveglianza, le pratiche di intercettazione in mare ed espulsione dal territorio australiano – che “cooperativo” – attraverso la firma di accordi regionali che prevedevano la deterrenza, la detenzione, e la deportazione dei richiedenti asilo da parte di paesi terzi, non firmatari della convenzione di Ginevra, a nome dell’Australia.

Spostando il focus sul Mediterraneo centrale, la letteratura ha messo in evidenza il ruolo degli accordi di cooperazione bilaterale – ad esempio tra l’Italia e la Libia, successivamente replicati con la Tunisia – nel delineare politiche di *non entrée* (Papastavridis 2018). Come è noto, tali accordi prevedono il finanziamento, l’addestramento e l’equipaggiamento delle autorità degli stati nord-africani nell’ambito di più ampi processi di delega della responsabilità di sorvegliare le frontiere esterne dell’UE. Eppure, nonostante l’impatto delle politiche di esternalizzazione – e dunque delle sistematiche operazioni di intercettazione dei migranti in mare e respingimento verso i

22 Si tratta delle sentenze sui casi “M.A. c. Italia” (13110/18), A.B. c. Italia (13755/18) e A.S. c. Italia (20860/20). Le stesse violazioni erano state riscontrate dalla Corte EDU nel 2023, con la decisione J.A. et al. c. Italia (21329/18) riguardo quattro cittadini tunisini trattenuti presso l’Hotspot di Lampedusa per 10 giorni alle fine del 2017, e ancor prima con la sentenza del 2016 sul caso Khlaifia et al. c. Italia (16483/12).

paesi da cui tentavano di fuggire – il tema della possibile giurisdizione italiana ed europea per le violazioni dei diritti umani e del diritto di asilo da esse implicate resta piuttosto insoluto. Tra i tentativi di colmare quelli che Itamar Mann (2018) ha definito come *legal black holes*, Mariagiulia Giuffré e Violeta Moreno-Lax (2017) hanno ipotizzato l'esistenza di una giurisdizione funzionale (*functional jurisdiction*), dell'Italia, dovuto all'esercizio di un "controllo senza contatto" (*contactless control*), su quelle operazioni.

In continuità con le politiche di prevenzione delle partenze, attuate sulla sponda sud del Mediterraneo, una molteplicità di azioni venivano messe in atto negli stati sudeuropei, al fine di limitare il numero di persone che – in seguito all'approdo – fossero in condizioni di esercitare il diritto di chiedere asilo, vedersi riconosciuta una forma di protezione e dunque di conseguire il "diritto di rimanere sul territorio europeo".

Alcuni di questi strumenti si fondavano su una finzione epistemica volta a mettere in discussione – da un punto di vista procedurale, oltre che meramente discorsivo – l'avvenuto accesso al territorio italiano in seguito all'attraversamento delle frontiere marittime, terrestri o aeree. La cd. "finzione di non ingresso" consisteva nella "negazione" della presenza di persone indesiderate sul territorio, e si configurava come strumento di evasione di una più ampia responsabilità nei loro confronti. Sin dai primi anni duemila, e successivamente attraverso l'approccio hotspot, la "finzione di non ingresso" si era materializzata nei cd. "respingimenti differiti", che presumevano la collocazione temporale del respingimento come *ex ante* rispetto a un vero e proprio accesso al territorio (Vassallo Paleologo 2009; Cherchi 2019). In continuità con queste politiche, e con le procedure di categorizzazione e selezione dei "non richiedenti asilo" e il loro incanalamento in percorsi di detenzione finalizzati al rimpatrio, si ponevano le procedure accelerate in frontiera, definite nel "Decreto Salvini"²³, rinnovate con il "Decreto Cutro" (Praticò 2023, Passalacqua, 2024).

In pratica, l'intento delle procedure previste al nuovo art. 7-bis del "Decreto Cutro", era quello di "valutare" il diritto dei cittadini stranieri di "fare ingresso" sul territorio italiano – trattenendoli in strutture a tal fine introdotte dall'art. 6-bis – pur a fronte dell'evidenza dell'avvenuto accesso.

Nell'ambito delle cd. politiche di *non-entrée*, il protocollo Italia-Albania andava a configurarsi come ulteriore sforzo, di ostacolare l'accesso al territorio italiano: non più soltanto simbolico ma anche fattuale. Attraverso le procedure introdotte dallo stesso, parte della frontiera italiana veniva delocalizzata dapprima in acque internazionali, e successivamente in territorio

23 Vedasi Progetto In Limine di Asgi e A Buon Diritto Onlus (2020), *Le nuove ipotesi di procedure accelerate e di frontiera*, Questione Giustizia, su: https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-ipotesi-di-procedure-accelerate-e-di-frontiera_09-01-2020.php (consultato il 3 aprile 2026).

albanese, nell’intento di impedire l’accesso “fisico” dei migranti al territorio italiano.

Eppure, anche tale delocalizzazione della frontiera non era altro che mera finzione. Innanzi tutto, secondo il diritto marittimo internazionale e la giurisprudenza europea²⁴, gli assetti battente bandiera italiana, pur trovandosi in acque internazionali, rappresentavano a tutti gli effetti il territorio del paese di bandiera, ed erano quindi soggetti alla sua giurisdizione. In secondo luogo, lo “sbarco in Albania”, avveniva in una zona di giurisdizione italiana – esclusiva in tema di migrazioni – e concorrente con quella albanese sulle restanti questioni giuridiche.

Al di là della finzione sul mancato accesso al territorio, il protocollo Italia-Albania portava con sé – in continuità con il passato – ostacoli reali nell’accesso alla protezione internazionale e, più in generale, alla fruizione dei diritti fondamentali ad esso correlati. L’intercettazione dei migranti in acque internazionali da parte delle autorità italiane – sia nell’ambito di eventi di ricerca e soccorso (*Search and Rescue*, SAR), che di operazioni di polizia (*law enforcement*) – non comportava il termine della traversata in mare, ed estendeva per diversi giorni, inutilmente, la sofferenza delle persone coinvolte. Le prime tre sperimentazioni del protocollo Italia-Albania – tra l’ottobre 2024 e il gennaio 2025 – avevano messo in luce come le tempistiche e le modalità l’intera procedura sollevassero profili di illegittima privazione della libertà personale, e come l’accesso alle garanzie procedurali previste dalle norme sull’asilo risultasse gravemente compromesso.

Inoltre, secondo il diritto marittimo internazionale, le operazioni di soccorso erano da considerarsi concluse solo a seguito di un “tempestivo” sbarco in un *Place of Safety* (POS), e un qualsivoglia assetto navale non poteva considerarsi tale. Eppure, le persone considerate eleggibili al trasferimento in Albania, permanevano per giorni su assetti navali privi dei requisiti necessari per ospitarle. Inoltre, l’accertamento dei criteri di selezione – tra cui la nazionalità e la (non) sussistenza di situazioni di vulnerabilità – non poteva avvenire in alto mare, sia per l’assenza di personale qualificato che per l’inadeguatezza degli spazi e dei tempi previsti per tali attività²⁵. Viceversa, secondo quanto stabilito dalle SOPs, le operazioni di *pre-screening* e *pre-identificazione* – mediante compilazione di “foglio notizie” – avrebbero dovuto essere compiute in acque internazionali, con la finalità di selezionare i cittadini stranieri “eleggibili” per il trasferimento in Albania prima che potessero approdare sul territorio italiano.

24 Vedasi CEDU (2012), nella decisione sul caso Hirsi, Jamaa et al. c. Italia.

25 Per una disamina delle categorie di persone portatrici di esigenze particolari si veda il paragrafo successivo. Sui requisiti necessari all’individuazione delle vulnerabilità, in termini di personale, setting e procedure, vedasi il Vademecum curato dall’UNHCR <https://www.unhcr.org/it/media/vademecum-vulnerabilities-ita-pdf> (consultato il 3 aprile 2026).

“Agli effetti delle presenti SOP, sono considerate, in sede di valutazione preliminare” – da svolgersi a bordo di assetti navali italiani coinvolti in non meglio specificate “attività condotte in mare” – “non eleggibili in senso assoluto le persone di sesso femminile, i migranti visibilmente minori di età e non accompagnati, le persone affette da patologie o minorazioni fisiche evidenti, gli anziani, le persone che spontaneamente consegnino il proprio passaporto o documento equipollente in corso di validità”, scriveva il Ministero dell’Interno. E proseguiva “a seguito di interventi di assetti riferibili alle Amministrazioni di cui all’Accordo Tecnico in premessa” – ovvero Guardia Costiera e Guardia di Finanza – “non appena raggiunti i contatti di interesse e poste in essere tutte le attività di competenza finalizzate innanzi tutto a garantire il compimento delle operazioni in sicurezza” [...] il personale operante [...] effettua il trasbordo degli stessi sugli assetti intervenuti” – che si sarebbero poi diretti verso “un’area preventivamente individuata per il possibile *rendez vous*, con la *nave hub*”, che avrebbero poi compiuto la traversata verso l’Albania.²⁶

Sempre secondo le SOPs redatte dal Ministero dell’Interno, a bordo di tali assetti avrebbero dovuto essere svolte attività di *pre-screening*, e addirittura di pre-identificazione, mediante la compilazione del foglio notizie. Eppure, come metteva in luce Fulvio Vassallo Paleologo (2024) a partire da una disamina della giurisprudenza vigente a livello nazionale, europeo e internazionale, ciò avrebbe violato il diritto dell’Unione Europea e la Costituzione italiana²⁷.

Purtroppo, al di là della fallimentare sperimentazione delle procedure accelerate di frontiera previste dal Decreto Cutro e della loro applicazione nell’ambito dell’accordo Italia-Albania, la “finzione di non ingresso” avrebbe continuato a rappresentare uno strumento chiave di esclusione nei percorsi di accesso all’asilo, configurandosi come elemento centrale nell’impianto normativo formalizzato nell’ambito del Patto Europeo sulle migrazioni (Rondine 2023, 2024).

3. Sul confinamento epistemico e spazio-temporale dell’asilo

Oltre alla “finzione di non ingresso” sul territorio italiano, vi erano una molteplicità di ostacoli di natura concettuale, procedurale, e spazio-temporale che limitavano l’accesso al diritto di asilo nelle zone di frontiera del sud

26 Nelle SOPs il Ministero immaginava ancora che le *navi hub*, potessero essere private, e dunque al punto 5 chiariva le caratteristiche dell’accordo.

27 Vedasi in particolare Vassallo Paleologo, F. (2024), *Il pre-screening a bordo di Nave Libra viola il diritto dell’Unione Europea e la Costituzione italiana*, ADIF, 15 ottobre 2026, su <https://www.a-dif.org/2024/10/15/il-pre-screening-a-bordo-di-nave-libra-viola-il-diritto-dellunione-europea-e-la-costituzione-italiana/> (consultato il 3 aprile 2026).

Europa. Le nozioni di “paese di origine sicuro” e quella di “vulnerabilità” si configuravano come criteri chiave nei percorsi di selezione e categorizzazione, che comportavano l’esclusione di categorie di migranti dall’accesso alla procedura di asilo. Tali nozioni, favorivano un’operazione di confinamento epistemico del diritto di asilo, minandone nella prassi il carattere di universalità, e la teorica “indipendenza” dalla nazionalità di origine dei richiedenti. Esse inoltre contribuivano a determinare ulteriori forme di confinamento spazio-temporale, nell’ambito dei contesti di detenzione *de facto* negli hot-spot (art.6), e *de iure* finalizzata alla “valutazione del diritto di fare accesso al territorio” (art.6-bis) o al rimpatrio (art.14).

3.1. Sulla nozione di paese di origine sicuro

Negli anni, la nozione di “paese di origine sicuro” si era configurata come elemento e criterio chiave nei percorsi di accesso (reale o mancato) all’asilo: dalle procedure di frontiera, sino alle varie fasi dei processi di *refugee status determination*, la nozione di “sicurezza” (*safety*) del paese di origine era oggetto di ripetute valutazioni, formali e informali, ma comunque dirimenti riguardo la possibilità di vedersi riconosciuta qualche forma di protezione.

Secondo l’art. 37 della cd. “direttiva procedure” (Direttiva 2013/32/UE), un “paese di origine sicuro” è uno stato in cui “sulla base della situazione legale, l’applicazione della legge entro un sistema democratico e le generali circostanze politiche, si può dimostrare che non vi è *in generale e costantemente* alcuna persecuzione come definita nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE (rifusione della “Direttiva Qualifiche”), né tortura o trattamenti o pene inumani o degradanti, né minaccia a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno”. Applicabile anche ai cd. “paesi terzi” (*Safe Third Countries*, STC), la nozione di sicurezza è ulteriormente chiarita nell’articolo 38 della stessa direttiva il quale ne stabilisce la sussistenza qualora nel paese: a) la vita e la libertà non sono minacciate a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle opinioni politiche; b) non vi è alcun rischio di “danno grave” come definito nella direttiva 2011/95/UE; c) è rispettato il principio di non respingimento ai sensi della Convenzione di Ginevra; d) sia rispettato il divieto di allontanamento, in violazione del diritto alla libertà dalla tortura e da trattamenti crudeli, inumani o degradanti, come stabilito dal diritto internazionale; ed e) esista la possibilità di richiedere lo status di rifugiato ed, eventualmente, di ricevere protezione in conformità con la Convenzione di Ginevra.

Secondo Godwin-Gill e Mc Adam, il concetto di “paese sicuro” si configurava inizialmente come “meccanismo procedurale per trasferire i richiedenti asilo in altri Stati”, ritenuti sicuri (2021, 392). Pur a fronte dell’in-

tento manifesto di giustificare, attraverso la qualificazione di uno stato – di origine o di transito – come sicuro, il trasferimento di richiedenti asilo verso stati “altri” rispetto a quello raggiunto dalla persona richiedente asilo, la nozione conservava comunque un’importante potenziale di tutela dei diritti umani (Giuffré, Denaro e Raach 2022). I criteri utilizzati per definire un paese – di origine o terzo – come sicuro chiarivano di riflesso ciò che non poteva considerarsi tale, sostanziando ulteriormente il principio di *non refoulement*. Eppure, l’evoluzione in chiave restrittiva dei regimi confinari, finalizzati dunque a prevenire mobilità indesiderate, incideva radicalmente sul rispetto di tale principio. Inoltre, laddove le partenze non erano più “prevenibili”, e gli “arrivi” in Europa si erano già verificati, o stavano per esserlo, gli stessi regimi si dotavano di infrastrutture di categorizzazione e selezione finalizzate (anche) all’esclusione di cittadini indesiderati (El-Enany 2013, Ghazelbash 2021). In queste infrastrutture – che si materializzavano nell’esecuzione delle cd. “procedure di frontiera” la nozione di paese sicuro diveniva un ago della bilancia nei percorsi di accesso al territorio, e alla protezione internazionale e ai diritti correlati (Hailbronner 1993, Hunt 2014, Cornelisse 2016).

Pur a fronte di una ben definita normativa europea, il recepimento della nozione di paese sicuro nelle normative nazionali risultava allora, e risulta ancora oggi, estremamente controverso: in particolare, si riteneva che la diffusione di “pratiche” fondate su questa nozione potessero contribuire a smantellare il diritto di asilo (Shacknove e Byrne 1996, Costello 2005, 2016, Vogelaar 2021). In un rapporto congiunto del 2016, AEDH, EuroMed Rights e FIDH²⁸ mettevano in luce come la “negazione del diritto di asilo” fosse il principale impatto delle politiche del SCO, e prendesse forma attraverso tre strumenti. In primis la presunzione di inammissibilità delle domande di asilo, e dunque l’introduzione dell’onere della prova a carico dei richiedenti. In secondo luogo, l’assenza di ricorso sospensivo, quale elemento facilitare delle violazioni del principio di *non refoulement*. Infine, il sempre più ampio ricorso a procedure accelerate, con contestuale limitazione delle garanzie procedurali per i richiedenti asilo. Queste, limitazioni erano esattamente quelle rilevate dalla società civile italiana rispetto all’applicazione del criterio del paese di origine sicuro nell’implementazione approccio hotspot a partire dal 2015 e – ancora oggi – nell’applicazione delle misure introdotte dal “Decreto Salvini”, e rinnovate dal cd. “Decreto Cutro”, oggi L. 50/23.

Negli anni, la nozione di paese sicuro aveva dunque subito un capovolgimento epistemico e funzionale: da strumento di tutela dei diritti umani esso diveniva strumento di difesa dei confini, comportando, viceversa, lo svilu-

28 Vedasi il rapport disponibile su https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2016/10/AnalysePaysSurs-FINAL-EN-12052016_final.pdf (consultato il 3 aprile 2026).

mento dei diritti di coloro che intendevano attraversarli. Il Patto Europeo sulle Migrazioni e l’Asilo – prevedendo la conversione della cd. “direttiva procedure” 32/2013/UE, nel regolamento UE 2024/1348²⁹, avrebbe confermato questo approccio, e sancito un pressoché completo allineamento tra le volontà politiche di contrasto alle migrazioni esplicitate dagli stati membri e il diritto dell’Unione. Tra le principali novità del regolamento procedure vi è proprio la ridefinizione della nozione di “paese sicuro” che – contrariamente a quanto sancito dalla CGUE nelle decisioni del 4 ottobre 2024 e del 1° agosto 2025 – potrà essere considerato tale anche qualora sussistano eccezioni per categorie di persone e gruppi sociali, o per porzioni di territorio.

3.2. Sulla nozione di vulnerabilità

Nell’ambito dell’evoluzione delle politiche di gestione delle frontiere, delle migrazioni via mare e del diritto di asilo, la nozione di “vulnerabilità” si è nel tempo configurata come ulteriore criterio di selezione e ago della bilancia nei percorsi di accesso all’asilo. Le categorie di persone da considerarsi “vulnerabili” – o, nel linguaggio di UNHCR come “portatrici di particolari esigenze” – erano espresse dall’art. 17 del D.lgs 142/15, che recepiva la direttiva UE “accoglienza” (2013/33)³⁰. A fronte del dibattito scientifico critico sulla nozione di vulnerabilità, si sceglie in questa sede di riferire alla vulnerabilità come “situazione”, potenzialmente connessa all’appartenenza a determinate categorie. Secondo i riferimenti normativi richiamati, erano da considerarsi in situazione di vulnerabilità le donne incinte, i nuclei familiari monoparentali, i minori, i minori non accompagnati, le persone con gravi problemi di salute fisica o mentale, le persone disabili, le persone anziane, le persone sopravvissute a tortura o a violenza intenzionale, tra cui le persone sopravvissute a violenza sessuale e di genere e le vittime di tratta. Ad esse l’UNHCR aggiungeva le persone sopravvissute a naufragio e quelle appartenenti alle categorie LGBTIQ+, quale potenziale fattore di persecuzione e discriminazione ulteriore.

Nell’ultimo decennio si sono moltiplicate le iniziative di advocacy – avviate da Agenzie delle Nazioni Unite quali UNHCR e UNICEF anche da diverse ONG – volte a favorire l’individuazione tempestiva delle persone riconducibili a queste categorie nell’ambito delle operazioni di ricerca e soc-

29 Vedasi Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE.

30 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

corso in mare, e di sbarco, nell'ottica di favorirne il tempestivo *referral* a enti qualificati e la presa in carico, oltre che l'approntamento di soluzioni alloggiative adeguate. Inoltre, le situazioni di vulnerabilità dovevano essere oggetto di periodico accertamento e valutazione in diversi contesti, tra cui il trattenimento presso strutture detentive. In particolare, il cd. "decreto Lamorgese", all'art. 3 introduceva la valutazione di "idoneità al trattenimento", a carico dell'autorità sanitaria locale, e poneva in capo all'ente gestore della struttura la responsabilità di verifica periodica³¹. Inoltre, l'emersione di situazioni di vulnerabilità si configurava come ragione di esclusione dalle "procedure accelerate" previste dal Decreto Salvini, e rinnovate dal Decreto Cutro, per i migranti provenienti da Paesi di origine considerati sicuri.

Se per un verso la sussistenza di vulnerabilità "concedeva" un più ampio accesso a diritti, e dunque rappresentava un fattore di "privilegio" per pochi, per l'altro la sua non sussistenza era sempre più utilizzata come "criterio di esclusione" o di privazione dei diritti. Lo "sbarco selettivo" proposto alle navi delle ONG Sos-Humanity e Geo Barents nel novembre 2022, era esattamente fondato sulla strumentalizzazione della nozione di vulnerabilità per finalità di natura politica, che comportava una (s)valutazione differenziale della vita umana (Denaro e Esposito 2023). All'epoca, grazie anche all'intervento presso il porto di Catania di professionisti dell'Autorità Sanitaria Provinciale (ASP), era stato possibile accertare come tutte le persone soccorse in mare da mezzi della società civile in quelle occasioni fossero in situazione di vulnerabilità, dovuta a diversi fattori tra cui la lunga e strutturale esposizione a violazioni nei paesi di transito, quali la Libia o la Tunisia, talvolta in contesti di privazione della libertà personale caratterizzati dall'uso sistematico della tortura e della violenza sessuale e di genere, l'esperienza traumatica del viaggio in mare e infine la ulteriore privazione immotivata della libertà personale a bordo delle navi ONG, impossibilitate a completare lo sbarco. All'epoca, oltre 200 medici avevano sottoscritto una denuncia lanciata dall'ONG Mediterranea Saving Humans, che criticava il ruolo dell'USMAF in questo tipo di processi appellandosi all'Ordine Nazionale del Medici³².

L'utilizzo della valutazione di non-vulnerabilità come strumento di diniego di accesso al territorio e dunque potenziale *refoulement* – era un cardine delle procedure accelerate in frontiera, e delle SOPs previste dal protocollo Italia-Albania.

In pratica, il lavoro di advocacy e il sapere formalizzato all'interno delle linee guida redatte dall'UNHCR sull'individuazione delle persone con par-

31 Vedasi "Direttiva recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni".

32 Vedasi anche <https://mediterraneaescape.org/it/news/oltre-200-medici-denuncia-no-usmaf-all-ordine-nazionale> (consultato il 3 aprile 2026).

ticolari esigenze (art. 17, D.lgs 142/15), e confluite in parte nel Piano di Contingenza della Regione Siciliana – che sottolineava l’importanza di procedere nella loro tempestiva individuazione, all’interno di setting adeguati, da parte di personale qualificato – veniva completamente superato da queste disposizioni. Inoltre, finalità essenziale delle operazioni di *pre-screening* era comunque sempre stato il tempestivo *referral* delle persone in situazione di vulnerabilità, e il loro inserimento in percorsi di assistenza dedicati. In questo “nuovo” contesto, finalità essenziali di queste operazioni erano “altre”, ovvero la categorizzazione, la selezione, ed eventualmente l’esclusione da percorsi di accesso all’asilo.

Le novità introdotte dal Patto Europeo sulle migrazioni riguardo le procedure di screening – delineate nell’omonimo regolamento – e di accesso all’asilo andavano a porsi in piena continuità con questo cambio di passo. Quello della vulnerabilità cessava di essere un “processo di emersione”, da svolgersi in tempi e luoghi adeguati, in presenza di professionisti consapevoli della delicatezza e complessità del tema; esso diveniva un mero oggetto di “valutazione”, da svolgersi in modi e tempi non specificati, e possibilmente da ritenersi “sufficiente” da “non dover essere oggetto di rivalutazione”. Diversamente rispetto al passato, essa diveniva pienamente compatibile con possibili procedure accelerate in frontiera, nonché incanalamento in percorsi di detenzione finalizzata al rimpatrio.

Eppure, in merito alla variazione funzionale della nozione di vulnerabilità – da strumento di tutela a strumento di esclusione – moltissimi professionisti della salute avevano scelto di prendere posizione, mettendo in luce come essa ne determinasse un vero e proprio “scollamento” dal proprio mandato. Sollecitata da un appello lanciato dal personale medico di diverse ONG impegnate nella ricerca e soccorso in mare, che chiedeva una “presa di posizione sulle criticità medico-sanitarie e i rischi di salute per le persone migranti inerenti all’accordo Italia-Albania, si sarebbe espressa anche la Federazione Italiana degli Ordini dei Medici (FNOMCeO)³³. Nell’aderire all’appello, che metteva in luce proprio le criticità del protocollo in relazione agli obblighi stabiliti dal Codice di deontologia medica, la FNOMCeO avrebbe ribadito come l’unica responsabilità del medico fosse *la cura*, “senza alcuna discriminazione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale e dalle Convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese” e come, in generale, si potesse affermare che

33 La presa di posizione di Emergency, Medici Senza Frontiere, Mediterranea, Sos-Humanity è disponibile su: <https://www.medicisenzafrontiere.it/wp-content/uploads/2024/11/Appello-per-una-presa-di-posizione-su-criticita-medico-sanitarie-e-rischi-di-salute-per-le-persone-migranti-inerenti-laccordo-Italia-Albania.docx.pdf> (consultato il 3 aprile 2026).

la selezione dei migranti ai fini amministrativi non costituisse un processo di cura³⁴.

Le criticità sollevate nell'appello e confermate dalla FNOMCeO, emergevano chiaramente dall'esito delle tre implementazioni del protocollo Italia-Albania, avvenute tra ottobre 2024 e gennaio 2025. In tutti e tre i casi, situazioni di grave vulnerabilità e minore età emergevano solo in seguito al trasferimento via mare verso l'Albania, e comportavano dunque l'esigenza di ritrasferire immediatamente le persone in Italia. Nella prima sperimentazione, delle 16 persone selezionate in acque internazionali e trasferite, 4 venivano reputate non eleggibili; nella seconda sperimentazione, su 9 persone selezionate, 1 veniva individuata come vulnerabile e ritrasferita immediatamente in Italia; e nella terza 6 persone su 49. I ritrasferimenti verso l'Italia avvenivano ancora una volta via mare esponendo persone individuate come vulnerabili a ulteriore sofferenza e fatica. Come sottolineato da MSF "la mancanza di una certificazione individuale per ogni persona trasferita, uno screening medico effettuato da medici militari e poca chiarezza sugli strumenti utilizzati per l'accertamento dell'età" rappresentava "un rischio per la salute delle persone migranti"³⁵. Oltre a non configurarsi come procedura idonea ai fini dell'accertamento dell'età e della sussistenza di situazioni di vulnerabilità, il *pre-screening* in alto mare era il primo passo di una "procedura di frontiera" successivamente giudicata illegittima dalle corti dedicate.

Estremamente nebulosa appariva dunque la funzione di UNHCR a bordo delle navi militari nell'ambito del protocollo Italia-Albania. Se per un verso tale presenza veniva presentata come "garanzia" delle tutele e precauzioni operative nel tempo delineatesi come essenziali nei percorsi di accoglienza delle persone giunte in Italia via mare, per l'altro essa diveniva fattore di legittimazione di procedure poco tutelanti e affatto trasparenti, che comportavano uno svilimento del diritto di asilo e il venir meno delle garanzie procedurali imposte dalle norme a livello nazionale ed europeo.

3.3. Sul confinamento epistemico e spazio-temporale dell'asilo

Le nozioni di sicurezza e vulnerabilità contribuivano entrambe, in maniera diametralmente opposta, a creare – e viceversa, disfare – i confini epistemici e spazio-temporali dell'asilo.

³⁴ Si veda inoltre <https://portale.fnomceo.it/protocollo-italia-albania-sui-migranti-il-comitato-centrale-fnomceo-la-selezione-dei-migranti-non-e-un-processo-di-cura-e-nei-percorsi-che-coinvolgono-i-medici-preveder/> (consultato il 3 aprile 2026).

³⁵ Vedasi anche <https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/protocollo-italia-albania-nuove-criticita-medico-sanitarie-ultimo-trasferimento/> (consultato il 3 aprile 2026).

In merito alla prima nozione, essenziale strumento di confinamento epistemico del diritto di asilo era la cd. “lista dei paesi di origini sicuri”, istituita – e periodicamente aggiornata – mediante decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)³⁶ in applicazione dell’art. 2-bis del d. lgs 25/2008, di attuazione dell’allora “Direttiva Procedure” 2005/85/CE, successivamente rifiuta in 2013/32/UE³⁷. Nell’autunno 2024, la lista in vigore era quella stilata dal decreto del MAECI del 7 maggio 2024, che comprendeva 22 paesi³⁸.

Eppure, se per un verso la categorizzazione dei (non) richiedenti asilo nei luoghi di frontiera avveniva spesso in maniera sommaria³⁹ — nonché in frequente violazione del diritto all’informativa legale, per l’altro nell’ambito delle “procedure accelerate”, veniva introdotto l’onere — per chi riusciva, pur provenendo da un paese ritenuto sicuro, a chiedere protezione internazionale — di dimostrare l’insicurezza specifica del proprio paese di origine.

Ulteriore strumento di confinamento temporale dell’asilo erano le procedure accelerate in frontiera, introdotte tramite il Decreto-legge 113/2018 (cd. *Decreto Salvini*, poi convertito in L. 132/2018) e poi riformulate nel nuovo art. 28-bis del d. lgs 25/2008 comma 2-bis, nell’ambito del cd. *Decreto Cutro*, Decreto-legge 20/2023, poi convertito in L. 50/2023. In particolare, l’art 7-bis recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera”, ne prevedeva l’applicazione a cittadini che avessero manifestato la volontà di chiedere asilo direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, e avessero “eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera” (lett. b) o fossero provenienti da paesi sicuri (lettera b-bis). Già nel 2019, una circolare del Ministero dell’Interno⁴⁰ aveva chiarito come le procedure accelerate in frontiera non potessero applicarsi a coloro che “fossero stati recuperati attraverso operazioni SAR, e coloro che si fossero presentati spontaneamente per formalizzare la richiesta di protezione internazionale senza essere stati intercettati dalle Forze di polizia all’atto dello sbarco o, comunque, subito dopo” (Praticò, 2023). Il venir meno di tale circostanza rendeva applicabile a chi giungeva in Italia via mare — e dunque anche a chi veniva intercettato in acque internazionali al fine di essere potenzialmente condotto in Albania — era il solo criterio del “paese di origine sicuro” a determinare l’applicabilità delle cd. procedure accelerate, prima e dopo il Decreto Cutro.

36 Di concerto con Ministero dell’Interno e Ministero della Giustizia

37 Recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

38 Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. GU Serie Generale n. 105 del 07-05-2024.

39 Da diversi decenni, moltissime organizzazioni della società civile hanno messo in luce meccanismi di selezione delle persone fondati sul colore della pelle e sulla lingua parlata, come indicazione di provenienza dal Nord Africa, e dunque criterio di esclusione dalla procedura di asilo, e simultaneo incanalamento in percorsi di detenzione finalizzata al rimpatrio.

40 N. 8560 del 16 ottobre 2019.

Ulteriori forme di confinamento del diritto di asilo prendevano forma a livello spaziale, nel momento in cui i richiedenti asilo venivano *de facto* – nell’approccio hotspot – e *de iure* – dapprima nei CPR e successivamente nei centri istituiti dall’art. 6-bis. La detenzione comportava una radicale limitazione delle possibilità di comunicazione con il mondo esterno, e comunque di ricevere o scambiare informazioni utili a “ricostruire”, la propria storia in modo da poterla esporre in audizione dinanzi la Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato (CT). Come è noto, l’esposizione della propria storia portava con sé considerevoli rischi di ri-traumatizzazione per i richiedenti asilo, talvolta accentuati dall’approccio investigativo adottato dalle Commissioni.

Risultando profondamente intrecciati, i dispositivi di confinamento spaziale e temporale si rafforzavano mutualmente. Infatti, l’accelerazione delle procedure di frontiera e di *Refugee Status Determination*, scandite da scadenze sempre più ravvicinate, incideva profondamente sul tempo a disposizione delle persone per sfidare i confini spaziali imposti dai luoghi di confinamento, interloquire con l’esterno, ricevere informazioni e sostegno, e reperire i documenti e le informazioni necessarie a ricostruire i propri vissuti – potenzialmente traumatici – dinanzi a dei funzionari statali.

La convergenza, o sovrapposizione, tra “accelerazione” delle procedure e le limitazioni determinate dal trattenimento dei richiedenti asilo generava un confinamento spazio-temporale del diritto di asilo.

In continuità con quanto già disposto dal “Decreto Salvini” sulle procedure accelerate in frontiera, il “Decreto Cutro” non faceva altro che rafforzare i confini spazio-temporali già esistenti nei percorsi di (mancato) accesso all’asilo per i cittadini di paesi reputati sicuri: le tempistiche imposte dalle procedure accelerate annullavano gli spazi temporali di “ricostruzione” dei propri vissuti, la connessione con il mondo esterno veniva ulteriormente interrotta dall’introduzione degli ulteriori luoghi di confinamento introdotti all’art. 6-bis. Sino ad allora, i cittadini di paesi di origine ritenuti sicuri – qualora fossero riusciti comunque a manifestare la propria volontà di chiedere asilo, nonostante la privazione del diritto all’informativa legale, e i dispositivi di quasi-automatico incanalamento in percorsi di detenzione finalizzata al rimpatrio, dovevano esser trasferiti verso normali centri di accoglienza, dove sarebbero stati liberi, finalmente, di interloquire con il mondo esterno. Il “Decreto Cutro”, invece, intendeva eliminare questa possibilità, seppur residuale, rendendoli passibili di vera e propria detenzione, finalizzata a “verificare il diritto di fare ingresso sul territorio”, previa convalida giurisdizionale da parte dei giudici delle Sezioni Specializzate sull’Immigrazione e l’Asilo. Gli stessi, che avevano per anni sfidato le decisioni sempre più politicamente orientate delle Commissioni Territoriali, restituendo al diritto di asilo un più ampio contenuto, sarebbero nuovamente divenuti pietra d’intralcio nel disegno del governo, attraverso le decisioni di non convalidare i tratteni-

menti dei richiedenti asilo nelle nuove strutture introdotte dall’art. 6-bis, da Modica-Pozzallo, a Porto Empedocle, sino a Gjadër.

Questi meccanismi di confinamento spazio-temporale ed epistemico del diritto di asilo sarebbero stati anche al centro delle riforme introdotte dal Patto Europeo sulle migrazioni e l’asilo. Se per un verso il regolamento screening avrebbe creato le basi per nuove forme di confinamento spaziale, in condizioni di limitata comunicazione con il mondo esterno, per l’altro il nuovo regolamento procedure avrebbe ampliato radicalmente le categorie di persone sottoponibili a procedure accelerate, in frontiera e sul territorio. A fianco della nozione di paese di origine sicuro – peraltro riformulata in chiave restrittiva – sarebbe stata introdotta la possibilità di incanalare in procedure accelerate tutti i richiedenti asilo di nazionalità con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale minore o uguale al 20%. Le modifiche introdotte dal Patto potrebbero contribuire a far dell’eccezione una norma, e a trasformare le procedure di asilo ordinarie in una circostanza eccezionale e residuale.

4. La “non convalida” dei trattenimenti: dalla Sicilia all’Albania

In seguito alla trasformazione del Decreto Cutro in legge, il governo italiano istituiva due strutture in territorio siciliano al fine di implementare le nuove procedure accelerate di frontiera.

Nel settembre 2023, una prima struttura di trattenimento ex art. 6-bis veniva istituita località Ragusa-Modica, con una capienza di 87 posti, destinati alla detenzione sistematica dei richiedenti asilo provenienti da “paesi sicuri”, al fine di “verificarne il diritto di accedere al territorio italiano”. Tale sperimentazione conseguiva un esito inaspettato poiché i giudici catanesi – responsabili di convalidare i trattenimenti richiesti dal Questore di Ragusa – emanavano ben 17 provvedimenti di “non convalida”, mettendo in luce diversi aspetti di illegittimità delle procedure accelerate in frontiera.

Il rilievo mediatico e politico della vicenda era stato immenso: il governo aveva avviato una campagna diffamatoria e intimidatoria nei confronti della giudice Apostolico – la prima a non convalidare – che portò a all’apertura di una procedura di tutela da parte del Consiglio Superiore della Magistratura⁴¹.

I metodi di critica adottati dal governo - tra cui l’uso illegittimo di materiale audiovisivo in possesso dei servizi segreti, che mostrava la presenza del giudice alle manifestazioni contro il ministro Salvini all’epoca della politica dei “porti chiusi” - implicavano una chiara minaccia all’autonomia della ma-

41 Vedasi in particolare <https://www.ildubbio.news/giustizia/primo-si-del-consiglio-superiore-della-magistratura-alla-pratica-a-tutela-di-apostolico-atopmq60> (consultato il 3 aprile 2026).

gistratura, che nell'ottica dell'esecutivo non avrebbe dovuto "intralciarne" le scelte politiche.

Parallelamente, la contestazione statale delle decisioni adottate dal tribunale di Catania si svolgeva anche su terreno giuridico: l'Avvocatura dello Stato aveva presentato ricorso in Cassazione contro la prima serie di 17 decisioni di non convalida emesse dai giudici di Catania. Dopo aver sospeso la decisione, la Corte di Cassazione chiedeva un parere alla Corte di giustizia europea sulla legittimità del requisito della garanzia finanziaria, come stabilito dal "Decreto Cutro". Forse timoroso di una pronuncia avversa, il governo italiano aveva proceduto – prima di qualsivoglia pronuncia – nel riformulare la normativa sull'argomento, lasciando alle Questure l'autonomia di fissare la garanzia tra 2.500 e 5.000 euro in base alla nazionalità dei richiedenti.

Un secondo tentativo di applicazione delle medesime procedure è stato avviato a fine agosto, ed è tutt'ora in corso. In seguito all'apertura di una nuova struttura detentiva con capienza di 70 posti, adiacente all'Hotspot di porto Empedocle, e alla riattivazione della struttura di Ragusa-Modica, i tribunali siciliani erano stati chiamati a pronunciarsi sui trattenimenti: a Palermo si è riscontrato un 90% di non convalide, a fronte del 100% osservato a Catania.

Questi provvedimenti, si configuravano come strumenti di contestazione – non soltanto della cd. "finzione di non ingresso" sul territorio italiano, attuata anche tramite l'istituzione di "zone di frontiera" in luoghi altri reali frontiere marittime e terrestri del Paese, ma anche del criterio selettivo dei "paesi di origine sicuri"⁴².

In merito alla nozione di "zona di frontiera", diverse decisioni avevano stabilito l'inapplicabilità del "concetto di zona di frontiera" - introdotto dal decreto del 5 agosto 2019 - a quelle misure di trattenimento che erano destinate a svolgersi in un luogo estremamente lontano dalla prima frontiera di ingresso. Ad esempio, nel caso di migranti giunti a Lampedusa, non era legittimo – secondo i giudici siciliani – considerare "frontiera" la "terraferma" siciliana. In un provvedimento emesso il 17.09.2024 dal tribunale di Catania, relativo alla non convalida delle misure di trattenimento nel centro di Ragusa-Modica di un cittadino tunisino sbarcato a Lampedusa, il giudice scriveva:

In altri termini, si intende affermare che - ai sensi della direttiva 2013/32 e degli artt. 6 bis e 28 bis del d.lgs. 25/2008 citato - è certo che il trattenimento nell'ambito delle procedure di frontiera può essere effettuato solo alla frontiera stessa (l'art. 2 del Regolamento 2016/399/UE definisce le frontiere esterne

42 Vedasi Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2019, riguardo l'Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale, GU Serie Generale n.210 del 07-09-2019.

Il campo di battaglia legale intorno alla nozione di “paese di origine sicuro”, dalla Sicilia all’Albania

come “frontiere terrestri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, frontiere marittime e aeroporti, porti fluviali, porti marittimi e lacustri degli Stati membri, che non sono frontiere interne” e “valico di frontiera come qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l’attraversamento delle frontiere esterne”), e la FRONTIERA nel nostro caso è Lampedusa, luogo in cui è avvenuto lo sbarco e dove è stata presentata la richiesta di protezione, e non la provincia di Ragusa dove è avvenuto il trattenimento.

Sul tema del “paese di origine sicuro”, invece, diversi giudici siciliani avevano messo in luce l’incompatibilità tra le “schede paese” compilate dal MAECI con la presenza di determinati paesi – quali la Tunisia, l’Egitto e il Bangladesh – nella lista di quelli sicuri.

Così come avvenuto per l’Egitto e per il Bangladesh, le pronunce della Sezione Specializzata del tribunale di Catania – di (non)convalida dei trattenimenti di cittadini tunisini richiedenti asilo ordinati dalla questura di Ragusa ai sensi dell’art. 6-bis del Decreto Cutro - avevano messo in luce una sostanziale incompatibilità tra la stessa scheda paese stilata dal MAECI sulla Tunisia e la sua qualifica come paese sicuro. Aveva argomentato il giudice Escher dopo aver preso in esame la Scheda Paese sulla Tunisia:

Così stando le cose, appare evidente l’insanabile contrasto tra il decreto MAECI 07.05.2024, letto in uno alla Scheda Paese, e la norma di legge primaria ossia il citato art. 2 bis del D.lgs 25/2018, non potendo in alcun modo definirsi paese che *tutela dalle persecuzioni i dissidenti e le minoranze all’interno di un quadro democratico*, un paese che, come la Tunisia, per valutazioni richiamate dallo stesso Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, esso: 1) Non rispetta il divieto di arresti e detenzioni arbitrarie; b) Pratica arresti con prove inesistenti; 3) Applica misure cautelari senza il vaglio giudiziario; 4) Chiude network televisivi contrari al governo; 5) Reprime la libertà di associazione con detenzione arbitrarie di manifestanti; 6) Discrimina i diritti LGBT perseguendo gli omosessuali con possibilità di condanne a pene detentive fino a tre anni; 7) Tollera la violenza diffusa sulle donne, non combattendo adeguatamente il fenomeno dello stupro, donne discriminate in maniera *diffusa e sistemica*; 8) Consente la tortura nelle stazioni di polizia e nelle carceri; 9) Non offre sufficienti garanzie sul fatto che richiedenti asilo (migranti sub sahariani) non siano respinti ancorché rientranti nel novero dei richiedenti rifugio⁴³.

Proseguiva dunque il giudice nella stessa decisione:

ciò premesso, si condivide l’orientamento secondo cui l’atto amministrativo” - ovvero il decreto ministeriale del MAECI che aggiornava la lista dei

43 Vedasi decisione emessa dal Tribunale di Catania 9375/2024. R.G., in data 17 settembre 2024, pp. 8-9.

Paesi di origine sicuri – “deve essere disapplicato [...]”. Tale disapplicazione è obbligatoria in quanto il decreto incide sia sul diritto di asilo (cedendo alla procedura accelerata di frontiera) sia sul diritto soggettivo fondamentale alla libertà personale, limitandolo.

Durante i 5 mesi di sperimentazione, il tribunale di Roma non avrebbe convalidato neppure un trattenimento all'interno del CPR di Gjadër, determinando il rientro in Italia di tutte le persone ritenute “eleggibili” al trasferimento nell'ambito delle selezioni sommarie in alto mare. Come sollevato da una molteplicità di esperti e giuristi, la stessa procedura di selezione in mare e successivo trasferimento si configurava come occasione di illegittima privazione della libertà personale: essa avveniva *de facto* per ben oltre 48 ore, in assenza dei requisiti di convalida giurisdizionale imposti dall'art.13 della Costituzione.

Eppure, gli ostacoli strutturalmente esistenti nell'accesso all'asilo e al diritto di difesa sin dall'epoca dell'introduzione dell'approccio Hotspot, non erano venuti meno neppure in seguito al ritrasferimento in Italia delle persone illegittimamente condotte in Albania. I migranti “di ritorno” e i loro legali riferivano difficoltà di comunicazione e di interazione⁴⁴.

Ad ogni modo, anche qualora i provvedimenti di detenzione in Albania fossero stati convalidati dalla Sezione Specializzata del Tribunale di Roma, alla luce del bassissimo tasso di rimpatri effettuati dal governo italiano, dettato anche dall'assenza di accordi di rimpatrio con molti dei paesi definiti “sicuri”, sorgevano ulteriori dubbi riguardo la “fattibilità” dei rimpatri dall'Albania, e dunque in merito al trattamento delle persone “non rimpatriabili” che avrebbero dovuto – a quel punto – essere rinviate in Italia.

5. Sulla (in)sicurezza selettiva: il contenzioso dinanzi la Corte di Giustizia Europea e il suo impatto sull'Italia

Il 25 febbraio, si teneva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo la prima udienza in merito all'interpretazione del “paese di origine sicuro”. L'intervento dell'Avv. Belluccio metteva in luce l'impatto dell'utilizzo della nozione di paese di origine sicuro sull'accesso all'asilo.

Procedure accelerate e di frontiera, detenzione, presunzione di manifesta infondatezza, difficile accesso al diritto di difesa: queste, in sintesi, le conseguenze della designazione di un Paese come sicuro con un'alta probabilità, se non la certezza, di un rigetto della domanda di protezione⁴⁵.

⁴⁴ Interviste condotte con i legali dei migranti trasferiti in Albania.

⁴⁵ CGUE, 25 febbraio 2025, intervento Avv. Belluccio per la Parte Civile, Cause Riunite C-758/24 (Alace) e C-759/25 (Canpelli), disponibile su <https://curia.europa.eu/>

L’udienza in questione era la prima in merito alle Cause Riunite Alace e Campelli, in cui la CGUE era stata chiamata nuovamente ad esprimersi in merito alla nozione di paese di origine sicuro, oltre che riguardo il ruolo dei giudici a livello locale nella possibile disapplicazione di atti normativi potenzialmente in contrasto con i principi e gli standard del diritto dell’Unione europea.

Nell’ottobre 2024, la Grande Sezione della CGUE si era già pronunciata sulla corretta interpretazione da dare all’art. 37 della direttiva UE procedure.

L’articolo 37, della direttiva 2013/32/UE, dev’essere interpretato nel senso che [...] esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva.

E aveva aggiunto:

quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro”, egli deve “rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso.

Già con quella decisione, la CGUE aveva in parte bocciato l’approccio interpretativo dell’Italia – e di molti altri paesi europei – del concetto di paese di origine sicuro, quale elemento essenziale nelle politiche di *misrecognition*, dell’asilo, ma anche di effettivo rimpatrio (Sciurba, 2017). Inoltre, essa ordinava ai giudici di “rilevare la violazione delle condizioni di designazione”. Ciò che la CGUE non diceva, però, è che rilevare la violazione avrebbe dovuto necessariamente comportare l’abrogazione dei provvedimenti “viziati”, pur quando si fosse trattato di provvedimenti statali, quali, primo fra tutti, il decreto ministeriale contenente la lista dei SCO.

Nonostante la radicale messa in discussione del “criterio del paese di origine sicuro” dapprima da parte delle sezioni specializzate dei Tribunali di Catania e Palermo – il primo dei quali si spingeva fino a chiedere la disapplicazione del decreto ministeriale del MAECI della lista paesi sicuri ritenendolo “atto incompatibile con la norma di legge primaria che regola la fattispecie”, che “incide, comprimendolo, sia sul diritto d’asilo [...] sia

sul diritto soggettivo fondamentale alla libertà personale – e nonostante la decisione della CGUE del 4 ottobre, il governo italiano avrebbe comunque deciso di avviare l’implementazione del Protocollo Italia-Albania. Si trattava di un gioco-forza, volto a superare “con i fatti” le questioni giuridiche pendenti riguardo la legittimità delle procedure accelerate in frontiera, e la loro extra-territorializzazione in Albania.

Eppure, poco dopo la conclusione dell’ultima delle tre implementazioni del protocollo Italia-Albania, ove ancora una volta il Tribunale di Roma non aveva convalidato i trattenimenti dei richiedenti asilo ivi condotti a fine gennaio, il dibattito dinanzi la Corte di Giustizia dell’UE era stato riavviato, nell’ambito dell’udienza del 25 febbraio 2025, sulle cause riunite Alace e Canpelli, nell’ambito dei rinvii pregiudiziali proposti dal Tribunale di Roma con i decreti del 4 e 5 novembre 2024: essi erano stati emessi contestualmente alla mancata convalida da parte dello stesso Tribunale dei trattenimenti del “secondo gruppo” di cittadini stranieri condotti in Albania. Quell’udienza – in cui la Commissione capovolgeva il suo posizionamento sulla nozione di paese sicuro, rispetto ad ottobre – diveniva anche occasione di dibattito del controllo giurisdizionale sulla designazione dei paesi come sicuri (Savino 2025).

Nella decisione del 1° agosto 2025, sulle cause riunite Alace e Canpelli, la CGUE si sarebbe dunque espressa sia sulla nozione di paese di origine sicuro, sia sulla questione del “controllo giurisdizionale”, ovvero il potere dei giudici di disapplicare fonti normative possibilmente non conformi con i principi e gli standard sanciti dal diritto europeo⁴⁶. Per i suoi contenuti, questa decisione sanciva in qualche modo la fine dell’esperimento avviato in seguito al “Decreto Cutro” in Sicilia – riguardo il trattenimento dei richiedenti asilo nell’ambito delle procedure accelerate in frontiera – e della sua sperimentazione nell’ambito dell’accordo Italia-Albania. Oltre a stabilire come tali procedure si fondassero su una interpretazione della nozione di Paese di origine sicuro non conforme alla “Direttiva europea procedure”, la CGUE autorizzava i giudici locali a disapplicare eventuali fonti normative in contrasto con il diritto UE, tra cui, potenzialmente, la lista dei Paesi di origine sicuri, indipendentemente dalla sua natura di decreto interministeriale o di legge (Favilli e Marin, 2025).

Eppure, il “diritto dell’Unione” cui la decisione della CGUE si riferiva stava attraversando un processo di radicale trasformazione nell’ambito del Patto Europeo sull’immigrazione e l’asilo. Comportando l’introduzione di

46 Decisione del 1° agosto 2025, Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione), nelle cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli], aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Roma (Italia), con ordinanze del 31 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024, nei procedimenti contro Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – Sezione procedure alla frontiera II.

10 nuovi testi normativi, tra cui nove regolamenti ed una direttiva – l’entrata in vigore del Patto era potenzialmente in grado di “radere al suolo”, le faticose conquiste di queste battaglie legali riguardo il diritto di asilo, e alcune delle tutele spettanti a chi faceva richiesta di protezione internazionale.

6. Riflessioni conclusive sulle battaglie legali in corso, e il loro impatto politico

Queste vicende rendono necessaria una riflessione sulle relazioni tra politica e magistratura, oltre che, più generale sulla tenuta del nostro stato di diritto dinanzi alle crescenti politiche di non ingresso. La necessità di “difendere dei confini” è al centro della narrazione politica dell’attuale governo italiano, amplificata dai media, e sottintende un’assunzione non veritiera, ovvero che i confini dello stato siano in qualche modo “sotto attacco”. Mediante quella narrazione il governo esercitava un “controllo simbolico” sui suoi confini territoriali (Bigo 2002), pur a fronte dell’assenza di qualsivoglia emergenza legata all’immigrazione, come dimostrato da una lettura congiunta dei dati sugli arrivi via mare, e della disponibilità di posti nel sistema di accoglienza.

Peraltro, le mobilità informali via mare devono necessariamente inquadrarsi all’interno di un crescente annullamento delle vie di fuga legali da paesi ove i diritti fondamentali sono sistematicamente violati, e nella sempre maggiore strutturazione di politiche di sorveglianza delle frontiere volte a prevenire le partenze. Se per un verso questo stato di cose pregiudica gravemente l’accesso al territorio di paesi sicuri, ove esercitare il diritto di asilo, per l’altro esso ne mina il carattere di non criminalizzazione dei richiedenti asilo sancito dalla Convenzione di Ginevra e dalle direttive europee sull’asilo. Mentre l’ingresso dei richiedenti asilo in Italia viene de-facto criminalizzato, mediante il potenzialmente sistematico ricorso a misure di trattenimento, il suo carattere di diritto esercitabile indipendentemente dalla nazionalità di provenienza viene meno, attraverso una subordinazione della possibilità di accesso all’accertamento della “sicurezza” del paese di origine e della “vulnerabilità” del richiedente. Oltre al confinamento epistemico del diritto di asilo – indotto dall’utilizzo strategico di queste nozioni, come criteri di selezione e categorizzazione – esso è oggetto di più ampi processi di confinamento spazio-temporale – generato dall’intreccio tra “l’accelerazione” delle procedure in frontiera, e l’introduzione di nuove forme di trattenimento. Come messo in luce da Ghazelbash (2021), tali procedure si configurano come strumenti di esclusione, che – per utilizzare le parole del Giudice Escher nella decisione sopra menzionata, “incidono sul diritto di asilo comprimendolo”.

A fronte di questi cambiamenti, espressi da un punto di vista fattuale anche mediante la cd. finzione di non ingresso sul territorio italiano, dall’Italia

all'Albania, è necessario riflettere da un lato sui profili di illegittimità delle cd. "nuove procedure accelerate in frontiera" introdotte dal decreto-legge 20/2023, convertito in legge 50/2023, e della loro extra-territorializzazione nell'ambito del Protocollo Italia-Albania e dall'altro sulle risposte governative alla loro bocciatura da parte della magistratura. Riguardo il primo punto, la battaglia si era giocata attorno alla nozione di paese di origine sicuro, quale strumento essenziale nella gestione delle frontiere esterne dell'UE e nelle politiche di accesso all'asilo. Se per un verso, dai tribunali siciliani alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era stata sancita l'impossibilità di considerare sicuri paesi in cui la tutela dei diritti umani non fosse garantita "costantemente e generalmente", senza esclusione di gruppi sociali o porzioni di territorio, per l'altro le battaglie legali avvenute avevano messo in luce il carattere squisitamente politico della stesura di tali liste, quale strumento di contrasto dell'immigrazione irregolare.

Inoltre, l'implementazione dell'accordo Italia-Albania sollevava ulteriori profili di illegittimità – non soltanto legati all'ostinata extraterritorializzazione di procedure già contese sul territorio nazionale, ma anche in merito alle procedure di selezione dei migranti eleggibili, la cui situazione di vulnerabilità non era valutabile in mare, e alla disposizione di trasferimenti via mare in luoghi lontani oltre 1000 chilometri, in condizioni di privazione della libertà personale.

In merito al secondo punto, la reazione governativa dinanzi agli ostacoli di natura giudiziaria – ovvero, le decisioni ritenute "scomode" – sollevava particolari preoccupazioni. Da un lato essa evidenziava un chiaro intento politico di delegittimare l'operato dei giudici, attraverso continui attacchi personali, e illegittime rappresentazioni del loro operato come "politicamente orientato". Le modalità dell'attacco, sottolineato il 7 marzo 2025 dalla Corte di Cassazione in un comunicato stampa – seguito all'avvio della "macchina di fango" contro i giudici riguardo la vicenda "Diciotti" – andavano a minare il principio di separazione dei poteri⁴⁷.

Le decisioni della Corte di Cassazione, al pari di quelle di altri giudici, possono essere oggetto di critica. Sono, invece, inaccettabili gli insulti che mettono in discussione la divisione dei poteri su cui si fonda lo stato di diritto⁴⁸.

⁴⁷ La decisione della Corte di Cassazione del 6 marzo, oggetto di aperta campagna diffamatoria da parte del governo Meloni riguardava i fatti occorsi nell'ottobre 2019, quando l'allora ministro dell'interno negava lo sbarco ai naufraghi soccorsi dall'assetto navale della Guardia Costiera "Ubaldo Diciotti", determinandone l'illegittima privazione della libertà personale per 10 giorni. La Cassazione avrebbe stabilito il dovere di risarcimento dei migranti da parte dello Stato, quale compensazione dei danni morali subiti, oltre a negare la possibilità di considerare il "divieto di sbarco" come atto politico, e a ribadire la necessità di controllo giurisdizionale.

⁴⁸ Presidente Prima Sezione della Corte di Cassazione, Margherita Cassano.

Dall’altro la reazione governativa era consistita in forme di continua produzione di nuove norme in materia di immigrazione, che minavano il principio di certezza del diritto. Argomentava l’avvocato Belluccio nell’intervento presso la CGUE il 25 febbraio:

Quale certezza del diritto può esservi quando il Governo adotta in due anni oltre 20 atti a contenuto legislativo in materia di immigrazione e asilo e, in particolare, 4 interventi legislativi in soli 4 mesi specificamente per la nozione di Paese sicuro?⁴⁹.

Infine, ulteriore elemento di reazione governativa alle battaglie legali avvenute era stata la pura pressione politica, attraverso l’attribuzione a un’autorità giudiziaria europea della responsabilità delle politiche di rimpatrio europee. “L’auspicio” aveva detto la premier italiana alla conferenza dei Prefetti e dei Questori d’Italia il 17 febbraio 2025 “è che la Corte di Giustizia dell’Unione europea scongiuri il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio, non solo dell’Italia chiaramente, ma di tutti gli Stati membri dell’Unione europea”⁵⁰. In tali affermazioni il quadro di ordinarietà in cui sarebbe responsabilità primaria degli Stati Membri pianificare politiche che non siano in contrasto con le fonti di diritto internazionale ed europeo sembrava esser capovolto. Di quelle stesse fonti, l’art. 10 della Costituzione italiana sancisce il rispetto, quale fondamento del nostro stato di diritto, non prevedendone, dunque, la subordinazione a finalità politiche di sorta, in una logica di “difesa dei confini” - totalmente inappropriata in un contesto non bellico, bensì di ordinaria, strutturale e necessaria mobilità umana.

A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore del Patto Europeo sulle migrazioni e l’asilo, una riflessione sulla “saga giudiziaria” (Favilli e Marin, 2025) che ha riguardato dapprima le procedure introdotte dal Decreto Cutro e successivamente la loro applicazione nell’ambito dell’accordo Italia-Albania, sembra estremamente utile. Il Patto segna un radicale cambiamento in alcune delle fonti principali di diritto europeo in materia di asilo e immigrazione. Con esso, i regolamenti UE rischiano di mutare la propria funzione, cessando di essere riferimenti normativi “maggiormente tutelanti” attorno ai quali articolare strategie di contenzioso, per divenire potenzialmente “oggetto” del contenzioso stesso. Nel momento in cui il diritto dell’Unione sembra cedere alle pressioni politiche degli stati, allineandosi agli obiettivi di contenimento dei flussi migratori, e di esternalizzazione delle frontiere e del diritto di asilo stesso, è opportuno comprendere quali potranno essere i riferimenti normativi cui appellarsi al fine di garantire a

49 Avv. Dario Belluccio, intervento alla Corte di Giustizia dell’UE il 25 febbraio 2025, nell’ambito del procedimento per le cause riunite Alace e Campelli.

50 L’intervento integrale della premier è disponibile su: <https://www.governo.it/en/node/27686> (consultato il 3 aprile 2026).

chi esercita il proprio diritto di fuga e sopravvive alla strutturale violenza di confine, un accesso al diritto di asilo, nonché le tutele previste da uno stato di diritto.

In particolare, mentre l'Europa vota a maggioranza una nuova lista di paesi sicuri – non solo “di origine” ma anche “di transito” – da utilizzare potenzialmente come *return hub*, per replicare l'accordo Italia-Albania, nonché degli emendamenti a un Patto non ancora entrato in vigore, e l'Italia ne delinea l'implementazione mediante l'ennesimo decreto sicurezza, pare essenziale interrogarsi ancora su quale sia il futuro del diritto di asilo, e quali siano i riferimenti legali ancora utili a tutelarlo.

Bibliografia

- Benvenuti, M., (2018), Gli hotspot come chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale, *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, pp. 1-37.
- Bigo, D., (2002), Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease, *Alternatives*, 27, pp. 63-92.
- Boswell, C., (2000), European values and the asylum crisis, *International Affairs*, 76, 3, pp. 537-557.
- Cherchi, R., (2019), Respingimento alla frontiera e respingimento differito: presupposti, tipologie ed effetti, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3, pp. 37-85.
- Cornelisse, G., (2016), Territory, procedures and rights: Border procedures in European asylum law, *Refugee Survey Quarterly*, 35, 1, pp. 74-90.
- Costello, C., (2005), The Asylum Procedures Directive and the proliferation of safe country practices: deterrence, deflection and the dismantling of international protection?, *European Journal of Migration & Law*, 7, pp. 35-69.
- Costello, C., (2016), Safe country? Says who?, *International Journal of Refugee Law*, 28, 4, pp. 601-622.
- Denaro, C., (2016), I rifugiati siriani sulle rotte via mare verso la Grecia: riflessioni sul transito e sullo svuotamento del diritto d'asilo, *Mondi migranti*, 1, pp. 97-119.
- Denaro C., Esposito, F., (2023) Using Vulnerability-Centred Health Assessment as a Tool for the Differential (De)Valuing of Human Life: The Case of Italian 'Illegal Decrees' for Selective Sea Rescues, *Border Criminologies*, in <https://blogs.law.ox.ac.uk/border-criminologies-blog/blog-post/2023/02/using-vulnerability-centred-health-assessment-tool> (consultato il 31 marzo 2026)

- Denaro, C., (2024), La “battaglia legale” nel Mediterraneo centrale: Dal “reato di solidarietà” alla (de) criminalizzazione della disobbedienza civile, *Studi sulla questione criminale*, 23, 1, pp. 79-104.
- El-Enany, N., (2013), The EU asylum, immigration and border control regimes: Including and excluding: The “deserving migrant”. *European Journal of Social Security*, 15, 2, pp. 171-186.
- Favilli, C., Marin, L., (2025), Il controllo giurisdizionale sulla designazione di un paese d’origine sicuro dopo le sentenze CV e Alace, *Rivista del contenzioso europeo*, 2, pp. 1-58.
- Gennari, L., Ferri, F., Caprioglio, C. (2018). Dentro e oltre l’approccio hotspot. Brevi riflessioni su funzionamento e significato del sistema degli hotspot in Italia. *Studi sulla Questione criminale online*, in <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/03/13/dentro-e-oltre-lapproccio-hotspot-brevi-riflessioni-su-funzionamento-e-significato-del-sistema-degli-hotspot-in-italia-di-lucia-gennari-francesco-ferri-e-carlo> (consultato il 31 marzo 2026).
- Ghezelbash, D., (2021), Fast-track, accelerated, and expedited asylum procedures as a tool of exclusion, in C. Dauvergne, a cura di, *Research Handbook on the Law and Politics of Migration*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (Regno Unito), pp. 248-261.
- Giuffré, M., Denaro, C., Raach, F., (2022), On ‘Safety’ and EU Externalization of Borders: Questioning the Role of Tunisia as a “Safe Country of Origin” and a “Safe Third Country”, *European journal of Migration and Law*, 24, 4, pp. 570-599.
- Goodwin-Gill, G. S., McAdam, J., Dunlop, E., (2021), *The refugee in international law*. Oxford University Press, Oxford (Regno Unito).
- Hailbronner, K., (1993), The concept of ‘Safe Country’ and expeditious Asylum Procedures: a western European perspective, *International Journal of Refugee Law*, 5, 1, pp. 31-65.
- Hirsh, A.L., (2017), The Borders Beyond the Border: Australia’s Extraterritorial Migration Controls, *Refugee Survey Quarterly*, 36, 3, pp. 48-80.
- Hunt, M., (2014), The safe country of origin concept in European asylum law: Past, present and future. *International Journal of Refugee Law*, 26, 4, pp. 500-535.
- Mann, I., (2018), Maritime legal black holes: Migration and rightlessness in international law, *European Journal of International Law*, 29, 2, pp. 347-372.
- Mastromartino, F., (2011), Il diritto di asilo. Funzione, contenuti e garanzie di un diritto soggettivo, *Parolechiave*, 19, 2, pp. 47-60.
- Moreno-Lax, V., Giuffré, M., (2017), The rise of consensual containment: from ‘contactless control’ to ‘contactless responsibility’ for forced migration

- flows, in S. S. Juss, a cura di, *Research Handbook on International Refugee Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (Regno Unito).
- Moreno-Lax, V., (2020), Intersectionality, Forced Migration, and the Jus-generation of the Right to Flee: Theorising the Composite Entitlement to Leave to Escape Irreversible Harm, in B. Çali, L. Bianku, I. Motoc, a cura di, *Migration and the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, Oxford.
- Papastavridis, E., (2018), Recent “Non-Entrée” Policies in the Central Mediterranean and Their Legality: A New Form of “Refoulement”?, *Diritti umani e diritto internazionale*, 3, pp. 493-510.
- Passalacqua, V., (2024), La nuova procedura di frontiera e il trattenimento del richiedente asilo: profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione, *Annuario ADiM 2023: Raccolta di scritti di diritto dell’immigrazione*. Editoriale Scientifica. pp. 43-50.
- Penasa, S., (2017), L’approccio “hotspot” nella gestione delle migrazioni: quando la forma (delle fonti) diviene sostanza (delle garanzie). Efficientismo e garantismo delle recenti politiche migratorie in prospettiva multilivello. *Rivista AIC*, 2, pp.1-22.
- Praticò, A., (2023), Le procedure accelerate in frontiera introdotte dall’art. 7-bis del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito con legge n. 50 del 2023, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3, pp. 1-20.
- Savino, M., (2025), I Paesi di origine sicuri davanti alla Corte di giustizia: l’Udienza pubblica del 25 febbraio 2025 e il nodo insoluto del controllo giurisdizionale, *ADiM Blog*. https://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2025/03/Savino_Editoriale_5.3.25_DEF.pdf (consultato il 31 marzo 2026).
- Rondine, F., (2023), La finzione di non ingresso nel Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo: detenzione sistematica ai confini dell’Europa?, *Annuario ADiM Blog*, <https://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2022/01/SodaPDF-processed-4.pdf> (consultato il 31 marzo 2026).
- Rondine, F., (2024), Il regolamento sugli accertamenti pre-ingresso: irregolarizzare i richiedenti protezione normalizzando procedure “di crisi” alle frontiere esterne dell’Unione, *Quaderni AISDUE*, 4, pp. 1-33.
- Sciarba, A., (2009), *Campi di forza. Percorsi confinati di migranti in Europa*, Ombre corte, Verona.
- Sciarba, A., (2017), Misrecognizing Asylum: Causes, Modalities, and Consequences of the Crisis of a Fundamental Human Right, *Rivista di filosofia del diritto*, 6, 1, pp. 141-164.
- Shacknove, A. E., Byrne, R., (1996), The Safe Country Notion in European Asylum Law. *Harvard Human Rights Journal*, 9, pp. 185-226.
- Tazzioli, M., (2018), The temporal borders of asylum. Temporality of control in the EU border regime, *Political Geography*, 64, pp.13-22.

Il campo di battaglia legale intorno alla nozione di “paese di origine sicuro”,
dalla Sicilia all’Albania

Trucco, L., (2002), Le modifiche della legge n. 189/2002 in tema di asilo, *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 3, pp. 1000-1012.

Vassallo Paleologo, F., (2009), Il respingimento differito disposto dal questore e le garanzie costituzionali, *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, pp. 1000-1015.

Vogelaar, F., (2021), The Presumption of Safety Tested: The Use of Country of Origin Information in the National Designation of Safe Countries of Origin, *Refugee Survey Quarterly*, 40, 1, pp. 106-137.

Representing Female Bullying in Post-Feminist Society: Visual Data for Intersectional Analysis

Rappresentazioni del bullismo femminile nella società post-femminista. Dati visuali per un'analisi intersezionale

ANGELA GENOVA¹, ISABELLA QUADRELLI², ANNA UBOLDI³

Abstract

Bullying is a relational, socially and culturally located phenomenon in which students engage in group-level practices aimed at constructing boundaries between acceptable/unacceptable and valued/devalued gendered and classed subjectivities. Adopting Bourdieu's theoretical frame, data are analysed, through an intersectional perspective, considering cultural capital as a key element in constructing specific gender and class habitus subjectivities. Gender representations of bullying highlight the role of bodily appearance (beauty, clothes, migratory background), female social desirability, and school performance, constructing young girls' subjectivities as persons of value. Moreover, cultural capital and migratory background are crucial in reproducing specific representations of femininity. This study aims to contribute to the debate on bullying knowledge to support the construction of anti-bullying policies. Bullying in school mirrors the power dynamics of the post-feminist society. It highlights the need for putting the focus back on the structural gender aspects in bullying as well as in society, overcoming the individualistic neoliberal perspective.

Keywords: Gender representations, Cultural capital, Bodily appearance, Female social desirability, Structural gender aspects.

1 Department of Economy, Society, Politics, University of Urbino Carlo Bo. angela.genova@uniurb.it.

2 Department of Economy, Society, Politics, University of Urbino Carlo Bo. isabella.quadrelli@uniurb.it.

3 Carlo F. Dondena Centre for Research on Social Dynamics and Public Policy, Bocconi University. annauboldi0@gmail.com.

* This work is the result of the authors' shared reflections. However, Angela Genova wrote paragraphs 1, 2.1, 3, and 4.4; Isabella Quadrelli wrote paragraphs 2.2, 2.3, and 5; Anna Uboldi wrote paragraphs 4.1, 4.2, and 4.3.

Sommario

Il bullismo è un fenomeno relazionale, socialmente e culturalmente radicato, in cui gli studenti sono coinvolti in pratiche di gruppo volte a costruire confini tra soggettività di genere e di classe accettabili/inaccettabili e valorizzate/svalutate. Adottando il quadro teorico di Bourdieu, nel presente lavoro, i dati sono analizzati, attraverso una prospettiva intersezionale, considerando il capitale culturale come elemento chiave nella costruzione di specifiche soggettività di genere e di classe. Le rappresentazioni di genere del bullismo evidenziano il ruolo dell'aspetto fisico (bellezza, abbigliamento, background migratorio), della desiderabilità sociale e del rendimento scolastico, costruendo la soggettività delle giovani ragazze come persone di valore. Inoltre, il capitale culturale e il background migratorio sono cruciali nella riproduzione di specifiche rappresentazioni della femminilità. Questo studio si propone di contribuire al dibattito sulla conoscenza del bullismo per supportare la costruzione di politiche antibullismo. Il bullismo a scuola rispecchia le dinamiche di potere della società post-femminista. Sottolinea la necessità di riportare l'attenzione sugli aspetti strutturali di genere nel bullismo, così come nella società, superando la prospettiva individualistica neoliberale.

Parole chiave: Rappresentazioni di genere, capitale culturale, aspetto fisico, desiderabilità sociale femminile, aspetti strutturali di genere.

1. Introduction

One out of ten adolescents has been bullied at school (Cosma *et al.* 2024). Bullying strongly affects the health of many young people all over the world (Chester *et al.* 2015; Forsberg 2019)[1]: being a “tenacious problem in schools” (Walton, Niblett 2012). Despite there being no significant differences in the percentage of boys and girls’ victims of bullying in school (Cosma *et al.* 2024), there are gender connotations in bullying practices⁴.

Moreover, since school bullying mirrors the power dynamics in society, both social class and gender play a key role (Due *et al.* 2009). Since no social organization is gender neutral (Acker 1990), to support educational policies to contrast bullying, an in-depth consideration of gender aspects in bullying is necessary in the context of the contemporary post-feminist approach. According to the post-feminist theoretical perspective, the feminist gains

4 Boys are more often involved in physical fights (14%) than girls (6%) (Cosma *et al.* 2024). Moreover, about 12% of adolescents report cyberbullying others, more boys (14%) than girls (9%); while 15% have been cyberbullying victims: 15% boys and 16% girls (Cosma *et al.* 2024).

of the 1970s and 80s have been actively undermined in the last decades (McRobbie 2015), emphasizing the personal choice and individual agency aspects, instead of collective political activism within a structural patriarchal society perspective, in the context of neoliberal discourses (Sims-Schouten, Edwards 2016).

Despite the increasing number of studies on bullying (par. 2.1) and on gender and bullying (par. 2.3), female bullying representations in relation to cultural capital in the post-feminist neoliberal context have not yet been investigated. This study is, therefore, led by the following main question: What are the boys' and girls' representations of female bullying in relation to social class (cultural capital) within the gendered post-feminist dominant discourses?

This study investigates the gender representations of bullying by early adolescents (ages 10-13) through a visual method research design. The study adopts an intersectional research approach focusing on female bullying representations in relationship with social class considered as cultural capital of the respondents, adopting field and capital concepts and analytical categories suggested by Bourdieu: contemporary femininity is investigated as forms of capital – cultural and physical⁵ (Shilling 2004) – that may become symbolic in relation to the construction of specific bullying subjectivities.

2. Theoretical background on bullying and gender

2.1. *Bullying from individual motivation to social violence*

Prevarication, harassment and violence in school contexts affect adolescents' wellbeing and health. Since the Seventies, such phenomena have been analysed and dealt with mainly through the conceptual framework of bullying, which, following the influential work of Olweus (1978), highlights that such aggressive behaviour is characterised by intentionality, repetition over time and power imbalance between perpetrators and victims. Such conceptualisation emphasises individuals' motivations and characteristics as causes of bullying and victimisation. Some critics have pointed out the limits of this framing, which overlooks the role of social norms, cultural contexts, and structural inequalities in shaping the forms and characteristics of bullying (Favretto, Ferrara, Colangelo 2025; Lohmeyer, Threadgold 2023; Horton, Forsberg 2019; Horton 2011).

5 Bourdieu refers to incorporated capital as a sub-section of cultural capital. Shilling defines "physical capital" as the social formation of bodies through sport, leisure, and other activities in ways that reflect a social location and which are accorded symbolic value (Shilling 2004).

Recently, a different paradigm of school bullying research has emerged that considers the social and cultural dynamics of bullying (Lohmeyer, Threadgold 2023). Within this view, power imbalance is not reduced to individual size or strength but is rooted in social hierarchies and structural inequalities (Horton, Forsberg 2019; Horton *et al.* 2024). Moreover, the dichotomy bully-victim is seen as a discursive rhetoric that tends to simplify a complex phenomenon that entails group dynamics (Ringrose, Renolds 2010), friendship networks (Bouchard *et al.* 2018) and the overlapping with other experiences of gender and sexuality-based harassment and violence (Milnes, Turner-Moore, Gough 2021). Bullying is also considered as part of a broader category of social violence (Hammarén 2022), benefiting from a transdisciplinary approach (Marini, Volk 2016).

This new paradigm has been fostered by qualitative researchers who have explored adolescents' perspectives on bullying at school (Thornberg 2011). Such studies explore bullying as the result of status definition, reputation management, and exclusion practices strictly linked to the group dimension of school life (Forsberg 2019; Milnes, Turner-Moore, Gough 2021). Perceptions of social differences are revealed as a pivotal aspect of bullying, and those differences mirror relevant social categories such as class, gender, sexual orientation, physical and mental ability (Walton, Niblett 2012). In this perspective, schools, -with their implicit normative orders, values hierarchies and institutionalized racism and sexism - become relevant contexts for investigating bullying as a systemic phenomenon and for framing anti-bullying policies (Hammarén 2022). Dynamics of symbolic violence are also highlighted to shed light on the mechanisms that allow violence to persist over time (Lohmeyer, Threadgold 2023; Hammarén 2022).

From a theoretical point of view, bullying is framed as a relational phenomenon. Horton and colleagues (2024), drawing on Elias' work show how bullying can be understood as emerging from "figurations", that is "the webs of interdependency that come from macro, long-term social arrangements (or sociogenesis) that become internalised and acted out by individuals at a deep-rooted and often unquestioning level of psychological structures (psychogenesis)" (Horton *et al.* 2024, p. 959).

2.2. Bullying through Bourdieu's lens

Horton and colleagues (2024) employ the Bourdieusian notion of field to interpret bullying as an arena of social action, characterized as a configuration of objective relations, structured by a specific logic, where power struggles take place over relevant stakes and strategic resources and where specific forms of capital become relevant for the construction of gendered identities (Klein 2006).

According to Bourdieu, different forms of capital get involved - economic, social, or cultural, or different combinations of those; each may become symbolic capital, that is acknowledged as legitimate by habitus predisposed to recognize it as a sign of importance (Bourdieu 1979). For Bourdieu, the acquisition and accumulation of different forms of capital is a structuring mechanism, a process that underpins social practices in social fields and allows for continuous accrual, conversion, and consolidation as people transit through different social spaces (Ibid.). The habitus can be defined as a technology of strategic game-playing accrual (Skeggs 2004).

The concept of habitus overcomes the dualism between objectivism and subjectivism in explaining social practices. Bourdieu has defined it as a “structured structure” and a “structuring structure” (Bourdieu 1980), that is, a set of durable and transposable dispositions that integrate past experiences and conditions that produce a matrix of perception which permits solving new problems by analogy with those already solved in the past. The habitus is the mechanism used to explain how individuals adapt to their contexts and deal with new circumstances. These ways are partly pre-reflexive and incorporated rather than completely conscious and rational (Ibid.).

The Bourdieusian notion of habitus has been criticized for being over-deterministic, as Bourdieu has emphasized mainly the reproductive and adaptive elements of the habitus rather than the generative ones. Scholars point to the need to reduce the explanatory power of the habitus in favour of a wider consideration of its working in relation to reflexive and learning processes within specific contexts (Sayer 2011).

Bourdieu’s model offers a lens to frame the self as structured by a logic of accumulation of value through “the acquisition, conversion and accrual of capitals (economic, symbolic, cultural and social)” (Skeggs, Loveday 2012, p. 475). However, Skeggs notes that while Bourdieu’s analysis perfectly explains middle-class individuals’ experience and strategy, it cannot provide a viable way to represent those of the working class as individuals of value. In his analysis, they emerge exclusively as those lacking resources and titles (Skeggs 2004). Moreover, the property-like model of self-formation is imbued with moral evaluations, contributing to the construction of moral hierarchies along the boundaries of social stratification.

This study investigates female bullying representations through the Bourdieusian theoretical framework. Bourdieu’s relational view of social phenomena frames bullying as a socially and culturally situated phenomenon embedded in power dynamics. Students’ desire for popularity and status is considered part of the ongoing dynamics of interdependency in schools. These social attributes can only be understood relationally since they have no ontological meaning outside the ties that bind or divide them” (Horton *et al.* 2024, p. 959). The stakes that become relevant in the school context and the social hierarchy and moral orders that underpin them are

always relational; there may be different stakes, values and morals “but those with the most symbolic power in any situation get to ‘make’ the morals” (Lohmeyer, Threadgold 2023, p. 483).

2.3. Bullying and gender construction in neoliberal post-feminist discourses

Several studies show differences between boys and girls in the forms of bullying acted out or suffered, and in the risks of victimisation (Cosma *et al.* 2024). These studies on sex differences have shed light on less visible forms of violence, such as that experienced by girls. However, they tend to essentialize gender differences and to overlook gender stereotypes and power dynamics that reproduce hierarchies (Horton, Forsberg 2019; Gonick, Conrads 2022; Knipp 2025).

Bullying is about performing hegemonic gender roles and identities. In the school contexts, dominant gender norms and hierarchies are inscribed into a hidden curriculum through which social control is deployed as discipline of the body (Morris 2005). Forms of institutionalised sexism affect school policies as well as peers’ relationships and teachers and pupils’ interactions (Gonick, Conrads 2022). Bullying is linked to the “normative cruelties” of doing gender through the practices of differentiation and otherisation (Ringrose, Reynolds 2010). The gender-based aggressions are rooted in the hierarchies of gender and sexuality (Ringrose, Rawlings 2015) and also refer to the prevalence of the implicit heterosexual norm in regulating sexuality (Gonick, Conrads 2022).

Schools and peer groups are sites where gender and sexuality are policed and spaces where the borders between “normal” and “deviant” practices are fiercely defended but sometimes also challenged (Gonick, Conrads 2022).

Nonetheless, female bullying practices involve the competition among different forms of femininities and the stigmatization of some of them. Scholars (Gonick 2006; McRobbie 2015; Ringrose 2007; Pomerantz *et al.* 2013) have analysed the contemporary constructions of femininity mainly within the theoretical perspective of post-structuralism, inspired by Foucault’s work. It investigates the discourses and technologies that constitute young girls’ subjectivities mainly as a cultural frame within which the possibilities of specific meanings, gazes and bodily practices are interiorised. Such studies have analysed the intertwining of post-feminist and neo-liberal discourses. Post-feminism, as a cultural frame, represents women as agentic individuals, emphasizing freedom of choice, empowerment, self-monitoring, and discipline (Gill, Scharff 2011; Gonick 2006). This discourse is consonant with the neo-liberal tension toward individualisation in many areas of social and personal life. Especially middle-class girls grow up within the

post-feminist and neo-liberal ideals. They are fostered to do well at school, sport and social relations, feel powerful, and be in an equal position with their male counterparts (Pomerantz, Raby 2011). For working-class girls, this new culture may create frustration and anxiety when confronting the educational system and the labour market, which considers them as fit solely for the low-paid jobs (Gonick 2006).

This new construction of girlhood is not unitary and presents many internal tensions. Gonick (2006) notes how the “girl power” discourse goes alongside another one, which stresses girls as fragile, vulnerable, and at risk of not developing, without help, the required attributes of the neo-liberal subject. Also, the performing, high-achieving girl is always at risk of not being acknowledged as entirely feminine. Performances of hyper-femininity and ‘smartness’ become strategies to maintain feminine identities in predominantly male-dominated spaces (McRobbie 2015; Pomerantz *et al.* 2013). New material tools, such as the affordances offered by social network sites, pose specific challenges (Ringrose 2011; Gill, Scharff 2011).

Around these fractures and tensions, contemporary discourses of femininity construct spaces for enlarging girls’ experiences and potentialities, but at the same time, for reproducing traditional gender norms and practices. Girls negotiate their subjectivities in relation to boys but increasingly in a conflicting confrontation with their female peers within a neoliberal individualistic society (Gonick, Conrads 2022).

3. Methodology and research design

3.1 *The case study*

The study applies a participatory multimethod research design. It was carried out in five schools with 7th-grade students in the Marche region (Italy). Data collection followed the University policy on ethics of research and the GDPR (UE 2016/679) rules. Detailed information about the research was provided to the school’s head, parents, and students. Parents’ and students’ Informed consent was obtained prior to the beginning of the research.

Italy represents an international case study deserving of further investigation because a reduction in bullying rates had been observed as a result of increasing public attention on the topic (Chester *et al.* 2015), however, data are still dramatic: in 2023, almost 24% of 11–13-year-olds were victims of offensive, disrespectful and/or violent behaviour in the last twelve months (Istat 2025). In Italy, the Marche region is in the central part of the country. It is considered a hinge region between the north, with more developed welfare services, and the south, with less efficient interventions. The regional data concerning welfare policy aligns with the national media

value (Genova, Pesaresi 2022). Data on female bullying and cyberbullying in the Marche region show a lower prevalence in comparison to the national mean: 15,5% of 13th years old girls reported being victims of bullying vs 17,3% at the national level; 14,9% reported being cyberbullied vs 18,4% at the national level. However, at the regional level, both bullying and cyberbullying victimization have increased since the COVID-19 pandemic. The former increased from 12,1% in 2018 to 14,9% in 2022, and the latter from 8,2% to 13,5%⁶.

3.2 Drawings within a participatory multimethod research design

We used art-based methods (Leavy 2020) such as drawing and theatre to increase participation and explore embodied forms of knowledge. Nonetheless, this study focuses only on visual data produced during the drawing sessions and the textual insertions and/or the comments to the drawings. The following analysis is based on 119 individual drawings and text comments realised in the early phase of the project, when students were asked to represent what they consider bullying to be. In our study, the students involved were 44,1% female, 36,2% male, 15,3% preferred not to tell their gender (4,5% were missing).

3.3 Collecting data through drawings

In social research with adolescents, drawing is a creative method that provides spaces for agentic participation; it is a visual way to express students' voices (Eldèn 2013; Literat 1993). Drawing is an intermediary that lightens the relationship between researcher and participants (Pauwels 2010; Gallagher 2008; Lomax 2012). It enhances a direct and inclusive way of participating and thinking about bullying, bypassing the verbal/written representation. That facilitates participation by vulnerable students, such as those with language impairment or who are not fluent in the national language. Visual elicitation also allows for the tacit, embodied and affective facets of young people's experience to emerge (Kearney, Hyle 2004). Drawing as an embodied practice illuminates what is difficult to express verbally. That offers a way to capture the tacit dynamics of social exclusion/inclusion, the hidden power relations (gender, class, ethnicity, disability) embedded in interactive contexts, the gender unconscious models and the forms of engagement with them. On the other hand, the drawing process is

6 HBSC 2022. Stili di vita e salute tra i giovani italiani. Regione Marche; HBSC 2022. Principali risultati <https://www.epicentro.iss.it/hbsc/indagine-2022-nazionali> (accessed 19/04/2026).

a reflexive practice: it stimulates critical thinking about everyday experiences in peer social contexts. Drawing can be understood as an individual and collective practice that captures the shared dimension of the school context (Rose 2012).

In data analysis, different layers of interpretation are involved (Balmer 2021). The visual dimension is the key data considered in this study, because the figurative elements allow for a deeper understanding of the phenomenon. The image is often integrated with a verbal part, as in comics. Where the verbal part is present, the analysis considers the comics as well.

3.4 Operationalisation process for gender and cultural capital

The two main variables investigated are gender and cultural capital. Adolescents' gender has been operationalised into three categories: female, male, and prefer not to define. Concerning the drawings' content, we opted for a binary sexual representation: male and female, according to the explicit physical characteristics represented. For our analytical purposes, we consider the institutional dimension of cultural capital and have operationalized it as the sum of young people's parents' educational credentials. We operationalized cultural capital according to the principle of dominance, in the following way: high cultural capital when at least a parent has tertiary education credentials; medium when at least a parent has secondary school credentials, and low when both parents have below secondary school titles. Cultural capital is considered a proxy of the "family resources" (Nash 2002), which influences socialization by equipping children with specific competencies and attitudes for navigating institutional requests and promoting a strategic conception of agency.

3.5 Data analysis process

Data analysis was performed using a qualitative, in-depth approach. First, we carried out different layers of analysis on the entire corpus of data. Initially, we performed a thematic analysis separately on the drawings and the text comments using Maxqda; subsequently, we put together and compared visual and textual results. As a second step, we conducted an inter-group analysis highlighting common elements and contrasting differences in the themes among groups (males/females and, amongst the latter, medium-high level of cultural capital vs low one). A qualitative analysis has been conducted concerning the relationship between cultural capital and gender representations in bullying drawings and comics.

4. Results: cultural capital and gender representations in the drawings

This section firstly presents some descriptive statistics (paragraphs 3.1 and 3.2) concerning bullying representations. The analysis of female representation in bullying drawings highlights two main themes: the bodily appearance (paragraph 3.3) and the school performance (paragraph 3.4).

4.1 Binary explicit gender characteristics: data descriptive statistics

The drawings represent bullying as a phenomenon involving both genders. Nonetheless, binary explicit gender elements (male/female) are highlighted in 119 individual drawings out of 177. The analysis focuses on drawings with explicit gender characteristics. Descriptive statistics (Table 1) show that in explicit gender binary representations of bullying, males are dominant both as bullies, bystanders, and victims (76 drawings out of 119). In addition, in over half of these drawings (55), bullying is represented as an exclusively male experience.

In the drawings that bring the female gender into play (48 drawings out of 119), we observe the coexistence of traditional/hegemonic representations, marked by the male representation of the bully and the female representation of the victim (8 drawings), and less conventional ones, with a female representation of both bullies and victims (12 drawings) or male and female mixed bullies and/or bystanders (7 drawings). These representations, which see girls play the roles of both aggressors and victims, are proposed only by female respondents (56), except for two of them who have not indicated their gender.

The representation of the female bully acting against a male victim is almost absent (1 drawing). In 6 drawings, females are represented as part of a mixed group of bullies or bystanders in situations where the victim is male.

4.2. Bullying forms, gender characteristics and family cultural capital

Data shows a partially different interpretation of the forms of abuse directed towards girls and boys. The most frequent form of violence can be traced back to the category of insults and verbal derision, which appears in most of the drawings in a substantially transversal way (34/40 in the drawings with female victims – and 52/72 – in the ones with male victims, and 4 out of 7 drawings with mixed bullies/bystanders).

Table 1 Gender representations of bullying in drawings.

	Male bullies/ bystanders	Female bullies/ bystanders	Undefined bullies/ bystanders	Absent bullies/ bystanders	Mixed female & male bullies/ by-standers	n. of drawings
Male victim	55	1	4	10	6	76
Female victim	8	12	6	14	0	40
Undefined Victim	2	0	0	0	1	3
Mixed victims	0	0	0	0	0	0
n. of drawings	65	13	10	24	7	119

However, in scenes with male protagonists, there is a recurrence of forms of physical violence and/or verbal threats towards acts of force (14 out of a total of 18 drawings); this kind of representations are, on the other hand, a minority in drawings marked by female protagonists (3, out of a total of 18 drawings), in line with other studies (Cosma *et al.* 2024)

The drawings made by the girls are characterized by an emphasis placed on the digital sphere of social dynamics of exclusion and marginalization (although the numbers are limited: 5 girls out of 56, 3 boys out of 44, 1 ungendered out of 19).

Furthermore, it is confirmed (Jamal *et al.* 2015; Cosma *et al.* 2024) that the reference to relational bullying is slightly more widespread among girls, who represent forms of explicit exclusion much more frequently (11 drawings of girls out 56 and 8 of boys out 44 and 5 of 19 ungendered ones). Finally, the focus on corporeality is mainly represented by girls (35/56) compared to boys (15/44), in terms of beauty, body weight, exteriority, ways of dressing and appearing, both in verbal expressions and in the victims' visual representations.

Physical violence is marginal (18 out of 119) in the overall corpus of data, compared to verbal and relational violence (91 drawings). Nonetheless, considering the relationship between cultural capital and bullying representation, physical violence has been drawn mainly by girls with low cultural capital (4 drawings on 6).

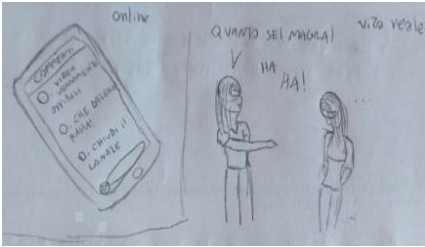
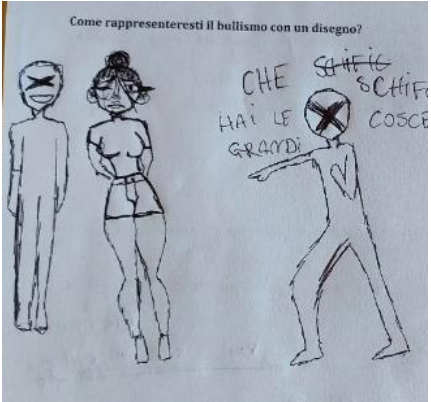
4.3 Female representation in bullying drawings: bodily appearance

4.3.1. “You are disgusting”: canons of body beauty

The issue of body appearance dominates drawings 1 to 5 (Fig. 1 and 2): they represent verbal insults about body weight and shape, in virtual communication and physical contexts (drws. n. 1, 4, Fig. 1), and concern towards body fat (drws. 2 and 3), which is also associated with filth. These drawings underline the concern for the comparison with one's body image, both private and personal (as in the mirror scene), and public. The symbolic value of the external appearance emerges as a vehicle of social acceptance.

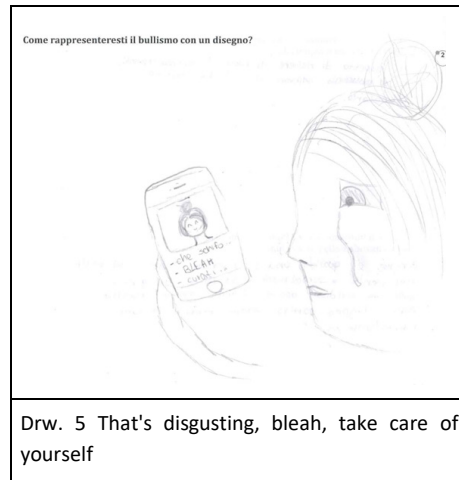
The key theme of physical appearance recurs in bullying literature (Reay 2005, Currie, Kelly, Pomerantz 2007). Data show recurring observations on physical beauty in graphic terms and as verbal expressions, as ‘ugly, fat, curvy’. The reference to weight can be defined as bodily capital in relational dynamics (Skeggs 2004). A sexist construction of popularity dominates (Pomerantz, Raby 2020). Most of the drawings recall some constitutive aspects of the hegemonic models of femininity: fatness and thinness are recalled as stigmatizing elements, which refer to the incorporation of normative canons on female corporeality (Eriksson, Horton 2025).

Fig. 1 Representations of bullying based on physical appearance

	
Drw.1 On the left side: "Online: truly horrible video. What a whale! Ball! Close the channel". On the right side: "Real Life: how thin you are! Ha, ha".	Drw. 2 Ugly, lose weight, fat, eat less, ugly, horrible, you're disgusting, you make me want to throw up, the others are superior to you, fat, stop it victim, make me vomit, fat, fat, you're ugly, you're not like the others, but look at you, you're disgusting
	
Drw. 3 You suck, you have big thighs	Drw. 4 "Ah, ah fat!"

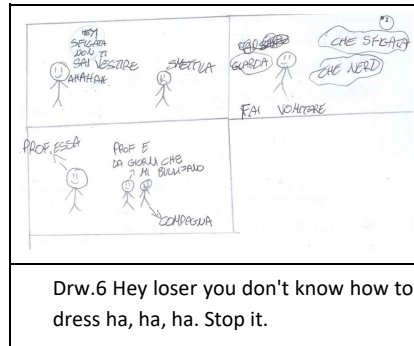
Note: Drw is a short for 'drawing'

Fig. 2 Representations of bullying based on physical appearance (continue)



4.3.2. "You don't know how to dress": canons of the 'right' clothes

The reference to a normative model of physical appearance also concerns material dimensions relating to clothing as a distinctive form of consumption (Bourdieu 2001). In most of the drawings, girls are represented according to distance/proximity to ideals of aesthetic perfection: thin, with long, straight hair and with the 'right' clothes (Currie *et al.* 2007, Francombe-Webb, Silk 2016). In drawings 6, 10 and 14, the social importance of dressing emerges, despite the simplicity of the graphic line. The femininity models come into play in bullying through the 'non-human materials' (Ringrose, Rawlings 2015) such as clothes or, conversely, by the presence of uncool objects such as the big briefcase bag (see drw no. 13), glasses and the generic reference to the inadequacy of other people's clothing (Pomerantz, Raby 2020).

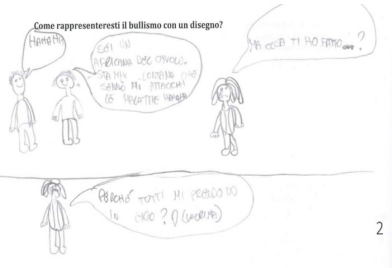
Fig. 3 Representations of bullying based on physical appearance (clothing)

4.3.3. “Go back to your country”: discrimination on migration backgrounds

The hegemonic model of femininity also fosters discriminatory positions based on migration backgrounds, in a small group of bullying drawings. That is a relevant aspect to consider in the framework of public debate on migration policies. A drawing (no. 7, Fig. 4) proposed by a pupil whose parents come from Eastern Europe shows a girl with thick, curly hair and full lips who cries because of the comments and insults she receives about her body. In this drawing, a dialectical tension emerges between identification and distancing oneself, where somatic traits different from one's own are recalled. This occurs within a narrative frame centered on the exclusion of the ‘different,’ characterizing the second-generation girls. In this illustration, the aesthetic imperative of the ‘beautiful girl’ is also modulated according to class and ethnic canons (Cossens, Jackson 2020): denigration arises from the shape of the hair and lips, showing the rhetoric on the diversity of the foreigner ‘pure/impure’ and the risk of contagion (Douglas 1966).

In addition, the perception of individual value recurs: the idea of ‘worth nothing’ (see the following paragraph) emerges in the dehumanization of the ‘Other’. The expression ‘I am human too’ constitutes an example of the problem of ‘misfitting’ described in literature as characteristic of the experiences of victims of bullying. It recalls a distinctive aspect of the mechanism of social maladjustment according to which the victim is perceived as ‘otherness’ through an emphasis placed on aspects/traits of diversity, an emphasis that opens to drifts towards dehumanization itself (Thornberg 2018). This mechanism is pervasive in the dynamics of bullying exclusion and is frequently found in the representations proposed by many pupils, albeit often with more nuanced tones (Strindberg, Horton, Thornberg 2020).

Fig. 4 Representations of bullying based on migratory background

 NON IMBETTA CHE LO SEI SOLO, LE LOSE TOBIA/ZEINIO CHE E Tu sei: ☒ Femmina ☐ Maschio ☐ Preferisco non rispondere ☐ LINGUA PAR SONO SEMPRE UMANE COME TU LE PIU' BIANCHE MONDO, NON OGGETTI. Qual è il titolo di studio dei tuoi genitori? Madre: NON LO SO Padre: NON LO SO	 2
Drw. 7 What kind of lips do you have? Go away! What is on your mind? Go back to your country. How ugly!! If you touch me I will become black like you stupid. But do you know what water is? Comment: It does not matter what color they are, their traditions or the language they speak. They are always human like you, people in the world, not objects.	Drw. 8 You're a damn African, stay away from me or you'll give me diseases. What have I done to you? Why is everyone making fun of me? (Tear).

4.3.4. "You are worthless": Canons of female social desirability

Data shows the complexity of the identity definition of the personal value (Skeggs, Loveday 2012) of the female pupils within the dominant gender models. The drawings also highlight the issue of the circulation of value (Skeggs 2004) and its intertwining with the symbolic capital, recognized, legitimized, or contested, at play in the interactive dynamics of school life.

The represented situations reveal some hegemonic mechanisms through which the same ideals and, therefore, the normative boundaries of gender identities are defined. In several drawings (no. 9, 10, 11, 12, Fig. 5), rather explicit expressions about personal value occur; for example, in words like 'you are worthless'. These expressions reveal the fear of not being considered and appreciated socially, and therefore being excluded. Here, we see a characteristic of adolescents' life dynamics, modulated on the feminine side. Previous research by scholars such as Søndergaard (2018) and Thornberg (2017) explains an 'anxiety about social exclusion' as a characteristic of bullying dynamics and, more generally, of social -and digital- experiences in the peer group.

The drawings reveal social pressure on the feminine ‘ideal type’ characterized by body canons, migration background elements, and educational performance. In these drawings, a sort of syllogistic reasoning identifies ugliness with low self-value, marginalizing some girls.

Furthermore, some facets of the neoliberal logic reverberate in these social inclusion and exclusion dynamics. In particular, it is possible to observe how the classification of otherness, with respect to the sense of the group, is often modulated through the language of the market economy (see also below, drws. no. 10, 12, Fig. 5).

Fig. 5 Representations of bullying based on female social desirability

	
Drw. 9 You're ugly. You suck. You're worthless.	Drw. 10 Everybody hates me, nobody wants me, everybody tells me I dress badly, I'm defenseless, I'm stupid, they tell me I'm disgusting, I'm ugly
	
Drw. 11 You suck! Die! Whale! Nobody wants you! Bleah! Fat! Curvy! Kill yourself!	Drw. 12 You're ugly! Die! You make no sense! Go away! Okay

4.4. *“Stupid” and/or “swat”: school performance and family cultural capital*

In some drawings, the dynamics of derision, exclusion, and stigmatization concerning the value of school performance are structured as a representation (vision) and social division according to Bourdieu’s analytical approach. Drawings by pupils with high family cultural capital (5 drawings) represent female bullying victims as ‘not having enough intelligence’ and being poor at the school level. Only in two students’ works (drws. 6, 13), with low family cultural capital or migrant background, there is a reference to this theme of educational performance according to a value orientation opposite to the previous one: the object of derision concerns excessive scholastic ability and skills. In drawing no. 13 (Fig. 6), there is a group of male bullies who flout a girl with big glasses and a big briefcase, saying the word ‘swot’.

Data show the persistence of a ‘traditional’ modality which distinguishes students, who are more disadvantaged on a socio-economic and cultural level, in their daily confrontation with educational institutions and their related values and objectives (Archer, Halsall, Hollingworth 2007). Moreover, these differences in how normative discourses are used, selected, and translated into situated dynamics of action make evident, as Thornberg (2017) already observed, the intertwining of agency and structure, between tacit adherence and selective and creative appropriation.

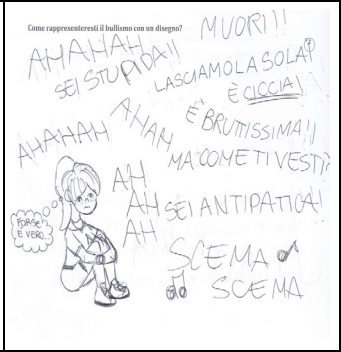
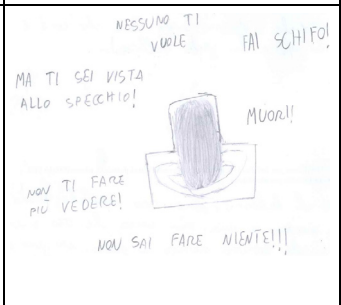
However, these dynamics take shape within, and remain anchored to, the fracture of social divisions. There is a structural rooting in how these discourses are mobilized or not. The different meanings attributed to educational success recall deeper gender dispositions, with a class matrix. The different references to scholastic skills and intelligence refer to different educational habitus, tacit ways of enhancing the formal knowledge transmitted by the school institution (Hollingworth, Williams 2010). Finally, it should be noted that, in the representations (drws. no. 7, 10, 13, 14, 15, 16), there is a tendency to overlap among girls’ intelligence, school performance, social desirability, and personal value (Francis, Skelton, Read 2010). These elements allow us to reflect on the pervasiveness of neoliberal logic, which shapes the very subjectivities of youngsters. Therefore, this performance-and-educational-success theme would seem to be interpreted and lived in a neoliberal and post-feminist way as an attitude, merit, and personal intelligence (Ringrose 2007).

Along this interpretative line proposed by literature (Currie *et al.* 2007), it is possible to reflect on how the narrative of the ‘successful girl’ is specific of the upper social classes (Allan, Charles 2014) and constitutes a key element of the identity tensions that characterize the ‘privileged’ young women. These tensions refer to pushes towards an identity realization of ‘supergirl’ subjectivity (Francombe-Webb, Silk 2016). Subjectivities which are marked

by post-feminist and contradictory normative ideals, based on the imperative of success in every area of daily life. In this sense, the drawings reveal the internalization of multiple value orientations, such as having to be a socially active and aesthetically attractive girl but also performing from an academic point of view (Pomerantz *et al.* 2013; Ringrose 2007).

In these drawings, the ambivalence of the 'good girl' emerges: attractive, socially, and successful in schooling. In the reproductions taken as examples, there is a simple but immediate interpretation of skills at school under the neoliberal lens, as an individual and intrinsic quality linked to a lack of intelligence; school failure thus ends up being assimilated to the absence/lack of personal value, according to the same reflection of the logic of failure as individual responsibility.

Fig. 6 Representations of bullying based on school performance

	
Drw. 13 Ah, ah, look at that swot ah, ah ah!	Drw.14 Ah, ah, ah you're stupid!! Die!! Leave her alone! She's fat! She's ugly!! But how do you dress? Ah, ah, ah, You're unpleasant! Silly, silly. The girl thinks 'maybe it is true'.
	
Drw.15 Die, fat, disgusting, stupid.	Drw.16 Nobody wants you. You suck! But you saw yourself in the mirror! Die! You never show up again! You don't know how to do anything!

5. Conclusions: the gendered social order in bullying representations

This work has adopted a Bourdieuan perspective, an art-visual-based methodology, and an intersectional analysis to investigate representations of female bullying. The visual representations of female bullying of 7th-grade students show some tacit, pre-reflexive, and incorporated dimensions of bullying, revealing how prevarication and violence in schools are rooted in social power dynamics.

The analysis of the empirical materials highlights how bullying experiences are narrated through grammar and meaning repertoires that reproduce an order embedded in societal and institutional structures that are profoundly conservative of inequalities. In line with Bourdieu's relational view, the pupils' drawings offer an interpretation of bullying as an articulated configuration of social relationships characterized by an imbalance of strength and power. Following Ringrose and Renold (2016), it can be considered that the problem of bullying is at the heart of power dynamics, through which specific social hierarchies are strengthened daily. The intersection between bullying, gender and cultural capital reveals how the phenomenon of bullying involves power structures between boys and girls, privileged and disadvantaged boys and /or girls (Shute, Owens, Slee 2007); power structures that pushes girls to align themselves with neoliberal and sexist representations of femininity, feeding hierarchies in the female universe.

From the data, a heterogeneous set of 'structured' and 'structuring' elements can be detected: differences in educational skills, bodily capital and Maussian female 'body techniques' (Mauss 1936), migration background and social skills. These differences outline a 'matrix of power relations' (Ringrose, Renold 2016, p. 5) within which

the symbolic and meaningful repertoire that female students draw on for the construction of gender identities takes shape. This set of elements outlines an ideal of a successful girl as attractive, performing academically, cool, and socially integrated, but also 'Caucasian'. It emerges the contour of a normative femininity that is profoundly conservative of the social order and that constitutes a form of symbolic violence.

Bridging cultural capital and bullying representations, this study suggests the need to foster the debate on normative gender references, considering their structural roots and avoiding emphasis on individual responsibility and agency.

Two analytical lines can be identified. Firstly, the distinction of 'moral' boundaries between us/them as a practice marked by and revealing of tacit class and ethnic divisions; divisions within which the same female gender performance is played out. Values, definitions, imaginaries, and ideals that,

therefore, provide tools for the construction of gender, ethnic, and class subjectivities for girls.

Secondly, despite the common 'ethical' distancing from bullying, in the drawings there is a designation of the victim of bullying as the one who is in a subordinate position in the social structure (e.g. migrant, with a specific corporeality and so on), for the capital resources possessed (cultural, economic, social and physical). This socially dominated configuration of bullying victims is widely explored in the literature (Thornberg 2017; Horton *et al.* 2024; Klein 2006). It has been examined in our study with a focus on the social construction of gender to reveal some tacit and normative dimensions at play in youngsters' experience of femininity.

In conclusion, the drawings reveal the complexity of the power dynamics that shape the girls' subjectivities in terms of 'normal' and 'inferior' identities. In the open dialectic between identification and distancing, denunciation and acceptance, rejection and tacit adhesion, the challenge of reproducing gender, migration background, and class hierarchies is played out (Pomerantz *et al.* 2013).

Investigating bullying through the lens of a post-feminist approach and cultural capital has provided both a critical perspective and concrete insights for deconstructing dominant values and current ideals of femininity.

This work contributed to advancing the knowledge on bullying by highlighting the relevance of the relational view and the logic of capital accrual to understand power dynamics within adolescents. Moreover, the use of a visual technique favoured the emergence of tacit and taken-for-granted dimensions of bullying. However, it presents some limits. We had to limit our analysis to a part of the total corpus of data, the one with an explicit gender visual element. Eliciting narrations about the drawings by pupils would have permitted overcoming this limitation as well as provided further insightful material for the analysis.

This study also aims to advance the debate on policies to counteract bullying. Bullying in school mirrors the power dynamics of the post-feminist society. Investigating the relationships between cultural and symbolic capital and gender bullying representations, this work highlights the need for placing the focus back on the structural gender and class aspects in bullying as well as in society. Results suggest the need to overcome the individualistic neoliberal perspective that emphasises the role of individual choice and agency, over the structural patriarchal societal conditions; and therefore, it recommends fostering collective reflection on the hegemonic models of femininity, considering beauty and fashion not as individual agency expression, but instead as tools of oppression.

References

- Acker, J., (1990), Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations, *Gender and Society*, 4, 2, pp.139–158.
- Allan, A., Charles, C., (2014), Cosmo girls: Configurations of class and femininity in elite educational settings, *British Journal of Sociology of Education*, 35, 3, pp. 333-352.
- Archer, L., Halsall, A., and Hollingworth, S., (2007), Inner-city femininities and education: ‘race’, class, gender and schooling in young women’s lives, *Gender and Education*, 19, 5, pp. 549–568.
- Balmer, A., (2021), Painting with data: Alternative aesthetics of qualitative research, *The Sociological Review*, 69, 6, pp. 1143–1161.
- Bouchard, K., Forsberg, C., Smith, J. D., and Thornberg, R., (2018), Showing friendship, fighting back, and getting even: resisting bullying victimization within adolescent girls’ friendships, *Journal of Youth Studies*, 21, 9, pp. 1141–1158.
- Bourdieu P., (1980), *Le sens pratique*, Paris, Le Minuit.
- Bourdieu, P., (1979), *La Distinction*, Paris, Le Minuit.
- Cosma, A., Molcho, and M., Pickett, W., (2024), A focus on adolescent peer violence and bullying in Europe, central Asia and Canada. Health Behaviour in *School-aged Children: International Report from the 2021/2022 survey*, 2, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.
- Chester, K. L., Callaghan, M., Cosma, A., Donnelly, P., Craig, W., Walsh, S., and Molcho, M., (2015), Cross-national time trends in bullying victimization in 33 countries among children aged 11, 13 and 15 from 2002 to 2010, *The European Journal of Public Health*, 25, suppl. 2, pp. 61-64.
- Cossens, S., Jackson, S., (2020), White, classed and gendered: pre-teen girls negotiate successful young womanhood, *Gender and Education*, 32, 2, pp. 211-226.
- Currie, D. H., Kelly, D. M., and Pomerantz, S., (2007), Listening to girls: discursive positioning and the construction of self, *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 20, 4, pp. 377- 400.
- Douglas, M., (1966), *Purity and Danger*, London, Routledge.
- Due P, Damsgaard MT, Lund R, and Holstein, B. E., (2009), Is bullying equally harmful for rich and poor children? A study of bullying and depression from age 15 to 27, *Eur J Public Health*, 19, pp. 464– 469.
- Eldén, S., 2013, Inviting the messy: Drawing methods and ‘children’s voices’, *Childhood*, 20, 1, pp. 66–81.
- Eriksson, A., Horton, P., (2025), ‘How can you be friends with that fatty?’: The othered body in narratives on weight-based bullying, *Children & Society*, 39, pp. 146–160.

- Favretto, A. R., Ferrara, E., and Colangelo, R. M., (2025), Le rappresentazioni dei bullismi nell'evoluzione della normativa: uno sguardo interdisciplinare, *Sociologia Del Diritto*, 52, 2.
- Forsberg, C., (2019), The contextual definition of harm: 11- to 15-year-olds' perspectives on social incidents and bullying, *Journal of Youth Studies*, 22, 10, pp. 1378–1392.
- Forsberg, C., Thornberg, R., (2016), The social ordering of belonging: Children's perspectives on bullying, *International Journal of Educational Research*, 78, pp. 13-23.
- Francis, B., Skelton, C., and Read, B., (2010), The simultaneous production of educational achievement and popularity: How do some pupils accomplish it?, *British Educational Research Journal*, 36, 2, pp. 317-340.
- Francombe-Webb, J., Silk, M., (2016), Young girls' embodied experiences of femininity and social class, *Sociology*, 50, 4, pp. 652-672.
- Genova, A., Pesaresi, F., (2022), *Rapporto sull'assistenza nelle Marche 2022: le sfide e le prospettive per il welfare sociale territoriale integrato*, Franco Angeli, Milano.
- Gill, R., Scharff, C. (eds), (2011), New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity, *Feminism & Psychology*, 21, 4, pp. 566-569.
- Gonick, M., (2006), Between "Girl Power" and "Reviving Ophelia": Constituting the Neoliberal Girl Subject, *Feminist Formations*, 18, 2, pp. 1-23.
- Gonick, M., Conrads, J., (2022), Gender, Sexuality, Adolescence, and Identity in Schooling, in Hytten, K., (ed.), *Oxford Research Encyclopedia of Education*, New York, Oxford Academic, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1596>, (consultato il 5 settembre 2025).
- Hammarén, N., (2022), Are bullying and reproduction of educational inequality the same thing? Towards a multifaceted understanding of school violence, *Power and Education*, 14, 1, pp. 35-49.
- Harvey, L., Ringrose, J., and Gill, R., (2013), Swagger, Ratings and Masculinity: Theorising the Circulation of Social and Cultural Value in Teenage Boys' Digital Peer Networks, *Sociological Research Online*, 18, 4, pp. 57-67.
- Hollingworth, S., Williams, K., (2010), Multicultural mixing or middle-class reproduction? The white middle classes in London comprehensive schools, *Space and Polity*, 14, 1, pp. 47-64.
- Horton, P., Webb, A., Forsberg, C., and Thornberg, R., (2024), 'He's actually very kind': bullying figurations and the call of capital, *British Journal of Sociology of Education*, 45, 6, pp. 957-973.
- Horton, P., Forsberg, C., (2019), Juridification and the Ungendering of School Bullying, in Lunneblad, J. (ed.), *Young People and Learning Processes in School and Everyday Life*, 2, Cham, Springer, pp. 85-96.

- Horton, P., (2019), School Bullying and Social and Moral Orders, *Children & Society*, 25, pp. 268-277.
- Istat, (2025), Bullismo e cyberbullismo nei rapporti tra i ragazzi, *Statistiche today*, https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/06/Stat-today_Bullismo-e-cyberbullismo-nei-rapporti-tra-i-ragazzi.pdf (consultato il 1 luglio 2025).
- Lunneblad, J., (ed.), (2019), Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth, in *Young People and Learning Processes in School and Everyday Life*, 2, Cham, Springer, pp. 85-96.
- Kearne, K., Hyle, A., (2004), Drawing out emotions: the use of participant-produced drawings in qualitative inquiry, *Qualitative research*, 4, 3, pp. 361-382.
- Klein, J., (2006), Cultural Capital and High School Bullies: How Social Inequality Impacts School Violence, *Men and Masculinities*, 9, 1, pp. 53-75.
- Knipp, H., (2025), ‘That’s your unrestricted internet access from a young age, dude, not... your gender’: an exploratory study on the complex interconnections between digital media, school life, and gender, *Journal of Youth Studies*, pp. 1-17.
- Leavy, P., (2020), *Method meets art: Arts-based research practice*, London, Guilford publications.
- Literat, I., (1993), “A Pencil for Your Thoughts”: Participatory Drawing as a Visual Research Method with Children and Youth, *International Journal of Qualitative Methods*, 12, pp. 84-98.
- Lohmeyer, B., Threadgold, S., (2023), Bullying affects: the affective violence and moral orders of school bullying, *Critical studies in education*, 64, 5, pp. 479-496.
- Lomax, H., (2012), Contested voices? Methodological tensions in creative visual research with children, *International Journal of Social Research Methodology*, 15, 2, pp. 105-111.
- Marini, Z. A., Volk, A. A., (2016), Towards a transdisciplinary blueprint to studying bullying, *Journal of Youth Studies*, 20, 1, pp. 94-109.
- McRobbie, A., (2015), Notes on the Perfect: Competitive Femininity in Neoliberal Times, *Australian Feminist Studies*, 30, 83, pp. 3-20.
- Milnes, K., Turner-Moore, R., and Gough, B., (2021), Towards a culturally situated understanding of bullying: viewing young people’s talk about peer relationships through the lens of consent, *Journal of Youth Studies*, 25, 10, pp. 1367-1385.
- Morris, E. W., (2005), “Tuck in that shirt!” Race, class, gender, and discipline in an urban school, *Sociological Perspectives*, 48, 1, pp. 25-48.
- Nash, R., (2002), Numbers and Narratives: Further Reflections in the Sociology of Education, *British Journal of Sociology of Education*, 23, 3, pp. 397-412.

- OECD, (2017), *PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being*, PISA, OECD Publishing, Paris.
- Olweus, D., (1978), *Aggression in the schools: Bullies and whipping boys*, Washinton DC, Hemisphere.
- Pawels, L., (2010), Visual Sociology Reframed: An Analytical Synthesis and Discussion of Visual Methods in Social and Cultural Research, *Sociological Methods & Research*, 38, 4, pp. 545–581.
- Pomerantz, S., Raby, R., (2020), Bodies, hoodies, schools, and success: Post-human performativity and smart girlhood, *Gender and Education*, 32, 8, pp. 983-1000.
- Pomerantz, S., Raby, R., and Stefanik, A., (2013), Girls run the world? Caught between sexism and postfeminism in school, *Gender & Society*, 27, 2, pp. 185-207.
- Reay, D., (2005), 'Spice Girls', 'Nice Girls', 'Girlies' and 'Tomboys': Gender Discourses, Girls' Cultures and Femininities in The Primary Classroom, In Skelton, C., Francis, B., eds., *Feminist Critique of Education*, London, Routledge, pp. 55-69.
- Retallack, H., Ringrose, J., and Lawrence, E., (2016), "Fuck your body image": Teen girls' Twitter and Instagram feminism in and around school, in Coffey, J., Budgeon, S., and Cahill, H., eds., *Learning Bodies: Perspectives on Children and Young People*, Singapore, Springer, pp. 85-103.
- Ringrose, J., (2007), Successful girls? Complicating post-feminist, neoliberal discourses of educational achievement and gender equality, *Gender and education*, 19, 4, pp. 471-489.
- Ringrose, J. Renold, V., (2010), Normative cruelties and gender deviants: the performative effects of bully discourses for girls and boys in school, *British Educational Research Journal*, 36, 4, pp. 573–596.
- Ringrose, J., Rawlings, V., (2015), Posthuman performativity, gender and "school bullying": Exploring the material-discursive intra-actions of skirts, hair, sluts, and poofs, *Confero: Essays on education, philosophy and politics*, 3, 2, pp. 80-119.
- Ringrose, J., Renold, V., (2016), Cows, Cabins and Tweets: Posthuman Intra-active Affect and Feminist Fire in Secondary School, in Taylor, C. and Hughes, C., eds., *Posthuman Research Practices in Education*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, pp. 220 – 241.
- Rose, G., (2012), The question of method: practice, reflexivity and critique in visual culture studies, in Heywood, I., Sandywell, B., eds., *The Handbook of Visual Culture*, London, Berg, pp. 542–558.
- Sayer, A., (2011), *Why things matter to people. Social science, values and ethical life*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Shilling, C., (2004), Physical capital and situated action: a new direction for corporeal sociology, *British journal of sociology of education*, 25, 4, pp. 474-487.
- Shute, R., Owens, L. Slee, P., (2008), Everyday Victimization of Adolescent Girls by Boys: Sexual Harassment, Bullying or Aggression?, *Sex Roles*, 58, pp. 477-489.
- Sims-Schouten, W., Edwards, S., (2016), 'Man up!' bullying and resilience within a neoliberal framework, *Journal of Youth Studies*, 19, 10, pp. 1382-1400.
- Skeggs, B., (2004), Exchange, value and affect: Bourdieu and 'the self', *The Sociological Review*, 52, 2, pp. 75-95.
- Skeggs, B., Loveday, V., (2012), 'Struggles for value: Value practices, injustice, judgment, affect and the idea of class', *British Journal of Sociology*, 63, 3, pp. 472-490.
- Søndergaard, D. M., (2018), The thrill of bullying. Bullying, humour and the making of community, *J Theory Soc Behav*, 48, pp. 48-65.
- Strindberg, J., Horton, P., and Thornberg, R., (2020), The fear of being singled out: Pupils' perspectives on victimisation and bystanding in bullying situations, *British Journal of Sociology of Education*, 41, 7, pp. 942-957.
- Thornberg, R., (2017), School bullying and fitting into the peer landscape: A grounded theory field study, *British journal of sociology of education*, 39, 1, pp. 144-158.
- Thornberg, R., (2011), 'She's Weird!' - The Social Construction of Bullying in School: A Review of Qualitative Research, *Children & Society*, 25, pp. 258-267.
- UNESCO, (2019), "*Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*", Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483>, (consultato il 1 luglio 2025).
- Walton, G., Niblett, B., (2012), Investigating the problem of bullying through photo elicitation, *Journal of Youth Studies*, 16, 5, pp. 646-662.

Il *sex work* nelle piattaforme digitali ed i “confini porosi” dell’abolizionismo italiano

Sex Work in Digital Platforms and the “Porous Boundaries” of Italian Abolitionism

NICCOLÒ CASNICI¹, PATRIZIA BRAMBILLA², SANDRA CHERUBINI³

Sommario

Il presente contributo propone un’analisi sociologico-giuridica del lavoro sessuale nella sfera delle piattaforme virtuali, una delle aree di mercato più vaste ed in crescita della cosiddetta *gig economy*. Nella prima parte, l’attenzione sarà rivolta alla disciplina della prostituzione in vigore in Italia e, soprattutto, su come quest’ultima possa applicarsi al settore del *sex work* digitale. Nella seconda parte, l’articolo s’interrogherà su come l’architettura normativa italiana riesca ad intercettare i cambiamenti sociali innescati dalla digitalizzazione, in un settore da sempre in bilico tra liceità e illiceità. Infine, la nostra analisi discuterà, sotto un profilo sociologico, dell’esistenza di un dualismo -per molti aspetti problematico- tra l’approccio giuridico-regolativo al lavoro sessuale digitale e la disciplina delle attività prostitute svolte nel mondo reale.

Parole chiave: lavoro sessuale; economia di piattaforma; prostituzione; sociologia del diritto; sociologia economica

Abstract

This paper proposes a socio-legal analysis of sex work in the sphere of virtual platforms, one of the largest and growing market areas of the so-called *gig economy*. In the first part, the focus will be on the prostitution regulation in force in Italy and, above all, on how the latter can apply to the digital

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, niccolo.casnici@unibs.it

2 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, patrizia.brambilla@unibs.it

3 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, sandra.cherubini@unibs.it

sex work sector. In the second part, the article will question how Italy's regulatory architecture manages to capture the social changes triggered by digitalization, in a sector that has always teetered between lawfulness and illegality. Finally, our analysis will discuss, from a sociological perspective, the existence of a -problematic- dualism between the legal-regulatory approach to digital sex work and the discipline of prostitution activities carried out in the real world.

Keywords: sex work; platform economy; prostitution; sociology of law; economic sociology

1. Introduzione

Tramite i canali digitali è diventato sempre più semplice “comprare piacere” (Barbagli 2020), in un ampio spettro di possibilità che oscilla dalla fruizione di materiale pornografico, all'interazione virtuale con professionisti o professioniste del settore, al vero e proprio *cybersex*. Il successo di piattaforme e app digitali per adulti è dovuto in larga parte al fatto che la rete fornisce un ambiente del tutto ospitale a chiunque ricerchi prodotti o servizi di natura erotico-sessuale, peraltro ad un costo ridotto (se non nullo) rispetto all'era in cui i medesimi erano accessibili esclusivamente tramite luoghi fisici (Cooper 1998), come le edicole, i *sexy shop*, i club per adulti o gli spazi in cui viene esercitata la prostituzione.

Il mondo digitale, laboratorio d'innovazione sociale per antonomasia (Pais e Provasi 2015; Ramella e Manzo 2019), ha reso disponibili infrastrutture che, fin da subito, sono state impiegate anche per diffondere materiale pornografico o per rendere più visibili attività di prostituzione/*escorting* nel mondo reale (Cunningham e Kendall 2011). Grazie al rapido sviluppo tecnologico, accanto a questi segmenti di mercato sono oggi disponibili anche “servizi indiretti”, tramite cui prestazioni sessuali vengono erogate interamente da remoto (Cunningham et al. 2018; De Gioannis, Casnici, e Sigala 2025; Rand e Stegeman 2023): rientrano in questo campo la compravendita di contenuti erotico-pornografici personalizzati (come avviene, per esempio, tramite piattaforme come il celebre Onlyfans⁴ e concorrenti), o l'accesso a performance sessuali tramite *live streaming*.

L'estrema articolazione del mercato rende possibile parlare di una vera e propria “industria del sesso” (Hardy, Kingston, e Sanders 2010; Hausbeck e

4 Nato nel 2016, *OnlyFans* è una piattaforma che ha sede legale a Londra (UK) ed offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento visitato più di 440 milioni di volte al mese (fonte: <https://it.semrush.com/>), con all'attivo più di 4 milioni di *creators* iscritti (fonte: <https://www.statista.com/statistics/1334104/onlyfans-creators-worldwide/>).

Brents 2009), che include categorie inedite di lavori sessuali, i quali spesso, in linea con l'*ethos* della *gig economy* (Woodcock e Graham 2020), vengono svolti in affiancamento ad altre occupazioni in settori diversi (Berg 2016; Hamilton et al. 2023). Vale la pena di sottolineare come l'affermazione di tali lavori abbia contribuito ad alterare la concezione di *sex work*⁵ tipica dell'era pre-internet: infatti, se fino agli anni Novanta del secolo scorso, parlando di lavoro sessuale il riferimento alla prostituzione era quasi automatico (non tanto perché fosse l'unica attività di compravendita di sesso, ma di certo era quella più visibile, come si discuterà nelle conclusioni), oggi tale espressione assume piuttosto i tratti di un termine "ombrello", poiché include condotte tanto inedite quanto eterogenee ed articolate. Infatti, nell'era del Web, caratterizzata da una crescente sessualizzazione del corpo femminile (Drenten et al. 2020) e dalla sua imperante spettacolarizzazione (Capecchi e Ruspini 2009), il lavoro sessuale non è facilmente inquadrabile, se non all'interno di un perimetro in cui il confine tra, pornografia, *performance*, spettacolo artistico⁶ e attività prostitute si fa sempre più sfocato. Tale processo, definito come una sorta di "*gentrification*" del *sex work*⁷, crea infatti i presupposti per la comparsa di figure ibride – come ad esempio le "*camgirls*"⁸ – figure che spesso tendono a sfuggire alle tradizionali categorie finora impiegate dal diritto dei paesi occidentali (Martson 2020; Nocella 2024a).

Il dibattito pubblico su questi temi è vivace, anche se troppo spesso risulta animato da impostazioni ideologiche, toni sensazionalistici e opinioni polarizzate: per un verso vi è un comune accordo sul fatto che la diffusione *online* di contenuti e servizi erotici stia creando diffusi problemi di dipendenza e assuefazione (Guerreschi 2022) e che sia sempre più complicato impedirne l'accesso da parte di utenti minorenni (Ballarotto e Zavattini 2023). D'altro canto, tali questioni stanno esacerbando alcune delle tradizionali contrapposizioni tra le correnti intellettuali che animano questo campo di studi: sotto questo profilo, da una parte l'area femminista radicale e l'area

5 Basandoci sulla concezione di Carol Leigh (1997), ed in coerenza con la definizione proposta da ESWA (nota associazione internazionale per la difesa dei diritti di chi opera nel settore: si veda <https://www.eswalliance.org/>), con l'espressione *sex work* intendiamo lo "scambio consensuale di servizi sessuali in cambio di denaro, beni o servizi". Sono pertanto escluse da questa fattispecie tutte le casistiche (come ad esempio il *trafficking*) in cui è presente l'elemento della costrizione.

6 Per un approfondimento sul rapporto tra lavoro sessuale e spettacolo artistico, segnaliamo il contributo di Bandelloni (2022).

7 Fonte: <https://www.vox.com/the-goods/22749123/onlyfans-influencers-sex-work-instagram-pornography>

8 Si tratta di ragazze che, tramite piattaforme specializzate, svolgono performance sessuali trasmesse tramite *webcam*, operando a cavallo tra il settore pornografico, artistico (e, si discuterà più avanti, in taluni casi forse anche prostitutivo). Tra le piattaforme più note che operano in questo settore, per esempio, si trovano: Cam4, BongaCams, Camsoda, Chaturbate, Stripchat, Livejasmin e molte altre.

cattolica più tradizionalista, entrambe – per ragioni diverse – da sempre contro la pornografia e contro la legalizzazione della prostituzione, muovono alle piattaforme l'accusa di alimentare nuove forme di sfruttamento del corpo femminile, facilitando condotte prostitute e promuovendo attività immorali e svilenti per la dignità delle donne (Dworkin 1987; Farley 2004; Fraterrigo 2012; MacKinnon 1989; Stark e Whisnant 2004). D'altra parte, l'ala femminista libertaria (Delacoste e Alexander 1987; Khan 2017; Lick 2000; Queen e Comella 2008) sostiene invece la tesi dell'“*empowerment*”, secondo cui le nuove tecnologie digitali fornirebbero strumenti per attribuire maggiore potere alle donne, consentendo loro di realizzare pienamente la libertà di fruizione del proprio corpo (Hamilton et al. 2023) e di mettere a frutto il proprio *capitale erotico* (Hakim 2012), in ambienti spesso più sicuri in quanto più lontani dai pericoli della strada (Atkinson 2022; Zappi 2022).

Il presente articolo non si pone il fine, oltremodo ambizioso, di stabilire i torti e le ragioni di tali posizioni, ma parte da un obiettivo più circoscritto. Inizieremo col domandarci quando, e a quali condizioni, per l'ordinamento italiano il lavoro sessuale digitale viene considerato prostituzione. Di conseguenza, l'interrogativo successivo riguarderà se, e a quali condizioni, le piattaforme o i siti internet, che costituiscono lo strumento attraverso cui queste attività vengono espletate, possono essere considerate responsabili dei reati di favoreggiamento o sfruttamento del meretricio. Ragionare, come punto di partenza, sull'infrastruttura giuridica in vigore in Italia ci consentirà poi, nella seconda parte dell'articolo, d'interrogarci sulla reale capacità delle norme attuali d'intercettare i fenomeni socio-economici in esame e le loro implicazioni, fornendo alla collettività un impianto regolativo stabile e coerente.

Non si potrà che partire da una rapida disamina dell'impianto regolativo di matrice abolizionista in vigore in Italia, che è contenuto nella c.d. legge Merlin (legge 20 febbraio 1958, n. 75), che regola le attività legate allo scambio tra prestazioni sessuali e denaro ed i reati ad esso collegati e che, come è noto, ha capovolto il modello “vetero-regolamentarista” (Parisi, 2018, pp. 97 ss.) sino a quel momento vigente all'interno del codice Rocco.

2. La disciplina della prostituzione in Italia

Per rispondere alle nostre domande di ricerca, iniziamo fornendo sinteticamente le coordinate socio-giuridiche relative alla repressione delle attività connesse al meretricio in Italia, per poi valutare se, e come, esse possano adattarsi o trovare applicazione al contesto delle piattaforme virtuali.

Come è noto, nel nostro ordinamento, la disciplina della prostituzione è ancora oggi contenuta nella Legge 20 febbraio 1958, n. 75⁹, che adotta un modello “abolizionista”. Nella dottrina penalistica, un primissimo commento alla riforma si trova in Mantovani (1959, p.452). Più recentemente, tra i lavori più significativi in tema di prostituzione, si vedano: Parisi (2018), Cadoppi (2014), Padovani (2015), Bonfanti e Di Nicola Travaglini (2015). Con questa cornice legale, per un verso si afferma la liceità della condotta della persona dedita alla prostituzione e del “cliente”, che si serve, dietro corrispettivo, della prestazione sessuale¹⁰. Si tratta di un principio pacifico anche nella giurisprudenza, secondo cui:

Nel caso di prostituzione di persona maggiorenne è stato evidenziato in dottrina come la legge Merlin abbia perseguito la finalità di riconsegnare all'alveo dell'attività del tutto libera, non sanzionabile da parte dell'ordinamento, l'esercizio del meretricio che sia frutto di una scelta non condizionata da forme di coazione o di sfruttamento (si veda, *ex multis*, Cass. Pen., SSUU, 19 dicembre 2013, n. 16207).

In questo spirito, la giurisprudenza afferma in modo chiaro la necessità di muovere “dal punto fermo rappresentato dalla scelta del legislatore di considerare attività non vietata, e dunque in sé lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro” (Cass. Pen., Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 20384).

A ciò si affianca, d'altra parte, l'illiceità, e la conseguente punizione, di pressoché tutte le condotte di “collaborazione” all'attività di meretricio, e, quindi, di tutte le condotte per così dire “satellite” o “serventi” a tale attività, sia di carattere materiale (si pensi alla promozione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione), sia di tipo morale (induzione alla prostituzione). A tal riguardo, la giurisprudenza afferma che:

le sanzioni penali fissate dalla L. 20 gennaio 1958, n. 75, debbono essere applicate a coloro che condizionano la libertà di determinazione della persona

9 c.d. Legge Merlin.

10 Fatta salva l'ipotesi in cui i rapporti sessuali si consumino con ragazza minorenni, per cui opera la fattispecie prevista dall'art. 600 bis c.p. (Prostituzione minorile) che al primo comma punisce “con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto”; mentre al secondo comma punisce gli atti sessuali con minorenni in cambio di corrispettivo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

che si prostituisce, a coloro che su tale attività lucrano per finalità di vantaggio e, infine, a coloro che offrono un contributo intenzionale all'attività di prostituzione eccedendo i limiti dell'ordinaria prestazione di servizi (Cass. Pen., Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 20384)¹¹.

La legge Merlin, all'epoca del suo inserimento nell'ordinamento italiano, rappresentò un elemento di innovatività e modernità, poiché fu espressione della volontà politica di rottura con la cultura tradizionale, che vedeva la prostituzione come una sorta di "male necessario" (Danna 2002) atto a preservare il valore della castità delle spose e, al contempo, a salvaguardare la stabilità dei matrimoni, garantendo uno "sfogo controllato alla sessualità maschile" (Serughetti, 2022, p.28)¹². La riforma in questione espresse, al contrario, le posizioni dei movimenti femministi e delle forze politiche (essenzialmente cattolici e social-democratici) che attribuivano allo Stato una funzione di direzione etica e morale (*ibidem*), e che vedevano la prostituzione come "piaga da sanare" e la chiusura dei bordelli come segno di progresso sociale (Macrelli 1981): una visione che mirava prima di tutto a tutelare la dignità delle donne, oltre che a salvaguardare il buon costume, eliminare il vizio e combattere la corruzione che spesso caratterizzava il settore (Pitch 1989). In effetti, la ratio di fondo che ha portato alla criminalizzazione di tutte le condotte "satellite" dell'attività prostituitiva, anche quando esercitata in forma volontaria e consapevole, muove dalla considerazione che la scelta di esercitare la prostituzione trova normalmente la sua causa nella condizione di vulnerabilità di chi la pratica e che si tratti di un atto intrinsecamente lesivo per la dignità di chi lo pratica: secondo questa visione, peraltro ribadita da una recente (e criticata) pronuncia della Corte Costituzionale (la n. 141/2019)¹³, nessuna donna accetterebbe liberamente di esercitare tale

11 La giurisprudenza sottolinea altresì la necessità di non operare interpretazioni tali "da reintrodurre surrettiziamente presupposti di illiceità in sè della prostituzione che vengono formalmente ed espressamente negati e che, invece, potrebbero finire per qualificare come illegali condotte e prestazioni di servizi alla prostituta che non risulterebbero penalmente rilevanti se destinati ad altre attività" (Cass. Pen., Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 20384).

12 Dal punto di vista giuridico, a questa visione corrispondeva, di fatto, la liceità della prostituzione, che veniva praticata presso lecite case di tolleranza, sia dal punto di vista di chi offre il servizio sessuale – le prostitute venivano registrate e sottoposte a controlli sanitari – sia dal punto di vista del cliente. Così come era lecita la condotta del terzo agevolatore della prostituzione, salvi i casi di istigazione e favoreggiamento di minorenne o persona in stato di infermità o deficienza psichica (art. 531 c.p.) o di discendente, moglie o sorella (art. 532 c.p.) e il caso di costrizione alla prostituzione (artt. 535 e 536 c.p.). Per una ricostruzione dell'originario impianto sanzionatorio in materia di prostituzione si vedano: Pioletti U., *Prostituzione*, in *Dig. disc. pen.*, Utet, Torino, 1995, X, 274 ss.; (Padovani, 2015, p.107 ss)

13 Il riferimento è alla nota sentenza della Corte Costituzionale che ha rigettato la questione di costituzionalità, sollevata dalla Corte d'Appello di Bari, in relazione ai reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: Corte Cost. 7 giugno 2019, n. 241. La sentenza è stata ampiamente commentata (e criticata) dalla dottrina penalistica. In questa

attività (Parisi, 2018, p. 101) e colei che “vende sesso” è considerata potenzialmente una vittima della società nel suo complesso¹⁴; di qui la necessità che lo Stato si astenga dal rendersi compartecipe dell’“industria del sesso” (Sereni 2020)¹⁵.

Venendo al contenuto specifico della legge Merlin, la norma cardine contenente le principali fattispecie in materia di prostituzione è certamente l’art. 3, norma che al suo interno contempla molteplici condotte di reato, molto diverse tra loro, anche per quanto concerne il disvalore intrinseco della condotta, tutte collegate al fenomeno prostituivo e accomunate dalla medesima cornice editale (Parisi, 2018, p.102). Tale disposizione punisce: la proprietà

sede si rinvia, *ex multis*, ai contributi di: BACCO F., *La disciplina penale della prostituzione al doppio vaglio della Consulta, tra giudizi di fatto, moralismo penale e ragionevolezza giudiziale*, in *Sist. pen.*, 6 luglio 2020; CADOPPI A., *La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1653 ss.; PADOVANI T., *Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di costituzionalità*, in *GenIUS*, 2019, pp. 1 ss.; PARISI F., *Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?*, in *Leg. pen.*, 21 novembre 2019.

A questa prima pronuncia ha fatto seguito la pronuncia n. 278 del 2019, che ha, di fatto, ribadito quanto esplicitato dalla pronuncia del 2019, su altra questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia; per un commento alle due sentenze citate si rinvia a: A. CADOPPI, *Il “bicchiere mezzo pieno”. Un tentativo di lettura costruttiva delle sentenze della Corte costituzionale in tema di favoreggiamento della prostituzione*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2020.

14 Si legge nella pronuncia della Consulta citata che “*in questa materia, la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico – risultando, perciò, non agevolmente traducibile sul piano normativo in formule astratte – e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale.*”

A ciò si affiancano, peraltro, anche preoccupazioni di tutela delle stesse persone che si prostituiscono – in ipotesi – per effetto di una scelta (almeno inizialmente) libera e consapevole. Ciò in considerazione dei pericoli cui esse si espongono nell’esercizio della loro attività: pericoli connessi al loro ingresso in un circuito dal quale sarà poi difficile uscire volontariamente, stante la facilità con la quale possono divenire oggetto di indebite pressioni e ricatti, nonché ai rischi per l’integrità fisica e la salute, cui esse inevitabilmente vanno incontro nel momento in cui si trovano isolate a contatto con il cliente (pericoli di violenza fisica, di coazioni a subire atti sessuali indesiderati, di contagio conseguente a rapporti sessuali non protetti e via dicendo).

Riguardo, poi, alla concorrente finalità di tutela della dignità umana, è incontestabile che, nella cornice della previsione dell’art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di «dignità» vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore. È, dunque, il legislatore che – facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente”; Corte Cost., n. 141/2019.

15 Si veda la relazione alla proposta di legge presentata dall’onorevole Tozzi Condivi alla Presidenza della Camera dei deputati il 6 aprile 1956, dove si precisa limpidamente come la nuova normativa miri «non a sopprimere la prostituzione ma soltanto a sopprimere la regolamentazione della prostituzione», impedendo «che nello Stato possa esistere una prostituzione autorizzata e regolamentata».

o l'esercizio di una casa di prostituzione (art. 3, n. 1¹⁶); la locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione (art. 3, n. 2¹⁷); la «tolleranza abituale» della prostituzione in un luogo aperto al pubblico (art. 3, n. 3¹⁸); l'induzione alla prostituzione, per tale intendendosi qualsiasi attività di persuasione o convincimento, operata nei confronti di un soggetto, affinché offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone; il c.d. lenocinio¹⁹ e, infine, lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Queste ultime fattispecie (sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione) meritano un approfondimento in questa sede, prestandosi ad essere applicate e «reinterpretate» alla luce del contesto del *sex work* nelle piattaforme *online* in cui ci si sta muovendo nell'ambito della presente analisi.

Nello specifico, lo «sfruttamento» della prostituzione, punito all'art. 3, n. 8, seconda ipotesi, della Legge Merlin, punisce la condotta di chi tragga una qualsiasi utilità economica dall'attività sessuale di chi eserciti la prostituzione, nella consapevolezza di trarre un indebito vantaggio da tale attività; si tratta, in altre parole, di un reato che sanziona l'indebita pretesa di partecipare agli utili guadagnati con l'attività di prostituzione e, come tale, posta eminentemente a tutela dell'ordine pubblico e del buon costume²⁰. Secondo la giurisprudenza prevalente si tratterebbe di un reato solo eventualmente abituale, essendo sufficiente per la sua integrazione qualsiasi partecipazione, anche isolata, agli utili derivanti dall'attività di meretricio.

16 L'art. 3, n. 1, Legge Merlin, recita: «chiunque ha la proprietà o l'esercizio di una casa di prostituzione o comunque la controlli la diriga o partecipi a dette attività». La norma originariamente era stata introdotta allo scopo di sanzionare l'apertura e gestione delle c.d. case chiuse o di prostituzione (che erano state abolite con la Legge Merlin stessa). L'evoluzione del fenomeno prostitutivo ha portato, oggi, all'applicazione della fattispecie a contesti affini alle case di prostituzione, quali ad esempio alcuni centri massaggi che, in cambio di denaro, offrono prestazioni di natura sessuale. Per approfondimenti si rinvia a: (Parisi, 2018, pp. 113-114).

17 L'art. 3, n. 2, Legge Merlin, sanziona: «chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione». Per l'analisi della fattispecie e della casistica si rinvia ancora una volta a F. PARISI, *Prostituzione*, cit., pp. 114-116.

18 L'art. 3, n. 3, Legge Merlin, sanziona «chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione»

19 La condotta realizzata da colui che svolge attività di intermediazione tra cliente e persona che si prostituisce.

20 Per un'analisi più approfondita della fattispecie e della casistica giurisprudenziale si rinvia a (Bonfanti & Di Nicola Travaglini, 2015, p. 65 ss); sul bene giuridico e la condotta punita dal reato di sfruttamento della prostituzione si veda nella giurisprudenza di legittimità, *ex multis*, Cass. Pen., sez. III, 18 dicembre 2012, n. 4139.

Infine, il favoreggiamento della prostituzione (art. 3, n. 8, prima ipotesi) rappresenta una norma di chiusura, con funzione sussidiaria e residuale rispetto alle fattispecie previste dai nn. 1-7 dell'art. 3, e punisce tutte le condotte volte a favorire in qualsiasi modo la prostituzione; in altre parole fa riferimento a tutte quelle attività finalizzate a facilitare o comunque apportare un contributo determinante all'esercizio della prostituzione²¹. La casistica giurisprudenziale ha visto, per esempio, il riconoscimento di questa fattispecie nel caso di accompagnamento sul luogo della prostituzione della prostituta; di reperimento del luogo di esercizio della prostituzione; di reperimento dei clienti; di parassitario utilizzo del provento dell'attività di prostituzione da parte del coniuge o convivente²².

3. Attività prostitutiva “virtuale” e interazioni a distanza

Sin qui l'articolo ha inteso ricostruire nei dettagli il quadro giuridico-sanzionatorio di riferimento. Ma, prima di passare alla disamina degli aspetti regolativi delle attività digitali in questione, è necessario interrogarci sul significato della nozione di “prostituzione” penalmente rilevante, con un *focus* sul caso in cui essa sia intermediata da dispositivi digitali. Infatti, è opportuno comprendere se e a che condizioni le condotte tipicamente poste in essere da parte degli *adult content creator* sulle piattaforme possano essere considerate alla stregua di “prestazioni sessuali”, che, a loro volta, in presenza di un corrispettivo di denaro o altra utilità, possano essere considerate attività di prostituzione secondo il quadro giuridico che si è tratteggiato.

Anzitutto, preme sottolineare che né nella legge Merlin, né tantomeno dall'art. 600bis c.p. (che punisce la “prostituzione minorile”) viene fornita una definizione chiara e univoca di “prostituzione”; al contrario, il significato di tale termine è stato negli anni ricostruito in via interpretativa dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In generale, “prostituzione” (dal latino “prostituer” ossia “far mercato di...”) si riferisce alla condotta consistente nel fornire una prestazione sessuale a pagamento, in presenza di un corrispettivo²³.

21 In giurisprudenza si rinvia, *ex multis*, a Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 novembre 2013, n. 6373), secondo cui: “il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell'azione”.

22 Per approfondimenti ulteriori sulla casistica e per tutti i riferimenti giurisprudenziale si veda: (Bonfanti & Di Nicola Travaglini, 2015, p.53 ss).

23 Per un'analisi più dettagliata sugli elementi specifici che compongono la nozione di prostituzione si consenta il rinvio a: (Padovani, 2015, p.13 ss); PARISI, F., *Prostituzione*, cit., pp. 103 ss.

I due elementi cardine attorno a cui ruota la nozione di prostituzione sono dunque la “prestazione sessuale”, per tale intendendosi qualsivoglia atto di disposizione del proprio corpo a fini sessuali²⁴, e il “denaro” o “altra utilità di natura economica”, come controprestazione all’atto dispositivo del proprio corpo. Ai fini della nostra disamina appare centrale focalizzarsi sul primo dei due elementi e chiedersi, più in particolare, se la “prestazione sessuale” a pagamento implichi necessariamente che vi sia un contatto fisico tra prestatore e fruitore. Al quesito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno offerto al quesito risposta negativa chiarendo come:

L’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto²⁵ dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione, non essendo stato mai messo in dubbio che l’attività di chi si prostituisce può consistere anche nella esecuzione di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di chi ha chiesto la prestazione, pagando un compenso, al fine di soddisfare la propria libidine, senza che intervenga alcun contatto fisico tra le parti²⁶.

24 Si veda Bacco (2011).

25 Il compimento dell’atto sessuale è un elemento fondamentale, e la sua assenza è ciò che rende le cosiddette “telefonate erotiche a pagamento” condotte non prostitute. A questo riguardo, infatti, la Cassazione ha più volte stabilito che, per rientrare nella fattispecie di prostituzione, è necessario un contatto corporeo o un atto sessuale reale, non solo la prestazione vocale che mira a eccitare l’interlocutore, anche se a pagamento. Cfr. Cass. Pen., III Sez. Pen., 31 agosto 2012, n. 33546, che chiarisce come “*la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente fatto rientrare nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, finalizzata a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione (ex plurimis, in tal senso, Sez. 3, n. 15158 del 21/03/2006, P.M. in proc. Terrazzi, Rv. 233929; Sez. 3, n. 737 del 03/06/2004, Bongii Sez. 3, n. del 22/04/2004, Verzettl e Sez. 3, n. 534 del 22/04/2004, Mannone), essendosi evidenziato, infatti, che la componente lesiva della dignità della Prostituta (che, evidentemente, ha indotto il legislatore a sanzionare penalmente, i fatti agevolativi o di sfruttamento di una tale attività) consiste nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente, ovvero, in altre parole, nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale (Sez. 3, n. 7608 del 20/05/1998, Mlmou, Rv. 211337) ... Ciò che (...) resta essenziale (...) è che la persona retribuita per prostituirsi abbia, appunto, a compiere (non importa, come detto, in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale, ovvero prestazioni caratterizzate, appunto, dalla messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine (Sez. 3, n. Rv. 229350 e Rv. 228692) (... e che - n.d.r.) la persona richiesta compia atti che attingano zone erogene del corpo suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale (Sez. 3, n. 41096 del 18/10/2011, P.G. in proc. M., Rv. 251316; Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758; Sez. 3, n. 11958 del 22/12/2010, dep. 24/03/2011, C., Rv. 249746; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 23/01/2008, P., Rv. 238739).”*

26 Cass. Pen., SSUU, 19 dicembre 2013, n. 6207.

Vi è un ulteriore aspetto da considerare: non solo, come è appena stato evidenziato, nel concetto di prestazioni sessuali penalmente rilevanti ai sensi delle fattispecie previste dalla legge Merlin non è necessario che vi sia un contatto fisico tra il prestatore e il fruitore, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente ammissibile che i due soggetti si possano trovare in contesti spaziali distinti (cosa che tipicamente avviene con l'intermediazione dei dispositivi digitali), a condizione che il fruitore della prestazione non si limiti ad assistere passivamente all'atto sessuale, ma che possa concretamente interagire e, quindi, incidere, con le proprie richieste, sull'attività sessuale svolta. A tal riguardo, la Corte di Cassazione in più occasioni²⁷ ha, per esempio, fatto rientrare nella nozione di prostituzione le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza e via web-chat, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati²⁸.

Se, dunque, a talune condizioni la vendita di prestazioni sessuali *online* viene considerata come atto prostitutivo, quali sono le implicazioni per siti web e piattaforme digitali che popolano il mercato dei servizi digitali per adulti? Nel prossimo paragrafo tenteremo di rispondere a tale quesito.

27 Cfr. Cass. Pen. Sez. 3, 9 aprile 2015, n. 17394, dove si legge che “le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati, assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via internet e ne abbiano tratto guadagno, in quanto il collegamento in videoconferenza consente all'utente di interagire con chi si prostituisce, in modo tale da potere richiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati, che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale a pagamento”; conformi: Cass. pen. Cass. 18/01/2012, n.7368; Cass.Pen., 19/10/2010, n. 37188; Cass. Pen., 21/03/2006, n. 15158; infine: Cass., Sez. III, 10 settembre 2004, n. 36157, e Cass., Sez. III, 8 giugno 2004, n. 25464, entrambe in Cass. pen., 2005, p. 3493 ss., con nota di R. BORGOGNO, *La prostituzione «a distanza» in due recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità*, pp. 3497-3508.

28 Preso atto della nozione di “prostituzione virtuale” adottata dalla giurisprudenza, in dottrina si è precisato come sia “irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore della prostituzione si trovino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino collegati tramite internet in un collegamento virtuale che consenta all'utente della prostituzione, non diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di contemporanea presenza nello stesso luogo, di interagire con chi si prostituisce, in modo da poter chiedere a questo il compimento di atti sessuali determinati, che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui che chiede la prestazione sessuale a pagamento, come avviene appunto nel caso delle videochat erotiche”; così ZUNICA, F., *Il diritto penale del web tra sforzi ermeneutici e nuove prospettive (prima parte)*, in *Diritto, Giustizia e Costituzione web*, 3 aprile 2023, al link https://www.dirittogiustiziacostruzione.it/il-diritto-penale-del-web-tra-sforzi-ermeneutici-e-nuove-prospettive-prima-parte-di-fabio-zunica/#_ftn5.

4. Piattaforme *online* per adulti e prostituzione

Volgendo lo sguardo all'industria dell'erotismo digitale nella sua concretezza, si nota come l'offerta, nel corso degli ultimi anni, si sia arricchita, rispetto all'era delle *webchat*, di servizi e modelli di *business* sempre più complessi e articolati (Cunningham et al. 2018). Quando si ha a che fare con piattaforme digitali operanti nel settore dell'erotismo, occorre considerare, infatti, l'estrema eterogeneità delle condotte che esse veicolano: dal mero scambio o dalla commercializzazione di materiale per adulti in modalità asincrona, a forme di interazione sincrona (quali le *live chat*) nelle quali si realizza uno scambio in tempo reale di prestazioni sessualmente esplicite, seppur tra soggetti fisicamente distanti.

Più in particolare, tra i servizi che vanno per la maggiore, specialmente nelle piattaforme organizzate sul modello "social network" (come ad esempio Onlyfans e concorrenti), vi è la compravendita di contenuti sessuali *on demand*, che permette ai clienti d'interagire con una vasta platea di creatori di contenuti, cui chiedere una prestazione sessuale per poi riceverla in maniera asincrona (tipicamente tramite materiale video) e dietro pagamento di una cifra prestabilita o contrattata tra le parti (di cui peraltro una percentuale solitamente viene trattenuta dalla piattaforma come costo di commissione). Come accennato, nel dibattito pubblico talvolta si è sollevata la questione circa la liceità dei comportamenti atti a facilitare questi scambi²⁹, ma dalla nostra analisi si evince piuttosto chiaramente come, sebbene nella sostanza nel più dei casi essi consistano effettivamente in atti di vendita di prestazioni sessuali contro denaro, al momento non siano ravvisabili elementi di illiceità, poiché la giurisprudenza italiana tecnicamente non considera la condotta in questione come assimilabile al meretricio, mancando del requisito circa la possibilità d'interazione diretta e immediata tra cliente e prestatore.

Più controverso pare, invece, il caso delle piattaforme che forniscono servizi di *live-streaming*, tra cui ad esempio i siti di *webcam* erotiche. Ad onor del vero, non è affatto difficile trovare traccia di queste piattaforme: inserendo su *Google* la chiave di ricerca "webcam erotiche Italia", i risultati sono infatti 1.7 milioni³⁰, segno di un forte radicamento delle pratiche promosse da tali siti anche nel nostro paese. Sotto il profilo del *business*, molte di queste piattaforme utilizzano modelli cosiddetti "*freemium*", ossia consentono l'accesso gratuito agli utenti, che solitamente possono solo limitarsi a guardare. In aggiunta, è però possibile registrarsi, atto che usualmente conferisce la possibilità di chattare con le performer, e non solo; in molti casi, infatti,

29 Ad esempio: <https://www.sardegna.gov.it/popolo-della-famiglia-chiedere-onlyfans/>

30 Ovviamente ciò non significa che in Italia sono attivi 1.7 milioni di piattaforme di quel genere, ma che 1.7 milioni di pagine web menzionano quell'argomento, oppure sono effettivamente siti di camgirls.

la registrazione sblocca anche la possibilità di acquistare direttamente sul sito monete virtuali (*token*), che consentono agli utenti d'interagire in modo più "strutturato" con chi c'è dall'altra parte della telecamera, ad esempio: inviando dei "*tips*", ossia dei "doni" durante le performance³¹ (una percentuale dei quali, solitamente compresa tra il 40 e il 65%³², viene trattenuta dal sito), "invitando" una *camgirl* in una "stanza privata" per ottenere una prestazione personalizzata o, talvolta, prendendo temporaneamente il controllo da remoto di alcuni oggetti sessuali³³ utilizzati dalle performer nelle loro trasmissioni *live*. Come efficacemente mostrato dalla letteratura sul tema (ad esempio, Bleakley 2014), inoltre, all'audience vengono spesso fornite dettagliate informazioni circa gli atti sessuali che le *performer* dichiarano di essere disponibili a svolgere e, in alcuni casi, anche il loro "prezzo", espresso, ad esempio, in termini di *token*. L'autore, peraltro, spiega efficacemente come la negoziazione attorno allo scambio tra prestazione e denaro in molti casi venga considerata dagli utenti un aspetto essenziale, poiché rappresenta l'atto con cui il pagante "dirige" la performance, massimizzando così il proprio "investimento" nel materiale sessuale che alla fine viene prodotto (*ibidem*).

Dunque, sulla condotta di alcune di queste piattaforme, sembrano emergere diversi profili di ambiguità i quali, a nostro giudizio, meriterebbero maggiore attenzione, riflessione e valutazioni più approfondite e dettagliate rispetto a quanto, spesso, avviene nel dibattito pubblico. Si tratta infatti di attività che prevedono costanti transazioni a titolo oneroso aventi ad oggetto prestazioni sessuali, spesso in "diretta", svolte da professionisti del sesso (talvolta operanti in Italia), verso un pubblico (anch'esso, almeno in parte, italiano), che, a certe condizioni, può interagire (come visto anche in forme invasive) con la controparte.

Alla luce dell'ampia nozione di prostituzione rilevante per l'ordinamento penale (che non richiede necessariamente un contatto fisico tra "cliente" e "prestatore") e dell'altrettanta ampiezza dei confini applicativi delle fattispecie di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (che, come si è già detto, sanzionano una vasta gamma di condotte volte a favorire o approfittarsi economicamente dell'attività di meretricio), vale la pena di notare come a fronte di condotte – perlomeno ad un primo sguardo – assimilabili a quelle in esame, talvolta in passato la giurisprudenza italiana ha riconosciuto la configurabilità dei reati di favoreggiamento o sfruttamento della prosti-

31 Tali interazioni ricordano la pratica, diffusa anche nella cinematografia popolare, dell'inserire una banconota negli "slip" di una spogliarellista durante uno *striptease*, pratica che peraltro ha recentemente determinato una condanna penale a carico di un locale notturno italiano per il reato di facilitazione della prostituzione (Cass., sez. pen., 12 febbraio 2003, n.13039).

32 A tal riguardo, si veda Bleakley (2014).

33 L'impiego di oggetti sessuali controllabili da remoto, i cosiddetti "*teledildonics*", è ben descritto in Canestrini (2018).

tuzione a carico di soggetti che: avevano reclutato esecutrici di prestazioni erotiche a pagamento o avevano creato collegamenti via internet (traendone guadagno) a chi desiderasse vendere prestazioni sessuali in via telematica³⁴; oppure avevano reclutato e consentito l'effettuazione di prestazioni sessuali a pagamento, tramite *webchat*, in modo da rendere possibili interazioni dirette ed immediate con le prestatrici³⁵, con annessa la possibilità di richiedere il compimento di specifici atti sessuali. Si tratta di situazioni che, sebbene non del tutto sovrapponibili, hanno evidenti affinità con le condotte poste in essere dai "gestori" delle piattaforme di cui si è fatto cenno, piattaforme che -spesso in modo presumibilmente consapevole- mettono a disposizione delle prestatrici un luogo (seppur non fisico ma virtuale) d'interazione e vendita del sesso.

Se in altri contesti il *policy maker* ha dimostrato maggiore attenzione e attivismo sulla materia in questione³⁶, in Italia risulta evidente che la filiera di mercato cui appartengono le piattaforme descritte in precedenza convive, tutto sommato in modo apparentemente non troppo conflittuale, con l'impianto abolizionista sancito dalla legge Merlin³⁷. Infatti, molte di esse operano sul mercato da lungo tempo³⁸, sono perfettamente accessibili, con volumi di traffico talvolta anche imponenti³⁹. A questo punto, la nostra riflessione ci porta ad interrogarci sulle ragioni di tale convivenza, e a formulare nel prossimo paragrafo alcune ipotesi esplicative.

5. Una convivenza difficile (ma non impossibile) da spiegare

Ipotizzando che vi sia una volontà dell'Attore Pubblico di intervenire sui profili di ambiguità messi in luce in precedenza, sul piano regolativo o giudiziario, una prima possibile spiegazione che possa dar conto della stabile e duratura convivenza dell'impianto abolizionista con le pratiche in questione

34 A tal riguardo, si vedano Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2004, n. 25464, in Cass. pen., 2004, p. 3577 e Cass. Pen., sez. III, 21 marzo 2006, n. 15158, richiamate in precedenza.

35 A tal riguardo, si veda la sentenza Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2015 n.17394 richiamata in precedenza.

36 Ad esempio, in Svezia una recente riforma (entrata in vigore a luglio 2025) ha vietato l'accesso a piattaforme che vendono contenuti sessuali personalizzati o su richiesta.

37 Si noti che alcune di queste piattaforme, come ad esempio OnlyFans, sono state oggetto di indagini e controversie giudiziarie su questioni fiscali, di verifica dell'età degli utenti o di diffusione illecita di contenuto, ma, a nostra conoscenza, non per reati legati al favoreggiamento/sfruttamento o induzione alla prostituzione.

38 Ad esempio: *Stripchat* è attivo dal 2016; *Chaturbate* è stato lanciato nel 2011; *LiveJasmin* è online dal 2001, *Cam4* è stato fondato nel 2007.

39 Per esempio, *Chaturbate* si è piazzata al 55° posto nella classifica dei siti più frequentati in Italia, con 27.9 milioni di accessi al mese – fonte: <https://interiorissimi.it/la-classifica-dei-100-siti-piu-visitati-in-italia/>

potrebbe essere riconducibile all'effettiva difficoltà d'azione del Regolatore, trattandosi nel più dei casi di servizi offerti da piattaforme la cui sede legale si trova fuori dai confini nazionali, o comunitari. Nonostante tale difficoltà sia oggettiva e contribuisca a rendere il ricorso allo strumento sanzionatorio tipico del diritto penale in concreto più complesso, (*in primis* alla stregua del principio di territorialità vigente in materia, a cui si aggiungono indubbe difficoltà connesse all'identificazione dei soggetti responsabili e alla complessità degli strumenti investigativi a tal fine necessari⁴⁰), riteniamo tuttavia probabile che essa giochi un ruolo piuttosto marginale. A sostegno di ciò, pare lecito sottolineare che, a nostra conoscenza, le questioni qui analizzate e discusse non sono mai giunte ad occupare un posto realmente di rilievo nel dibattito politico-sociale o parlamentare, come invece è avvenuto per questioni regolative inerenti altri settori della *gig economy*, come quello immobiliare (Higgins, Martellozzo, e Randelli 2023; Marinello 2023; Rossi e D'Addona 2025), del noleggio auto con conducente (Boitani e Colombo 2017; Caruso 2018; Scandola 2021) e del *delivery* (Forlivesi 2021; Martelloni 2021; Recchia 2021).

Se per un verso crediamo che gli elementi di natura tecnico-giuridica discussi poc'anzi possano aiutare ad inquadrare meglio la questione, d'altra parte restiamo però convinti che sia fondamentale prestare attenzione ad alcune dinamiche sociologiche che hanno avuto un impatto considerevole sul dibattito pubblico e, probabilmente, anche sulle attitudini del Regolatore. A questo proposito, Serughetti (2022) fa notare come, già da ben prima della rivoluzione digitale, il "mercato del sesso" italiano avesse avviato una radicale rivoluzione, innescata principalmente dall'intensificarsi dei flussi migratori internazionali. Dagli anni Ottanta in poi, infatti, l'arrivo di donne, uomini, persone trans di diversa provenienza ne avrebbe alterato profondamente la composizione, all'insegna di una maggiore varietà etnica, di genere, di intenti, di percorsi (Abbatecola 2019). Ed è proprio in questa fase che iniziò a manifestarsi uno dei volti più oscuri e problematici della mobilità globale, ossia la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Si avviò così una fase in cui la prostituzione divenne nuovamente un fenomeno visibile: non più nelle case di tolleranza, ma sulle strade; non più regolata dallo Stato, ma spesso in mano al racket di organizzazioni illegali. A fronte di questi cambiamenti, Balestrieri (2014) mostra come l'impianto abolizionista italiano iniziò ad essere percepito come inefficace, poiché ac-

40 Con riferimento al fenomeno del favoreggiamento della prostituzione *on line*, la dottrina ha evidenziato come normalmente "la gestione dei siti è tenuta da soggetti che utilizzano server stranieri e non figurano come intestatari del dominio, grazie ai servizi cosiddetti di anonimizzazione che li rendono invisibili allo Stato italiano. Gli strumenti investigativi sono complessi come rogatorie all'estero, intercettazioni di telefoni, e-mail e sms delle stesse persone che si prostituiscono, indagini patrimoniali volte ad accertare la vera destinazione del denaro" (Bonfanti & Di Nicola Travaglini, 2015, p.59).

cusato di non riuscire ad arginare il dilagare della prostituzione negli spazi urbani pubblici, e dei fenomeni criminali ad essa collegati. In un simile scenario, si fece largo un nuovo discorso politico centrato sulle questioni della sicurezza e dell'ordine pubblico, discorso che in poco tempo divenne parte integrante della coscienza collettiva. La difesa del decoro e la questione della prostituzione di strada (spesso peraltro sintomo, a sua volta, di altri problemi ben più profondi, come l'emarginazione sociale, la povertà, la tratta di esseri umani, la tossicodipendenza) vennero dunque identificati come i nuovi pilastri del dibattito sul tema, mentre passarono in secondo piano le questioni che avevano animato l'intento progressista originario alla base della legge Merlin. In tal modo, in effetti, il principale soggetto da tutelare non era più individuabile nella prostituta⁴¹, ma piuttosto nella collettività, ovvero nell'insieme di coloro che "subiscono" gli effetti del fenomeno, come la criminalità o l'offesa alla pubblica morale (Serughetti 2022).

Ad un'analisi più attenta, tali elementi sembrano in grado di fornire un ulteriore spunto di riflessione circa il nostro *puzzle* iniziale. Infatti, in un contesto in cui l'esercizio del meretricio viene inquadrato principalmente come un fenomeno legato all'ordine pubblico e al decoro urbano, è probabile che la proliferazione del mercato virtuale del sesso venga spesso percepita come un fatto in qualche modo positivo (o comunque non negativo), anche solo per la sua capacità d'innescare un processo di "migrazione" della prostituzione dalla strada ai canali digitali, in grado, questi ultimi, di rendere quasi invisibili al cittadino gli scambi tra sesso e denaro (Strizzolo 2012; Zappi 2022)⁴². Laddove si applica questo schema il lavoro sessuale *online* diventa una sorta di dispositivo di "igiene dello spazio pubblico" (Bernstein 2007), coerente con l'obiettivo prioritario di quelle amministrazioni che intendono eliminare le manifestazioni visibili della devianza dagli spazi urbani, piuttosto che regolare i fenomeni di scambio tra sesso e denaro in sé.

A fronte di ciò, pare lecito ipotizzare che la scarsa attenzione dell'Attore Pubblico verso le ambiguità ed i potenziali profili di illegittimità che caratterizzano l'industria del sesso virtuale derivino, almeno in parte, dall'interiorizzazione di questo *framework* socio-culturale, tale per cui ciò che resta ben nascosto – e che non turba l'ordine pubblico – non rappresenta un problema, o rappresenta un problema marginale (logica peraltro contraria alla

41 Anche se alcuni passi -perlomeno in linea teorica e con notevoli difficoltà d'implementazione- in questo senso sono stati mossi, ad esempio tramite la sottoscrizione del Protocollo di Palermo (Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale), che stabilisce obblighi per gli Stati di prevenire, reprimere, punire e proteggere le vittime della tratta (tra cui anche le vittime di sfruttamento della prostituzione), promuovendo la cooperazione internazionale su questo tema.

42 Peraltro, alcuni studi documentano come tali processi di "migrazione" dal mondo reale al mondo virtuale siano effettivamente consistenti, e abbiano determinato un aumento massivo della vitalità di forme segregate e a-spaziali della prostituzione (Löw e Ruhne 2009).

lettera e allo spirito della stessa legge Merlin). Che in Italia sia stata battuta questa strada, perlomeno in parte, è testimoniato dalla crescita esponenziale di provvedimenti amministrativi locali e territoriali atti a contrastare l'esercizio visibile del meretricio cui si è assistito nel corso dell'ultimo decennio (Giovannetti e Zorzella 2010), crescita che però, come visto, non è stata affiancata da alcuna iniziativa politica riformista a livello centralizzato. Il caso italiano pare invero non essere così isolato, poiché a simili conclusioni giunge anche Cox (2020) in uno studio sulla percezione del *sex work* virtuale nel contesto americano. Secondo l'autore, infatti, anche negli Stati Uniti, al netto delle notevoli differenze che sussistono nella regolazione del fenomeno rispetto all'Italia⁴³, la società ed i politici ritengono le operatrici del sesso *online* più "degne" o "tollerabili", perché è possibile collocarle metaforicamente in una "scatola" ed in uno "scaffale" in cui non sono così visibili dal pubblico. Al contrario, le prostitute del mondo reale non si adattano a quel modello perché sono le più visibili pubblicamente.

Come intuibile, un approccio centrato sulla "visibilità" del fenomeno rischia di lasciare poco spazio alla discussione sui principi e sul bene realmente tutelato dall'architettura normativa, che negli intenti originari del Legislatore italiano non era certamente (solo) l'ordine pubblico⁴⁴, ma, come ricordato, soprattutto, la dignità e la libertà di autodeterminazione della persona che si prostituisce⁴⁵. Nello specifico, se si sostiene che cedere prestazioni sessuali in cambio di denaro sia un'attività in ogni caso svente per l'essere umano poiché mai frutto di una reale libera scelta, così come sancito dalla pronuncia n. 141/2019 della Corte Costituzionale richiamata in precedenza⁴⁶, allora non è chiaro perché ciò debba valere per la prostituzione in presenza fisica e non per i servizi digitali di cui si è discusso precedentemente.

43 Per un confronto comparatistico sulla disciplina della prostituzione volontaria in altri ordinamenti (Stati Uniti, Canada e altri Paesi europei) sia consentito ancora una volta il richiamo a PARISI F., *Prostituzione.*, cit., pp. 49-94.

44 Al contrario, Serughetti (2022) spiega come l'ordine pubblico fu una delle motivazioni di chi si schierava contro la riforma Merlin, e a favore del mantenimento del modello "regolamentista" in vigore prima del 1958.

45 Per una ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale sul bene giuridico tutelato in relazione al reato di favoreggiamento della prostituzione si rinvia, *ex multis*, a (Cadoppi 2019).

46 Tale presa di posizione della Consulta, come già precisato, è stata (a nostro avviso, a ragione) aspramente criticata dalla dottrina penalistica pressoché unanime; basti ai fini delle nostre riflessioni, richiamare le considerazioni di A. Cadoppi che, in relazione al riconoscimento della "dignità oggettiva" quale bene giuridico tutelato dalle fattispecie contenute nella legge Merlin ha auspicato: "piuttosto che cercare di ricorrere al "jolly" della "dignità oggettiva", che ammantava di un'aura "dignitosa" atteggiamenti moralistici se non autoritari, è meglio tornare al bene giuridico, ben consolidato in materia penale, della libertà sessuale, e in questi termini pensare a riforme legislative della materia, e ad applicazioni in via giudiziale del principio di offensività in concreto" (Cadoppi, 2020, p.13).

Tale apparente “duepesismo” rischia peraltro di alimentare disparità tra le *sex worker*, collocandole in una sorta di immaginaria “graduatoria” classista (che in letteratura viene chiamata “*whorearchy*”⁴⁷) nella quale chi svolge attività considerate più degne (in questo caso, chi lavora *online*) si trova nelle posizioni più alte e chi viene giudicato meno meritevole di rispetto (in questo caso, chi svolge attività nel mondo reale) si trova più in basso, peraltro ai margini della legalità. Avvalorare, anche indirettamente, uno schema simile sarebbe non solo altamente iniquo, ma avrebbe anche conseguenze nefaste per chi si trova a ridosso dei gradini più bassi della “classifica”, poiché ciò comporterebbe un ulteriore aggravio della stigmatizzazione cui sono sottoposte ed un incremento della loro già problematica marginalizzazione, esponendole ancor più ai pericoli, come l’abuso, la molestia o la violenza, che già caratterizzano le attività prostitute, soprattutto quando queste ultime sono criminalizzate (Nocella 2024a).

6. Considerazioni conclusive

Purtroppo in Italia da lungo tempo il “mercato del sesso” si è rivelato un campo d’indagine negletto dei rapporti fra diritto e società (Zeno-Zencovich 2007), e rimane un tema estremamente divisivo nel dibattito culturale. Si tratta invero di un terreno alquanto scivoloso anche per i *policy maker* che, proprio per questi suoi tratti, probabilmente negli anni della rivoluzione digitale si sono dimostrati poco responsivi di fronte al cambiamento. L’immobilismo dell’Attore Pubblico si concretizza poi in atteggiamenti che, perlomeno ad un primo sguardo, possono apparire contraddittori e contraddistinti da una sorta di “doppia morale”, applicata al lavoro sessuale *online* e alla prostituzione *offline*: con esiti a volte paradossali. In effetti, da una parte, la legge italiana – pur ritenendo lecita l’attività di prostituzione – condanna tutto ciò che la circonda (Verdolini 2012), tanto che alcune delle fattispecie di reato collegate ad essa finiscono concretamente per essere applicate a persone che hanno relazioni private con le *sex worker* – ad esempio, coinquiline o partner affettivi (Garofalo Geymonat e Selmi 2022)–, con l’accusa di favorirne o sfruttarne l’attività di meretricio. Al contempo, però, nel mondo virtuale molte delle piattaforme che rendono materialmente possibile l’“incontro” tra domanda ed offerta di servizi sessuali da remoto sembrano appartenere stabilmente ad una sorta di “limbo” giuridico, all’interno del quale talvolta si assiste ad alcune – sporadiche – condanne, che però non paiono mettere in minima discussione le logiche con cui piccoli e grandi *player* del mercato forniscono i loro servizi, anche su larga scala.

47 Per la genesi di questa espressione, si veda l’articolo intitolato “The honest courtesan” (Autrice: Maggie McNeill). Fonte: <https://maggiemcneill.com/2012/05/10/whorearchy/>

Si tratta di piattaforme e servizi digitali sempre più evoluti, attraverso cui avvengono scambi tra prestazioni sessuali a distanza e denaro, con varie possibilità d'interazione tra utente e lavoratore sessuale, in una scala che oscilla dalla meno indiscreta (intraprendere una conversazione) alla più invasiva (azionare, da remoto, oggetti sessuali direttamente a contatto col corpo della persona collegata a distanza). Certamente, come sottolineato, lo scarso attivismo dell'Attore pubblico si deve in parte a difficoltà d'intervento concrete, in un settore in cui le piattaforme principali hanno quasi tutti sede legale all'estero. D'altra parte, restiamo altresì convinti che, così come molti di coloro che animano il dibattito in questo campo, anche l'Attore Pubblico risulti almeno in parte ostaggio di una cornice politico-culturale che mette al primo posto la tutela dell'ordine pubblico, che l'industria digitale "turbata" meno rispetto alla prostituzione in strada, ordine pubblico che talvolta riesce persino a favorire, innescando processi di "migrazione" dalle strade al *sex work* digitale (Löw e Ruhne 2009; Zappi 2022). Un simile approccio rischia però di lasciare poco spazio alla disamina di temi di natura valoriale (Bernstein 2007; Cox 2020), alimentando visioni contrapposte tra ciò che accade fuori e ciò che accade attraverso lo schermo del computer, intrappolando al contempo coloro che operano nel mondo reale nei gradini più bassi dell'ideale classifica di dignità e rispettabilità delle *sex worker* ("whorearchy"), con il rischio che ciò attiri verso di loro ulteriore stigma sociale e determini un progressivo slittamento verso il basso delle loro condizioni di "lavoro" (Nocella 2024a).

Sul piano operativo, a nostro avviso andrebbe valutata l'opportunità di trovare una logica regolativa omogenea e coerente, che possa sgomberare il campo da ogni eventuale dualismo aprioristico tra *online* e *offline*. Sotto questo profilo, pare fondamentale tornare a ragionare sui principi, incoraggiando lo sviluppo di un dibattito sui diritti dei soggetti che popolano questo mercato e su cosa significhino lavoro e dignità personale (e su chi debba o possa stabilirlo) in un mondo, quello di piattaforme e social media, in cui la valorizzazione del capitale economico si impone come una regola imperante (Mezzadra et al. 2024), l'autorappresentazione del corpo diviene sempre più sessualizzata (Drenten et al. 2020) e la crescente spettacolarizzazione del medesimo alimenta un costante processo di revisione del concetto di "buon costume", tale per cui la linea di confine tra ciò che è accettabile e ciò che viola il comune senso del pudore è sempre meno identificabile (Bandelloni 2022).

Inoltre, in linea con Zeno-Zencovich (2007), riteniamo che andrebbe elaborata un'attenta riflessione su cosa si intenda per prostituzione (quando essa sia frutto di una scelta libera, volontaria e consapevole), e su come tale concetto possa mutare nel tempo con il diffondersi di nuove forme d'interazione mediate dal computer. A tal proposito, la diffusione tramite le piattaforme di un'ormai radicata cultura dell'auto-imprenditorialità (Hsieh e Wu

2019; Kraus et al. 2019; Sahut, Iandoli, e Teulon 2021), che si esprime anche nel settore del *sex work* (Bleakley 2014; Pezzutto 2019; Swords, Laing, e Cook 2023)⁴⁸, rende sempre più urgente riflettere sui temi della libertà sessuale e dell'autodeterminazione del corpo (Atkinson 2022; Hamilton et al. 2023), ponendo in ulteriore discussione l'assunto sostenuto dalla dottrina, sul piano giuridico⁴⁹, e dal femminismo radicale (Dworkin 1987; Farley 2004; Fraterrigo 2012; MacKinnon 1989; Stark e Whisnant 2004), sul piano culturale, secondo cui le attività prostitutive sono intrinsecamente svianti della dignità personale, in quanto mai frutto di libere scelte. In questo senso, a nostro modo di vedere, sarebbe auspicabile un intervento da parte del legislatore, volto a normare molte delle attività afferenti al mercato del sesso digitale (Cowen e Colosi 2020; Nocella 2024a); in attesa di ciò, la permanenza in un limbo tra liceità e illiceità contribuisce ad alimentare il livello di marginalizzazione sociale di chi lavora nel settore (DeLacey 2024; Nocella 2024b; Stutz et al. 2024; Zappi 2022).

Il nostro lavoro, in larga parte ricostruttivo, potrebbe trarre un significativo beneficio da future ricerche empiriche. Per esempio, l'impiego di metodi qualitativi, come il focus group, sarebbe utile per comprendere meglio le percezioni di *policy maker*, magistrati, imprese che operano nel settore, consumatori e lavoratori sessuali: a tal riguardo, siamo convinti che, dall'interazione tra questi soggetti e dalla ricostruzione delle loro mappe cognitive, potrebbero emergere elementi preziosi per ri-orientare il dibattito pubblico su temi più costruttivi e centrati sui contenuti. Questo risulta vitale per mettere in moto quei meccanismi democratici che consentono di modificare l'infrastruttura normativa italiana in modo da renderla sempre più recettiva verso i cambiamenti sociali.

Bibliografia

- Abbatecola, E. (2019), *Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Torino (IT), Rosenberg and Sellier.
- Atkinson, T. (2022), *Sex-e-Work: An Exploration on the Rise of OnlyFans as a Space for Sexually Explicit Content*, M.A. dissertation, Carleton University, Ottawa, Ontario.
- Bacco, F. (2011), La prostituzione di fronte al diritto penale, in Pulitanò, D., eds, *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale della persona*, Torino (IT), Giappichelli, pp. 301–11.

⁴⁸ Auto-imprenditorialità che invero si esprime in forme perlopiù precarie e liminali (Bosworth 2022; Easterbrook-Smith 2023; Rand 2018).

⁴⁹ Si vedano le note 13 e 14.

- Balestrieri, D. (2014), Prostituzione e diritto penale nell'ordinamento italiano, in Cadoppi, A., eds, *Prostituzione e Diritto Penale*, Roma (IT), Dike Giuridica Editrice, pp. 272–80.
- Ballarotto, G., Zavattini G.C. (2023), La dipendenza dai videogiochi e dalla pornografia online in adolescenza: un invito alla discussione, *Psicologia clinica dello sviluppo*, 3/2023, pp.417–18.
- Bandelloni, G. (2022), Sex work e spettacolo: tra liceità dell'oggetto e della causa e giudizio morale, *Lavoro e diritto, Rivista trimestrale*, 4, pp.729–48.
- Barbagli, M. (2020), *Comprare piacere. Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi*, Bologna (IT), Il Mulino.
- Berg, H. (2016), 'A scene is just a marketing tool': alternative income streams in porn's gig economy, *Porn Studies*, 3, 2, pp.160–74.
- Bernstein, E. (2007), *Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex*, Chiucago (US), University of Chicago Press.
- Bleakley, P. (2014), "500 Tokens to Go Private": Camgirls, Cybersex and Feminist Entrepreneurship, *Sexuality and Culture* 18, 4, pp.892–910.
- Boitani, A., Colombo, S. (2017), Taxi, Ncc, Uber: scontro finale o alba di coesistenza?, *Mercato Concorrenza Regole*, 1, pp.61–78.
- Bonfanti, V., Di Nicola Travaglini, P. (2015), *I reati in materia di prostituzione*, Milano (IT), Giuffrè Editore.
- Bosworth, J. N. (2022), Sex workers on OnlyFans: an exploratory investigation of services accessibility, psychosocial influences, and online culture, Rutgers University (New Jersey US), Ph.D dissertation.
- Cadoppi, A. (2014), *Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive*, Roma (IT), Dike Giuridica Editrice.
- Cadoppi, A. (2019), Dignità, prostituzione e diritto penale Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin, *Archivio Penale*, 1, pp.43.
- Cadoppi, A. (2020), Il "bicchiere mezzo pieno" Un tentativo di lettura costruttiva delle Sentenze della Corte costituzionale in tema di favoreggiamento della prostituzione, *Archivio Penale*, 3, pp.1–13.
- Canestrini, E. (2018), Realtà virtuale, teledildonics, wereable technologies e sexbot. Le nuove frontiere della sessualità digitale, in C. Cipolla e E. Canestrini, eds, *La dissoluzione della sessualità umana nell'era digitale*, Milano (IT), Franco Angeli, pp. 302–21.
- Capecchi, S., Ruspini, E. (2009), *Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex*, Milano (IT), Franco Angeli.
- Caruso, E. (2018), Regolazione del trasporto pubblico non di linea e innovazione tecnologica. Il caso Uber, *Il diritto dell'economia*, 31, 95, pp.223–64.
- Cooper, A. L. (1998), Sexuality and the internet: Surfing into the new millennium, *Cyberpsychology and Behavior*, 1, 2, pp.187–93.

- Cowen, N., Colosi, R. (2020), Sex work and online platforms: what should regulation do?, *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 10, 2, pp.284–303.
- Cox, O. R. (2020), The “Whorearchy”: Webcamming and Prostitution, Society and Politics, *Albany Law Review*, 84, 2, pp.509–536.
- Cunningham, S., Kendall, T.D. (2011), Prostitution 2.0: The changing face of sex work, *Journal of Urban Economics* 69, 3, pp.273–87.
- Cunningham, S., Sanders, T., Scoular, J., Campbell, R., Pitcher, J., Hill, K., Valentine-Chase, M., Melissa, C., Aydin, Y., Hamer, R. (2018), Behind the screen: Commercial sex, digital spaces and working online, *Technology in Society*, 53, pp.47–54.
- Danna, D. (2002), *Cattivi costumi: Le politiche sulla prostituzione nell’Unione Europea negli anni Novanta*, Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (Università degli Studi di Trento), 25, pp.4–86.
- DeLacey, H. (2024), The Struggle with Stigma in Sex Work, in R. S. Graham, S. G. Humer, C. Seungeu, e V. Nagy, eds, *The Routledge International Handbook of Online Deviance*, London (UK), Routledge, pp. 286–307.
- Delacoste, F., Alexander, P. (1987), *Sex work : writings by women in the sex industry*, New Jersey (US), Cleis Press.
- Drenten, J., Gurrieri, L., Tyler, M., Correspondence, J., Drenten, Q. (2020), Sexualized labour in digital culture: Instagram influencers, porn chic and the monetization of attention, *Gender, Work & Organization*, 27, 1, pp.41–66.
- Dworkin, A. (1987), Pornography Is a Civil Rights Issue for Women, *Journal of Law Reform*, 21, 1, pp.55–67.
- Easterbrook-Smith, G. (2023), OnlyFans as gig-economy work: a nexus of precarity and stigma, *Porn Studies*, 10, 3, pp.252–67.
- Farley, M. (2004), “Bad for the Body, Bad for the Heart”: Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized, *Violence Against Women*, 10, pp.1087–1125.
- Forlivesi, M. (2021), Retribuzione e inquadramento nel contratto collettivo aziendale c.d. Just Eat, *Labour & Law Issues*, 7, 1, pp.175–187.
- Fraterrigo, E. (2012), Carolyn Bronstein. Battling Pornography: The American Feminist Anti-Pornography Movement, 1976–1986, *The American Historical Review*, 117, 4, pp.1262–63.
- Garofalo Geymonat, G., Selmi, G. (2022), Ripensare prostituzione e lavoro sessuale: una mappa critica del campo, in G. Garofalo Geymonat e G. Selmi, eds, *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Torino (IT), Rosenberg e Sellier, pp. 7–23.
- De Gioannis, E., Casnici, N., Sigala, E. (2025), Online Sex Work and Subscription-Based Digital Platforms: A Scoping Review on Current Research on the Theme, *The Journal of Sex Research* published online (31 gennaio 2025).

- Giovannetti, M., Zorzella, N. (2010), Lontano dallo sguardo, lontano dal cuore delle città: la prostituzione di strada e le ordinanze dei sindaci, *Mondi Migranti*, 2010/1, pp.47–82.
- Guerreschi, C. (2022), *Pornodipendenza : la sofferenza dietro l'apparenza : un approccio alla valutazione e al trattamento della dipendenza da pornografia*, Milano (IT), FrancoAngeli.
- Hakim, C. (2012), *Honey Money*, London (UK), Penguin.
- Hamilton, V., Soneji, A., McDonald, A., Redmiles, E. (2023), “Nudes? Shouldn't I charge for these?": Motivations of New Sexual Content Creators on OnlyFans, *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp.1-14.
- Hardy, K., Kingston, S., Sanders, T. (2010), *New Technologies, New Territories: Using the Internet to Connect with Sex Workers and Sex Industry Organizers*, London (UK), Routledge.
- Hausbeck, K., Brents, B. (2009), McDonaldization of the Sex Industries: The Business of Sex, in Ritzer, G., eds, *McDonaldization*, Thousand Oaks (US), Pine Forge Press, pp.102–118.
- Higgins, T., Martellozzo, F., Randelli, F. (2023), *Airbnb and the City: Comparative Analysis of Short-Term Rentals policies in Florence (Italy)*, working paper (https://econpapers.repec.org/paper/frzwpaper/wp2023_5f10.rdf.htm)
- Ying Jiun, H., Jim Wu, Y. (2019), Entrepreneurship through the platform strategy in the digital era: Insights and research opportunities, *Computers in Human Behavior*, 95, pp.315–23.
- Khan, U. (2017), Let's Get It on: Some Reflections on Sex-Positive Feminism, *Women's Rights Law Reporter*, 38, 3–4, pp.346–54.
- Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Lukas Kallinger, F., Spitzer, J. (2019), Digital entrepreneurship: A research agenda on new business models for the twenty-first century, *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 25, 2, pp.353–75.
- Leigh, C. (1997), Inventing Sex Work, in Nagle, J., eds, *Whores and Other Feminists*, New York (US), Routledge, pp. 223–31.
- Lick, E. G. (2000), Sex positive: Feminism, queer theory, and the politics of transgression, *Feminist Review*, 64, 1, pp.19–45.
- Löw, M., Ruhne, R. (2009), Domesticating Prostitution: Study of an Interactional Web of Space and Gender, *Space and Culture* 12, 2, pp.232–49.
- MacKinnon, C. A. (1989), Sexuality, pornography, and method: “Pleasure under patriarchy”, *Ethics*, 99, 2, pp.314–46.
- Macrelli, R. (1981), *L'indegna schiavitù*, Roma (IT), Editori riuniti.
- Mantovani, F. (1959), La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2,1, pp.705–723.

- Marinello, A. (2023), Le piattaforme digitali della sharing economy e il regime fiscale italiano delle locazioni brevi: il caso Airbnb, *Rivista di Diritto Tributario*, 3, pp.86–118.
- Martelloni, F. (2021), Quali diritti sindacali per le Unions dei riders?, *Labour & Law Issues*, 7, 1, pp.211–220.
- Martson, M. (2020), OnlyEmployees: Ending the Misclassification of Digital Sex Workers in the Shared and Gig Economy, *The American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 29, 1, pp.89–122.
- Mezzadra, S., Cuppini, N., Frapporti, M., Pirone, M. (2024), *Capitalism in the Platform Age*, Cham (CH), Springer International Publishing.
- Nocella, R. R. (2024a), Global sex work in the twentieth-century gig economy: Empowering adult content creators through labour recognition, in Phipps, C., eds, *Histories of Sex Work Around the World*, London (UK), Routledge, pp.215–32.
- Nocella, R. R. (2024b), The stigma around porn work: inhibiting the enforcement of health and safety regulations, *Porn Studies*, 12, 3, pp.411–429.
- Padovani, T. (2015), *Disciplina penale della prostituzione*, Pisa (IT), Pisa University Press.
- Pais, I., Provasi, G. (2015), Sharing Economy: A Step towards the Re-Embeddedness of the Economy?, *Stato e Mercato*, 3, pp.347–78.
- Parisi, F. (2018), *Prostituzione, aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, Torino (IT), Gappicchelli.
- Pezzutto, S. (2019), From Porn Performer to Pornpreneur: Online Entrepreneurship, Social Media Branding, and Selfhood in Contemporary Trans Pornography, *AG About Gender - International Journal of Gender Studies*, 8, 16, pp.30–60.
- Pitch, T. (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Milano (IT), Feltrinelli.
- Queen, C., Comella, L. (2008), The Necessary Revolution: Sex-Positive Feminism in the Post-Barnard Era, *The Communication Review*, 11, 3, pp.274–91.
- Ramella, F., Manzo, C. (2019), *L'economia della collaborazione. Le nuove piattaforme digitali della produzione e del consumo*, Bologna (IT), Il Mulino.
- Rand, H. (2018), Selling sexual services in the digital age: Flexible work opportunities for the self-employed entrepreneur or precarious unregulated labour?, in Dewey S., I. Crowhurst, e C. Izugbara, eds, *Routledge International Handbook of Sex Industry Research*, London (UK), Routledge, pp.556–568.
- Rand, H. M., e Stegeman, H. M., (2023), Navigating and resisting platform affordances: Online sex work as digital labor, *Gender, Work & Organization*, 30, 6, pp.2102–2118.

- Recchia, G. A. (2021), L'Accordo integrativo aziendale Just Eat Takeaway: quando la gig economy (ri)trova la subordinazione e il sindacato, *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, LXXII, 3, pp.449–63.
- Rossi, I., D'Addona, S. (2025), The impact of Airbnb on long-term rentals, population, and college enrollments: Empirical evidence from an Italian university town, *Tourism Economics*, 31, 8, 1674-1701.
- Sahut, J. M., Iandoli, L., Teulon, F. (2021), The age of digital entrepreneurship, *Small Business Economics*, 56, 3, pp.1159–1169.
- Scandola, S. (2021), Ancora su Uber: il dilemma del giudice e l'inerzia del legislatore, *Mercato Concorrenza Regole*, 2, pp.395–422.
- Sereni, A. (2020), Il controllo penale della prostituzione tra etica ed economia. La valenza post-ideologica dell'autoresponsabilità, *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, 1–2, pp.2015–2251.
- Serughetti, G. (2022), Riflessioni critiche sulle alternative politico-normative sulla prostituzione in Italia, in Garofalo Geymonat G., Selmi, G., eds, *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Torino (IT), Rosenberg e Sellier, pp.25–48.
- Stark, C., Whisnant, R. (2004), *Not For Sale: Feminists Resisting Prostitution and Pornography*, North Melbourne (AU), Spinifex Press.
- Strizzolo, N. (2012), La prostituzione online, in C. Cipolla e E. Ruspini, eds, *Prostituzioni visibili e invisibili*, Milano (IT), Franco Angeli, pp. 287–311.
- Stutz, C., Gomes, N., Ramsey, L.R., King, T. K., Jackson, T.E., Martins, S. E. (2024), “We Hate Sex Workers in this Country”: Stigma in Online Sex Work, *Sexuality and Culture*, 28, 3, pp.1085–1107.
- Swords, J., Laing, M., Cook, I. R. (2023), Platforms, sex work and their interconnectedness, *Sexualities*, 26, 3, pp.277–97.
- Verdolini, V. (2012), Quadro legislativo nazionale ed internazionale in materia di prostituzione e lotta alla tratta, in C. Cipolla e E. Ruspini, eds, *Prostituzioni visibili e invisibili*, Milano (IT), Franco Angeli.
- Woodcock, J., Graham, M. (2020), *The gig economy: a critical introduction*, Cambridge (UK), Polity Press.
- Zappi, M. C. (2022), *Oltre la camera: Sex work online, carriera morale e stigma nell'era del cybersex*, Padova (IT), Edizioni Diodati.
- Zeno-Zencovich, V. (2007), “Sex and the contract” dal mercimonio al mercato, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 61, 4, pp.1191–1228.

La decostruzione del genere nel mondo della moda. Un'analisi fra diritto e società

The Deconstruction of Gender in the Fashion World. An Analysis between Law and Society

GIACOMO FURLANETTO¹

Sommario

Il contributo analizza la condizione attuale delle donne e delle minoranze sessuali e di genere, ancora segnata da persistenti forme di disparità, prendendo le mosse dalla distinzione tra i concetti di 'genere' e 'sesso'. Viene quindi approfondito il tema dell'identità di genere e delle sue diverse espressioni, mettendo in luce come le persone che non si conformano ai modelli socialmente imposti siano frequentemente esposte a discriminazioni, stigmatizzazioni ed esclusioni. In tale prospettiva, si richiamano brevemente anche il concetto di intersezionalità e la teoria dei diritti di cittadinanza elaborata da Thomas H. Marshall. Una parte del contributo è dedicata, inoltre, alla fluidità di genere nel settore della moda, che ha contribuito a rendere visibili differenze e identità a lungo marginalizzate per ragioni socioculturali. Infine, l'attenzione si concentra su un'indagine relativa alle scelte di acquisto dei consumatori in diversi Paesi, nonché sulla ricerca dottorale intitolata "Sviluppo sociale e ambientale del settore tessile: qual è la percezione dei consumatori?", condotta presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

Parole chiave: genere, società, diritti, pregiudizi, genere fluido, *genderless*, moda, inclusività.

Abstract

The article analyses the current condition of women and sexual as well as gender minorities, which is still marked by persistent forms of inequality, starting from the distinction between the concepts of 'gender' and 'sex'. It then explores the issue of gender identity and its different expressions, highlighting how people who do not conform to socially imposed models are frequently exposed to discrimination, stigmatization, and exclusion. In this perspective, the concept of intersectionality and Thomas H. Marshall's the-

¹ Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio, Università degli studi dell'Insubria. giacomo.furlanetto@uninsubria.it.

ory of citizenship rights are also briefly addressed. Part of the article is further devoted to the gender fluidity in the fashion sector, which has helped to make visible differences and identities long marginalized for sociocultural reasons. Finally, attention is paid to a survey on consumer purchasing choices in different countries, as well as to the doctoral research entitled “Sviluppo sociale e ambientale del settore tessile: qual è la percezione dei consumatori?”, conducted at the University of Insubria.

Keywords: gender, society, rights, bias, gender fluidity, genderless, fashion, inclusivity.

1. Genere, sesso e società: pregiudizi e violenze

Negli ultimi decenni, i concetti di ‘genere’ e ‘sesso’ hanno conosciuto una profonda evoluzione semantica, riflettendo inevitabilmente i cambiamenti culturali, giuridici e sociali in atto. Da categorie tradizionalmente intese in senso binario e biologico, sono divenuti oggi oggetto di un’analisi più complessa, che include dimensioni identitarie, relazionali e anche strutturali. Questa disamina iniziale si propone di chiarire tali concetti alla luce delle trasformazioni contemporanee, con particolare attenzione ai fenomeni di discriminazione che colpiscono in modo sistemico le donne, così come le persone appartenenti alle minoranze di genere e sessuali.

Deve essere ricordato che sotto un profilo storico, nel panorama europeo, gli studi di genere (o *gender studies*) hanno avuto origine con qualche anno di ritardo rispetto ai Paesi anglosassoni, in particolare rispetto a quelli del Nord America². Con riferimento al contesto di ricerca italiano, le analisi vertenti su tali tematiche sono state per lungo tempo scarse e solamente negli ultimi decenni il mondo accademico-scientifico ha mostrato un maggiore interesse in merito (Abbatecola, Fanlo Cortés, Stagi 2022, p. 3). Inoltre, è importante sottolineare che, talvolta, i termini ‘genere’ e ‘sesso’ sono stati utilizzati, e spesso lo sono ancora oggi, sia nella sfera privata sia in quella pubblica, come sinonimi, a testimonianza della mancanza di ricerche e di studi approfonditi in tale ambito. È invece evidente che i due termini hanno un significato marcatamente diverso: il primo incorpora diversi concetti ed è portatore di numerosi elementi socioculturali e biologici tutti collegati fra loro (Fanlo Cortés 2021, pp. 37 ss.); mentre il secondo rinvia generalmente a una “dicotomia di tipo biologico” (Bartolomei 2020, p.

² Si noti, infatti, che in tali contesti questi studi hanno avuto avvio verso la fine degli anni Settanta e inizio anni Ottanta.

220) quindi donna/uomo³. Più precisamente, il genere è da considerarsi un costrutto sociale, costituito da un insieme di fattori e caratteristiche, come le tendenze, le aspettative, le norme sociali, il ruolo e così via. Queste peculiarità vengono assegnate al soggetto dalla sua comunità solamente in base al sesso, che generalmente corrisponde al genere, attribuitogli alla nascita. Negli Stati Uniti, come accennato, l'interesse verso questi studi ha preso avvio qualche anno prima rispetto al contesto europeo e in tale panorama merita menzione l'antropologa e teorica statunitense Gayle Rubin, una tra i primi accademici ad utilizzare in ambito scientifico e con le accezioni di cui sopra il termine *gender* (Rubin 1975), intendendolo come “una divisione tra i sessi imposta socialmente”, la quale “evidenzia la natura artificiale del rapporto tra il fattore biologico e le sue derivazioni sociali” (Sartori 2009, p. 17; Rubin 1975). In questo senso, la maggior parte delle società ha attribuito alle donne caratteristiche di inferiorità per talune ragioni, tra le quali vi è sicuramente quella di appartenere al sesso femminile.

Nel corso degli anni il cammino verso il riconoscimento di alcuni diritti e di relative libertà per le donne è stato ostacolato dalla cultura maschilista e patriarcale delle società di appartenenza. Questo, peraltro, ha trovato terreno fertile anche nel diritto e dunque nell'azione giuridica dell'epoca che in generale, va ricordato, risponde, ancora oggi, alla funzione di istituire sia identità sociali che identità giuridiche attribuendo, con riferimento alle prime, relativi “status e ruoli” (Ferrari [2004] 2021, p. 81), spesso già precostituiti dal contesto storico e sociale.

Tuttavia, verso la fine dell'Ottocento, grazie anche all'attività svolta dai movimenti e dalle associazioni femminili e femministe, l'attenzione verso la parità (almeno) tra i sessi ha condotto i legislatori ad apportare alcune modifiche normative di ampio respiro in riferimento a taluni diritti per le donne⁴.

Al contempo, questo lungo cammino verso la parità e l'uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne è stato – ed è tutt'oggi – ostacolato da parte di alcuni movimenti, come quelli più conservatori, che continuano ad

3 Nel dettaglio, tuttavia, anche il sesso può dipendere da fattori sociali e culturali presenti in un certo periodo storico. In effetti, non sempre si può ragionare a priori seguendo la classica visione binaria uomo/donna: si pensi, solo per esempio, al fenomeno dell'intersessualità. Per approfondire, cfr. Fanlo Cortés, 2021.

4 A titolo esemplificativo, in particolare nel contesto italiano, si pensi ai riconoscimenti ottenuti: i. il diritto di voto; ii. il diritto all'aborto; iii. l'abolizione del delitto d'onore; e, infine, iv. l'eliminazione della potestà maritale del marito sulla sposa. Sulle riflessioni tra diritto all'aborto e pensiero femminista, si consulti L. Palazzani 2008, pp. 161 ss. In merito all'articolato processo di approvazione della legge n. 194 del 1978 dal titolo *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*, si veda Fanlo Cortés, 2017. Inoltre, per approfondire l'emergere e lo sviluppo di alcuni diritti delle donne nel panorama italiano, cfr. Pozzo 2023, pp. 73 ss.

adottare politiche restrittive nei confronti delle persone di sesso femminile⁵ e anche verso coloro che appartengono ai gruppi delle minoranze sessuali e di genere. Con riferimento ai diritti delle prime, l'esempio più che eclatante, in termini recenti, è proprio il ribaltamento della sentenza *Roe v. Wade*⁶ da parte della Corte suprema statunitense⁷, che ha dato luogo a un c.d. *setback*, ovvero a una battuta d'arresto nel lungo percorso di riconoscimento dei diritti delle donne⁸. Quanto accaduto, inevitabilmente, dà spunto per riflettere e ricordare che “i diritti sono sempre in pericolo, e le libertà conquistate con lotte possono andar perdute con l’emanazione di una sola legge, magari retroattiva” (Ferrari 2010, pp. 142 ss.).

In questo contesto, senza la pretesa di entrare nel dettaglio, va almeno richiamato il fenomeno sociale e culturale della violenza contro il sesso femminile – presente ancora oggi in tutte le società, indipendentemente dai confini geografici (Re, Rigo, Virgilio 2019, p. 9) – e verso le minoranze sessuali e di genere, che sovente vengono fortemente stigmatizzate⁹. Si tratta di vessazioni ormai riconosciute a livello internazionale come violazioni dei diritti umani (Bonini, Stradella 2023, p. 6), le cui radici affondano nella storia e nella cultura di determinati gruppi sociali. Tali pratiche risultano talvolta giustificate, e dunque occultate, da norme sociali¹⁰ – e in alcuni casi anche da dottrine religiose – che contribuiscono a ostacolare l’avanzamento dei diritti delle soggettività interessate (Guzman Ordaz, Jiménez Rodrigo 2015, p. 603). Inoltre, numerose statistiche hanno mostrato che le persone appartenenti alla comunità LGBTQA+¹¹ risultano più soggette a subire, rispetto alla media, atti discriminatori come violenza fisica e verba-

5 Sul punto, si fa diretto riferimento al pensiero di alcuni gruppi politici contro i diritti delle donne, con particolare riferimento alle loro libertà sessuali e ai loro diritti riproduttivi (Serughetti 2022, p. 48).

6 Si tratta della pronuncia della *Supreme Court* del 1973 che riconosceva il diritto all’aborto come diritto federale, ponendo quindi “al centro il valore dell’autonomia individuale” delle donne (Mori 2022, p. 416).

7 In merito alla pronuncia succitata, mi si permetta il rinvio a Furlanetto 2023 pp. 277 ss. Nondimeno, si pensi anche al panorama giuridico di alcuni Paesi europei come, ad esempio, Malta, Polonia e Ungheria, i quali negano o comunque limitano, a seconda della situazione, l’accesso alle pratiche di interruzione volontaria di gravidanza (De Pasquale 2022, p. 5 ss.).

8 Dopo questa pronuncia, infatti, ogni singolo Stato americano ha il potere normativo di ampliare o restringere le casistiche in cui una donna può richiedere di abortire. Dopo tale sentenza, ad esempio, il Texas ha approvato il Senate Bill 8, ossia una stringente normativa sul tema (Cfr. Crispini, Dal Corona, Mori, Orlando 2021, pp. 11 ss.).

9 Per approfondire, in generale, l’accezione del termine “stigma”, si veda Muscatiello 2022, pp. 9-10.

10 A questo proposito, si pensi ai reati c.d. culturalmente motivati. Cfr. Mancini 2017, pp. 504 ss.

11 Acronimo che raggruppa le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, *queer* (termine che letteralmente significa “eccentrico”) e asessuali; il segno “+”, invece, viene uti-

le, ossia fatti che possono pacificamente rientrare nell'accezione dei delitti d'odio, ovvero quei "tipi di crimini in cui il movente è l'intolleranza verso chi è diverso" (Ruggiero 2023, pp. 33 ss.). A questo proposito, ci si limita a menzionare alcuni dati ottenuti a seguito di una ricerca svolta dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali nel 2012 in merito alla vittimizzazione: in effetti, su un totale di più di 90.000 partecipanti, il 26% di questi ha dichiarato di aver subito violenza fisica e/o verbale nei cinque anni precedenti all'indagine, solamente per il proprio genere o per il proprio orientamento sessuale (Bertelli, Viggiani 2022, pp. 179 ss.).

In riferimento alle dinamiche discriminatorie e alle forme di violenza sistemica, risulta particolarmente rilevante richiamare, seppur brevemente, il concetto di intersezionalità (Bello 2020), una categoria analitica che ha progressivamente acquisito centralità all'interno del dibattito giuridico, sociologico e politico. Tale definizione è stata introdotta alla fine degli anni Ottanta negli Stati Uniti dalla giurista e attivista afroamericana Kimberlé Williams Crenshaw all'interno del suo ormai celebre articolo dal titolo "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics" (Crenshaw 1989). Il termine, che deriva dall'inglese *intersection*, quindi intersezione, indica un insieme di (possibili) situazioni di discriminazione, di pregiudizi e/o anche di esclusioni che debbono vivere alcune persone, o più in generale gruppi di individui, in base alle proprie categorie sociali, come sesso, identità di genere, orientamento sessuale, colore della pelle¹², etc. (Morondo 2011, p. 366). Il dibattito accademico, in particolare quello delle scienze sociali e quello giuridico, intorno all'intersezionalità è negli ultimi anni molto vivace: in effetti, tale concetto viene ormai definito come uno "strumento per svelare molti malintesi e lacune riguardanti le istanze di giustizia sociale" di determinate categorie di soggetti, anche davanti alla legge (Bello, Mancini 2016). In senso lato, questi studi hanno l'obiettivo di mettere in luce i possibili, e forse ormai oggettivi, nessi tra tutti quei fattori discriminanti che colpiscono tanto i singoli quanto i gruppi e, non meno importante, è la volontà di fare affiorare queste differenti posizioni col fine di favorire e di sostenere un'effettiva ed efficace eguaglianza, non dimenticando allo stesso tempo le peculiarità e le specificità di tali soggettività¹³ (Parolari 2014, p. 487). L'intersezionalità, pertanto, consente di superare le analisi che contemplano solo una dimensione delle più varie

lizzato per indicare le persone che non si identificano in nessun genere, dunque ha un significato inclusivo, nel senso di comprendere le varie e ulteriori identità sessuali e di genere.

12 Solo per esempio, si rifletta in merito a quanto vissuto da numerose donne afroamericane, le quali divengono ancora oggi individui discriminati solamente perché appartenenti a più di una categoria sociale: come, nel caso specifico, il colore della loro pelle e il loro genere (Bello 2020, p. 24.)

13 Sull'accezione di "soggettività", cfr. A. Sforzini 2023, in particolare p. 449.

discriminazioni, offrendo una lettura integrata e complessa delle multiple oppressioni che possono colpire un individuo. In tale prospettiva, le violenze e le discriminazioni non vanno intese come esperienze isolate, ma come il risultato di stratificazioni sociali e giuridiche che agiscono in modo simultaneo e spesso cumulativo.

Sulla scorta delle considerazioni sopra espresse, va ancora richiamato il ruolo svolto dalla società e in particolare da alcuni governi che, oggi, ostacolano il percorso di riconoscimento dei diritti di alcuni gruppi, solamente perché questi “a causa di fattori specifici” (Bello 2020, p. 261) non rispecchiano e non sono conformi agli stringenti canoni imposti dalla propria comunità. Si potrebbe quindi affermare che nel corso della storia l'*élite* politica, in senso ampio, di molti Stati ha preferito non mettere in discussione l'evidente distinzione che intercorre, talvolta ancora oggi, tra genere e sesso, con l'obiettivo di attribuire – per natura – determinate caratteristiche, specialmente di inferiorità, ad alcuni soggetti. Si potrebbe quindi supporre che tale presa di posizione avesse l'obiettivo di limitare la soggettività di pieni diritti solamente all'uomo, ovvero al “borghese maschio, maggiorenne, alfabetizzato, proprietario” (Rodotà 2012, p. 146).

Dalla metà del Novecento in poi, il diritto, grazie anche alle rivendicazioni provenienti da più parti della società, si è mosso nella direzione di attribuire alle persone in generale, non più quindi intese come “soggetto neutro”, specifici diritti e particolari libertà in relazione anche alle proprie caratteristiche, come il genere, per l'appunto (Mancini 2019, p. 348). Questo percorso, successivamente, ha dato origine all'articolato e noto processo di specificazione dei diritti (Bobbio 1990, pp. 62 ss.). Al riguardo, va richiamato senz'altro il pensiero di Thomas H. Marshall, che ha teorizzato l'emersione e lo sviluppo dei diritti fondamentali, riferendosi ad essi come diritti di cittadinanza, suddividendoli anzitutto nella categoria relativa ai diritti civili, quindi caratterizzata dalla libertà rispetto a qualsiasi tipo di interferenza tanto pubblica quanto privata, al cui interno si può trovare, ad esempio, la libertà di scegliere e professare il proprio credo religioso, la libertà di parola e/o di pensiero, oppure ancora la libertà di associazione; poi, in quella dei diritti politici, ovvero una fase “attiva”, che si concretizza nella possibilità di essere “liberi di”, con riferimento, solo a titolo esemplificativo, alla facoltà dei cittadini di intervenire nei processi decisionali e quindi politici; e, da ultimo, in quella dei diritti sociali (ed economici), ossia “tutta la gamma che va da un minimo di benessere e di sicurezza economici fino al diritto a partecipare pienamente al retaggio sociale e a vivere la vita di persona civile, secondo i canoni vigenti nella società” (Marshall 1976, p. 9). Quest'ultima si rivolge all'autorità politica, che con i propri interventi di rimozione degli ostacoli dovrebbe potere garantire ai soggetti il godimento dei beni ritenuti essenziali, ovvero anche quelli ricompresi nelle categorie succitate (Ferrari [2004] 2021, p. 106). Nel corso degli anni, il pensiero marshalliano è sta-

to ripreso e approfondito. È stata infatti individuata una periodizzazione dell'evoluzione dei diritti fondamentali: i. positivizzazione; ii. universalizzazione ovvero generalizzazione; iii. internazionalizzazione; e, infine, iv. specificazione. A questa ultima fase può essere ricondotta un'ulteriore e pressoché analoga generazione, ossia quella dei diritti all'identità, che attiene alle diversità e quindi alle differenze che caratterizzano le persone (Ferrari [1997] 2019, p. 316). Sul punto, dev'essere brevemente rilevato che alla base di tale fase vi è una società culturalmente frammentata, sempre più diversificata e composta da innumerevoli e peculiari posizioni sociali. Orbene, il valore di questa periodizzazione pone le proprie radici nelle richieste di trattamento "differenziato in ragione della diversità" (Bobbio 1989, pp. 15 ss.), quindi non più solamente "nelle pretese di trattamento uguale malgrado la diversità" (Ferrari [2004] 2021, p. 107).

I mutamenti sociali¹⁴ avvenuti negli ultimi anni, anche, forse, in ragione di una maggiore apertura culturale e intellettuale delle nuove generazioni – che, come osserva Vincenzo Ferrari, è da considerarsi come un rilevante elemento di evoluzione culturale e sociale (Ferrari [2004] 2021, p. 24) – hanno portato alla luce il fenomeno della *gender fluidity*, di seguito esaminato, che potrebbe riflettere in qualche modo l'ultima fase dei diritti già sopra descritta.

2. Identità di genere e gender-fluid

Considerando quanto esposto, appare ora sicuramente più semplice addentrarsi in un peculiare e attuale fenomeno sociale: la fluidità di genere.

Il discorso deve prendere le mosse dal significato attribuibile al concetto di identità di genere, intesa come l'esperienza intima e individuale che ciascuna persona matura in relazione al proprio vissuto di appartenenza al genere, il quale può collocarsi nel maschile, nel femminile, in entrambi, in nessuno dei due o in un'altra identità. Essa riguarda, dunque, il modo in cui il soggetto percepisce e definisce sé stesso sotto tale profilo e può essere conforme, oppure non conforme, al sesso assegnato alla nascita, che viene generalmente determinato sulla base delle caratteristiche sessuali e anatomiche. In breve: è una costruzione culturale, sociale, biologica e psicologica che appartiene esclusivamente "all'identità individuale del singolo" (Curreri 2021, p. 71).

Tendenzialmente, la maggioranza delle persone si identifica con il genere e/o con il sesso che viene affidato loro al momento della nascita, mentre

14 Sul punto, ci si riferisce alla "variazione o differenza o alterazione [...] nella proprietà, nello stato, o nella struttura dell'organizzazione sociale di una data società, ovvero nei rapporti fra i maggiori sistemi sociali che la compongono [...]", la quale può essere osservata in un determinato lasso di tempo "rispetto a uno anteriore". Cfr. Gallino 1983, p. 456.

altre faticano a riconoscersi in quello già attribuito. In tempi recenti, sono emersi diversi termini che definiscono le peculiarità legate all'identità di genere (cfr. *ex multis*: Garbagnoli 2014, pp. 250 ss.; Butler 2013; D'Agostino 2014): i. *cisgender*, ossia persone la cui identità di genere corrisponde al sesso assegnato alla nascita; ii. *transgender*, termine riferibile a persone la cui identità di genere non coincide al sesso attribuito alla nascita e che, in alcuni casi, possono intraprendere percorsi di transizione anche di natura medico-chirurgica, senza che ciò costituisca un elemento necessario; iii. *non-binary*, espressione utilizzata con riferimento a persone che non si identificano esclusivamente nel genere maschile o in quello femminile; iv. *genderqueer*, termine riferibile a persone che si collocano al di fuori delle categorie di genere tradizionali, mentre *queer* può assumere un significato più ampio e inclusivo, non sempre coincidente con una specifica identità di genere; e, infine, v. *gender-fluid*, locuzione con la quale si indica un'identità di genere caratterizzata da una certa fluidità o mutevolezza nel tempo (Levi, Curti 2020, p. 244).

Come detto, la fluidità di genere si riferisce a quei soggetti che nel corso della propria vita o in un determinato lasso di tempo provano e sperimentano diversi livelli di fluidità. Come accade per il genere e tuttavia anche per il sesso, le cause che determinano queste peculiarità possono trovare le proprie fondamenta nel contesto e nella comunità di appartenenza del soggetto, ma anche nella cultura e, non meno, nei fattori psicologici e biologici. Accade di frequente che tali soggettività si imbattano in discriminazioni, violenze e pregiudizi, alimentati da contesti sociali e culturali eteronormativi e cisnormativi, nei quali ogni esperienza che si discosti dai modelli dominanti di identità e di espressione di genere tende a essere marginalizzata. Infatti, l'assenza di un riconoscimento sociale e l'eventuale mancanza di tutela giuridica oppure, in generale, le difficoltà di accettazione da parte della comunità, possono portare questi individui anche a sviluppare problemi di natura fisica e, al contempo, psicologica¹⁵. Sotto quest'ultimo profilo, alcuni studi hanno rilevato che, talora, questi individui possono essere affetti da disforia di genere, ossia un disagio il quale "implica che il corpo fisico [...] si associa [...] a una insoddisfazione (svalutazione/disvalore) di quello che effettivamente si è" (Toni, Scudellari 2023, p. 32) ossia da un malessere "per l'incongruenza tra identità di genere e sesso biologico" (Ristori, Fisher, Maseroli, et al. 2018, p. 79), patologia che può certamente essere incrementata e aggravata dal contesto sociale, ma anche giuridico, di riferimento.

15 Occorre tuttavia precisare che la fluidità di genere non coincide in sé con una condizione patologica. Eventuali forme di disagio o di sofferenza possono, piuttosto, emergere dal conflitto tra esperienza identitaria, aspettative sociali imposte e mancato riconoscimento da parte del contesto di appartenenza.

3. Moda gender-fluid e genderless: trasformazioni sociali e nuove rappresentazioni

Negli anni più recenti, le nuove generazioni stanno muovendo numerose istanze volte a promuovere una maggiore inclusività tra gli individui. Tali sollecitazioni sono accolte da numerosi settori, fra cui quello tessile e della moda che, sempre più spesso, propone ai consumatori collezioni e abiti improntati a una maggiore inclusione nel solco del rispetto delle diversità.

Prima di analizzare due recenti indagini circa le scelte dei consumatori nel settore indagato devono essere ricordate le riflessioni espresse da George Simmel nel suo saggio *La moda*. Secondo l'Autore, se da un lato le persone utilizzano la moda come strumento per differenziarsi dagli altri mostrando così la propria personalità, dall'altro lato, la usano per dare prova di appartenere a una data società, dunque imitando un modello già precostituito e aderente a una certa cultura (Reale 2019, p. 2). In tale contesto, la moda stessa "fornisce all'uomo uno schema con cui provare in modo inconfutabile [...] la sua obbedienza alle norme che gli vengono dal suo tempo, dal suo status, dalla sua ristretta cerchia sociale" (Simmel [1911] 2015, p. 51 e *passim*). Nondimeno, va rammentato che, specialmente in passato, la moda era anche vissuta come un modo per veicolare cultura e informazioni (D'Acerno, Della Piana 2021, p. 32) e, principalmente, la scelta dei capi da indossare era diretta a mostrare agli altri la propria identità (anche di genere).

Nell'ultimo periodo, i giovani, e nel dettaglio gli appartenenti alla cosiddetta generazione Z¹⁶ (gen. Z, in avanti), hanno mostrato una peculiare attenzione alle criticità ambientali del comparto, evidentemente caratterizzato da poca sostenibilità. Inoltre, diverse statistiche hanno messo in luce che gli appartenenti a questa fascia d'età sono maggiormente sensibili ad alcuni temi sociali, fra i quali rientrano sicuramente quelli dell'inclusione e della diversità¹⁷.

Tra le numerose richieste mosse da questi gruppi vi è anche quella di produrre capi di abbigliamento senza genere, quindi *genderless*, oppure *gender-fluid*. Si tratta di concetti che, pur presentando in alcuni casi elementi di sovrapposizione, possono distinguersi in modo significativo, a seconda del quadro interpretativo e applicativo di riferimento. Con riguardo al primo termine ci si riferisce, in senso generale, a quella recente tipologia di moda caratterizzata dall'eliminazione delle categorie di genere, ove i capi sono ideati e progettati per essere neutri, quindi indossabili da qualsiasi soggetto,

16 In merito, in linea di massima, si considerano i nati dalla fine degli anni Novanta fino a quelli nati al termine del primo decennio degli anni Duemila.

17 A. Ferrara, (2022), *Tutto sulla Generazione Z. Ecco in cosa sono giovani diversi e cosa sognano e vogliono*, consultabile al seguente link [Tutto sulla Generazione Z. Ecco in cosa sono giovani diversi e cosa sognano e vogliono](#) - Teen - Ansa.it (consultato il 25 giugno 2025).

pertanto senza associare gli indumenti a identità femminili o maschili¹⁸. Il secondo termine, invece, abbraccia il pensiero secondo cui il genere sia una dimensione, per l'appunto, dinamica e sempre in evoluzione: i capi sono prodotti al fine di permettere alle persone di esprimere liberamente la propria identità e le proprie preferenze, spaziando talvolta tra elementi tradizionalmente associati al maschile o al femminile.

Su questo fenomeno, è stata condotta un'indagine, tra maggio e agosto del 2022, da parte della società svedese Klarna, che ha preso in analisi le scelte d'acquisto effettuate in ben undici Paesi¹⁹, intervistando più di dodicimila consumatori tra i 18 e i 75 anni.

I risultati complessivi mostrano che quasi il 50% di coloro che appartengono alla gen. Z ha acquistato almeno un articolo di moda che esula dalla propria identità di genere o, comunque, dal proprio sesso (fig. 1).

The rise of gender-fluid clothing.

The gender-fluid movement is looking to accept different gender expressions, and allowing fashion to be more creative, free and open-minded when it comes to gender and sexuality. More consumers are seeking gender-neutral apparel, and retailers are looking to meet that demand.

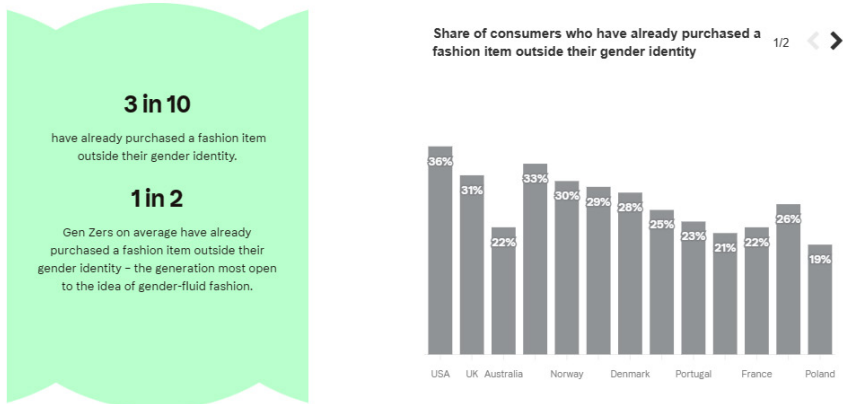


Fig. 1: grafico tratto dall'indagine "A deep dive into Fashion trends".

Fonte: <https://insights.klarna.com/fashion-trends/>

Nel dettaglio, emerge che il 21% degli intervistati ha dichiarato di avere acquistato capi di abbigliamento *genderless* per ragioni di carattere sociale, mentre il 16% ha indicato, quale motivo dell'utilizzo di un abbigliamento fluido o *agender*, le proprie convinzioni personali e le modalità di espressione

18 L'emersione degli abiti senza genere ha preso avvio, in particolare, dal 2018. Cfr. H. Kim, I. Cho, M. Park 2022, 9, p. 2.

19 Tra questi: Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Italia, Francia, Germania e Polonia.

della propria identità di genere²⁰. Per quanto riguarda, invece, gli intervistati appartenenti alle fasce anagrafiche più mature che hanno affermato di avere acquistato tali articoli, le percentuali risultano inferiori rispetto a quelle registrate nella generazione Z, attestandosi complessivamente intorno al 26%.

Dai risultati si evince inoltre una marcata differenza nelle scelte d'acquisto effettuate dalla gen. Z relativamente ai capi *genderless* tra i Paesi del Nord e quelli del Sud Europa. I consumatori nordici, in effetti, sembrano prediligere maggiormente capi di abbigliamento senza genere: in particolare, nel Regno Unito, al 58%, in Svezia e in Norvegia tale predilizione è pari al 54%, mentre in Finlandia si attesta al 53% e, in ultimo, in Danimarca, la percentuale si ferma al 51%. Per quanto riguarda altri Paesi europei, emerge un minore interesse²¹ per questi articoli: le evidenze, infatti, se raffrontate con quelle degli Stati appena menzionati mostrano un decremento circa del 10%²².

Analizzando nuovamente le risultanze della ricerca in esame, si rileva che quasi sette consumatori su dieci hanno espresso l'intenzione di acquistare, in futuro, capi di abbigliamento definiti "fluidi" o privi di connotazione di genere. Tra i Paesi oggetto di indagine, spicca in particolare la Spagna, dove nove intervistati su dieci hanno dichiarato che orienteranno le proprie scelte di consumo verso questo tipo di prodotti, evidenziando pertanto una crescente apertura verso modelli espressivi non binari e una diffusa sensibilità rispetto alla dimensione identitaria connessa all'abbigliamento (fig. 2).

20 Cfr. G. Bolelli, (2022), *La Gen Z abbraccia la moda gender fluid, secondo un report di Klarna*, reperibile al link <https://it.fashionnetwork.com/news/La-gen-z-abbraccia-la-moda-gender-fluid-secondo-un-report-di-klarna,1435156.html> (consultato il 15 giugno 2025).

21 Si potrebbe considerare che tale diminuzione in termini percentuali possa derivare dal contesto e quindi dalla società di appartenenza degli intervistati.

22 Nel dettaglio, il Portogallo risulta ultimo tra gli Stati in analisi, ove la percentuale è del 40%, poi si trova la Spagna con una risultanza del 41% e, per concludere, vi è l'Italia a parimerito con la Francia (42%).

A trend here to stay.

A staggering majority is looking to purchase more gender-fluid garments in the future, heavily influenced by younger, Gen Z consumers.

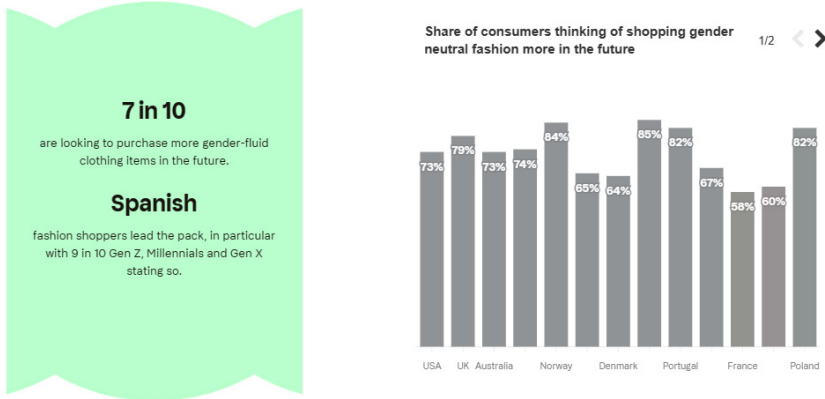


Fig. 2: grafico tratto dall'indagine "A deep dive into Fashion trends".
Fonte: <https://insights.klarna.com/fashion-trends/>

L'indagine sembra indicare una maggiore propensione delle giovani generazioni verso la libertà di apparire e di mostrare agli altri il proprio modo di contrastare le aspettative e i canoni talvolta troppo rigidi e già precostituiti che la società impone. Esse vedono nel genere e nel modo di vestire un qualcosa che non è statico, ma mutevole nel tempo, il che consente loro di esprimersi secondo il proprio sentire: per esempio, consentendo alle ragazze di mostrarsi attraverso modalità e stili più tradizionalmente maschili o femminili e, viceversa, ai ragazzi di apparire più o meno conformi ai modelli convenzionali di maschilità, oppure, più in generale, di indossare abiti che trascendono la tradizionale appartenenza a un genere e/o a un sesso.

In questa cornice, possono rintracciarsi evidenze simili dalla ricerca "Sviluppo sociale e ambientale del settore tessile: qual è la percezione dei consumatori?" svolta nell'ambito del Dottorato in Diritto e Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Insubria. L'indagine è stata effettuata tramite la somministrazione di un questionario diffuso tra il 10 e il 24 gennaio 2025 volto a indagare la percezione degli intervistati sul tema della sostenibilità nel comparto tessile e della moda, esplorando anche le loro abitudini di acquisto²³. Il questionario, creato con il sistema Moduli Google, è stato trasmesso tramite comunicazione multimediale alla comunità studentesca, nonché mediante WhatsApp e Instagram, ottenendo 707 risposte. In particolare, è stato compilato da giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni, che rappresentano il 50,5% del campione totale. Oltre alle consuete domande

23 Il questionario è reperibile al seguente link: <https://forms.gle/c5AJpJcXPPGUeyA6>.

relative alle caratteristiche sociodemografiche dei partecipanti (genere, fascia d'età, titolo di studio, occupazione e reddito lordo annuo), il questionario ha inoltre previsto, su un totale di trentatré domande, due quesiti in merito all'eventuale acquisto di capi di abbigliamento e/o accessori *genderless* o *gender-fluid*. I dati che seguono non esauriscono la complessità del fenomeno, ma offrono un primo riscontro empirico utile a comprendere come i consumatori percepiscano il rapporto tra moda, inclusività e sostenibilità. Pertanto, l'indagine consente di verificare se e in quale misura l'apertura verso prodotti e linguaggi non rigidamente binari trovi un riscontro anche nelle pratiche di consumo.

Con riferimento alla domanda "Ha mai acquistato anche solo un capo di abbigliamento o un accessorio *genderless* o *gender-fluid*?" quasi il 30% del campione ha dichiarato di avere effettuato almeno un acquisto di questo tipo. Il 44,4% ha invece risposto negativamente, mentre il 26,8% ha indicato di non ricordare o di non essere certo rispetto a queste precedenti esperienze di acquisto (fig. 3). Sotto il profilo anagrafico si rileva che gli adolescenti, dunque i minori di anni 18, hanno una maggiore propensione all'acquisto di tali prodotti, con il 51,5% che ha risposto positivamente. Un altro dato degno di nota, sebbene con una percentuale inferiore rispetto a quella appena menzionata, riguarda la fascia d'età 18-27 anni, in cui il tasso di acquisto si attesta al 36,1%. Le risultanze complessive sono state successivamente analizzate anche in relazione alla variabile di genere: tra le donne, il 32,9% ha dichiarato di avere comprato almeno un capo d'abbigliamento *genderless* e/o *gender-fluid*. Tale percentuale risulta più contenuta tra gli uomini, dove si attesta al 20,5%. La maggiore incidenza di risposte negative fra questi ultimi (55,1%) rispetto alle donne (38,7%) potrebbe riflettere una più marcata ritrosia nei confronti di questa tipologia di abbigliamento, verosimilmente influenzata da fattori culturali e stereotipi di genere che continuano a orientare le pratiche di consumo. Un ulteriore elemento di interesse riguarda la quota di rispondenti che hanno selezionato l'opzione "Non sa", particolarmente elevata nel campione femminile (28,4%) e comunque significativa anche in quello maschile (24,4%). Questo dato potrebbe suggerire un'incertezza nella classificazione dei capi precedentemente acquistati, oppure, in alternativa, un'acquisizione non del tutto consapevole di articoli riconducibili a categorie non binarie.

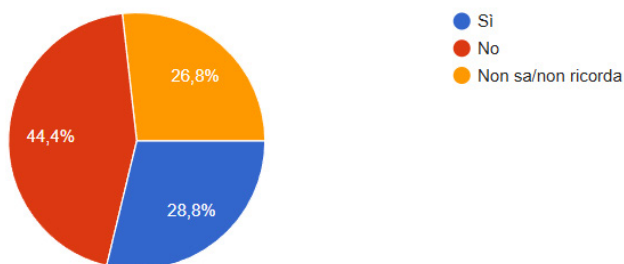


Fig. 3: grafico tratto dall'indagine dottorale "Sviluppo sociale e ambientale del settore tessile: qual è la percezione dei consumatori?"

Analizzando ora le risultanze in relazione al quesito concernente la possibilità, in futuro, di effettuare scelte d'acquisto indipendenti dalla propria identità di genere o sesso di appartenenza, si rileva un esito in parte analogo a quello registrato nell'indagine condotta da Klarna, sebbene con una percentuale complessiva lievemente inferiore. In particolare, il 50,2% degli intervistati si è dichiarato favorevole a tale possibilità, il 21% ha espresso una posizione negativa, mentre il 28,7% ha manifestato incertezza. (fig. 4). Disaggregando le risultanze generali per età, si osserva che tra gli *under* 18 il 40% si è detto ben disposto a compiere in futuro scelte d'acquisto svincolate dalla propria identità di genere, mentre il restante 60% ha manifestato indecisione. Nella fascia 18-27 anni, invece, la quota di risposte positive cresce al 49%, segnalando una progressiva apertura verso il superamento delle categorie di genere nell'ambito degli acquisti legati alla moda. Tuttavia, in questo gruppo, persiste un livello significativo di incertezza (31,9%), mentre il 19,1% di questi rispondenti ha espresso un'opinione contraria. Circa il genere, si rileva una maggiore disponibilità, da parte delle donne, ad acquistare capi di abbigliamento o accessori *genderless* o *gender-fluid*: in effetti, il 58,8% delle rispondenti si è dichiarato favorevole, mentre il 25,5% ha manifestato incertezza e il 14,7% ha espresso una posizione contraria. Viceversa, tra gli uomini si rileva una propensione più contenuta, con solo il 39% di risposte positive. Degna di nota è, in questo gruppo, la percentuale di rifiuto, che sale al 29,1%, significativamente più alta rispetto a quella registrata tra le rispondenti; l'indecisione, infine, riguarda il 32% dei rispondenti.

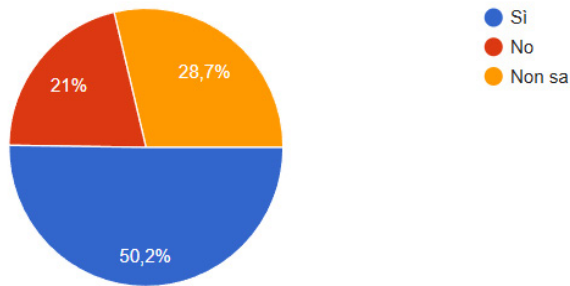


Fig. 4: grafico tratto dall'indagine dottorale "Sviluppo sociale e ambientale del settore tessile: qual è la percezione dei consumatori?"

4. Riflessioni conclusive

Il fenomeno della fluidità di genere, oggi ampiamente ripreso dalle case di moda, trae origine da dinamiche sociali più ampie e profonde: esso esprime una tendenza culturale volta a mettere in discussione e a superare i canoni tradizionali e i ruoli precostituiti che, storicamente e culturalmente, sono stati imposti alle soggettività. Vi è di più: mira, da un lato, a rimuovere l'arcaico binomio sesso-genere e, dall'altro lato, a decostruire il concetto di genere stesso, portando inoltre alla luce quelle differenze e posizioni che sono state celate e, talvolta, represses per numerosi anni²⁴.

Tale fenomeno sta interessando sempre più brand che, per l'appunto, negli ultimi tempi stanno sviluppando collezioni *agender* o *gender-fluid* mirando, sotto un primo profilo, a una più ampia inclusività e, sotto un secondo, a una maggiore diversità. Basti pensare alle attuali passerelle di moda, sempre più permeate da capi di abbigliamento e/o accessori senza genere o con genere fluido indossati da modelle e modelli che evocano sia un senso di comunità e di appartenenza a un certo gruppo sociale che un senso di iden-

²⁴ In senso più ampio, le soggettività che non si rispecchiano nelle consuete identità di genere chiedono oggi (almeno) pari dignità e uguaglianza rispetto agli altri individui. In questa luce, sarebbe auspicabile anche una presa di coscienza da parte dei decisori politici di alcuni Stati, i quali potrebbero volgere lo sguardo verso ordinamenti che negli ultimi anni si sono distinti per avere avuto una maggiore sensibilità su queste tematiche. Sul punto, basti pensare a quanto permesso in Austria ove, dal 2018, la Corte costituzionale ha riconosciuto una terza opzione di genere che può essere direttamente indicata nei documenti di riconoscimento, anzitutto nel registro dello stato civile, qualora richiesto dal cittadino interessato. VFGH, 15 giugno 2018, Docket n. G 77/2018. Sentenza consultabile all'indirizzo: www.vggh.gv.at.

tà personale e quindi di libertà. Al riguardo, si pensi anche ai recenti abiti prodotti dal brand Valentino, il quale ha mostrato ai propri eventi alcuni pantaloni particolarmente corti su cui sono disegnate grandi stampe floreali; appaiono simili anche i bermuda di Prada presentati durante la sfilata dal nome Fluid Form, per la stagione primavera-estate del 2024²⁵. Nondimeno, anche i marchi di segmenti inferiori, tra cui quelli di *fast fashion*, hanno deciso di produrre tali capi e/o accessori: tra i primi si ritrova Bershka, che nel 2019 ha promosso una collezione, in collaborazione con Billie Eilish, caratterizzata da elementi senza genere, per l'appunto²⁶. Questo interesse verso la diversità potrebbe inoltre riflettere una particolare sensibilità nei confronti delle criticità ambientali del settore. In quest'ottica, la progettazione di capi pensati *ad hoc* potrebbe contribuire a mettere in discussione e, potenzialmente, a invertire l'attuale modello produttivo e di consumo, responsabile della diffusione del noto fenomeno del *fast fashion*.

In questo panorama non dev'essere dimenticato il ruolo svolto dalle generazioni più giovani, che sembrano plasmare la società attuale, muovendola verso modelli decisamente più inclusivi e rispettosi delle più differenti soggettività. Come evidenziato dalle risultanze sopra riportate, sono soprattutto i soggetti più giovani a mostrare una maggiore propensione ad accettare, e talvolta a preferire, l'acquisto di capi d'abbigliamento riconducibili a una progressiva rottura della tradizionale dicotomia tra abbigliamento maschile e femminile, orientandosi pertanto verso prodotti *genderless* o *gender-fluid*. Non da ultimo, col fine di comprendere meglio il fenomeno anche sul piano teorico, si potrebbe asserire che la subcultura giovanile²⁷ ponga in essere questi comportamenti seguendo in particolare due "idealtipi" di agire sociale, secondo il tipico inquadramento weberiano. In primo luogo, quello "razionale verso il valore" con cui si intendono raggiungere nel concreto ideali o, per l'appunto, valori e, in secondo luogo, quello "irrazionale affettivo", costituito da un insieme di azioni con cui i soggetti esprimono ciò che provano, ossia seguendo i propri sentimenti (Weber [1922] 1999).

25 Di questo avviso sono anche altri grandi brand del lusso, tra cui Gucci, Dior e Saint Laurent. Cfr., in merito, E. Canesso, (2023), *Moda fluida: il ruolo del fashion nelle questioni di genere*, reperibile al link [La moda che discute il concetto di genere \(consultato il 15 giugno 2025\)](#).

26 Si veda M. Fiorentino Capoferri, (2019), *Billie Eilish X Bershka, è arrivata la collab che aspettavi e qui c'è tutto quello che devi sapere per averla ORA*, al link [Billie Eilish X Bershka, scopri tutto sulla nuova collab \(consultato il 15 giugno 2025\)](#).

27 Con riferimento al concetto di subcultura, merita di essere accennato il pensiero espresso da Dick Hebdige, il quale interpreta le subculture giovanili come forme di "resistenza simbolica" all'ordine dominante, che si esprimono, in particolare, tramite il proprio stile, comprendendo pertanto l'abbigliamento, l'estetica e, infine, il linguaggio. Secondo l'Autore, le subculture, sfidano la cultura "di massa" attraverso codici visivi e simbolici che possono essere considerati come alternativi, anche se questi sono successivamente destinati a essere assimilati dal sistema. Sul punto, cfr. Hebdige 1979.

Nel caso della moda *genderless* e/o *gender-fluid*, è evidente come uno stile inizialmente connotato come subculturale, dunque legato a pratiche che potrebbero essere definite di resistenza identitaria da parte di soggettività “non conformi”, sia oggi divenuto elemento centrale della cultura di massa, soprattutto attraverso la sua promozione da parte dei marchi di moda. Si assiste quindi a un processo di trasformazione della subcultura, dove la cultura e le esperienze quotidiane delle soggettività non tradizionali sono progressivamente entrate nei circuiti istituzionali della moda stessa, ridefinendo pertanto i codici estetici e simbolici del settore.

Da ultimo, deve altresì evidenziarsi che il fenomeno della fluidità di genere e, nel contesto indagato, la diffusione di tale moda può esporre i soggetti coinvolti a forme di pregiudizio, stigmatizzazione ed esclusione; inoltre, in taluni casi, anche a forme di violenza psicologica o fisica, che possono manifestarsi tanto nella sfera privata quanto in quella professionale o pubblica (Nourafshan 2017). È però importante precisare che non è la moda in sé a generare tali dinamiche discriminatorie, quanto piuttosto la reazione di una parte della società che interpreta la visibilità di identità attualmente “non conformi” come una minaccia alla cultura e al pensiero dominante. In questo senso, la moda agisce solamente come specchio e amplificatore di processi sociali più ampi, contribuendo a portare alla luce disuguaglianze comunque già presenti. Sul punto, merita di essere ancora richiamato, benché brevemente, il concetto di intersezionalità: le discriminazioni possono sovrapporsi e rafforzarsi tra loro, in particolare quando la soggettività coinvolta, per esempio una persona *gender-fluid*, appartiene a più categorie vulnerabili, come nel caso specifico dell’intersezione fra genere, orientamento sessuale, etnia e anche “classe sociale”. In questa circostanza potrebbe configurarsi il rischio di trovarsi in una posizione di “minoranza nella minoranza”²⁸, con un’esposizione moltiplicata alle dinamiche escludenti. Ebbene, il rapporto tra moda e fluidità di genere non rileva soltanto sul piano dell’estetica o del mercato, ma anche su quello della sostenibilità sociale, intesa come la capacità di un sistema di riconoscere le differenze, di contrastare le esclusioni e di promuovere condizioni più inclusive sotto il profilo della partecipazione e della visibilità.

28 Tra le numerose minoranze possono rientrare, per esempio, le persone LGBTQA+, le donne, coloro affetti da particolari disturbi fisici e/o psichici, come anche le soggettività appartenenti a religioni diverse (Cfr. Cappotto, Rinaldi 2016, Bello 2020).

Bibliografia

- Abbatecola, E., Fanlo Cortés, I., Stagi, L., (2022), Editoriale, *AG About Gender*, 21, pp. 1-38, doi: 10.15167/2279-5057/AG2022.11.21.2015.
- Bartolomei, M.R., (2020), *Suggestioni Postmoderne. Percorsi insoliti di antropologia giuridica*, Roma, Aracne.
- Beccalossi, C., (2022), Sessualità e identità non conformi tra storia e LGBT+ e storia queer, *Contemporanea*, 4, pp. 643-658, doi: 10.1409/105420.
- Bello, B.G., (2020), *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, FrancoAngeli.
- Bello, B.G., Mancini, L., (2016), Talking about Intersectionality. Interview with Kimberlé W. Crenshaw, *Sociologia del Diritto*, 2, pp. 11-21, doi: 10.3280/SD2016-002002.
- Bertelli, F., Viggiani, G., (2022), Alcune prime osservazioni sull'applicazione della giustizia riparativa ai crimini d'odio di matrice omotransfobica in Italia, *Ragion pratica*, 1, pp. 177-197.
- Bobbio, N., (1989), Diritti dell'uomo e società, *Sociologia del Diritto*, 1, pp. 15-27.
- Bobbio, N., (1990), *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi.
- Bolelli, G., (2022), *La Gen Z abbraccia la moda gender fluid, secondo un report di Klarna*, La Gen Z abbraccia la moda gender fluid, secondo un report di Klarna - FashionNetwork Italia (consultato il 15 giugno 2025).
- Bonini, V., Stradella, E., (2023), Editorial. Access to Justice: a Gender Perspective, *Rivista di Diritti Comparati*, Special Issue IV, pp. 1-15.
- Butler, J., (2013), *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, trad. it. a cura di S. Adamo, Roma-Bari, Laterza.
- Canesso, E., (2023), *Moda fluida: il ruolo del fashion nelle questioni di genere*, <https://www.tribune.com/progettazione/moda/2023/07/moda-gender-fluid/> (consultato il 15 giugno 2025).
- Cappotto, C., Rinaldi, C., (2016), Intersectionalities, dis/abilities and subjectification in deaf LGBT people: An exploratory study in Sicily, *InterAlia: A Journal of Queer Studies*, 11, pp. 68-87.
- Crenshaw, K.W., (1989), Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, *University of Chicago Legal Forum*, 1, pp. 139-167.
- Crispini, I., Dal Corona, L., Mori, M., Orlando, G., (2021), Settembre 2021, l'aborto al centro del dibattito etico-politico: nuova fase della bioetica?, *Bioetica. Rivista interdisciplinare*, 1, pp. 7-48.
- Curreri, S., (2021), Il travaglio iter parlamentare del c.d. disegno di legge Zan, *Genius*, 2, pp. 1-25.

- D'Acierno, F., Della Piana, B., (2021), Moda, identità e cultura: promuovere l'inclusione attraverso l'Apprezzamento Culturale, *La Camera Blu*, 24, pp. 30-52, doi: 10.6093/1827-9198/8921.
- D'Agostino, F., (2014), *Sessualità. Premesse teoriche di una riflessione giuridica*, Torino, Giappichelli.
- De Pasquale, P., (2022), Il diritto di aborto ... o l'aborto di un diritto?, *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, pp. 5-16.
- Fanlo Cortés, I., (2017), A quarant'anni dalla legge sull'aborto in Italia. Breve storia di un dibattito, *Politica del diritto*, 4, pp. 643-660, doi: 10.1437/88966.
- Fanlo Cortés, I., (2021), Il DDL Zan e il nodo dell'identità di genere, *Genius*, 2, pp. 1-14.
- Ferrara, A., (2022), Tutto sulla Generazione Z. Ecco in cosa sono giovani diversi e cosa sognano e vogliono, https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/teen/2022/03/03/tutto-sulla-generazione-z.-ecco-in-cosa-sono-giovani-diversi-e-cosa-sognano-e-vogliono_7d9c814e-66bb-45e1-9665-7d2f7348674f.html (consultato il 25 giugno 2025).
- Ferrari, V., (2010), *Prima lezione di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrari, V., [1997] 2019, *Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema normativo*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrari, V., [2004] 2021, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Florentino Capoferri, M., (2019), *Billie Eilish X Bershka, è arrivata la collab che aspettavi e qui c'è tutto quello che devi sapere per averla* ORA, <https://www.cosmopolitan.com/it/moda/tendenze/a28839811/bershka-billie-eilish-collezione-29-agosto-2019/> (consultato il 15 giugno 2025).
- Furlanetto, G., (2023), Violenza di genere e diritto all'aborto negli Stati Uniti e in Italia. Riflessioni alla luce dell'overruling Roe v. Wade, in V. Jacometti, a cura di, *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Torino, Giappichelli, pp. 277-289.
- Gallino, L., (1983), *Dizionario di Sociologia*, Torino, Utet.
- Garbagnoli, S., (2014), L'ideologia del genere: l'irresistibile ascesa di un'invenzione retorica contro la denaturalizzazione dell'ordine sociale, *AG AboutGender*, 6, pp. 250-263, doi: 10.15167/2279-5057/ag.2014.3.6.224.
- Guzman Ordaz, R., Jiménez Rodrigo, M.L., (2015), La Interseccionalidad como Instrumento Analítico de Interpelación en la Violencia de Género, *Oñati Socio-legal Series*, 2, pp. 596-612.
- Hebdige, D., (1979), *Subculture. The Meaning of Style*, Malton, Methuen Books.
- Kim, H., Cho, I., Park, M., (2022), Analyzing genderless fashion trends of consumers' perceptions on social media: using unstructured big data

- analysis through Latent Dirichlet Allocation-based topic modeling, *Fashion and Textiles*, 9, pp. 1-21, doi: 10.1186/s40691-021-00281-6.
- Levi, F.M., Curti, A.G., (2020), Identità di genere e orientamento sessuale in epoca ipermoderna: soggettivarsi tra delega e affermazione di sé, *Ricerca Psicoanalitica*, 2, pp. 241-257, doi: 10.4081/rp.2020.260
- Mancini, L., (2017), Prevenire, contrastare e punire le pratiche di mutilazione genitale femminile. Un'analisi sociologica della legge n. 7/2006, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, pp. 399-420, doi: 10.1436/87988.
- Mancini, L., (2019), Teorie critiche del diritto. Riflessioni su diritto e migrazioni, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, pp. 347-358, doi: 10.1436/95193.
- Marshall, T. H., (1976), *Cittadinanza e classe sociale*, trad. it. a cura di P. Maranini, Torino, Utet.
- Mori, M., (2022), Un'analisi di alcuni effetti della sentenza Dobbs v. Jackson (24 giugno 2022) della Corte Suprema americana dopo mezz'anno, *Bioetica. Rivista interdisciplinare*, 3-4, pp. 415-446.
- Morondo Taramundi, D., (2011), Un caffè da Starbucks. Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida al diritto antidiscriminatorio, *Ragion pratica*, 2, pp. 365-384, doi: 10.1415/35675.
- Muscatello, V., (2022), Il tempo muto delle streghe e delle fate (l'invisibilità delle donne al tempo del diritto penale), *Sociologia del diritto*, 3, pp. 8-37.
- Nourafshan, A.M., (2017), The New Employment Discrimination: Intra-LGBT Intersectional Invisibility and the Marginalization of Minority Subclasses in Antidiscrimination Law, *Duke Journal of Gender Law & Policy*, 24, pp. 107-141.
- Palazzani, L., (2008), L'aborto nel pensiero femminista e femminile, *Studia Bioethica*, 1, pp. 161-164.
- Parolari, P., (2014), Identità, transdifferenza, intersezionalità: (con)vivere da eguali nella diversità, *Rivista di filosofia del diritto*, 2, pp. 471-493, doi: 10.4477/78467.
- Pozzo, B., (2023), I diritti delle donne tra diritto privato e diritto pubblico, in V. Jacometti, a cura di, *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Torino, Giappichelli, pp. 73-98.
- Re, L., Rigo, E., Virgilio, M., (2019), Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto, *Studi sulla questione criminale*, 1-2, pp. 9-34, doi: 10.7383/94903.
- Reale, M.C., (2019), Digital Market, Bloggers, and Trendsetters: The New World of Advertising Law, *Laws*, 8, 21, pp. 1-14, doi:10.3390/laws8030021.
- Ristori, J., Fisher, A.D., Maseroli, E., et al., (2018), La disforia di genere in età evolutiva, *L'Endocrinologo*, 19, 2018, pp. 79-84, doi: 10.1007/s40619-018-0440-5.
- Rodotà, S., (2012), *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza.

- Rubin, G.S., (1975), The Traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex, in R.R. Reiter, a cura di, *Toward an Anthropology of Women*, New York, Monthly Review Press, pp. 157-210.
- Ruggiero, G., (2023), Dal discorso di odio al crimine d’odio. Un bilanciamento difficile, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 8, pp. 33-63.
- Sartori, F., (2009), *Differenze e disuguaglianze di genere*, Bologna, il Mulino.
- Serughetti, G., (2022), Genere, razza, sessualità: il populismo di destra come politica dell’identità, *Genius*, 2, pp. 44-49.
- Sforzini, A., (2023), Il vero sesso. Genealogie sessuali della soggettività, *Ragion pratica*, 2, pp. 437-455, doi: 10.1415/108701.
- Simmel, G., [1911] 2015, *La moda*, trad. it. a cura di A.M. Curcio, Sesto San Giovanni, Mimesis.
- Toni, R., Scudellari, P., (2023), Disforia di genere: aspetti storici di un complexus psiconeuroendocrino, *L’Endocrinologo*, 24, pp. 301-310, doi: 10.1007/s40619-023-01273-y.
- Weber, M., [1922] 1999, *Economia e società*, vol. 1, trad. it. a cura di E. Casabianca, P. Rossi, T. Bagiotti, Torino, Einaudi.

**La mercatizzazione della cooperazione sociale in Italia:
dalla promozione dell'interesse generale
ai rischi di discriminazione nell'accesso ai servizi di welfare¹**

**The Marketization of Social Cooperation in Italy:
From the Promotion of the General Interest
to the Risks of Discrimination in Access to Welfare Services**

GIACOMO PISANI²

Sommario

L'articolo analizza gli effetti della mercatizzazione delle cooperative sociali di tipo A in Italia sul loro orientamento ai principi di equità sociale e contrasto alle disuguaglianze. A partire dai risultati di una ricerca qualitativa sulla vendita diretta di servizi di welfare agli utenti, il contributo evidenzia come tale processo stia producendo un progressivo spostamento dell'identità delle cooperative verso modelli orientati all'efficienza economica e alla sostenibilità di mercato. Questa evoluzione, spesso latente, rischia di indebolire la tradizionale vocazione sociale di queste organizzazioni e il loro ruolo nei sistemi di welfare locale. L'analisi si concentra in particolare sugli effetti della mercatizzazione in termini di accesso ai servizi, mostrando come dinamiche di selezione degli utenti e di discriminazione prodotte dalle tariffe possano entrare in tensione con la rappresentazione normativa del terzo settore, fondata sul perseguimento dell'interesse generale e sulla promozione dell'equità sociale.

Parole chiave: welfare, cooperative sociali, equità, giustizia sociale, mercatizzazione.

Abstract

This article examines the effects of the marketization of type A social cooperatives in Italy on their commitment to the principles of social equity and tackling inequalities. Drawing on the findings of a qualitative study on the

1 Si ringraziano per la lettura e i preziosi consigli Luca Fazzi, Riccardo Bodini, Franco Chiarello, Jole Decorte, Mirella Maturo ed Emiliano Colacchi.

2 Euricse (*European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises*) – Trento. giacomo.pisani@euricse.eu.

direct sale of welfare services to users, the paper shows how this process is gradually shifting the identity of social cooperatives towards models centred on economic efficiency and market sustainability. This often latent transformation risks weakening both the traditional social mission of these organizations and their role within local welfare systems. The analysis focuses in particular on the implications of marketization for access to services, showing how user selection dynamics and fee-based discrimination may come into tension with the normative representation of the third sector, which is grounded in the pursuit of the general interest and the promotion of social equity.

Keywords: welfare, social cooperatives, equity, social justice, marketization.

1. Introduzione

Obiettivo di questo articolo è ragionare su come la “mercattizzazione” dei servizi erogati dalle cooperative sociali incida sul ruolo svolto da queste ultime all’interno dei sistemi di welfare locale e, di conseguenza, sui meccanismi che promuovono l’equità sociale e l’effettività di alcuni diritti fondamentali³. In Italia, da oltre un trentennio, gran parte dei servizi sociali a livello locale è fornita da enti di terzo settore e, in particolare, da cooperative sociali, su affidamento da parte di enti pubblici (Ascoli et al. 2003). La moltiplicazione degli attori coinvolti nell’erogazione di servizi di welfare a livello locale è stata a lungo ricondotta sotto la categoria di “welfare mix”. Questa ha identificato una condizione di interdipendenza fra gli attori: se il terzo settore si è caratterizzato per una dipendenza dal pubblico maggiore che in altri paesi, esso ha al contempo presidiato in maniera determinante certi settori dell’assistenza (in particolare anziani e disabilità), sviluppando competenze specifiche difficilmente sostituibili (Pasquinelli 1993, p.307).

Negli ultimi anni questo quadro è entrato fortemente in crisi, innanzitutto a causa della progressiva contrazione di risorse pubbliche destinate al welfare. In particolare, dalla metà dello scorso decennio, il trend di sviluppo della cooperazione sociale ha subito una flessione, mentre i margini di utile derivanti dalle convenzioni e dagli affidamenti da parte del pubblico si sono progressivamente ridotti (Bernardoni e Picciotti 2024). Questa tendenza ha riguardato sia le cooperative più piccole che quelle più grandi, le quali

3 La ricerca che ha portato alla stesura del presente contributo è stata promossa da Euricse (*European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises*) nell’ambito dell’Accordo di Programma finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il progetto di ricerca è stato coordinato da Luca Fazzi ed è stato condotto da un team composto da Jole Decorte, Luca Fazzi, Mirella Maturo, Giacomo Pisani.

hanno subito in maniera ancor più netta la pressione economica sui ricavi (Marocchi 2024).

Tale situazione generale ha determinato grandi difficoltà nel far fronte agli adeguamenti salariali conseguenti alla stipula del contratto nazionale dei lavoratori delle cooperative sociali, avvenuta nel 2024 (Fazzi 2025b). In questo quadro, già da alcuni anni, le cooperative stanno cercando di imboccare nuove traiettorie di sviluppo, anche esterne al loro legame “genetico” con il pubblico (Lori e Stoppiello 2014). È in questa direzione che esse stanno popolando in maniera sempre più decisiva i mercati privati.

Per “mercatizzazione” si intende qui il processo di vendita di servizi di welfare, da parte di cooperative sociali, direttamente agli utenti, che si configurano come domanda pagante (Fazzi 2026). Ci si riferisce, in quest’ottica, esclusivamente alle cooperative sociali di tipo A, che presentano i tratti di maggior interesse al fine di osservare le attuali trasformazioni del welfare locale. Le cooperative sociali di tipo A, infatti, “hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi⁴.

L’analisi prende le mosse da una ricerca che ha avuto ad oggetto i mutamenti che investono le cooperative sociali che si posizionano sul mercato privato senza la mediazione dell’ente pubblico, ovvero nell’ambito della vendita di servizi direttamente ad utenti paganti. È noto che la presenza del pubblico, nell’ambito delle dinamiche di affidamento dei servizi, non esclude l’esistenza di relazioni di mercato. Piuttosto, le modalità di assegnazione dei servizi che, in questi anni, hanno avuto nella gara d’appalto la loro procedura d’elezione, configurano dei veri e propri mercati a trazione pubblica (Dorigatti 2017).

È stato volutamente escluso tale ventaglio di relazioni dal raggio della ricerca, al pari di quelle progettualità che scaturiscono dal finanziamento – su basi competitive e non solo – da parte di fondazioni private, che pure sono oggi un catalizzatore importante di attività. Le entrate da mercato costituiscono un concetto generale che ricomprende sia le entrate legate direttamente alla missione dell’impresa che quelle secondarie. Non sono state considerate queste ultime, ovvero quei contributi derivanti da fonti esterne alla missione dell’impresa, quali l’affitto di spazi di proprietà a terzi, la vendita di gadget o manifestazioni ed eventi ecc. (Suykens e Verschuere, 2021). Interessano, piuttosto, le entrate da missione, ovvero i redditi derivanti dalla vendita di servizi.

Questo articolo si concentra sull’impatto del fenomeno sulla giustizia sociale e sulla garanzia dei diritti fondamentali, ambito entro il quale i servizi

4 Legge 8 novembre 1991, n. 381, “Disciplina delle cooperative sociali”. Per un approfondimento, si veda il focus di Impresa sociale “Speciale legge 381/1991. Il Trentennale”, all’interno del num.4/2021.

di welfare a livello locale hanno avuto negli ultimi anni un ruolo cruciale (Lodi Rizzini 2015, p.50). A partire da una contestualizzazione di tali questioni all'interno della ricerca svolta, saranno messe a tema le trasformazioni che stanno investendo la mission delle cooperative sociali, con particolare riferimento al loro ruolo di attori fondamentali nella promozione dei diritti e nel contrasto alle disuguaglianze.

Com'è noto le cooperative sociali rientrano nel novero degli enti di terzo settore. Le organizzazioni di terzo settore, nell'ambito del paradigma sussidiario (Cotturri 2001), sono state individuate come "partner" privilegiate delle pubbliche amministrazioni nel disegno e nella realizzazione delle politiche pubbliche in virtù di alcune caratteristiche ritenute essenziali. La disciplina relativa al terzo settore, infatti, ha valorizzato la vocazione sociale di quest'ultimo, assumendo il suo orientamento all'interesse generale come affine agli obiettivi dell'ente pubblico. In questo quadro, sono stati introdotti specifici istituti diretti a stimolare un rapporto collaborativo fra tali attori, evidenziando ulteriormente la specificità del terzo settore rispetto al privato for profit e, in generale, alle logiche di profitto. Verranno messi a confronto i processi di mercatizzazione con tale quadro normativo, verificando potenziali punti di attrito generati dai processi evolutivi in corso.

Non sono mancati, negli ultimi decenni, soprattutto a livello internazionale, studi sul rapporto fra mercatizzazione e vocazione civico-politica delle organizzazioni entro la più vasta ed eterogenea galassia del non-profit (Eikenberry e Kluver 2004; Nickel e Eikenberry 2009). A livello nazionale, nonostante l'enfasi crescente attribuita alla mercatizzazione dei servizi erogati dal terzo settore, sono assai limitate le ricerche empiriche sulle conseguenze della transizione dallo storico modello di welfare mix verso una maggiore focalizzazione sulla vendita ai privati (Busso 2020).

L'ipotesi di ricerca è che i processi di mercatizzazione stiano assottigliando le funzioni più spiccatamente "politiche" delle cooperative sociali, in quanto attori in grado di agire nel contrasto alle disuguaglianze e nella promozione della giustizia sociale. In questo quadro, il rischio è che i processi di mercatizzazione che coinvolgono le cooperative sociali possano favorire pratiche di erogazione dei servizi sempre più orientate dalla capacità di spesa degli utenti, producendo forme di selettività nell'accesso, che si pongono in tensione con il modello delineato dalla disciplina giuridica del terzo settore.

Nel prossimo paragrafo verrà descritta la metodologia adottata nella ricerca, la quale ha avuto un oggetto più ampio rispetto ai temi che saranno approfonditi nel presente articolo, concernente i più generali profili – organizzativi, economici, motivazionali – implicati nei processi di mercatizzazione della cooperazione sociale. Nel terzo paragrafo saranno presentati i risultati empirici della ricerca, facendo riferimento alle testimonianze più significative, concernenti in particolare la dimensione identitaria delle organizzazioni, nonché il loro orientamento all'equità e alla giustizia sociale.

Nel quarto paragrafo saranno tematizzate da un punto di vista teorico le evidenze empiriche, confrontandole con alcuni profili normativi attinenti alla disciplina sul terzo settore, al fine di mostrare i potenziali rischi implicati, i quali si inseriscono in una divaricazione fra la rappresentazione normativa di tale attore e la sua concreta evoluzione storica.

2. Metodologia

L'articolo si inserisce in una più ampia ricerca empirica che ha avuto ad oggetto i processi di mercatizzazione della cooperazione sociale di servizi e le loro implicazioni sotto il profilo organizzativo, economico e progettuale⁵. In questa sede verrà analizzata una specifica dimensione di tale fenomeno, relativa all'impatto della mercatizzazione sulla dimensione politica e identitaria della cooperazione sociale e alle tensioni che tali processi producono rispetto al modello delineato dalla disciplina giuridica.

Si è scelto di adottare una metodologia di tipo qualitativo (Silverman 2021), a partire dal presupposto che le cooperative sociali possano essere interpretate come costrutti sociali (Berger e Luckmann 1966; Charmaz 2014), entro i quali un ruolo centrale è svolto dalle interazioni fra gli individui. Le organizzazioni sono animate da significati, negoziazioni e pratiche quotidiane (Zan 1988; Weick 1995), in cui vengono continuamente ridefiniti gli elementi sistemici.

In questa prospettiva, le cooperative sociali non vanno viste come semplici sistemi strutturali, le cui caratteristiche siano deducibili dai loro profili formali di ordine giuridico, economico, organizzativo. Piuttosto, esse vanno intese come arene dinamiche, mosse da una dialettica che rende intimamente connessi e co-implicati gli individui e il sistema nel suo complesso.

Il campione è stato composto da 52 cooperative sociali di tipo A ed è stato selezionato attraverso una ricerca mirata in base alle seguenti variabili: dimensione, settore di attività/servizi svolti, anno di nascita e area territoriale. Dal punto di vista della dimensione economica, le organizzazioni sono state classificate in diverse fasce, da quelle con entrate inferiori ai 100.000 euro fino a quelle che superano i 20 milioni di euro, in modo da riflettere la varietà delle cooperative sociali in termini di volume di attività. Sono state prese in considerazione cooperative che operano in ambiti diversificati (dai servizi educativi e sociosanitari a domicilio alla gestione di poliambulatori

5 Per una classificazione dei modelli organizzativi emersi dall'indagine e un'analisi dell'impatto dei processi di mercatizzazione sulle progettualità e le configurazioni delle cooperative sociali, si veda Fazzi 2025a. Per una discussione generale dei risultati della ricerca, si vedano Euricse 2025; Fazzi 2026. Per una problematizzazione del fenomeno della mercatizzazione delle imprese sociali, si veda il numero monografico 1/2026 della rivista *Impresa sociale* dal titolo "Imprese sociali e mercati privati".

medici; dai servizi per persone anziane a quelli per l'infanzia; dalle attività di contrasto alle dipendenze al supporto psicologico), in modo da poter mettere in relazione i processi di mercatizzazione con le tipologie di servizi erogati. Le date di nascita coprono un arco temporale molto vasto, che va dal 1975 al 2021: ciò ha consentito di prendere in considerazione cooperative con storie e culture organizzative eterogenee. Infine, esse sono distribuite in aree geografiche differenti (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud), in modo da esplorare l'influenza dei diversi contesti di welfare locale sulle traiettorie di sviluppo delle cooperative sociali.

In linea con la logica del campionamento qualitativo, la selezione dei casi non è stata finalizzata alla rappresentatività statistica, bensì all'individuazione di esperienze e traiettorie particolarmente significative al fine di approfondire il fenomeno d'interesse e sviluppare interpretazioni teoricamente rilevanti (Patton 2015; Flick 2022).

Sono state effettuate 64 interviste, tra dirigenti, amministratori e operatori delle cooperative, sia in presenza che in online, tra aprile 2024 e gennaio 2025. Il prototipo è stato costruito e sperimentato attraverso delle interviste esplorative con alcuni dirigenti di cooperative e consorzi locali. Le interviste sono state analizzate attraverso l'analisi tematica. Quest'ultima implica l'analisi e l'identificazione di temi all'interno dei dati che aiutino a rispondere alla domanda di ricerca o ad esplorare un fenomeno di interesse (Cardano 2007; Braun e Clarke 2006, 2022).

Questo metodo si articola in diverse fasi: la familiarizzazione dei dati, la generazione di codici iniziali, la ricerca di temi, la revisione e il perfezionamento dei temi, la definizione e la denominazione dei temi. Per ridurre la soggettività nell'individuazione dei temi si è proceduto a una preliminare identificazione tematica da parte di ciascun membro del team di ricerca. Successivamente i temi sono stati confrontati e discussi e ne è stata tratta una lista condivisa, che è diventata la base per verificare ipotesi causali e di influenza tra variabili. Le interviste hanno avuto una durata media compresa tra un'ora e un'ora e mezza e in alcuni casi di maggiore complessità sono state divise in più blocchi. Tutte le interviste sono state somministrate seguendo le linee guida etiche della ricerca internazionali.

3. Le cooperative sociali nel “guado” della mercatizzazione: le evidenze della ricerca

È utile osservare preliminarmente che lo sviluppo di servizi a mercato avviene secondo modalità e in proporzioni differenti rispetto al complesso delle attività delle singole cooperative. Ci sono poche cooperative che sviluppano interamente *ex novo* la propria offerta di servizi a mercato. Una parte consistente delle cooperative estende la propria offerta, storicamente articolatasi

nell'ambito del rapporto col pubblico, sviluppando una quota aggiuntiva di servizi a mercato. Infine, alcune cooperative estendono gli stessi servizi pre-esistenti, erogati per conto del pubblico, prevedendo alcuni posti ulteriori a mercato.

Dal punto di vista del rapporto fra i processi di mercatizzazione e la sfera dei diritti e dell'equità sociale, sono riscontrabili differenze di tonalità e bilanciamento fra fattori eterogenei, pur all'interno di un modello che presenta delle tendenze comuni. Il rischio, che sembra emergere all'interno del fenomeno nella sua interezza, pur con differenti intensità, è quello di una potenziale erosione dei valori fondativi della cooperazione sociale. In alcuni casi tale deterioramento avviene in maniera evidente e a partire da presupposti deliberati, in altri in maniera tacita e latente. In poche cooperative, la mercatizzazione sta avvenendo all'interno di un calcolo complessivo di tutti i fattori e i rischi implicati, al fine di potenziare – anziché erodere – i principi cardine della cooperazione sociale.

Dalla ricerca, è emerso che le cooperative investono sulla qualità dei servizi perché sono consapevoli che le scelte dei clienti dipendono dal livello di soddisfazione per le prestazioni acquistate. Nell'ambito dei servizi di supporto alle famiglie nella selezione e gestione delle assistenti familiari, per esempio, le interviste mostrano come gran parte delle cooperative sviluppino una forte attenzione alle preferenze e alle necessità delle famiglie, fornendo garanzie relative non solo alla qualità del servizio ma anche al rapporto con le assistenti, che è generalmente un fattore di preoccupazione per le famiglie stesse.

Come è stato raccontato in un'intervista ad un dirigente di una cooperativa che si occupa di intermediazione di assistenza familiare:

Il mercato tra badanti in nero e altre agenzie private permette alle famiglie di trovare sempre qualcuno. Il nostro punto di forza è che noi offriamo un servizio completo che comprende la garanzia delle sostituzioni in 24 ore, uno sportello telefonico per le emergenze e la disponibilità all'ascolto da parte di personale qualificato. Il problema per i familiari è il carico di stress che comporta stare dietro da soli alle badanti che chiedono le ferie. Bisogna trovare le sostituzioni, e non lasciare la famiglia da sola di fronte a eventuali problemi.

L'offerta privata, nella maggior parte dei casi, si sviluppa all'ombra di quella di matrice pubblica, coprendo delle eccedenze individuate all'interno del medesimo bacino descritto dai servizi esistenti, erogati spesso dalle cooperative stesse in convenzione col pubblico. L'obiettivo dichiarato non è quello di rispondere a bisogni differenti rispetto a quelli a cui mirano tali servizi, quanto di intercettare domande che non rientrano nei criteri di eleggibilità definiti dalle soglie socio-economiche (ad esempio l'ISEE) poste dalle amministrazioni pubbliche come requisito di accesso. Molte volte, è

proprio il pubblico che “incoraggia” lo sviluppo di progettualità a mercato, in modo da coprire quelle soggettività che fuoriescono dai parametri in uso.

Come racconta, ad esempio, un operatore di una cooperativa si occupa di servizi educativi ed assistenziali:

L'idea di entrare in concorrenza, o di aprire autonomamente, senza una richiesta specifica del comune, non l'abbiamo mai considerata [...]. Piuttosto, negli ultimi tempi, il comune ha iniziato a segnalarci diverse richieste, soprattutto legate all'assistenza agli anziani, da parte di famiglie con una grande disponibilità economica. Queste richieste spesso emergono in momenti delicati, come le dimissioni ospedaliere o altre situazioni critiche, momenti in cui il comune si attivava temporaneamente. Tuttavia, quando si trattava di una continuità del servizio, il comune ci faceva presente che, in base ai parametri ISEE o ad altri criteri, non poteva più sostenere l'intervento. A quel punto, ci hanno proposto di intervenire noi come soggetto privato. Così abbiamo deciso di formulare una proposta ad hoc, su richiesta del comune. Tuttavia, non avevamo mai considerato l'idea di competere autonomamente sul mercato o di offrirci in concorrenza.

Le progettualità a mercato, dunque, si articolano in complementarità rispetto all'offerta erogata in sinergia col pubblico. Come afferma il presidente di una cooperativa che si occupa di servizi per le dipendenze:

Il rapporto col pubblico è ottimo, costante. Ti faccio un esempio: il comune ci ha chiesto una mano per mettere in piedi un progetto soprattutto per i tossicodipendenti senza fissa dimora, noi lo abbiamo fatto, gli abbiamo dato una mano, preso le persone, offerto un servizio, in maniera che lo potessero sperimentare. Cerchiamo di creare dei modelli che mettiamo gratuitamente a disposizione.

In generale, sono poche le cooperative che forniscono solo servizi a mercato e che hanno completamente eliminato le quote di offerta per conto del pubblico. In alcuni casi, la mercatizzazione, come accennato, piuttosto che avvenire attraverso lo sviluppo di progetti totalmente autonomi rispetto a quelli erogati per conto del pubblico, avviene creando dei posti a mercato all'interno di quegli stessi servizi. Questi posti sono spesso funzionali ad offrire alle famiglie un modo per tamponare nell'attesa di transitare verso i posti in accreditamento. “Chi paga privatamente sono spesso persone in attesa di un posto pubblico”, afferma una dirigente, sintetizzando la logica che sottende lo sviluppo di questa quota di servizi in una parte consistente del campione analizzato.

Come affermato, ad esempio, da una cooperativa sociale multiservizi,

una parte dei posti a libero mercato sono usati dalle famiglie per far transitare gli utenti nei posti in accreditamento. Quando qualcuno accede ai posti in accreditamento o era già in contatto o lo mandiamo ai servizi sociali per farlo accedere in accreditamento. Siccome il livello di compromissione è molto alto, dopo un po' si riesce a farli entrare con tariffa di accreditamento e così riescono a coprire con la pensione la parte non coperta dal pubblico.

Si tratta della dinamica che presenta i tratti di minor interesse rispetto alla ricerca, in quanto, in questi casi, l'offerta privata resta totalmente inscritta all'interno del rapporto storicamente intrattenuto col pubblico, in assenza di modifiche rilevanti sotto il profilo organizzativo, delle progettualità espresse, di mission, ecc. Collocarsi sul mercato privato sviluppando progetti del tutto autonomi dal pubblico comporta, invece, una serie di sfide ingenti, connesse soprattutto con la necessità di flessibilizzare l'offerta e di risultare più attrattivi rispetto ai competitor.

Come è emerso da un'intervista ad una dirigente di una cooperativa multiservizi,

quando si lavora con il pubblico è tutto un po' preconstituito, no? Diciamo, è già identificata la sede, il tipo di organico, tutto. Non c'è bisogno di grande comunicazione. Laddove ci si muove nel privato, abbiamo bisogno di distinguere la nostra proposta dai competitor e dimostrare qual è la nostra proposta di valore; quindi, se la scuola paritaria la vuoi fare da noi, cosa trovi in aggiunta rispetto alle altre scuole paritarie a Milano? Questo permette di capire come le persone ci raggiungono, quali sono gli snodi, i criteri che portano le famiglie, nella comparazione rispetto ad altro che c'è sul mercato, ad identificare la tua proposta come preferibile. Se ho servizi burocratici pesanti, se lo faccio perché accedo tramite il pubblico e magari ho il servizio gratis, affronto tutto il percorso necessario per accedere all'INPS, che è inaccessibile per chiunque... se invece mi rivolgo ad un privato e già l'interfaccia non è amichevole, non è user friendly, se telefono e non ho risposta dopo due giorni... magari abbandono e dico vabbè, guardo da un'altra parte. Quindi stiamo cercando di lavorare su tante dimensioni che sicuramente chi viene già dal privato aveva già, a livello di mindset [...], cercando di tenere insieme le metriche del mercato tout court e le metriche invece più etiche e di sostenibilità propriamente nostre.

La principale difficoltà avvertita dalle cooperative è quella di garantire la sostenibilità economica dell'organizzazione, in assenza del sostegno pubblico. Dice la presidente di una cooperativa multiservizi:

Pur creando posti di lavoro e svolgendo un'attività sociale, sono un soggetto imprenditoriale, non politico. Mi trovo nel mercato, rispondo alle esigenze del mercato. Quando qualcuno viene da me e mi dice che ha bisogno di un

servizio, io faccio di tutto per aiutarlo, perché sono convinta che chi chiede abbia un reale bisogno. Se posso, cerco di fare la mia parte e offrire supporto.

Molte cooperative rimarcano la necessità di ridimensionare la funzione “politica”, che si esprimerebbe nel sostegno alle condizioni dei meno abienti, alla luce delle difficoltà nel far quadrare i conti. Dunque, queste cooperative spostano la propria proposta su un terreno abitato da un’utenza più esigente, andando a competere con l’offerta del privato for profit.

Tale assottigliamento della funzione politica e trasformativa delle organizzazioni si riflette anche sul lavoro degli operatori, specie in quelle cooperative che ricorrono a professionisti pagati a partita iva, ad esempio medici o odontoiatri. Questi forniscono prestazioni a pagamento, spesso in assenza di un’adesione ai valori fondanti della cooperativa. Anzi, la maggior parte di essi lavora contemporaneamente all’interno di strutture aventi forma giuridica, identità e storie assai diverse fra loro. Il risultato è la creazione, all’interno delle cooperative, di differenze di retribuzione fra questi lavoratori e la base sociale della cooperativa stessa. Come afferma, a questo proposito, il coordinatore dei servizi di una cooperativa che opera nell’ambito della disabilità e dei poliambulatori,

il contratto delle cooperative sociali non prevede operatori pagati con tariffe professionali, dunque sei condannato ad avere una base sociale che tiene su la cooperativa sociale, poi hai i professionisti che hanno gli stessi costi degli altri sul mercato, quindi hai due livelli di lavoratori. Nel progetto sociale, politico, culturale della cooperativa, la domanda che dovremmo farci secondo me è: se tutto ti stringe dentro il rapporto con il committente privato e con professionisti contrattualmente molto forti, e tu finisci per fare il service organizzativo, quale è lo spazio del progetto della cooperativa sociale? Bisogna lavorare su questo, per noi per esempio avere un medico che è disponibile a fare una visita a un autistico grave sarebbe già un bel risultato.

All’interno del quadro delineato, un elemento che sembra caratterizzare in maniera preponderante i processi di mercatizzazione è la discriminazione all’accesso determinata dal costo dei servizi erogati a mercato. Il target di riferimento di questi servizi è generalmente più alto rispetto a quello storicamente intercettato dalle cooperative sociali: le tariffe molto raramente sono tarate su ISEE o altri parametri di tipo economico o reddituale. In molte interviste, laddove viene chiesto se è considerato l’ISEE al fine del calcolo delle tariffe, vengono date risposte come: “No, quello è il pubblico”, oppure “No no, noi non siamo il pubblico”. Insomma, “garantire un accesso universale e illimitato al servizio rimane un obiettivo ambizioso, al momento realizzabile solo attraverso il sistema pubblico”, è l’opinione della maggior parte degli intervistati.

Molto frequentemente, per far fronte alle emergenze si cerca di adottare soluzioni estemporanee, frutto della decisione di singoli dirigenti, caso per caso. Ad esempio, una cooperativa si occupa di servizi per le dipendenze, a proposito di moderare la tariffa:

Lo facciamo in modo informale, cioè se una persona non può pagare non è che non si dà il servizio. Il problema sta nel fatto che non possiamo prendere tutti, poi diamo anche posti gratis. Il punto è non essere ideologici [...]. In caso di necessità accogliamo certo, anche gratuitamente... Il nostro interesse non è fare profitto e quella marginalità che arriva da privato ci permette di fare attività che altrimenti non ci permetterebbero nemmeno di arrivare a pari... Permette la sostenibilità di aree che altrimenti sarebbero in perdita”.

Oppure, una cooperativa che si occupa di servizi alla persona cerca di coinvolgere le aziende al fine di attivare forme di co-finanziamento dei servizi:

Noi cerchiamo tanto di raccontarli questi servizi, quindi chiediamo alle aziende di finanziarli... Quindi c'è poi tutto l'interesse di presentarli. È anche capitato che un'azienda pagasse due quote per due ragazzi... cerchiamo delle formule alternative perché è fondamentale.

I tentativi di alcune cooperative di abbattere i costi per far fronte alle possibilità economiche delle famiglie si sono spesso scontrati con l'insostenibilità di impostare le tariffe in base a parametri di tipo reddituale, come quelli adottati dal pubblico. È di fronte a questa difficoltà che alcuni, pur di non limitare eccessivamente l'accessibilità dei servizi, hanno poi chiesto un intervento del pubblico per calmierare i prezzi. Come dichiarato, ad esempio, da un responsabile di una cooperativa sociale multiservizi,

quando siamo partiti con il project financing degli asili abbiamo lavorato sulla ricerca degli abbattimenti dei costi per andare incontro ai problemi economici delle famiglie. Si rischiava una deriva in cui si richiedeva alle famiglie cifre irrealistiche. Così ci siamo impegnati ai tavoli di lavoro per introdurre il calcolo dell'ISEE [...], allo stesso tempo abbiamo accettato l'accreditamento di posti privati che non entrano nel bando comunale, che sono riempiti attraverso la richiesta al gestore e sono calmierati dal pubblico. Ci siamo divisi il rischio in modo da permettere un accesso a un numero più alto di famiglie. Questo per dirti che il pensiero ai costi lo abbiamo, non riusciamo però ad applicarlo su tutto perché serve una sponda con il pubblico che in certi settori non c'è più.

Le cooperative, dunque, indirizzano i propri sforzi nell'intercettazione di una “fascia grigia”, con la consapevolezza che le forme di più grave indigenza

debbano essere invece prese in carico dal pubblico. Dice un responsabile di una cooperativa multiservizi:

Quello che proviamo a fare è intercettare la fascia grigia, perché pensiamo che nella fascia grave di indigenza debba intervenire il pubblico. Se uno ha ISEE pari a zero noi non possiamo essere il primo interlocutore. Quindi ci concentriamo sulle fasce che hanno una certa autonomia.

Oppure, la direttrice di un'altra cooperativa che opera nello stesso ambito:

Nel nostro mercato privato, il grosso è legato alle famiglie e alle risposte ad un'area grigia, che non è quella del disagio conclamato a cui tendenzialmente l'ente pubblico dà risposta in una logica universalistica... ma è poter intercettare quella fascia di popolazione che comunque ha bisogno ma non si rivolge ai servizi sociali. Quindi il grosso va a rispondere ai bisogni delle famiglie con minori, gli asili nido sono un esempio: alcuni li gestiamo in regime concessorio, che è peculiare perché non fatturiamo all'ente pubblico ma direttamente al privato, quindi c'è uno spazio imprenditoriale.

Del resto, è noto come la povertà non sia un fenomeno ascrivibile solo alla sfera economica. Piuttosto, esso è un fenomeno multidimensionale, che ha ricadute in ambito educativo, abitativo, sanitario, relazionale, della partecipazione sociale ecc. La povertà agisce come determinante strutturale dei bisogni e, in particolare, della salute, incidendo sui contesti in cui le persone nascono, crescono, vivono, lavorano e invecchiano (WHO 2023).

In questo quadro, la scelta di non prendere in considerazione la condizione economica nella determinazione delle quote di accesso ai servizi, porta le cooperative ad indirizzarsi, automaticamente, verso situazioni di minor gravità. Quasi sempre i servizi a mercato sviluppati da questo tipo di cooperative sociali si rivolgono ad un target che si discosta da quello abitato da forme di vulnerabilità estrema, ovvero caratterizzate da bisogni la cui complessità richieda forme di intervento multisettoriale. La maggior parte delle cooperative considera tali situazioni al di fuori della propria portata, e associa la responsabilità delle risposte al pubblico. Ad esempio, una cooperativa che si occupa di assistenza familiare:

Se vediamo una situazione di una persona anziana che si rivolge a noi e che magari non ha ancora contatti con il Distretto sociale, oppure notiamo che c'è qualcosa che non va e che non viene seguita adeguatamente, allora segnaliamo la situazione ai servizi sociali. Verifichiamo che intervengano anche loro, perché noi forniamo un servizio basato sulle badanti. Se rileviamo la necessità di coinvolgere i servizi sociali per una questione sociale che non funziona, allora facciamo delle segnalazioni, quello sì.

4. La vocazione “politica” della cooperazione sociale: verso una mutazione radicale?

4.1. La disciplina nazionale del terzo settore: un attore orientato all'interesse generale

La mercatizzazione della cooperazione sociale costituisce un fenomeno potenzialmente assai impattante sui sistemi di welfare locale, che probabilmente non è stato ancora assunto in tutta la sua portata. Esso apporta ulteriori elementi di innovazione a quel sistema di “welfare mix” che, a partire dagli anni '70, ha cominciato a svilupparsi a livello locale, colmando i vuoti che si facevano sempre più evidenti all'interno dei sistemi di protezione sociale ereditati dal dopoguerra industriale (Ferrera 1993; Pisani 2019).

Com'è noto, in quegli anni, i sistemi di welfare hanno dovuto fare i conti con imponenti trasformazioni sociali che hanno investito, in particolare, l'introduzione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro improntati a una maggiore flessibilità dei rapporti contrattuali e alla delocalizzazione della produzione, la diffusione di nuovi stili familiari e notevoli mutamenti demografici (Ferrera 2007).

Le politiche di welfare rientranti all'interno degli schemi assicurativi novecenteschi avevano avuto il merito di costruire un argine all'espansione del mercato⁶, garantendo l'effettività dei diritti sociali. Questi ultimi costituiscono una componente imprescindibile per l'esercizio dell'intero campo dei diritti fondamentali (Ferrajoli 2008). Tali diritti hanno un ruolo “abilitante”, oltre che di assistenza: essi, favorendo il passaggio dal formalismo egitario all'uguaglianza sostanziale, costituiscono la preconditione fondamentale per l'esercizio della libertà e della partecipazione democratica (Azzariti 2014). I diritti sociali, costituendo il presupposto fondamentale dei diritti di libertà come dei diritti civili e politici, immergono il diritto nella sostanzialità dei rapporti materiali, che impongono l'obbligo di decisioni dirette a garantire l'effettività dell'insieme dei diritti fondamentali⁷.

La crisi degli schemi assicurativi novecenteschi, a partire dalla fine degli anni '70, è stata affrontata innanzitutto a livello “sub-nazionale”, con lo

6 Lo sviluppo dei sistemi di welfare assicurativo, nel Novecento, ha portato alla costruzione di una serie di protezioni forti attorno al lavoro, eletto ad elemento cardine della cittadinanza. Tali protezioni, come ha rilevato Robert Castel, hanno costituito una risposta all'insicurezza sociale, configurandosi come una sorta di “proprietà sociale” che ha permesso la riabilitazione dei soggetti non proprietari. Per un approfondimento si veda Castel 2011.

7 Come ha messo in evidenza Luigi Ferrajoli, i diritti fondamentali comprendono aspettative negative, in corrispondenza con i diritti di libertà e i diritti di autonomia, che impongono limiti, ovvero divieti di lesione; e aspettative positive in corrispondenza con i diritti sociali, che impongono obblighi di prestazione (Ferrajoli 2013, p.48). Tali diritti, nel loro complesso, costituiscono la sfera del “non decidibile”. Per Ferrajoli, dunque, “il grado di uguaglianza sostanziale equivale, in ultima analisi, al grado di democrazia” (Ferrajoli 2014).

sviluppo di servizi sociali a base territoriale e di politiche di attivazione e di inserimento sociale e lavorativo (Paci 2008, p.15). Si è assistito, dunque, ad una “regionalizzazione” del welfare, che ha comportato una maggiore differenziazione dei servizi locali, rispetto all’omogeneità delle misure assicurative.

In questo quadro, si è moltiplicato anche il numero di attori coinvolti nella realizzazione dei servizi, la cui attuazione ha poggato sempre più frequentemente sull’interazione fra pubblico e privato, nell’ambito di sistemi di erogazione spesso caratterizzati da dinamiche competitive tra i fornitori. In generale, il decentramento del welfare ha fatto leva sia su processi di *rescaling* sia su una ricalibratura (Ferrera e Hemerijck 2003) dei servizi, attraverso partnership con organizzazioni sia profit che non profit⁸ (Pisani 2022). Questi processi, se da un lato hanno favorito un aumento del numero di attori impegnati nel dare risposta ai bisogni sociali, dall’altro hanno dovuto fare i conti con la scarsità di risorse – nonché, talvolta, di cornici regolative (Ranci et al. 2014) – fornite dal pubblico (Pavolini e Ranci 2015). Eppure, si è assistito ad uno slittamento dal principio lavoristico che determinava il carattere a tratti “corporativo” del modello di welfare nazionale (Ferrera 1996), verso lo sviluppo di servizi diretti a tutti, sulla base del “principio universalistico della cittadinanza sociale” (Paci 2008, p.20).

A partire dalla legge quadro n.328 del 2000, è stato riconosciuto un ruolo sempre più importante al terzo settore, la cui azione si è andata sviluppando nell’ambito di un legame “genetico” con gli enti locali, a livello sia di progettazione che nella realizzazione dei servizi di welfare, in particolare in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario (Borzaga e Fazzi 2014).

Il terzo settore ha dunque avuto, negli ultimi decenni, un ruolo propulsivo all’interno dei sistemi di welfare locale, sviluppando specifiche competenze e affrancandosi dal privato for profit in virtù di uno specifico orientamento alla promozione dell’equità sociale. Proprio questa dimensione è divenuta, all’interno della recente normativa sul terzo settore, l’elemento caratterizzante di queste organizzazioni: tale orientamento è stato assunto come cifra della “meritevolezza” di tali formazioni sociali, in ordine non solo alla realizzazione in senso relazionale della persona, ma anche al perseguimento di interessi generali.

In altri termini, è stato assunto, a livello normativo, innanzitutto che le organizzazioni di terzo settore favoriscono la piena espressione della personalità del singolo individuo. Inoltre, esse svolgono un ruolo nella promozione dell’uguaglianza sostanziale, ovvero nello svolgimento di quel ruolo costituzionalmente essenziale, emblematicamente sintetizzato nella formu-

8 Decisiva, ai fini di una piena comprensione dei processi di decentramento del welfare, è l’analisi dei procedimenti amministrativi, i quali hanno avuto un ruolo centrale nell’ambito della configurazione delle politiche e degli interventi. Per un approfondimento cfr. Pennisi e Agodi (2001).

lazione dell'art.3 della Costituzione, di rimozione degli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si tratta, allora, di un luogo che abilita e al contempo sostanzia l'autodeterminazione della persona, proiettandola nelle relazioni materiali (Castorina 2020).

Il welfare locale ha effettivamente costituito il luogo privilegiato dell'azione di queste formazioni, che hanno favorito l'immersione dei principi di libertà ed uguaglianza negli ambiti in cui di fatto si svolge la vita delle persone. Su questi presupposti il terzo settore è stato assunto nella sua "terzietà" ontologica rispetto al mercato⁹, giovando così di un canale privilegiato di collaborazione col pubblico¹⁰.

A determinare in maniera decisiva questa evoluzione della disciplina è stata l'assunzione del carattere "trasformativo" dell'azione esercitata in Italia dal terzo settore e, in particolare, dalla cooperazione sociale, che si è storicamente espressa nel contrasto alle disuguaglianze: tale funzione andava spesso "contro corrente" rispetto alle tendenze del mercato, opponendo ad esse la centralità dei diritti della persona. L'azione delle cooperative sociali, in questo quadro, non era diretta solo a mitigare gli effetti del mercato, ma anche ad agire sulla tenuta complessiva dell'ordine sociale, incidendo sui fattori di disuguaglianza e intervenendo in maniera strutturale e duratura nelle situazioni di bisogno. Qui, la logica di servizio si conciliava con l'azione di advocacy, tesa a nominare le cause dei problemi e a promuovere un riorientamento dell'agenda politica e delle logiche dello sviluppo territoriale (Borzaga e Galera 2016; Riva e Garavaglia 2016). In quest'ottica, attività di servizio e prospettiva politico-trasformativa trovavano un terreno di sintesi, su cui si è storicamente situato il valore pubblico dell'azione della cooperazione sociale¹¹. Le cooperative sociali si sono configurate, insomma, come

9 In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n.131 del 2020, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'amministrazione condivisa fra pubblico e terzo settore, ha assunto "la effettiva terzietà (verificata e assicurata attraverso specifici requisiti giuridici e relativi sistemi di controllo)" del terzo settore "rispetto al mercato e alle finalità di profitto che lo caratterizzano", e dunque la "comunanza di interessi" tra pubblico e terzo settore. Per un approfondimento della sentenza si vedano almeno Pellizzari e Borzaga 2020; Rossi 2020; Gori 2020.

10 Per una genealogia dell'istituto amministrativo dell'amministrazione condivisa, cfr. Arena 2020. Per un approfondimento specifico del modello istituzionale delineato dall'introduzione di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, cfr. Tamburini 2020. Per un'analisi di tali istituti entro la più generale storia della co-progettazione dei servizi sociali, cfr. Frediani 2021. Per una analisi di taglio empirico di potenzialità, difficoltà e sfide della co-progettazione del welfare locale, a partire da alcune ricerche condotte sulle prime esperienze italiane di amministrazione condivisa, si vedano Fazzi 2023; Euricse 2023.

11 Per una ricostruzione della specificità dell'evoluzione delle cooperative sociali in Italia, come organizzazioni in grado di fornire servizi di assistenza sociale di base e di favorire l'integrazione delle persone svantaggiate nel tessuto sociale, si veda Thomas 2004.

attori in grado di opporre degli argini ben saldi all'espansione del mercato, in linea con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento democratico¹².

Ora, il quadro che è emerso dalla ricerca rischia di cozzare con le linee fondamentali di questo orizzonte normativo. In molte cooperative sociali, i valori richiamati cedono il posto ad una concezione prevalentemente efficientistica dell'impresa. In questo modo, ad essere eclissata è proprio la rilevanza pubblica dell'orientamento della cooperazione sociale, al centro della disciplina relativa al settore. Se il terzo settore viene assunto come costitutivamente orientato alla giustizia e all'equità sociale, la ricerca mostra invece come i processi di mercatizzazione rischino in molti casi di accentuare le differenze prodotte dal mercato. Ciò avviene sia sul piano dell'accessibilità dei servizi, sia su quello delle caratteristiche di questi ultimi. Queste due dimensioni, infatti, sono strettamente correlate, come si cercherà di dimostrare nelle prossime pagine.

4.2. Gli effetti “imprevisti” della mercatizzazione: particolarismo, discriminazione all'accesso, rafforzamento delle disuguaglianze

La ricerca ha fatto emergere che i servizi a mercato molto raramente nascono dalla volontà di proporre un'offerta radicalmente distinta da quella pubblica, soprattutto dal punto di vista dei bisogni a cui mirano a dare risposta. Piuttosto, l'offerta privata si va configurando come un prolungamento dell'offerta sviluppata, negli anni, per conto del pubblico. Tale fenomeno spiega la scarsa innovatività dei servizi a mercato, i quali mantengono nella maggior parte dei casi un'impostazione di massima simile a quelli già esistenti, pur con alcune modifiche introdotte per lo più a livello organizzativo e gestionale.

Questa impostazione impedisce, tuttavia, di osservare la realtà attraverso un angolo prospettico diverso da quello fornito dai modelli di servizi esistenti, portando ad emersione bisogni, esigenze e soggettività che si discostino radicalmente dalle metriche comunemente utilizzate per leggere la complessità dei fenomeni sociali.

12 Tale ruolo “politico” delle cooperative sociali e del terzo settore, centrale soprattutto nello sviluppo “pionieristico” del terzo settore italiano (Ascoli e Campedelli 2021, p.385), è stato oggetto di un dibattito assai esteso, anche a livello nazionale, che non è possibile ripercorrere neanche per sommi capi. Basti dire che, all'interno di questo dibattito, un'attenzione, seppur marginale e sostenuta da scarse ricerche empiriche, si è indirizzata sull'indebolimento della capacità del terzo settore di esercitare una *voice* politica, anche in relazione alla necessità di fronteggiare le difficoltà di sostenibilità economica, con effetti di “depoliticizzazione”. Per un approfondimento del dibattito attorno a queste questioni si veda Busso 2020.

I processi che investono queste cooperative rischiano di produrre un circolo vizioso: la necessità di focalizzare i propri sforzi e progettualità in maniera quasi esclusiva sugli aspetti legati all'efficienza e alla performance organizzativa, perdendo di vista la mission originaria, porta ad un affievolimento delle funzioni partecipative, dalle quali deriva la capacità di intercettare bisogni latenti o insoddisfatti. Ciò mette le cooperative nell'impossibilità di recidere completamente i rapporti col pubblico. L'offerta privata, dunque, resta definita a partire dalle zone d'ombra che emergono entro l'offerta di servizi sviluppata per conto del pubblico, nell'impossibilità di staccarsi del tutto dal perimetro da essa descritto, verso forme di innovazione radicale.

L'eccedenza – se così può essere definita – che viene messa a fuoco è, nella maggior parte dei casi, associata ad una condizione di minor fragilità, soprattutto dal punto di vista socio-economico, che non rientra nelle misure di welfare pubblico, bensì in quella che spesso viene etichettata come “zona grigia”, spesso individuata “in negativo”, a partire dall'insufficienza di quelle misure, eppure letta attraverso le stesse lenti da esse fornite.

In questo quadro, un fondamentale problema, che emerge dai fenomeni analizzati, è relativo all'accessibilità dei servizi erogati, e investe alcuni tratti peculiari dell'azione storicamente svolta dalla cooperazione sociale. Si aprono alcune questioni cruciali, che ruotano attorno alla discriminazione all'accesso che l'offerta privata sta in molti casi promuovendo.

In generale, le esigenze di sostenibilità economica delle cooperative, molto più stringenti laddove non ci sia il sostegno pubblico, impongono di concentrarsi sugli aspetti legati alla redditività, mettendo in secondo piano quelli sociali. Una fondamentale esigenza diviene dunque quella di alzare le tariffe, che, in assenza di correttivi, divengono accessibili solo ad un ceto sociale più alto. Tale processo, investendo il ruolo delle cooperative all'interno dei sistemi di welfare locale, rischia, così, di causare un rafforzamento delle disuguaglianze.

Se alcune cooperative si posizionano su questo terreno in maniera deliberata, altre sono quasi trascinate all'interno di questa dimensione, indirizzandosi sempre più al ceto medio. In generale, quasi tutte le cooperative sono consapevoli di agire, per mezzo dei servizi a mercato, all'interno della già citata “zona grigia”, abitata da forme di vulnerabilità più lieve, oppure da condizioni socio-economiche medio-alte.

Come accennato precedentemente, la povertà incide su una molteplicità di dimensioni che attengono alla vita della persona, contribuendo a determinare la gravità delle situazioni di bisogno. Numerosi studi hanno evidenziato come la povertà, in quanto determinante sociale, amplifichi la vulnerabilità complessiva delle persone e generi disuguaglianze in termini di salute e benessere (Marmot et al. 2008).

In questo quadro, la povertà va assunta come fenomeno multidimensionale, in cui sono implicate deprivazioni di varia natura, nonché bisogni di

ordine sociale, sanitario, educativo ecc. (Alkire e Foster 2011). Essa ha effetti trasversali sulle condizioni di vita e sulle opportunità di inclusione, contribuendo a determinare le complessive condizioni di vulnerabilità del soggetto, all'interno della sua rete familiare e sociale.

Come è emerso dalla ricerca, le cooperative si collocano sul mercato privato mirando a soddisfare gli stessi bisogni oggetto delle prestazioni pubbliche, sebbene all'interno di un bacino avente maggiori disponibilità economiche. Eppure, il bisogno sociale non è un'entità astratta e universale, ma è costitutivamente intrecciato alla condizione economica e sociale del soggetto. Dunque, quando un'organizzazione sociale innalza le proprie tariffe, non si limita ad escludere alcuni utenti o a spostare il proprio target, ma modifica implicitamente il bisogno a cui dà risposta, che non è più il bisogno nella condizione di indigenza, ma un bisogno differente, definito all'interno di un contesto di non povertà o persino di agiatezza.

Questa prospettiva suggerisce che la trasformazione delle condizioni di accesso produca una vera e propria mutazione del bisogno affrontato¹³. Si ha, qui, una divaricazione fra il bisogno rappresentato dall'organizzazione come oggetto delle proprie prestazioni, frutto in molti casi dei framework provenienti dal rapporto col pubblico, e le effettive condizioni a cui si dà risposta. Il bisogno preso di mira, infatti, è "inseparabile" dalla condizione di povertà: bisogno e condizione economica non possono essere trattati come elementi indipendenti, in quanto la povertà è un elemento costitutivo del bisogno stesso. Si tratta di uno slittamento non sempre tematizzato in maniera puntuale, ma che si produce talvolta in maniera inerziale o, comunque, non del tutto intenzionale. Più che riflettere una strategia deliberata, può essere inteso come un "drift" emergente (Bruder 2025), ossia un mutamento che si sedimenta nell'effettività dei processi organizzativi senza che vi sia piena consapevolezza delle sue conseguenze.

Del resto, i servizi a mercato sono generalmente descritti dagli intervistati come diretti ad accrescere il benessere della popolazione. Su questo terreno, spesso abitato da bisogni essenziali eppure meno urgenti rispetto a quelli delle fasce di popolazione in condizioni di criticità estrema, a cui pure i sistemi di welfare mix hanno tentato di dare risposta¹⁴, le cooperative si tro-

13 Nella letteratura scientifica sono stati ampiamente analizzati i rischi di *mission drift* nelle organizzazioni sociali e di microfinanza, ossia lo slittamento del target servito verso soggetti più solvibili (Biancini et al. 2011; Grimes et al. 2019), così come le barriere economiche che limitano l'accesso ai servizi di welfare e generano esclusione sociale (Marmot 2005; Sen 1999). Tali prospettive mettono in evidenza, rispettivamente, il mutamento del pubblico di riferimento e l'effetto della povertà come vincolo all'utilizzo effettivo dei servizi. Tuttavia, un aspetto meno tematizzato riguarda la natura del bisogno stesso, il quale, all'interno del processo appena descritto, subisce una mutazione radicale, in virtù della sua costitutiva esposizione ai fattori di natura economica e sociale.

14 Come ben sintetizza Vittoria, i regimi di welfare mix hanno consentito, "soprattutto in Europa, di contenere gli attacchi all'equità e alla sicurezza sociale provenienti dal

vano ad affrontare una pressione competitiva maggiore. Il progetto risulta vincente, infatti, non in quanto mette in atto una risposta ad un bisogno ineludibile di una fetta più o meno ampia di popolazione (quella sfera rientrando nelle condizioni minime di una vita dignitosa, tutelata costituzionalmente e attinente alla soddisfazione di diritti sociali fondamentali) ma solo se risulta particolarmente attrattivo per soggetti che possono permettersi di sostenere dei costi più alti al fine di migliorare le proprie condizioni di vita al di sopra di una certa soglia.

Le cooperative sociali, in questo quadro, si trovano spesso a competere con privati *for profit*, la cui tempestività delle risposte le costringe ad esaltare – pur con molti limiti e difficoltà – tratti organizzativi di stampo imprenditoriale, a discapito degli aspetti connessi con la vocazione sociale e del rafforzamento dei processi partecipativi.

Gli interventi, dunque, non sono diretti a rispondere a bisogni essenziali e universalmente rilevanti, ma si configurano come prestazioni selettive e particolaristiche, accessibili solo a chi dispone delle risorse economiche necessarie. Tale proposta si discosta, dunque, dalla dimensione universalistica dei diritti sociali, verso un modello settoriale della promozione del benessere, che rischia di accentuare le disuguaglianze esistenti.

5. Conclusioni

La ricerca ha fatto emergere alcuni importanti rischi che investono la concreta evoluzione delle cooperative sociali che stanno intraprendendo percorsi di mercatizzazione. Questi attori hanno storicamente svolto un fondamentale ruolo pubblico, assicurando la tenuta degli ordinamenti democratici anche a seguito della crisi dei modelli assicurativi su cui sono state tarate le misure di protezione sociale nel Novecento.

All'interno dei sistemi di *welfare mix* che si sono andati sviluppando negli ultimi anni, le cooperative sociali, e in generale il terzo settore, hanno avuto un'importanza cruciale, contribuendo alla costruzione di un modello di servizi fondato su criteri di universalismo selettivo (Gualdani 2007), che ha supplito talvolta ai limiti delle misure di *welfare statale*. I servizi sviluppati a livello locale hanno costruito un argine alle disuguaglianze prodotte dal mercato, svolgendo anche una funzione "abilitante", dunque di elevato significato politico. Essi, in altri termini, intervenendo sulle condizioni materiali prodotte dall'economia di mercato, hanno abilitato alla cittadinanza anche quei soggetti che vivevano forme di esclusione e situazioni di vulnerabilità, mettendoli in condizione di poter condurre un'esistenza libera

neoliberalismo", pur presentando numerose criticità, soprattutto sul fronte della regolamentazione dei rapporti fra terzo settore e istituzioni pubbliche (Vittoria 2010, p.62)

e dignitosa e, dunque, di esercitare concretamente i propri diritti e doveri democratici.

Come è stato visto, è proprio questo ruolo socio-politico della cooperazione sociale che rischia di essere messo in discussione dai processi di mercatizzazione. Le condizioni di accesso ai servizi a mercato producono effetti di esclusione proprio per quelle fasce di popolazione in situazioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale. Questo processo si inserisce in cambiamenti più profondi, che investono la natura dei bisogni a cui le cooperative danno risposta, e che determinano un distanziamento dalla logica universalistica della garanzia dei diritti fondamentali, verso un modello di promozione del benessere di stampo particolaristico e settoriale. In questo quadro, anche gli assunti alla base della normativa sul terzo settore rischiano di essere traditi: le cooperative sociali riproducono in questo caso dinamiche squisitamente di mercato, abdicando al ruolo di promotori di forme di equità sociale e di risposta ai bisogni delle fasce escluse.

Particolarmente rilevante è il fatto che tale processo stia avvenendo, nella maggior parte dei casi, in maniera irriflessa: le cooperative sociali sono trascinate all'interno di queste tendenze evolutive in maniera inerziale, in assenza di tentativi di governo dei processi. Gli ambiti tematici che più risultano assenti, all'interno delle riflessioni e delle visioni strategiche delle cooperative, sono proprio quelli connessi con la valorizzazione della dimensione sociale e identitaria dell'impresa e con le minacce a cui essa va incontro all'interno dei processi di mercatizzazione.

In pochi casi, la mercatizzazione si inserisce all'interno di ragionamenti strategici accorti e complessi, tesi a conciliare la dimensione valoriale con le difficoltà e le sfide economiche a cui la cooperazione deve oggi far fronte in maniera sempre più imponente. La mercatizzazione, laddove siano assunti questi rischi e mitigati, è una scelta che può far fronte alle pressioni economiche e dare delle risorse aggiuntive per svolgere la propria mission sociale. In questi casi, il posizionamento sui mercati privati si configura quasi sempre come un compromesso, in quanto gli effetti di esclusione e discriminazione all'accesso sembrano in ogni caso pressoché inevitabili, quando i servizi vengono sviluppati in completa autonomia dal pubblico. Tuttavia, le cooperative più responsabili utilizzano le entrate da privato per finanziare servizi in perdita o, più in generale, per investire sulla componente più marcatamente "sociale" della cooperativa.

Pare, dunque, che attualmente lo sviluppo di un'offerta di servizi a mercato intrinsecamente orientata a logiche di giustizia ed equità sociale non sia un obiettivo perseguito, innanzitutto in quanto considerato economicamente insostenibile. L'offerta privata costituisce, piuttosto, uno strumento per affrontare la pressione competitiva e, in pochi casi, per rafforzare, pur all'interno della complicata congiuntura vissuta attualmente dalla coope-

razione, la vocazione sociale, che si esprime, però, per lo più all'interno di ambiti di offerta differenti.

La ricerca stimola, dunque, una riflessione di carattere più ampio, che riguarda il futuro della cooperazione sociale, in un orizzonte in cui le tendenze descritte sembrano destinate a rafforzarsi, interpellando ulteriormente la tenuta dei principi fondanti di questo peculiare attore economico, politico e sociale.

Bibliografia

- Alkire, S., Foster, J. (2011) Counting and multidimensional poverty measurement, *Journal of public economics*, 95, 7-8, pp.476-487.
- Arena, G. (2020), *I custodi della bellezza*, Milano, Editrice Touring Club.
- Ascoli U., Campedelli M. (2021), Insostituibilità, riconoscenza, integrazione funzionale: la parabola del Terzo Settore nella pandemia, *Social Policies*, 8, 2, pp.369-388.
- Ascoli U., Pavolini, E., Ranci C. (2003), The New Partnership. The Changing Relationship between State and the Third Sector in Italy, in Ascoli U., Ranci C., eds., *Dilemmas of the Welfare Mix*, New York, Springer, pp. 135-164.
- Azzariti G. (2014), Portata rivoluzionaria dell'uguaglianza: tra diritto e storia, in Giorgi C., eds., *Il progetto costituzionale dell'uguaglianza*, Roma, Ediesse.
- Berger, P., Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*, New York, Penguin.
- Bernardoni, A., Picciotti, A. (2024). Relazione tra redditività e dimensione aziendale nelle cooperative sociali italiane, *Impresa Sociale*, 4.
- Biancini, S., Ettinger, D., Venet, B. (2017), *Mission Drift in Microcredit and Microfinance Institution Incentives*, *CESifo Working Paper Series*, 6332, Munich, CESifo.
- Borzaga, C., Fazzi L. (2014), Civil Society, Third Sector, and Healthcare: The Case of Social Cooperatives in Italy, *Social Science & Medicine*, 123, pp. 234-241.
- Borzaga, C., Galera, G. (2016), Innovating the provision of welfare services through collective action: the case of Italian social cooperatives, *International Review of Sociology*, 26, 1, pp.31-47.
- Braun, V., Clarke, V., (2006), Using thematic analysis in psychology, *Qualitative Research in Psychology*, 3, 2, pp. 77-101.
- Braun, V., Clarke, V., (2022), Conceptual and design thinking for thematic analysis, *Qualitative Psychology*, 9, 1, pp. 3-26.

- Bruder, I. M. (2025), From Mission Drift to Practice Drift: Theorizing drift processes in social enterprises and beyond, *Organization Studies*, 46, 3, pp. 385-407.
- Busso, S. (2020), Terzo settore e politica. Appunti per una mappa dei temi e degli approcci, *Polis*, 2, pp.393-407.
- Cardano, M. (2007). *La ricerca qualitativa*, Bologna, Il Mulino.
- Castel R. (2011), *L'insicurezza sociale*, Torino, Einaudi.
- Castorina, E. (2020), Le formazioni sociali del terzo settore: la dimensione partecipativa della sussidiarietà, *Rivista AIC*, 3, pp.355-372.
- Charmaz, K., (2014), *Constructing Grounded Theory*, 2nd ed., London, Sage.
- Cotturri, G. (2001). *Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia*, Roma, Carocci.
- Dorigatti, L. (2017), Condizioni di lavoro nei servizi sociali: disintegrazione verticale e procurement pubblico, *Stato e mercato*, 111, pp.459-487.
- Eikenberry, A.M., Kluver, J.D. (2004) The marketization of the nonprofit sector: Civil society at risk?, *Public Administration Review*, 64, pp. 132-40.
- Euricse (2023), Abilitare la collaborazione. Presupposti, vincoli e condizioni della co-progettazione in Italia, *Euricse Research Report*, 26. Autore: Luca Fazzi. Trento, Euricse.
- Euricse (2025), La mercatizzazione dei servizi sociali nel welfare locale in Italia, *Euricse Research Report*, 43. Autori: L. Fazzi, J. Decorte, M. Maturo, G. Pisani. Trento, Euricse.
- Fazzi L. (2023), Co-progettazione e welfare locale in Italia: innovazione o ancora un caso di dipendenza dal percorso?, *Autonomie locali e servizi sociali*, 1, 119-136.
- Fazzi, L. (2025a), La mercatizzazione strisciante: ibridazione, cooperative sociali e welfare locale in Italia, *Politiche sociali*, 3, pp.731-746.
- Fazzi, L. (13 febbraio, 2025b), Il rinnovo del CCNL delle cooperative sociali, un anno dopo, *Welforum*.
- Fazzi, L., a cura di, (2026), *La mercatizzazione dei servizi sociali*, Bologna, Il Mulino.
- Ferrajoli, L., (2008), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrajoli L. (2013), *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrajoli L. (2014), Il nesso, oggi in crisi, tra uguaglianza, sviluppo economico e democrazia, in Giorgi C., eds., *Il progetto costituzionale dell'uguaglianza*, Roma, Ediesse.
- Ferrera, M. (1993), *Modelli di solidarietà*, Bologna, Il Mulino.
- Ferrera M. (1996), Il modello sud-europeo di welfare state, *Rivista italiana di scienza politica*, 26, 1, pp.67-101.
- Ferrera, M. (2007), Trent'anni dopo. Il welfare state europeo tra crisi e trasformazione, *Stato e mercato*, 81, 3, pp.341-375.

- Ferrera, M., Hemerijck, A. (2003), Recalibrating Europe's Welfare Regimes, in J. Zeitlin, D. Trubek, eds., *Governing Work and Welfare in a New Economy: European and American Experiments*, Oxford, Oxford University Press.
- Flick, U., (2022), *An Introduction to Qualitative Research*, 7th ed., London, Sage.
- Frediani, E. (2021), *La co-progettazione dei servizi sociali*, Torino, Giappichelli.
- Gori, L. (2020), Gli effetti giuridici "a lungo raggio" della sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, *Impresa sociale*, 3.
- Grimes, M. G., Williams, T. A., Zhao, E. Y. (2019). Anchors aweigh: The sources, variety, and challenges of mission drift, *Academy of Management Review*, 44, 4, pp.819-845.
- Gualdani, A. (2007), *I servizi sociali tra universalismo e selettività*, Milano, Giuffrè.
- Lodi Rizzini, C. (2015), Verso quale welfare? Il welfare locale tra nuovi bisogni sociali e risorse scarse, *La rivista delle politiche sociali*, 1, pp.45-58.
- Lori, M., Stoppiello, S. (2014). Il profilo market del nonprofit italiano, in Venturi, P., Zandonai, F., eds., *L'impresa sociale in Italia. Identità e sviluppo in un quadro di riforma*, Iris Network.
- Marmot, M. (2005), *Social determinants of health inequalities*, *The Lancet*, 365, pp. 1099-1104.
- Marmot, M., Friel, S., Bell, R., Houweling, T. A., Taylor, S. (2008), Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health, *The Lancet*, 372, 9650, pp.1661-1669.
- Marocchi, G. (2024), Le cooperative sociali: sostenibilità economica e solidità d'impresa, *Impresa Sociale*, 4.
- Nickel, P.M., Eikenberry, A. M. (2009), A critique of the discourse of marketized philanthropy, *American Behavioral Scientist*, 52, pp. 974-89.
- Paci, M. (2008), Welfare, solidarietà sociale e coesione della società nazionale, *Stato e mercato*, 82, 1, pp.3-29
- Pasquinelli, S. (1993), Stato sociale e "terzo settore" in Italia, *Stato e mercato*, 38, 2, pp.279-312.
- Patton, M.Q., (2015), *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed., Thousand Oaks, CA, Sage.
- Pavolini E., C. Ranci (2015). *Le politiche di welfare*, Bologna, Il Mulino.
- Pellizzari, S., Borzaga C., a cura di, (2020), *Terzo settore e pubblica amministrazione. La svolta della Corte costituzionale*, Trento, Euricse.
- Pennisi, C., Agodi M. C., a cura di, (2001), *Il diritto delle burocrazie*, Milano, Giuffrè.
- Pisani, G. (2019), *Welfare e trasformazioni del lavoro*, Roma, Ediesse.
- Pisani G. (2022), L'"amministrazione condivisa" al centro di un nuovo modello di solidarietà, *Sociologia del diritto*, 1, pp.9-36.

- Ranci, C., Brandsen T. e Sabatinelli S., a cura di, (2014), *Social Vulnerability in European Cities: The Role of Local Welfare in Times of Crisis*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Riva, E., Garavaglia E. (2016), The sustainability and political agency of social cooperatives in Italy during the great recession, *International Journal of Sociology and Social Policy*, 36, 7/8, pp.435-455.
- Rossi, E. (2020), Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, pp. 49-60.
- Sen, A. (1999), *Development as Freedom*, New York, Alfred A. Knopf.
- Silverman, D., (2021), *Qualitative Research*, 5th ed., London, Sage.
- Suykens, B., Verschuere, B. (2021), Nonprofit Commercialization, in List, R.A., Anheier, H.K., Toepler, S., eds., *International Encyclopedia of Civil Society*, Cham, Springer, pp. 98-114.
- Tamburini, C. (2020), I rapporti con gli enti pubblici delle organizzazioni del terzo settore e le procedure di affidamento degli interventi e dei servizi, in Quiroz Vitale M. A., Ricci S., eds., *La codificazione del terzo settore*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.
- Thomas, A. (2004), The Rise of Social Cooperatives in Italy, *Voluntas: International Journal of Voluntary and Non profit Organizations*, 15, 3, pp.243-263.
- Vittoria A. (2010), Welfare locale, governance amministrativa e democrazia “associativa”. La sfida sociale e “politica” del terzo settore e il rapporto con le istituzioni, *Impresa Sociale*, 51, pp.51-74.
- Weick, K.E., (1995), *Sensemaking in Organizations*, Thousand Oaks, CA, Sage.
- World Health Organization (2023), *WHO health workforce support and safeguards list 2023*, World Health Organization.
- Zan, S. (1988). *Logiche di azione organizzativa*, Bologna, Il Mulino.

Ritual Apologies: The Kalderash Conflict Resolution System¹

Scuse rituali: i Kalderash e la risoluzione dei conflitti

RICCARDO MAZZOLA², CIPRIAN SANDU³

Abstract

This article develops the Apology Model (AM), a theoretical framework for explaining community-based, customary systems of conflict resolution in which apologetic acts and their acceptance operate as socially regulated transactions. Rather than treating apology as a private emotion or a purely linguistic formula, AM conceptualizes it as an institutional sequence through which a wrong is made publicly intelligible, responsibility is allocated, and social closure is produced through recognizable uptake. The framework is specified and examined through an in-depth analysis of the Kalderash (*căldărari*) Roma justice system in Romania. Drawing on fieldwork-based interviews, the article examines how disputes are settled across multiple arenas, including the *Kris* (community court), regulated fighting, and mechanisms such as gossip and avoidance. Particular attention is devoted to the ways reconciliation becomes publicly certified and durable, often through ritualized re-acceptance gestures and material devices (including payments) that signal accountability without reducing forgiveness to a market exchange. While the Kalderash case is the primary empirical focus, the article argues that AM provides a portable analytic lens for comparative research on informal justice, especially where honor, reputation, and membership are at stake.

Keywords: apology; informal justice; Kalderash Roma; conflict resolution; legal anthropology.

1 The article is the result of a joint effort by both authors. The contributions can be acknowledged as follows: Riccardo Mazzola authored sections 1 and 2; Ciprian Sandu authored sections 3 and 4.

2 Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, riccardo.mazzola@unimc.it.

3 Babeş-Bolyai University, Conflict Studies Center, ciprian.sandu@fspac.ro.

Sommario

L'articolo sviluppa l'idea di Apology Model (AM), un quadro teorico volto a spiegare i sistemi consuetudinari di risoluzione dei conflitti, nei quali l'atto di scuse e la loro accettazione operano come transazioni socialmente regolate. Anziché considerare le scuse come un'emozione privata o una formula puramente linguistica, l'AM le concettualizza come una sequenza istituzionale attraverso la quale un torto viene reso pubblicamente intelligibile, la responsabilità viene attribuita e la chiusura del conflitto è prodotta attraverso un riconoscimento chiaramente identificabile. Il quadro teorico viene definito ed esaminato attraverso un'analisi approfondita del sistema di giustizia dei Rom Kalderash (*căldărari*) in Romania. Sulla base di alcune interviste, l'articolo analizza il modo in cui le controversie vengono risolte in molteplici arene, tra cui il Kris (il tribunale comunitario), il combattimento regolamentato e meccanismi quali il pettegolezzo e l'isolamento sociale. Particolare attenzione è dedicata alle modalità attraverso cui la riconciliazione viene pubblicamente certificata e resa duratura, spesso mediante gesti ritualizzati di ri-accettazione e trasferimenti di proprietà materiali, inclusi i pagamenti, che, in questi contesti, segnalano un'assunzione di responsabilità pur senza ridurre il perdono a uno scambio di mercato. Sebbene il caso dei Kalderash costituisca il principale focus empirico, l'articolo sostiene che l'AM offra una lente analitica applicabile alla ricerca comparata sulla giustizia informale, soprattutto nei contesti in cui onore, reputazione e appartenenza assolvono un ruolo primario.

Parole chiave: atto di scuse; giustizia informale; Kalderash; risoluzione dei conflitti; antropologia giuridica.

1. Introduction

1.1. Why Kalderash?

This article introduces a theoretical framework designed to explain certain community-based, customary systems of conflict resolution. We refer to this framework as the “Apology Model” (hereafter: AM).

We will investigate a specific version of the AM by examining its application to the Kalderash (*căldărari*) justice system in Romania, which we treat as a representative case study. Selecting the Kalderash as a case study is justified, in comparison to any other population, because their dispute-resolution order provides an unusually clear and analytically legible instance

of AM. First, the Kalderash justice system is a relatively institutionalized form of customary justice: as we will see, it relies on recognizable roles, procedures, and public forums for handling disputes. This degree of proceduralization makes it easier to observe how “institutional” apologies, at the core of AM, are produced, assessed, validated, and translated into concrete outcomes. Second, the Kalderash system places strong emphasis on the moral economy of honor and reputation, where wrongdoing is understood not merely as harm to an individual but as damage to social standing and relational equilibrium (Chereji, Sandu 2018; Sandu 2018). In such contexts, (what we call) apologies are not peripheral rituals, but rather core mechanisms for repairing status, restoring trust, and re-stabilizing community relations: precisely the dynamics the AM aims to capture. Third, Kalderash adjudication tends to be explicitly community-facing. Because the audience matters, as witness and as guarantor of the settlement, the process makes visible the social criteria by which an apology is judged (sincerity, adequacy, proportionality, and the willingness to accept obligations). This public dimension helps disentangle the interpersonal from the collective functions of apology and forgiveness. Finally, the Kalderash case is valuable precisely because it is neither a state court nor a fully private negotiation: it occupies an intermediate space where normative expectations, as well as symbolic gestures and material compensation are closely intertwined (Sandu 2018). This makes it a particularly informative setting for testing our claim about the AM, namely that apologies can operate as structured, norm-governed “transactions” that convert recognition into social closure.

We also selected Kalderash among the diverse Roma subgroups because of their sustained adherence to norms, practices, and social institutions commonly associated with a “traditional” Roma way of life. Previous research has emphasized that the Kalderash continue to maintain customary rules governing kinship, labor organization, and community conduct (Moisă, 2000). Both other Roma groups and members of the majority population frequently regard them as one of (as such literature defines them) the most conservative and tradition-oriented Roma communities, often portraying them as the only group that still consistently upholds collective values and inherited customs. This perceived cultural continuity makes Kalderash a particularly relevant case for examining mechanisms of social regulation and conflict management. However, although the Kalderash system is our primary point of reference, we argue that the AM offers a broader lens for understanding also other informal justice systems, generating insights that can travel across diverse cultural contexts⁴.

⁴ This idea is developed further in Mazzola (2023; 2025), which compares conflict-resolution systems in Albanian traditions and in *sulha* (Middle Eastern) practices through the lens of apology. More broadly, comparative scholarship on informal justice such

1.2. *Framework and Methodology*

The idea that apologies serve as a model for conflict resolution has been explored, albeit to varying degrees, in studies on restorative justice within Western contexts (Bennett 2008, p. 131; Wright 2011, p. 12), as well as in research on Indigenous approaches to conflict management (Bottoms 2003, p. 94). These studies, though not always explicitly, suggest that apologies function not merely as a component of reconciliation, but as a paradigmatic structure, an archetype through which resolution is enacted. Within certain communities, engaging in apologetic interaction is therefore not simply one possible avenue for repairing relationships, but a constitutive element of the reconciliation process itself. More broadly, the AM centers on direct engagement between the parties in conflict, emphasizing their cooperation as a critical step in achieving resolution. In this sense, it stands in marked contrast to the so-called ‘adversarial’ model (see, e.g., Tuso 2016, p. 29; Zehr 2002, p. 35), which tends to isolate the parties involved and conceptualize them primarily as opponents rather than as co-participants in a shared process of repair. These dynamics take shape within some justice systems through what are known as re-acceptance ceremonies: ritualized or semi-ritualized interactions that may involve elements of degradation, as well as gestures and words of peace. The aim of this article is to situate these dynamics within the context of Kalderash society and to draw some conclusions about the nature of conflict resolution in cultures where the emphasis lies not on punishing the offender, but on restoring honor and social harmony following an offense.

Methodologically, the article is structured in two parts. The first part (§2) draws on sociological, anthropological, and philosophical scholarship on apologies. It develops a conceptual account of apology, with particular attention to its ritualized forms, and provides the analytical framework for the second part. The second part (§3) applies this framework to the Kalderash system of informal conflict resolution. It is based primarily on Ciprian Sandu’s fieldwork in three Kalderash communities in Romania (Boișoara from Vâlcea County and Târgu Cărbunești and Scoarța from the Gorj County) in 2017. This part draws on the semi-structured interviews collected during that research. Interviewees included a total of 31 Kalderash members (17 women and 14 men, the younger member being 18 and the older one 87 years old) as well as individuals recognized locally as knowledgeable about customary conflict resolution (including *krisinitori*, see below § 3.3). Interviews were conducted in Romanian but there were cases where some members of the community knew only Romani language. In these cases, Sandu was assisted by a Romani language teacher and also a

as Tuso, Flaherty (2016) has identified substantial similarities across a wide range of informal justice systems

krisinitor, both helping him with translation both during the interviews and revising the transcript⁵.

2. Outlining the Apology Model⁶

Especially in the anthropology and sociology of law, practices of re-admission and reconciliation are rarely reducible to a single utterance or a purely psychological transformation. They are, rather, patterned sequences of conduct, often highly conventional and publicly legible, through which a community manages moral disruption, reallocates roles, and repairs the normative fabric that makes social life possible (Goffman 1971; Ide 1998; Mani 2002, esp. part 2; Teitel 2002, p. 84; Minow 2003, ch. 5; Horelt 2019). Apology is a particularly revealing object of inquiry since it sits at the intersection of language, morality, emotion, and social ordering. It is also a privileged window onto informal normative orders, where the restoration of peaceful coexistence frequently depends less on formal adjudication than on procedures capable of stabilizing relationships, reputation, and honor (Brutti 2017, p. 13).

The aim of this section (§ 2) is to provide a conceptual scaffolding needed for the ethnographic analysis developed in § 3. In the terms of the AM, introduced in § 1, apologies matter here insofar as they function as *institutionalized transactions*: they are moves within a sequence through which liability is allocated, status is reordered, and social closure is produced (or withheld). Accordingly, this section proceeds in two steps. First, it develops a conceptual framework for understanding apologies as *complex social acts* – that cannot be grasped by focusing only on linguistic formulae such as “I’m sorry” – with specific presuppositions, sequences, and effects. Second, it treats apologies as a *ritual model of reconciliation*: a structured performance through which the offender is repositioned, offended parties are publicly recognized, and communities can decide whether to restore membership, trust, and cooperation.

The AM conceptualizes then apology (and its functional equivalents) as a socially regulated sequence that produces a recognizable passage from

5 All interlocutors were informed of the research aims and the intended academic use of the material prior to each interview. Given the sensitivity of the topic, consent was also reaffirmed during the interviews: after each response, Sandu asked participants which parts could be made public, and which could not. As is customary, we did not use real names throughout to protect anonymity.

6 This section draws primarily on Mazzola (2023). However, the material from the book has been translated, substantially reworked, and adapted to the main focus of this article: namely, the Kalderash informal model of conflict resolution.

wrongdoing to reintegration. Analytically, the sequence can be described in six recurrent “moves”:

- *Wrong made intelligible* [AM1]: the contested event is publicly nameable as a wrong within a shared normative grammar.
- *Responsibility stabilized* [AM2]: agency and accountability are allocated (to individuals and/or to groups/kin), reducing ambiguity about “who owes what to whom.”
- *Costly acknowledgment* [AM3]: the wrongdoer performs a credible burden-bearing act (verbal admission, humiliation, compensation, bodily exposure, or other costly signals) that makes repair socially plausible.
- *Calibration by authorized third parties* [AM4]: mediators, judges, witnesses (or other authority structures) shape proportionality and adequacy, preventing escalation and aligning the settlement with local expectations.
- *Uptake and re-acceptance* [AM5]: forgiveness is not presumed but achieved through observable acceptance (often via re-acceptance gestures) that completes the transaction.
- *Certification and closure* [AM6]: the settlement is publicly registered as valid (through announcement, witnessing, or other certification devices), producing durable closure and raising the cost of reopening the dispute.

This framing is deliberately calibrated to § 3: it explains *what to look for* when the empirical material shifts from abstract models to Kalderash arenas of conflict composition. § 3 will track these operators across different Kalderash arenas: formal (*Kris*) and informal (regulated fights, gossip/avoidance, re-acceptance gestures).

2.1. *Apologies: Structures, Presuppositions and Uptakes*

A first methodological move is to detach apology from exclusively linguistic or psychological definitions. Ordinarily, apologizing is often treated as the act of uttering a formula such as “I’m sorry” (see, among others, Owen 1985, p. 21), perhaps accompanied by an inner state of remorse (see, e.g., Tavuchis 1991, p. 3; Lazare 2005, p. 195; Smith 2008, p. 97) and followed, ideally, by forgiveness (Tavuchis 1991, p. 20). Yet sociologically and legally salient apologies do not consist merely in a verbal expression. They are interactive acts: they presuppose another person (Tavuchis 1991, pp. 46-47; see also Smith 2008, p. 65; Yamasaki 2006, p. 21), address a wrong that is treated as relevant (Mazzola 2023, pp. 61-64; also for references), and aim at remodeling normative relations (Kampf, Löwenheim 2012; Mazzola 2023, p. 35, referring to Reinach’s phenomenology). An apology is therefore best approached, from the standpoint of legal anthropology and sociology of law, as a kind of social transaction that unfolds in time and requires uptake, some recognizable response, by the person who has been offended

and, often, by a wider audience. Importantly, in many customary settings, uptake is not only verbal: it is performed through re-acceptance gestures that make reconciliation observable (e.g., handshakes, shared food or drink, formal declarations in front of others, and, in some cases, ritualized handling of money). These gestures do not merely “express” forgiveness; they function as the practical completion of the transaction, turning an apology into a collectively recognizable return to ordinary interaction.

From this perspective, apologizing belongs to a broader class of acts that *do* things rather than merely *describe*: creating expectations, triggering obligations, and opening social possibilities (Austin 1962, p. 63). Through apologies, the apologizer positions themselves as responsible for a morally or legally salient disruption; the offended party as someone entitled to a response; and third parties may also be positioned as witnesses, guarantors, or mediators (Tavuchis 1991, pp. 48, 51, 53; Horelt 2019, p. 32). In informal systems, this relational architecture may matter more than the apologizer’s private feelings: what counts is typically whether the apology is socially readable as an admission, whether it is accepted as adequate, and whether it successfully reconfigures future conduct. This point will be central in § 3, where we will show how different Kalderash arenas of conflict composition rely on public legibility, even when the interaction itself is not “public” in the strict sense.

Treating apology as an “act” also makes it possible to identify its internal structure. Apologies contain at least four components, which can be present explicitly or distributed across “silent” gestures: (i) an acknowledgement that some wrong has occurred; (ii) an attribution of responsibility (to oneself, to groups, or to institutional roles); (iii) an expression of regret or a performance that stands in for regret; and (iv) an orientation toward repair, either through a promise of non-repetition, an offer of compensation, or a request for re-admission (see Mazzola 2023, pp. 57-61). Such components are not necessarily cumulative: in contexts when ritual apologies have been studied, acknowledging wrongs is already a heavy cost, while in others a material gesture is required to make the apology credible (see the examples in Mazzola 2023, ch. 3).

Crucially, the act of apologizing has conditions of felicity. It can misfire (Benoist 2012, pp. 233-235), be rejected (when the offended party refuses re-admission), or be treated as insufficient, if the ritual form is followed but the wrong committed is not adequately named or compensated (Smith 2008, p. 56). The possibility of failure is not accidental: it is precisely because apology is normatively constructed that communities develop criteria for judging whether it is valid, timely, and proportionate. These criteria can be explicit (stated rules; see Brutti 2017) or implicit, but in both cases, they make apology an object of evaluation rather than a purely subjective expression.

Apologies operate against a background of presuppositions that are often more important than the explicit words. Most prominently, apologizing presupposes that a *wrong* has occurred in a sense that is socially meaningful (Mazzola 2023, p. 57): they typically help ensure that the relevant parties share a minimally convergent record of the event (Smith 2008, p. 64). In this sense, apology does not merely respond to a fact; it helps stabilize what will *count as* the fact. Once accepted, it can consolidate an account of what happened and who bears responsibility. This stabilizing function is particularly visible when the event is contested: in some cases, the offended party demands that the offender explicitly name the wrong; a recurrent format is “I’m sorry ‘plus’ naming the offense” (Cirillo *et al.* 2016). Naming does not simply add information: it signals a willingness to adopt the offended party’s normative description of the act. This is also true within informal normative orders, where there is often no written record and no official fact-finding, apologies can contribute to the creation of a shared narrative that makes reconciliation possible (Mazzola 2023, pp. 47–48).

A second presupposition concerns *responsibility*. Apology usually presupposes some agency on the part of the apologizer: they could have acted otherwise, or they represent a group that could have acted otherwise. This is why questions of standing matter: who may apologize on behalf of whom? In kin-based settings, leaders or elders may apologize for younger members (Bottoms 2003, p. 90); in other institutional contexts, spokespersons apologize for organizations (Tavuchis 1991, p. 53); and in state contexts, officials apologize for historic wrongs (Horelt 2019; Celermajor 2009, p. 17). These are not merely pragmatic substitutions: they encode a theory of collective responsibility: by apologizing, a representative can reaffirm that the wrong matters to the group and that the same group is bound by an obligation to repair. This point prepares the analysis of Kalderash settings where responsibility and repair can be distributed across kin networks and recognized figures.

A third presupposition concerns the offended party’s *entitlement*. Apologies assume that the offended party has a claim to recognition and to some form of repair. This claim is not necessarily legal; it can be moral, relational, or status-based. In honor-oriented systems, the entitlement often derives from the social standing of the offended party and the public character of the offence (Mazzola 2020, p. 79). In this case, the apology can be framed as a public acknowledgement that the offended party’s perspective is normatively relevant.

Because apology is a social act (Mazzola 2023, ch. 1), it is not complete at the moment of utterance. In fact, it requires uptake: an identifiable response that registers the apology as having occurred, and assigns it a social value. Uptake can take, among others, the form of acceptance or refusal (Drew *et al.* 2016). The response, in any case, is not a mere epilogue: it is

part of the mechanism through which reconciliation is produced or withheld. Acceptance, if expressed appropriately (Wagatsuma, Rosett 1986, p. 472), is a decision that has normative effects: it can close a dispute, lift a sanction, reopen cooperation, and re-authorize ordinary interaction (for an ethnographic example, see Pely 2009, p. 85). Hence communities often surround acceptance with additional devices, as public witnesses, mediators, or compensatory payments, that distribute responsibility for the decision and make it durable.

Refusal likewise has consequences. It may escalate conflict, trigger countermeasures, or shift the dispute into another arena (for example, from interpersonal negotiation to a council, an elder's court, or state law). For analytical purposes, refusal is therefore not simply a failure of apology; it is a reminder that reconciliation is not a purely moral ideal but a socially regulated outcome. An apology is one move within a broader game of status, honor, and collective order. This is precisely why, in § 3, apology will be tracked across multiple arenas rather than assumed to "occur" once and for all.

2.2. *Apology Rituals*

As anticipated, in the field of anthropology and sociology, apologies become especially significant when they take on a ritualized form. In many contexts, apology is not improvised but follows a recognizable script (see, among others, Horelt 2019, pp. 30-31; Rappaport 2002, p. 179). It is embedded in a frame that marks it off from ordinary conversation: a specific place, time, set of participants, and sequence of actions (Horelt 2019, p. 40). Here, 'ritualization' does not mean theatricality in a pejorative sense; it indicates that reconciliation is treated as a public matter requiring a conventional procedure. These ritual forms make apology legible to third parties and allow the community to monitor whether the offender has properly submitted to the process of repair.

Several features may characterize apology as ritual (Horelt 2019, p. 40). First, it is *conventional*: it draws on shared formulae, gestures, and objects. Second, it is *formalized*: the act must be performed in the right way, often in the presence of the right people. Third, it is *public* or at least publicly accountable: even when the immediate exchange is private, the fact of apology and acceptance is often communicated to others (for an ethnographic example, see Lang 2002, p. 56). Fourth, and crucially, it is *transformative*: the ritual aims to remodel social relations, moving participants from conflict, or exclusion to renewed membership.

Seeing apologies as rituals clarifies why they frequently involve more than words. Bowing, kneeling, removing a hat, offering a gift, touching the feet

of an elder, embracing, sharing food, participating in prayer can all serve as ritual media for apology (see, e.g., Tambiah 1985, p. 133; Horelt 2019, pp. 50-51). These acts externalize submission and provide for observable evidence that the offender is willing to bear a cost (Mazzola 2023, pp. 118-122; from Fittipaldi 2022, p. 62). In contexts where trust is fragile and reputation is central, the willingness to endure humiliation or expense may carry more evidential weight than verbal avowals of sincerity.

Anthropological approaches to ritual emphasize that reconciliation is not a single moment, but a process with phases (Turner 1980). A conflict disrupts ordinary relations and opens a period in which roles and expectations are unsettled. The parties may experience a kind of social suspension: the offender is not fully reintegrated, the offended party is not fully secure, and the community's order is under strain (Turner 1982, p. 92). Apology rituals can be understood as redressive performances that intervene in this liminal interval (Horelt 2019, pp. 73-74; Mazzola 2023, p. 92; drawing from Kampf, Löwenheim 2012, p. 45). Their aim is to convert conflicts into a manageable narrative, channel emotions into forms that can be collectively evaluated, and create a pathway back to ordinary interaction (Turner 1980).

In this view, apology is just one out of several possible redressive mechanisms alongside, for example, mediation, compensation, oath-taking, or public adjudication (Terradas 2008). What makes apology distinctive is that it is explicitly oriented toward moral *recognition*: it acknowledges that the offensive action was not merely inconvenient but *wrong*, because it violated some social or legal norm (Mazzola 2023, p. 67; see § 2.1). Yet apology rituals do not operate in isolation. They are often part of a broader procedure of composition that includes the gathering of kin, the involvement of elders or respected mediators, and the negotiation of terms that make peace practically sustainable (see § 3; several ethnographic examples are in Mazzola 2023, ch. 3). The AM also allows for functional equivalents of apology rituals: structured performances that do not take the form of an explicit "I am sorry," yet accomplish the same sequence: (i) allocation of responsibility, (ii) costly submission, (iii) publicly readable outcome, and reintegration.

The liminal nature of apology rituals explains their ambivalence. On the one hand, they promise restoration. On the other hand, they expose power: the offended party (and the community) can demand submission, impose conditions, and decide whether re-admission will occur (see § 3). The ritual then offers a controlled setting in which hierarchy can be temporarily inverted or at least reconfigured (Turner 1982). The offender, who may have asserted dominance through the offence, is placed in a lower position; the offended party, who may have been humiliated, is elevated as the gatekeeper of reintegration (Mazzola 2023, p. 67). Many apology rituals work by producing such a visible asymmetry: the offender's body and speech display humility (Turner 1995, p. 188; see, for an ethnographic example, Lang

2002, p. 55), while the offended party's posture can signal authority (Lang 2002, p. 58). This is not simply an expression of individual character; it is a *technology of reconciliation*. By lowering themselves, the offender recognizes the offended party's claim to honor and restores the balance that the offence disturbed. The offended party's acceptance, in turn, can be read as magnanimity (Lang 2002, p. 55) rather than capitulation since granted from a position of superiority.

Importantly, humility is not merely symbolic. It can involve real costs, as time, money, reputational exposure, or the risk of rejection. These costs are part of what makes the ritual credible. A perfunctory apology that imposes no cost can be treated as empty because it fails to demonstrate that the offender is willing to bear the burden of repair. Conversely, excessive humiliation can be counter-productive, generating resentment or undermining the possibility of durable peace (see, Kampf, Löwenheim 2012, p. 50). Communities therefore develop calibrated forms of humility that are "just enough" to signal submission while keeping reintegration possible.

2.3. An Economy of Honor

Ritual apologies traditionally operate in what has been called an "affective" economy: they manage not only facts and obligations but also socially organized feelings such as shame, anger, fear, pride, and relief (Ahmed 2004). In informal orders, honor and shame provide a moral grammar for interpreting offences and evaluating repair. Here, offences are not primarily understood as violations of abstract rules; they are understood as humiliations, insults, or degradations that alter status (Mazzola 2023, pp. 115-116). Apology rituals therefore aim to reallocate honor: to lower the offender's standing temporarily and to restore the offended party's public worth (Horelt 2019).

Shame, in this context, is not, then, simply a private emotion. It is a relational signal that the offender recognizes the community's judgement and standards (Scheff 2000). By accepting shame through submissive gestures, self-abasement, or public confession, offenders perform alignment with shared norms (Lazare 2005, p. 58).

The offended party's anger, likewise, is not merely personal; it can be a socially expected display of self-respect and a claim to recognition (Mazzola 2022, ch. 3). Reconciliation requires a transformation of these displays: anger must be cooled in a way that does not erase offences, and shame must be acknowledged without turning into permanent stigma. This is a reason why apology rituals often involve mediators. A mediator can translate anger into demands, convert shame into a structured performance, and protect both parties from losing face (e.g., Saxon 2018, p. 39). The mediator can

also provide a narrative that makes acceptance intelligible: forgiveness is not framed as forgetting but as a controlled decision to restore coexistence. In such settings, reconciliation is indeed less about inner healing than about restoring the conditions for living together – conditions that include respect, predictable behavior, and the re-establishment of boundaries (Mazzola 2023, p. 56).

Many reconciliation processes supplement, or even replace, verbal apology with material elements: gifts (Mazzola 2021), compensation, or shared meals (Mazzola 2023, ch. 3), but material signs are not merely add-ons. They can function as guarantees (Mazzola 2023, p. 191), especially where future interaction is unavoidable and the risk of renewed hostility is high (see Hann 2000, p. 125): a compensatory payment can be interpreted as an acknowledgement that the offence had costs and that the offender accepts responsibility for rebalancing (Saxon 2018, p. ix); a gift can symbolize respect and restore reciprocity; a communal meal can enact the return to ordinary sociality by re-establishing commensality (for ethnographic examples, see Mazzola 2022, especially ch. 3, with references).

In informal normative orders, compensation commonly possesses a double logic. On the one hand, it is reparative: it addresses concrete harm (e.g., medical costs, lost work, damaged property). On the other hand, it is symbolic: it restores honor by demonstrating that the offender is willing to “pay” for the breach (Mazzola 2020). These different logics may interact. A payment that is materially adequate but symbolically insulting (too low, offered in the wrong manner, or presented without deference) may fail. Conversely, a symbolically generous payment may be required even when material harm is minimal, because the offence was primarily a status injury (Mazzola 2020, p. 61). Material gestures can also distribute responsibility beyond the individual: kin may contribute to the payment, thereby affirming that they accept a role in preventing recurrence (Terradas 2008). This collective dimension is especially important in contexts where conflict is understood as involving families or clans rather than isolated individuals. The payment then functions as a public investment in peace: it creates shared stakes in the maintenance of reconciliation.

At the same time, there are limits. Excessive monetization can be criticized as buying forgiveness and turning moral wrongs into economic transactions (Mazzola 2022, pp. 127-131). Communities often manage this tension by embedding compensation within a ritual frame: payments are delivered with specific words and gestures, sometimes to mediators rather than directly, and accompanied by acts that emphasize humility in ways that explicitly deny its reduction to a market exchange (we will discuss this kind of dynamics in the Kalderash community in § 3). In some settings, the public handling of money (its delivery, refusal, or even destruction) can serve to reaffirm that what is being restored is not merely a balance of assets, but a

balance of honor and membership. Under AM, such practices are best read as costly signals and devices of certification, or as ways of making closure publicly credible without turning forgiveness into a commodity.

2.4. Sincerity, and the Apology Model (Brief Notes)

AM raises a classic problem: does reconciliation require sincerity? In many modern moral discourses, an apology is treated as authentic only if it expresses genuine remorse (Lazare 2005; for several criteria to recognize sincerity in restorative justice see Mannozi, Lodigiani 2017, p. 233). Yet legal, sociological and anthropological approaches suggest a more complex picture. As we have pointed out, rituals are public performances governed by convention. Their efficacy depends on recognizability and on the willingness of participants to treat the performance as binding (Rappaport 2002, p. 180). This does not eliminate sincerity, but it shifts the analytical focus from inner states to social criteria and consequences.

A useful distinction can be drawn between personal belief and ritual commitment. Participants may or may not “feel” what the ritual expresses, but by performing it they publicly commit themselves to the norms it embodies. The apology ritual thus creates obligations even when subjective feelings lag behind (Rappaport 2002, p. 123). This is one reason rituals are valuable in high-conflict settings: they allow parties to coordinate on publicly shared forms of peace without requiring immediate emotional harmony. Of course, communities do care about sincerity, but they treat it as something to be inferred from the broader pattern of action. Was the apology offered promptly or after pressure? Was it accompanied by restitution? Did the offender accept humiliation without resistance? Does their subsequent conduct align with the promise of non-repetition? These questions show that sincerity is not an all-or-nothing property. It is a socially assessed probability, built from signs that have become meaningful through repeated practice.

This also explains why ritual apologies can be socially contested. Where power asymmetries are strong, rituals can be used to enforce submission without genuine repair, producing coerced apologies that stabilize hierarchy rather than mutual respect (Kampf, Löwenheim 2012, p. 49). While, quite crucially, apology rituals have efficacy because they reorganize relations, in such cases they are, in fact, not, since there is no credible shift in obligations, and ritual form alone may be insufficient.

2.5. *Apology as an Archetype*

Informal normative orders such as familial, communal, or customary systems often rely on reconciliation (Braithwaite, Gohar 2014, p. 554). This does not mean that they are lenient. They can impose harsh sanctions, including exclusion, but since everyday life requires ongoing interaction, the restoration of peaceful relations is frequently treated as a practical priority (Hann 2000, p. 125; Bottoms 2003, p. 91; Rohne *et al.* 2008, p. 28). In such systems, apology rituals provide a flexible mechanism for transforming conflict into coexistence. They can accommodate negotiation, preserve dignity, and re-establish predictability.

Several features make AM well suited to informal settings, since it is relatively fast compared to formal litigation; it can incorporate local moral vocabularies (honor, respect, purity, kin responsibility); it can involve mediators who have social authority; and, as we have seen, they can produce outcomes that are publicly legible to the community. In these contexts, what matters is not simply that reconciliation occurs, but that it is certified. Certification can take the form of an explicit announcement by authorized third parties, the presence of a witnessing audience, or any procedural device that turns reconciliation into a shared public fact. The point is to transform a fragile interpersonal understanding into a settlement that the community can monitor and enforce.

At the same time, informal reconciliation is not purely consensual. Social pressure, threats of exclusion, and fear of escalation can compel parties to participate (see, for an ethnographic example, Abu Nimer 2003, p. 103). This is one reason why apology rituals must be studied as part of a broader ecology of power. Who has the authority to demand an apology? Who decides the terms? Who can refuse without consequences? These questions matter for socio-legal analysis because they reveal the normative structure that underpins ritual: reconciliation is a form of governance.

As already stated, mediators or witnesses are not peripheral. They are devices through which a community certifies that the apology and its acceptance are valid. A mediator can ensure that the ritual follows proper form, translate between parties, and guarantee that agreements are remembered (see, e.g., Pely 2011, p. 436). Witnesses can diffuse the knowledge that peace has been made and can sanction parties who attempt to reopen conflict by recalling, and attesting to, the publicly recognized settlement. Public certification matters since reconciliation is not only about the parties, but also about bystanders who must adjust their behavior: they need to know whether they may interact with the offender, whether the offended party remains in a state of grievance, and whether collective sanctions are lifted. AM provides a communicative technology for producing this shared knowledge. It is, in that sense, a form of social documentation.

The conceptual points above can support an ethnographic analysis of Kalderash forms of re-admission in at least three ways. First, they invite attention to the apology's *presuppositions*: what counts as a wrong, how responsibility is allocated, and how a shared record of the event is produced. Second, they suggest that reconciliation should be analyzed as a *process* rather than a moment: one can ask how liminal phases are marked, how redressive performances are staged, and how acceptance is publicly certified. Third, they highlight the *political* dimension of ritual: apology is a technology for reordering status, honor, and membership. In practice, this means looking beyond verbal formulae to the full choreography of re-admission: who initiates the approach, who speaks for whom, where the encounter occurs, what gestures are required, what material transfers are involved, and which third parties oversee the sequence. It also means treating apologies acceptance as an event with its own criteria and effects, rather than as a private feeling. By framing apologies as ritualized social acts, socio-legal analysis can describe re-admission not as a residual cultural phenomenon outside law, but as a practical way of normative ordering. In many communities, as Kalderash, apology rituals are one of the principal ways in which obligations are created, breached, repaired, and remembered. They provide a bridge between morality and governance, emotion and obligation, individual wrongdoing and collective peace. Finally, §3 will also show the other side of the model: when no certified pathway toward re-admission is activated, conflicts may remain socially "open." In such cases, diffuse forms of publicity – including gossip and avoidance – can operate as ongoing sanctions, sustaining reputational damage and preventing closure. From an AM standpoint, these mechanisms matter not as peripheral noise, but as part of the ecology that either pushes disputes toward certified settlement or prolongs exclusion when settlement fails.

3. The Kalderash Apology Model

In § 2, we argued that apology-based reconciliation can be treated as a technology of re-admission: it stabilizes a shared record of the wrong, allocates responsibility, and produces uptake through publicly recognizable acceptance often under conditions of social pressure and with the crucial involvement of mediators and witnesses. In what follows, we show how these analytical coordinates illuminate the Kalderash case: not only through the *Kris* (where third parties certify the conflict's outcomes), but also in fighting (where honor is washed away through a regulated ritual), and in gossip/avoidance (where publicity and reputational exposure can function as diffuse, ongoing sanctions). To make this mapping explicit, the discussion below highlights the specific AM moves activated in each arena (AM1 to AM6).

3.1. *Kalderash: A Brief Outline*

Demographically, the Kalderash are concentrated primarily in the historical region of Oltenia, especially in the counties of Vâlcea, Dolj, Olt, Gorj, and Mehedinți, although significant communities are also present in parts of Transylvania, such as Sibiu and Alba. Their ethnonym derives from their historically specialized occupation: the manufacture and repair of metal vessels, particularly boilers and cauldrons. This craft-based specialization has long structured both their economic strategies and their social identity. Beyond producing and tinning large metal containers, Kalderash artisans also fabricate a range of household goods from sheet metal or aluminum, which are distributed through local markets and fairs. Central to their occupational repertoire is *alămirea țigănească*, a traditional brass and copper-working technique transmitted within families, typically through male lineage, and often treated as specialized, guarded knowledge requiring considerable technical skill (Stănescu 2004). Thus, craft production functions not only as a source of livelihood but also as a key marker of ethnic distinctiveness and intergenerational continuity.

As in many Roma communities (Grigore & Sarău 2006; Piasere 2016), social life among the Kalderash is organized around the extended family, which constitutes the primary unit of economic cooperation, socialization, and authority. Family size correlates strongly with prestige and influence within the community, as larger kin networks provide both labor resources and social protection. Authority is structured along gendered lines: men are typically responsible for external economic activities and represent the family in public or intergroup relations, while women oversee domestic labor and the internal management of the household. Processes of social reproduction likewise follow gendered patterns, with parents transmitting knowledge and skills to children of the same sex. Girls are socialized into domestic competencies, whereas boys are trained in metalworking and in the normative expectations associated with future household leadership. Such practices reproduce not only economic roles but also broader moral and social hierarchies.

Mobility and settlement patterns further illustrate the interplay between tradition and adaptation. Although the Kalderash continue to self-identify as nomadic, their present-day mobility is better characterized as semi-nomadic and strategically oriented toward economic opportunity rather than constant movement as a cultural imperative. Historically, everyday life revolved around the tent and the horse-drawn cart, which symbolized both material autonomy and cultural identity; as noted in earlier accounts, a Roma person without a horse and cart was not considered a fully Roma (Stănescu 2004). Contemporary processes of sedentarization, however, have led many families to maintain permanent dwellings. Nevertheless, seasonal

mobility persists: from spring until late autumn, many Kalderash temporarily relocate to the outskirts of villages, setting up tented camps where they engage in craft production and repair work. With the onset of winter, they return to their permanent homes. This cyclical pattern reflects a pragmatic accommodation to market demands while simultaneously preserving symbolic elements of a mobile lifestyle.

From the perspective of AM, these basic features matter because they clarify who can plausibly speak, apologize, and accept on behalf of whom (standing and representation), and why conflicts rarely remain “private”: dense kinship structures and recurrent interaction make reconciliation a collective problem, requiring forms of settlement that are publicly legible and socially enforceable.

3.2. Romanipen: The Roma’s Moral Code

Like any other small community, the Roma people – in general, and specifically Kalderash – have a very strict moral code that governs the life of their members. For the Roma, this is *Romanipen* (Grigore 2008). *Romanipen* is the set of values or codes that Roma have to follow to be “a true Roma”, as they called themselves. These values are based on four principles (or elements): honor, good fortune, family (understood as belonging to the whole community) and cleanliness/purity.

Honor (*pakiv* in Romani language) is a concept that introduces the basic values of the Roma community, values that must be respected with sanctity (respect, religious belief, shame). Honor is taught to children at a very young age. For example, if a child has a bad behavior, his family (especially the grandfather) will tell him don’t do that anymore, it’s shameful. If the child asks why, the response will be because God sees you and the child will stop his or her bad behavior. The foundation of the *Romanipen* and its supreme value is (avoiding) shame (Grigore 2008).

Good fortune (*baxt*) represents the luck that a Roma person will have if he or she respects the moral code. More exactly, *baxt* is a *reward* for respecting the moral code of the community (Grigore 2008).

Phralipen is the sentiment of brotherhood, and it refers to the fact that the whole community is in fact a big family. For this reason, the level of interaction and interdependence in a Roma community is very high. For a Roma person, a member of the community is a member of his or her family and they will protect that person in any given moment.

The last principle of *Romanipen* is the dichotomy between “pure” (*uxo*) and “impure” (*maxrime*). The whole life philosophy of the traditional Roma culture is based on this dichotomy (Grigore 2008), *uxo* meaning the respect for harmony and universal order. The principle of purity is interdependent

with the other three principles of the moral code. In traditional Roma culture, purity involves both the inner (soul) and outer (body) bodies, with physical purity reflecting moral purity. The best example to understand this is *illness*. In the Roma view, illness is the result of deviant actions that lead to the loss of luck (*baxt*) and divine protection, things associated with a sense of shame, and which lead to isolation from the community (*phralipe*) and implicitly a loss of honor (*pakiv*). The Roma view of purity is rooted in the mystical beliefs of the community, in the importance given to luck, as well as in unclean forces. If purity brings luck and respect to the one who respects its principle, impure behavior brings bad luck, perhaps the most feared thing for the individual and the community. At the same time, because standing, voice, and reputational vulnerability are unevenly distributed within the community, these mechanisms can also reproduce internal hierarchies, by granting greater authority to elders and high-status families, and by exposing women and younger members to forms of public shame that are not equally reversible.

Romanipen can be read, for AM purposes, as the background grammar that specifies what counts as a “wrong” worth naming and repairing; how responsibility is attributed (including kin-based responsibility and representation); and what “acceptance” must look like in order to count as genuine re-admission rather than mere avoidance of sanctions. In other words, *Romanipen* provides the presuppositions that make apology intelligible and uptake effective within the group. Analytically, *Romanipen* provides the background grammar that enables AM1 (naming the wrong) and AM2 (stabilizing responsibility), while also shaping what counts as an adequate burden-bearing act under AM3.

3.3. *The Community Court*

The violation of the norms that underpin a community’s moral codes – whether through the transgression of established rules or through acts perceived as disrespect toward other members – inevitably generates conflict. Within Kalderash communities, such disputes are first addressed through direct negotiation or other informal procedures like asking the help of a priest or talking with the elders of the families for advice. When these mechanisms prove insufficient, conflicts are referred to the *Kris*, an institution commonly described as the Roma Court. Alternative designations occasionally appear, such as *Kris Romani* – a more formalized term used especially by community elites – or *stabor*, a label introduced during the communist period that does not originate in the Romani language. Regardless of terminology, the *Kris* constitutes the most authoritative and, typically, the final

stage of internal conflict resolution, a point consistently emphasized by informants (Chereji & Sandu 2018, Sandu 2018).

In practice, the *Kris* takes the form of a community assembly convened to deliberate upon a specific dispute and to determine an appropriate resolution. Rather than operating as a specialized or professionalized court, it functions as a collective forum in which responsibility for judgment is distributed across the community. This participatory structure reflects a broader moral logic in which individuals are not understood as isolated actors but as embedded within dense networks of kinship and mutual obligation. As discussed above, this implies that members are considered accountable not only for their own actions but, to some extent, for those of their relatives and affiliates. Such a conception is grounded in the principles of *Romanipen*, particularly the emphasis on fraternity, solidarity, and attachment to the group (Sandu 2018).

From this perspective, the preference for internal adjudication is not simply pragmatic but normative. Resorting to external authorities – especially state legal institutions – is widely regarded as shameful, as it signals the community's inability to regulate itself and undermines collective autonomy. The *Kris* therefore operates not only as a mechanism of dispute settlement but also as an expression of legal pluralism and cultural sovereignty, marking the boundary between Roma self-governance and the jurisdiction of the state.

According to our sources, the primary objective of the *Kris* is reconciliation and the restoration of social harmony rather than the abstract determination of guilt (or innocence):

we say to them: Only God (*Devel*) judges everyone, we are trying to make peace. If you listen to us, it is good for your families, for you and for your future. No, go kill yourselves, cut yourselves and let me see where you end up. Our role is to bring peace and quiet to your families (interview, *krisinitor*, Târgu Jiu, 6 September 2017).

Justice, in this framework, is oriented toward repairing relationships and re-establishing equilibrium within the social body. In contrast to modern state legal systems, which are predominantly punitive and focus on individual culpability, Roma justice tends to be *compensatory* and *reintegrative*. Sanctions often emphasize restitution, mediation, and the reinsertion of the offender into community life, rather than exclusion. Only in particularly serious cases does the process become disintegrative, leading to forms of ostracism or expulsion. Moreover, responsibility is frequently conceptualized in distributive rather than strictly individual terms: conflict is understood as emerging from a web of relational tensions in which multiple parties bear some degree of accountability. In this sense, the *Kris* does not simply

identify a single guilty party but seeks to redistribute obligations and restore balance among all those involved. Justice thus appears less as a matter of retribution and more as a process of moral negotiation aimed at preserving the cohesion and continuity of the community.

From the perspective of conflict studies, the *Kris* can be understood less as a formal court of law and more as a hybrid mechanism that combines elements of mediation and arbitration (so-called “med-arb”)⁷, while remaining deeply embedded in Roma customary tradition. Its procedures do not neatly correspond to the institutionalized categories of state justice; rather, they reflect a vernacular legal practice shaped by local norms, moral expectations, and collective participation. For this reason, the *Kris* occupies an intermediate position between negotiated settlement and authoritative decision-making: a “med-arb” model adapted to the specific social and cultural logic of Roma community life. What follows is a brief outline of the *Kris* procedure (Sandu 2018).

Proceedings are led by *krisinitori*, a term that, in Romani, translates roughly as “those who bring peace”, although it is commonly rendered in Romanian as “peace judges”. These individuals are not professional jurists, but respected elders recognized for their moral authority, life experience, and reputation for impartiality. Their legitimacy derives less from formal credentials than from communal trust and social standing. Decisions are reached through consensus rather than unilateral pronouncement, and their service is compensated through an honorarium known as *vătrărit*, which symbolically acknowledges both the time invested and the responsibility assumed in restoring social harmony.

Importantly, the role of the *krisinitori* is closer to that of *facilitators* than adjudicators in the strict legal sense. Rather than imposing solutions, they guide the deliberative process, ensure that all parties are heard, and create the conditions under which disputants may negotiate an agreement themselves. In this respect, their authority is relational and process-oriented, aimed at managing dialogue and de-escalating tensions rather than enforcing abstract legal norms. The emphasis falls on enabling reconciliation and preserving community cohesion, rather than determining guilt through adversarial procedures. This facilitative dimension is illustrated in the following interview excerpt:

7 Med-arb is a hybrid alternative dispute resolution mechanism which combine the procedures of mediation with the ones of arbitration. Specifically, if two parties have a conflict and follow these procedures, for a specific amount of time, the third party acts first as a mediator trying to facilitate the negotiation between the parties; if an agreement can't be reached, the third-party transforms himself into an arbitrator and give the parties a mandatory decision. As we'll see below, especially when we'll talk about the role of the *krisinitor*, we'll see that they do the same during the *Kris*, especially when the verdict must be decided.

in the past, people used to say: “Let’s gather among ourselves, among the Gypsies” or “Let’s hold a judgment”. These terms like *Kris* or *stabor* are new; we simply knew it as a judgment. When disagreements arise between us and we cannot settle them on our own, we ask to go to judgment. We say *me man-gav kris* – something like ‘I ask for justice,’ but also ‘I ask for judgment.’ It is a way of restoring honor and respect. The judgment takes place at someone’s home [...] a decision is reached, we apologize (ask for forgiveness), and we receive a fine (a penalty) (interview, Kalderash man, Scoarța, 14 June 2017).

Another interlocutor described the role of this tribunal as follows:

we have our own judgment. If someone has a problem and decides to come here, it is very good for them, because it shows respect for all of us [...] we all take part in the judgment, because we want to listen and to see the resolution as well (interview, Kalderash man, Târgu Cărbunești, 17 June 2017).

The number of *krisinitori* must always be odd, typically three or five, to preclude the possibility of a tied verdict and to ensure that the process culminates in a clear and collectively accepted decision:

a judge has to be respected; otherwise, no one will listen to you. How could you judge us if you are quarrelsome or not someone worth looking up to [...] that’s how it is with us – respect matters. And so that there are no disputes, there must be three or five of us; rarely more. The number has to be odd so there are no problems with the verdict (interview, *krisinitor*, Târgu Jiu, 6 December 2017).

The *krisinitor* occupies a central position within the *Kris*, serving as both the guarantor of a fair verdict and the mediator tasked with reconciling disputing parties. In fulfilling this role, the *krisinitor* must possess an intimate knowledge of Roma customs, practices, and traditions, particularly those governing communal justice. Because these traditions are transmitted orally, the position requires not only wisdom but also a deep understanding of customary law and the methods by which it is applied.

Beyond technical knowledge, the *krisinitor* must demonstrate extensive life experience, enabling them to navigate the diverse situations and personalities encountered during proceedings. Economic independence is also crucial, as it reduces the risk of bias or susceptibility to influence by any party. Perhaps most importantly, the *krisinitor* must enjoy widespread respect within the community, as authority in this context is derived from social recognition rather than formal office. They are expected to embody the ethical standards of the community, serving as a moral exemplar and a trusted figure in the resolution of disputes.

Finally, it is important to recognize that the *krisinitori* is, fundamentally, a member of the community. They are bound by the same traditional values and moral expectations as other members, and their decisions are always subject to communal scrutiny. The fear of error or issuing a verdict perceived as unjust carries significant social consequences, potentially bringing shame both upon themselves and their lineage. This concern reflected in the fact that many *krisinitori* come from families with a history of holding the same role. The authority of the *krisinitori* thus rests not only on expertise and procedural skill but also on the maintenance of trust, respect, and moral integrity within the community.

During the *Kris*, the *krisinitori* consistently take into account the social and economic status of the parties involved. When one party is unable to meet the prescribed fines or financial compensation demanded by the other, the *krisinitori* highlight and contextualize this position before the entire assembly. They then leverage their authority, experience, and persuasive skills to encourage the other party to accept a reduced settlement, recognizing that insisting on full compensation in cases of incapacity would only prolong or escalate the conflict. This approach underscores the *restorative* logic of the *Kris*: conflict resolution is aimed at ending disputes and preserving communal harmony rather than maximizing punishment or enforcing abstract notions of justice. This calibrating role makes explicit a key claim from §2: re-admission procedures must impose costs that are socially meaningful, yet not so excessive as to foreclose reintegration. In this sense, the *krisinitori* do not simply “apply rules”; they manage the conditions under which an apologetic settlement (or its equivalent) can be accepted as adequate and can actually produce closure. In AM terms, the *Kris* is the setting in which AM2 (responsibility) and AM4 (third-party calibration) are made explicit, and where closure depends on AM6 (public certification).

Although there is variation, the *Kris* typically spans three days. The first day is dedicated to the party initiating the proceedings. During this stage, the *krisinitori* meet with the claimant, hear their account, present their interests and demands, and, where applicable, listen to the testimony of witnesses from their side. The second day follows the same procedure for the respondent, allowing them to present their case and witnesses. The final day is devoted to deliberation, the announcement of the verdict, and the rationale underpinning it. The proceedings are public: all community members have the right to attend and participate actively. This openness reinforces the collective nature of accountability and ensures that decisions are socially recognized and legitimate, reflecting the central principle that justice in the Roma context is inseparable from communal engagement and consensus.

In both the testimonies of the parties and those of witnesses, the principal marker of credibility is the oath, or *solax*. The most commonly employed oaths invoke death as a punishment for lying – expressions such as “may I

die” – or appeal to one’s children, considered the most solemn form of oath, for example: “may my children die,” “I swear on my children,” or “may I have no children.” In more complex cases, oaths may be sworn within a church and involve specific ritual objects, such as a cross, an icon of the Virgin Mary, or a pig’s head – an animal of particular symbolic significance for the Kalderash – always accompanied by a lit candle. These practices illustrate the interplay of superstition, moral authority, and ritualized performance within the *Kris*. False oaths carry dual sanctions: one invoked by the divine, potentially manifesting as illness or death, and another enforced by the community, typically through exclusion triggered by the perceived impurity of the individual who swore dishonestly.

Once all parties have been heard and participants confirm that they have no further statements, the *krisinitori* retire to deliberate and determine the verdict. Decisions are based on careful evaluation of facts and testimony, interpreted in accordance with *Romanipen*, customary practices, and precedent. Every verdict includes a sanction, either moral or financial. Financial penalties, primarily in the form of fines, are the most commonly applied today. Moral sanctions, now less frequent, may involve temporary or permanent ostracism from the community.

Given the overarching goal of the *Kris* – the restoration of peace rather than the abstract pursuit of justice – verdicts take into account the social and economic status of the parties, the circumstances and context of the events, prior conduct, and the character and standing of those involved. This is a paradigmatic instance of AM4: the settlement is calibrated so that the costs are socially meaningful yet compatible with reintegration. This also situates the *Kris* as a relational and context-sensitive system of justice, oriented toward conflict resolution and communal cohesion rather than rigid rule enforcement:

when a decision is reached, and if the judges see that the verdict has been accepted by both parties, we go out into the middle of the community. People come from both sides, and the ruling – the verdict – is announced in front of everyone so that the whole community is informed. We say: “Mr. X or Y, what happened has now been settled. We have reached this decision, which has been accepted by both sides. But from this moment on, anyone who breaks or ignores the judges’ decision will be committing a much more serious offense than before, because we have reconciled you, both of you accepted the reconciliation and our verdict. That would mean you are just being quarrelsome, and if you still want trouble, then don’t say there is peace and then try to take justice into your own hands. It’s better to say now, if you’re not satisfied, you can appeal. If you are unhappy with our decision, you can choose other judges and make an appeal—but you cannot take justice into your own hands (interview, *krisinitor*, Târgu Jiu, 6 September 2017).

This final public announcement performs the function emphasized in §2: it certifies a shared record of “what happened,” it makes uptake visible (“accepted by both sides”), and it turns acceptance into a status-changing act with collective effects. It functions as AM6: it publicly registers uptake and turns reconciliation into a binding social fact. The dispute is not considered closed because the parties feel reconciled, but because reconciliation has been publicly produced, witnessed, and rendered socially binding, so that reopening the conflict becomes a new and more serious offence.

3.4. *Fighting*

From the standpoint of the AM, regulated fighting is analytically relevant not as an “alternative” to apology, but as a functional equivalent that can accomplish the same sequence: public accountability, costly exposure, and a socially legible outcome that enables reintegration. In other words, what closes the dispute is not the violence as such, but the way the confrontation is framed, witnessed, and disciplined so that it can generate recognizable uptake, often explicitly described by interlocutors as “washing away” dishonor and making reconciliation possible. Regulated fighting can be read as a functional equivalent that compresses AM3 (costly acknowledgment) into a public performance and then pivots toward AM5/AM6 (uptake and certified closure).

While the *Kris Romani* represents a formalized form of justice, it is used relatively infrequently, as the Kalderash generally resort to this tribunal only as a last resort, when other mechanisms of reconciliation or informal dispute resolution have failed. By contrast, physical confrontations, such as fights or brawls, are far more common.

Among the Kalderash communities studied, these organized fights retain significant legitimacy and, like other internal conflict management strategies, are generally prioritized over formal judicial procedures. When a conflict arises, members of the community may plan and stage a fight in which the accused has the opportunity to restore their honor and be forgiven for their actions, while the injured party has a structured avenue for redress or revenge. According to our sources, this practice is also invoked when one of the parties refuses to submit to the *Kris*, serving as an alternative mechanism for resolving disputes and reaffirming communal norms:

if you have something against me, let's talk it out like men, we call two or three Roma. I make my appeal before the community so they can see that I am not guilty, that I am not looking for trouble or trying to take justice into my own hands.

If you don't want to listen to the community, then we settle it man to man, or family to family, and see who prevails. But first of all, I want to show the community – even if it ends up in a quarrel – that I avoided the conflict or that I am not at fault; you are the one who was looking for it (interview, *krisinitor*, Târgu Jiu, 6 December 2017).

In both cases, participants engage in this activity in the name of honor, which is why the fight must be fair and follow rules clearly established from the beginning:

we call it the defense of honor [...] you could say it's settling accounts between us [...] what happens is, two people have a conflict over something trivial, they confront each other, talk it out, go somewhere, and fight. But they don't fight recklessly [...] they must follow rules, a circle is made around them, it's not that simple. If the problem is minor, like a theft or an insult, only the guilty party and the injured party fight [...] there are also cases where the conflict is serious, like if the bride wasn't of age or a girl was abducted, then entire families fight, 10–15 from each side [...] those are more serious because they can escalate, there are many people, and anything can happen. Why do we do this? Well, a true Roma must have honor. In any conflict, both parties have their honor at stake – one because they did wrong, the other because they suffered or were shamed. The fight is, for us, like washing away dishonor. The one who wins is considered to have been right, because they were lucky to win, and the conflict ends. The loser acknowledges this, and reconciliation follows (interview, *krisinitor*, Târgu Jiu, 6 December 2017).

In AM terms, regulated fighting can be read as a functional equivalent of an apology ritual in an honor-centered setting. It is a publicly intelligible performance that reallocates status, imposes visible costs (risk, exposure, potential defeat), and culminates in a socially recognized form of uptake (“the loser acknowledges this”). The circle, the elders' involvement, and the rule against interference operate like the mediators and witnesses discussed in §2: they secure procedural form, prevent escalation, and make the outcome legible as a certified closure rather than a private act of revenge.

The excerpt above also illustrates that, for the Roma in question, the ability and opportunity to defend one's honor through a fight are highly significant. Because the matter at stake is honor, this system of combat is regulated: fights are scheduled and organized according to community traditions to ensure that the entire process is conducted fairly. All participants in our study emphasized the importance of these fights within their society and culture, with some referring to practices of the past and others to more recent events.

Nevertheless, the fighting system used by the Kalderash Roma in the communities I studied does not result in the perpetuation of violence. This is

largely due to the rules governing the system. In the following excerpt, one of the women interviewed explains the rules that are observed during a fight:

well, it wasn't allowed before, and it's the same now [...] no one is allowed [...] because if someone intervenes, a new fight would break out [...] it has rules, because it has to be fair (interview, *Kalderash* woman, Boișoara, 12 July 2017).

According to her, not only were the fights conducted fairly, but they also followed strict rules designed to regulate the system itself and to prevent the perpetuation of violence. Continuing from the previous excerpt, the woman highlights several important elements of this system. For example, she notes that men would strip to the waist before a fight to demonstrate that they were not hiding any objects or weapons. She also describes how the fights were organized to protect children and women, and she emphasizes the prohibition against interference by those not involved:

as it was – and still is, to some extent – it's like a ritual. They would strip, show that they were clean, and shout loudly – 'Look, we have come to fight cleanly, so that everyone sees we are true Roma and that we are right'. Then they would talk among themselves, or elders would intervene and explain how the fight would proceed, how to fight properly. Afterwards, they would address those around them, and sometimes a curse would even be placed on anyone who intervened. No one was allowed to interfere or take sides, because the fight would stop immediately [...] that person would be punished, and the others would have to fight on another day, because that fight was already 'spoiled'. In our tradition, the fights took place in the forest; women and children had nothing to do with it [...] the tradition still continues, though more rarely now (interview, *Kalderash* woman, Boișoara, 12 July 2017).

3.5. *Gossip and avoidance*

Beyond the *Kris* and organized fights, the *Kalderash* Roma in the three communities with whom we worked during field research employ two additional mechanisms for managing conflict and sanctioning deviations from communal norms: *gossip* and *avoidance*. These practices, though less formalized, play a significant role in everyday processes of social regulation and moral control.

Avoidance, as a form of informal justice, can exert a powerful influence within small-scale communities (Bohannan, 1957; Leach, 1954). In addition to the ostracism formally imposed as a sanction following the *Kris*, avoidance may take several forms. The most common consists of the sus-

pension of communication between the parties involved. In such cases, individuals continue to reside within the same settlement but refrain from interacting with one another. From a structural perspective, this type of avoidance allows the group to retain its members, who continue to contribute economically and socially to the collective. At the same time, however, it often prolongs tensions, as conflicts may persist for months, years, or even indefinitely without reaching a definitive resolution. From an AM perspective, avoidance often marks a failure or suspension of AM5/AM6: without uptake and certification, the dispute remains socially “open” and reputational sanctions become chronic.

In this respect, avoidance – and gossip as well – differs markedly from the more formal mechanisms discussed earlier. Both the *Kris* and organized fights, despite their distinct procedures, are oriented toward *closure*: provided that the parties participate, respect the rules, and accept the outcome, the dispute is considered settled and social equilibrium is restored. By contrast, gossip and avoidance rarely produce such clear endings. Instead, they may sustain or even intensify antagonisms over time. This contrast makes §2 framework sharper: where there is no recognized pathway toward re-admission – namely, no ritualized apology, no certified equivalent, no collectively validated uptake – conflict can remain socially “unclosed,” and reputational sanctions can become chronic. At the same time, gossip often functions as one of the engines that can *push* disputes toward the institutions described above: by making the alleged wrong publicly visible and difficult to ignore, it can *pressure* the parties toward a forum (such as the *Kris*) where responsibility can be stabilized, and closure can be officially produced. When that shift does not occur, gossip and avoidance tend to sustain exclusion rather than resolve it.

Indeed, according to our interlocutors, these practices can sometimes escalate into long-standing feuds or vendettas. Gossip circulates reputational damage across kin networks, reinforcing moral judgments and social boundaries, while avoidance fragments everyday relations and undermines opportunities for reconciliation. From an anthropological perspective, these mechanisms operate as diffuse but pervasive forms of *social control*: rather than resolving conflict through formal deliberation, they regulate behavior through pressure, stigma, and the threat of social exclusion. Consequently, while less visible than the *Kris* or public confrontations, they may have equally profound – and sometimes more enduring – effects on community cohesion:

[...] it doesn't last just a few years, but generations... people gossip about all sorts of things, and it just continues like that (interview, *Kalderash* man, Boișoara, 20 May 2017).

The situation described above highlights the ongoing nature of a vendetta. One of the women interviewed also discussed the long-lasting nature of these disputes and the importance of avoidance by family members during a conflict:

[...] we all see each other at weddings and funerals, at events like these. That's when you are respected, when many people come to the events. But there are cases when you don't go – anyone could be there from the community, and you don't go because you know some troublemakers might show up, and that would mean problems [...] you have to stay away from them (interview, *Kalderash* woman, Boișoara, 20 May 2017).

Gossip is another strategy used by members of the three communities studied in Vâlcea and Gorj to manage deviant behavior informally:

[...] in a Roma community, when there is a conflict, the women are the first to react. One shouts at the other, then someone else shouts at someone from the other side, and so the community becomes informed. They have to expose the shame, meaning that the community must see clearly what happened... to make the truth visible. A suspicion is voiced, and very often, the parties who end up at judgment were not actually guilty. But if two women argued, each would call out their side, and the truth had to be clarified, because the community was informed. The gossip might claim that someone did wrong, acted immorally, or committed a shameful act, and it had to be brought to light. Discussions took place openly in the community, not inside houses. If someone had something on their mind, they would go to the center of the community, and the women would start shouting and talking, so that the entire community was informed. This was the women's goal: to make the community aware and to publicly expose the person responsible (interview, *Kalderash* woman, Boișoara, 20 May 2017).

According to the interlocutor cited above, gossip occupies a particularly important place within *Kalderash* communities precisely because of their small scale and dense social networks, where information – especially negative information – circulates rapidly. In such closely knit settings, reputations are highly visible and socially consequential. Gossip therefore functions as a powerful moral sanction: it is closely associated with shame and can result in the loss of respect and social standing within the group.

Often initiated and circulated by women, gossip performs at least two interrelated social functions. First, it operates as an informal communication network or local “news bulletin”, *alerting* the community to the existence of tensions, transgressions, or emerging disputes. In this sense, gossip can act as a precursor to more formal procedures, effectively triggering the Kris by bringing allegations into the public sphere where they require clarification

and adjudication. The Kris, as the community's most legitimate forum for establishing facts and restoring order, becomes the appropriate institutional response to rumors that demand verification.

Second, gossip serves a *preventive* and regulatory role. The possibility of becoming the subject of talk – of having one's behavior scrutinized and morally evaluated by others – functions as a deterrent against deviance from communal norms. Fear of public embarrassment and reputational damage encourages conformity and self-discipline. As the examples below will illustrate, members often avoid actions that might generate rumors precisely because such exposure is experienced as deeply shameful:

if I were to go broke and go to our meetings and start trouble and behave very badly with everyone, then I would get a bad nickname and people would say they wouldn't want me to get involved or participate in the meetings anymore (interview, Kalderash man, Boișoara, 15 March 2017).

Another person added:

for us, respect is a big thing, maybe second only to family and children; when a gossip appears, for that specific amount of time, you've lost it, you've lost everything, who will want to marry your children? (interview, Kalderash woman, Boișoara, 20 July 2017).

From an anthropological perspective, gossip thus operates as a diffuse but effective mechanism of social control. Rather than relying on formal sanctions, it shapes conduct through the management of honor, reputation, and belonging. In this way, everyday speech becomes a form of normative enforcement, demonstrating how regulation in small-scale communities is embedded in ordinary social interaction rather than confined to institutional arenas.

3.6. Re-acceptance Rituals

This section focuses on the “end” of the AM sequence: how AM5 (uptake) becomes observable through re-acceptance gestures, and how AM-6 (closure) is stabilized – sometimes through the ritualized handling of money as a costly, but explicitly non-commodifying, signal under AM-3. As noted earlier, the Kalderash court and regulated fighting system together constitute a set of dispute-resolution mechanisms through which processes of social reintegration become clearly visible. These are not simply procedures for settling disagreements, but structured ceremonies of re-acceptance that mark a person's return to the moral community. Among them, the Roma Court (*Kris*) occupies a central role. It addresses conflicts that arise from

violations of tradition and shared moral codes, while simultaneously functioning as a ritual of readmission for those who have transgressed communal norms. In this sense, the court does more than judge wrongdoing: it publicly stages accountability and orchestrates the offender's reintegration. This dynamic is illustrated in the following fragment, where the accused openly acknowledges his actions and participates in the proceedings with full awareness of the sanction he is expected to receive:

if we have two people, yes, and one knows he did something wrong, he will be called to judgment by the other and before the judgment he will prepare himself with money because he knows that they have to pay to end things between them. He apologizes, gives the fine and receives forgiveness [...] that's what usually happens (interview, *krisinitor*, Târgu Jiu, Romania, 6 June 2017).

This fragment suggests, as anticipated, that the purpose of judgment is not merely to determine guilt or impose sanctions, but to offer the offender an opportunity for rehabilitation before the community. Through apology and compensation – most often expressed in the form of a *fine* – the wrongdoer demonstrates accountability and readiness to be readmitted into collective life. In this sense, the fine should not be understood simply as punishment, but as part of a broader ceremony of *re-acceptance*. As the interviewee explains, the accused typically arrives at the trial already carrying the necessary money, fully aware that compensation will be required. This raises an important question: if restitution is expected, why not compensate the victim privately, before reaching the *Kris*? The answer lies in Kalderash traditions and in *Romanipen*, where the community takes precedence over the individual. Conflict is never treated as a purely personal matter. Because wrongdoing disrupts the moral order of the group as a whole, resolution must also be collective and public. For this reason, disputes are expected to pass through the *Kris*, whose function extends beyond mediation. It publicly exposes the offense, subjects the guilty party to communal scrutiny and, through that very exposure, enables reintegration:

[...] it still comes to judgment and we have a saying: No matter what you do, even if it is a criminal act, it is judged, but there is no peace between them until the judgment is reached gypsy. Regardless of whether the justice makes a decision, it's still a gypsy judgment it's enough There were cases when they did not listen to us. The court judges, but there is no peace. Even if the court made a decision [...] here are cases that reached the court, crimes, you can't get into gypsy here and over crime, that one goes to prison [...] or the family, whenever he comes from prison we still judge. That remains to be put let us come with the gypsy judgment that he paid for what he did, but peace in there is no family until the gypsy judgment is made [...] the gypsy must

hear what she has to say, why did he do what he did, to judge and ask for forgiveness from everyone [...] the conditions we also put them, because we are the trust [...] if they still commit or violate rule, they also come to us, to put us in mind, to be held accountable by us, that they are not allowed to do their justice until they come to us (interview, *krisinitor*, Ramnicul Vâlcea, 12 December 2017).

In this way, the *Kris* can therefore be understood as a mandatory ceremony of readmission. Peace between the parties is considered legitimate only once the community has heard their accounts, evaluated their explanations, and witnessed the settlement. The community's presence and consent give the verdict its moral force; without this collective endorsement, reconciliation would remain incomplete. Seen from this perspective, it becomes clearer why the *Kris* is convened even when disputes have already been addressed by the formal justice system. State courts may punish wrongdoing, but they do not provide the offender with the opportunity to apologize before the community or to restore their moral standing within it:

I'm going to tell you something about our judgment that will surprise you, but it's normal for us for whom it is true. It was a dangerous combination, a lot of money, the woman he had messed with the wrong person, finally, and this one with the money given and the dishonest woman sued him and he had to pay him money [...] he took the money, set it on fire in front of us and forgave him (interview, *krisinitor*, Ramnicul Vâlcea, 12 December 2017).

The destruction of the payment is best read as an anti-commodification device: it preserves AM3 as a costly signal while reaffirming that what is restored is membership and honor, not a market balance.

The ritual character of judgment becomes especially visible in moments that exceed strictly legal logic. In one case, for example, the injured party publicly burned the compensation money in front of the *krisinitori* and the assembled crowd. When asked about the meaning of this gesture, the participant explained that it signaled that reconciliation and public apology mattered more than material gain. The act transformed compensation from an economic transaction into a symbolic statement about restored relationships. Once again, judgment appears less as punishment and more as a ceremony of re-acceptance.

Such practices are closely aligned with principles commonly associated with restorative justice. Re-acceptance is not limited to formal proceedings but is followed by a range of gestures that mark the normalization of relations. These may be simple and informal – a smile, a handshake, a nod of approval – or more formal, such as public statements of forgiveness delivered before witnesses. During our fieldwork, we encountered several examples of these everyday rituals of reintegration. One woman, who had previously

run away from home to live with her partner, described how her mother initially expressed disapproval by avoiding her and refusing to welcome her back. Over time, however, this distance softened and was gradually replaced by small gestures of acceptance that signaled forgiveness. Through these ordinary yet meaningful acts, reintegration was achieved not through formal judgment, but through the slow restoration of everyday social ties:

[...] at first, my mother smiled at me and invited us for a cup of tea, everything was in rule as if nothing had happened (interview, Roma Caldărara, Târgu Cărbunești, Romania, 20 September 2017).

As we can see, the girl's mother uses gestures of re-acceptance for the girl, for her lover and for the deed committed. Using certain gestures, apparently simple, the mother forgives them and accepts them as family members again.

Another example shows the end of a Kris and the gesture of re-acceptance within it:

[...] took the money, spat on the last paper (banknote), they spat in their palms and they shook hands, like with us, and the one who was right took the floor – me, in front of you and of God, I declare myself reconciled, I forgive this one and from this day forward I have no other demands from him (interview, *krisinitor*, Târgu Jiu, Romania, 6 December 2017).

Also:

[...] at the end, I told them that I don't pay them anything, but I would like to know how the victim would feel if the culprit asked for forgiveness [...] this culprit said he accepts to apologize because that's our tradition [...] she raised her voice to hear him, the rest and said I, X, ask forgiveness from Y for this and that thing and from today I promise not to mess with him or his family again [...] in response, the other reached out a hand and in an equally high tone publicly accepted the apology and forgave him [...] otherwise there is no peace [...] then he said something very precious to us [...] may God give us health at all of them [...] a sign that he really forgave him (interview, *krisinitor*, Târgu Jiu, Romania, 6 December 2017).

In this case, the gesture of re-acceptance has a solemn air, it is performed in front of the audience and takes the form of a proclamation in which he pardons the guilty and removes any kind of other claims that could still have them. According to our source, this public gesture of forgiveness is also accompanied by promises to improve the relationship or future economic collaborations with the goal to show the community that the tensions between the parties have been removed, they hold no grudges and continue to

be the members of the community for which they provide their economic contribution or social.

4. Concluding Remarks

This article has argued that apology should not be understood as a simple expression of regret or a matter of individual psychology. Rather, as the AM demonstrates, apology is a fundamentally social act: a ritualized practice through which communities reorganize responsibility, reassert moral hierarchies, and make renewed coexistence possible. Far from being peripheral to conflict resolution, apology constitutes one of its central technologies. The Kalderash case shows that reconciliation is not achieved primarily through abstract norms or formal law, but through embodied performances – assemblies before the *Kris*, public gestures of compensation, regulated confrontations, and the quiet yet powerful circulation of gossip and avoidance. Taken together, these practices form a coherent moral and institutional ecology in which apology operates as the decisive mechanism that transforms rupture into order.

This ethnography yields three central claims. First, apologies are not private moral sentiments but *institutional transactions*. They require a collectively recognized narrative of wrongdoing, distribute accountability across kin networks rather than isolated individuals, and depend on public witnessing to become socially binding. Closure, in this sense, is not something one feels; it is something a community declares. Through ritual certification, conflict is converted into a settled social fact.

Second, apology unfolds within what can best be described as an *economy of honor*. Words alone carry little weight. Instead, sincerity must be materialized through payments, gifts, commensality, or the assumption of visible risks and humiliations. These costs render commitment legible. By making repair observable and tangible, they stabilize trust in densely interconnected social worlds where reputation is both fragile and enduring. Apology, therefore, works less as speech than as *sacrifice*: a public expenditure of status and resources that demonstrates willingness to re-enter the moral community.

Third, and crucially, these practices are not inherently emancipatory. The same rituals that restore relations also reproduce *power*. Because apology is embedded in existing hierarchies of gender, age, and authority, it can compel submission as easily as it fosters reconciliation. Ritual compliance may conceal coercion, and reintegration may come at the price of unequal recognition. Apology thus operates as a double-edged instrument, simultaneously repairing social ties and reaffirming the very structures that produced the conflict. Any account that romanticizes customary justice as purely restorative risks overlooking this constitutive ambivalence.

Theoretically, the AM contributes to anthropological debates on ritual, legal pluralism, and restorative justice by shifting attention from interior states to observable practices. Treating apology as a socially evaluated signal rather than a window into sincerity clarifies how communities create enforceable settlements without written contracts or state institutions. What matters is not whether remorse is “genuine”, but whether it is publicly enacted in forms that others recognize as binding. This perspective situates apology alongside other ritual processes that transform uncertainty into order by staging accountability before witnesses. It also suggests that similar mechanisms are likely to recur across diverse customary systems, making apology a comparative entry point into the anthropology of justice.

At the same time, our claims must be grounded in the limits of the evidence. The analysis is based on a circumscribed set of communities and a specific historical moment, and local variation undoubtedly exists. Moreover, the apparent male dominance of formal arenas such as the *Kris* contrasts with women’s substantial influence in informal domains of regulation, pointing to forms of power that remain partially obscured by official procedures. A fuller account of apology practices must therefore attend more carefully to gendered and generational dynamics, as well as to the longer-term effects of ritual settlements. Whether these performances generate durable transformations or merely temporary truces remains an open empirical question.

Even with these limits, the broader implication is clear: apology should be recognized as a core social technology through which communities govern themselves in the absence – or alongside – state law. For external actors, the lesson is not simply to incorporate such practices instrumentally, but to understand the moral worlds they sustain and the inequalities they may entrench. Engagement requires both respect for local legitimacy and critical awareness of the power relations embedded in ritual order.

Ultimately, this study invites a shift in how we think about conflict resolution. Reconciliation is not primarily achieved through rules or procedures, but through collectively staged acts that reconstitute belonging. Apology, in this sense, is less about saying “sorry” than about remaking the social fabric. By foregrounding apology as a ritual practice of accountability, the Apology Model offers an anthropological framework for understanding how communities transform disorder into order, how they remember and forget injury, and how they continuously negotiate the fragile balance between dignity, authority, and coexistence.

References

- Abu-Nimer, M., (1996), Conflict Resolution Approaches: Western and Middle Eastern Lessons and Possibilities, *The American Journal of Economics and Sociology*, 55, 1, pp. 35-52. doi: 10.1111/j.1536-7150.1996.tb02706.x
- Ahmed, S., (2004), *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Austin, J.L., (1962), *How to Do Things with Words*, Oxford, Clarendon Press.
- Bennett, C., (2008), *The Apology Ritual: A Philosophical Theory of Punishment*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Benoist, J., (2012), *Cosa rende sociali gli atti sociali? Osservazioni sul realismo sociale di Adolf Reinach*, in De Vecchi, F., ed., *Eidetica del diritto e ontologia sociale*, Sesto San Giovanni-Udine, Mimesis, 2012, pp. 229-244.
- Bohannon, P., (1957), *Justice and Judgement Among the Tiv*, London, Oxford University Press.
- Bottoms, A., (2003), *Some Sociological Reflections on Restorative Justice*, in von Hirsch, A., Roberts, J.V., Bottoms, A., Roach, K., Schiff, M., eds., *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oxford-Portland, Hart, pp. 79-114.
- Braithwaite, J., Gohar, A., (2014), Restorative Justice, Policing and Insurgency: Learning from Pakistan, *Law & Society Review*, 48, 3, pp. 531-561. doi: 10.1111/lasr.12091
- Brutti, N., (2017), *Law and Apologies. Profilo comparatistico delle scuse riparatorie*, Torino, Giappichelli, 2017.
- Celermajer, D., (2009), *The Sins of the Nation and the Ritual of Apologies*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Chereji, C. R., Sandu, C., (2018), Romania: The Kris Procedures. A Brief Incursion in the Roma Community-Based Dispute Management Mechanism. *Conflict Studies Quarterly*, 24, pp. 3-11.
- Cirillo, L., Colón de Carvajal, I., Ticca, A.C., (2016), I'm Sorry + Naming the Offense: A Format for Apologizing, *Discourse Processes*, 53, 1-2, pp. 83-96. doi:10.1080/0163853X.2015.1056691.
- Drew, P., Hepburn, A., Margutti, P., Galatolo, R., (2016), Introduction to the Special Issue on Apologies in Discourse, *Discourse Processes*, 53, 1-2, pp. 1-4. doi:10.1080/0163853X.2015.1056689.
- Goffman, E., (1971), *Relations in Public: Microstudies of the Public Order*, New York, Basic Books.
- Grigore, D., Sarău, G., (2006), *Istorie și tradiții rromne*, București, Editura Salvați Copiii.
- Grigore, D., (2008), Romanipen "Fundamente ale identității romilor", in Turda, G., ed., *Monitor cultural-educativ*, București, Miram, pp. 72-90.
- Hann, C., (2000), *Social Anthropology*, London, Hodder & Stoughton.

- Horelt, M.-A., (2019), *Dramas of Reconciliation: A Performance Approach to the Analysis of Political Apologies in International Relations*, Baden-Baden, Nomos.
- Ide, R., (1998) 'Sorry for Your Kindness': Japanese Interactional Ritual in Public Discourse, *Journal of Pragmatics*, 29, 5, pp. 509-529. doi: 10.1016/S0378-2166(98)80006-4
- Kampf, Z., Löwenheim, N., (2012), Rituals of Apology in the Global Arena, *Security Dialogue*, 43, 1, pp. 43-60. doi: 10.1177/0967010611431095
- Lang, S.D., (2002), Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion, *Journal of Palestine Studies*, 31, 3, 2002, pp. 52-66. doi: 10.1525/jps.2002.31.3.52
- Lazare, A., (2005), *On Apology*, Oxford, Oxford University Press.
- Leach, E.R. (1954), *Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure*, London, Bell and Sons.
- Mani, R., (2002), *Beyond Retribution: Seeking Justice in the Shadows of War*, Cambridge, Polity Press.
- Mannozi, G., Lodigiani, G.A., (2017), *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, Giappichelli.
- Mazzola, R., (2020), *Componere. Offesa e riconciliazione nell'ordinamento vendicatorio*, Milano, Giuffrè.
- Mazzola, R., (2021), Sulla natura della composizione. A partire dalla (meta) teoria del dono di Marcel Hénaff, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 98, 1, pp. 129-154.
- Mazzola, R., (2023), *Chiedere scusa. Studio di filosofia del diritto*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Mazzola, R. (2025), Riti di riconciliazione. La giustizia riparativa in ottica transculturale, *Jura Gentium*, 22, 1, pp. 77-98.
- Minow, M., (2003), *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence*, Boston, Beacon Press.
- Moisă, F., (2000). Experiences, achievements, and perspectives on programs for Roma, *International seminar on Roma issues*, Cluj-Napoca, January.
- Owen, M., (1985), *Apologies and Remedial Interchanges: A Study of Language Use in Social Interaction*, Den Haag, Mouton.
- Pely, D., (2009), Resolving Clan-based Disputes Using the Sulha, the Traditional Dispute Resolution Process of the Middle East, *Dispute Resolution Journal*, 63, 4, pp. 80-88.
- Pely, D., (2011), Where East Not Always Meets West: Comparing the Sulha Process to Western-Style Mediation and Arbitration, *Conflict Resolution Quarterly*, 28, 4, pp. 427-440. doi: 10.1002/CRQ.20028.
- Piasere, L., (2016), *I Rom d'Europa. Una storia moderna*, Roma-Bari, Laterza.
- Rappaport, R. A., (2002), *Ritual and Religion in the Making of Humanity*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Rohne, H.-C., Arsovska, J., Artesen, I., (2008), *Challenging Restorative Justice: State-based Conflicts, Mass Victimisation and the Changing Nature of Warfare*, in Artesen, I., Arsovska, J., Rohne, H.-C., Valiñas, M., Vanspauwen, K., eds., *Restoring Justice after Large-scale Violent Conflicts: Kosovo, DR Congo and the Israeli-Palestinian Case*, Portland, Willan, pp. 3-45.
- Sandu, C., (2018), Romania: Traditional Conflict Resolution Mechanisms Used by the Roma Communities, *Conflict Studies Quarterly*, 22, pp. 95-108.
- Scheff, T.J., (2000), Shame and the Social Bond: A Sociological Theory, *Sociological Theory*, 18, pp. 84-99. doi: 10.1111/0735-2751.00089
- Saxon, E.D., (2018), *Peacemaking and Transformative Mediation: Sulha Practices in Palestine and the Middle East*, Cham, Palgrave.
- Smith, N., (2008), *I Was Wrong: The Meaning of Apologies*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Stănescu, C., (2004). *Romii căldărari*, in Alexandrescu, G., ed., *Tradiții ale romilor din spațiul românesc*, București, Organizația Salvați Copiii, pp. 23-31.
- Tavuchis, N., (1991), *Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation*, Stanford University Press, Stanford.
- Teitel, R.G., (2002), *Transitional Justice*, Oxford, Oxford University Press.
- Terradas Saborit, Ignasi, (2008), *Justicia vindicatoria : de la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talión, la ordalia y el juramento, la composición y la reconciliación*, Madrid, CSIC.
- Turner, V., (1980), Social Dramas and Stories about Them, *Critical Inquiry*, 7, 1, pp. 141-168. doi: 10.1086/448092
- Turner, V., (1982), *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play*, New York, Performing Arts Journal Publications.
- Tuso, H., Flaherty, M. P., eds., (2016), *Creating the Third Force: Indigenous Processes of Peacemaking*, Lanham-Boulder-New York-London, Lexington.
- Tuso, H., (2016), *Indigenous Processes of Conflict Resolution. Neglected Methods of Peacemaking by the New Field of Conflict Resolution*, in Tuso, H., Flaherty, M. P., eds., *Creating the Third Force: Indigenous Processes of Peacemaking*, Lanham-Boulder-New York-London, Lexington, pp. 27-52.
- Wagatsuma, H., Rosett, A., (1986), The Implications of Apology: Law and Culture in Japan and the United States, *Law & Society Review*, 20, 4, pp. 461-498.
- Wright, M., (2011), Restorative Justice: A New Response to Crime and Conflict, *Mediares*, 17-18, pp. 11-56.
- Yamasaki, J.W., (2006), *Japanese Apologies for World War II: A Rhetorical Study*, London-New York, Routledge.
- Zehr, H., (2002), *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, Good Books.

Riorganizzare la giustizia: l'implementazione dell'Ufficio per il processo in tre tribunali toscani

Reorganizing Justice: The Implementation of the Trial Office in Three Tuscan Courts

DARIO RASPANTI¹, GIULIA CAVALLINI², ANNALISA TONARELLI³

Sommario

Lo studio analizza l'implementazione dell'Ufficio per il processo (UPP) in cinque sezioni civili di tre tribunali toscani, esaminandone gli effetti sull'organizzazione del lavoro giudiziario. Attraverso 97 interviste a magistrati, funzionari e personale amministrativo, il contributo ricostruisce le modalità di integrazione dei Funzionari addetti all'Ufficio per il processo (FUPP) e individua i fattori che spiegano la varietà delle soluzioni organizzative adottate. Emergono quattro modelli idealtipici, che vanno dall'impiego dei FUPP in mansioni esclusivamente amministrative fino alla gestione autonoma di mini-ruoli caratterizzati da attività fortemente routinarie e standardizzate. Le differenze osservate dipendono da fattori strutturali, come la scopertura di organico delle cancellerie, da fattori discrezionali, legati alle attitudini dei magistrati, e da fattori relazionali, in particolare dalla presenza di comunità di pratiche pregresse. Lo studio mostra come, nei casi analizzati, l'efficacia dell'UPP sia fortemente influenzata dai contesti locali e dalla cultura organizzativa, riducendone il potenziale trasformativo.

Parole chiave: Ufficio per il processo; Magistrati; Tribunale; Organizzazione; Professioni

1 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze. dario.raspanti@unifi.it.

2 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze. giulia.cavallini@unifi.it.

3 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze. annalisa.tonarelli@unifi.it.

Il presente articolo è frutto delle attività di ricerca finanziata dal Progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio per il Processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato, "Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari-Giustizia Agile".

Abstract

This study analyses the implementation of the Trial Office (*Ufficio per il processo*, UPP) in five civil sections across three Tuscan courts, examining its effects on the organisation of judicial work. Drawing on 97 interviews with judges, court officials, and administrative staff, the article reconstructs how Trial Office clerks (FUPP) have been integrated into court sections and identifies the factors explaining the variations in the organisational solutions adopted. Four ideal-typical models emerge, ranging from the employment of FUPP exclusively in administrative tasks to the autonomous management of mini-dockets characterised by highly routinised and standardised activities. The observed differences depend on structural factors, such as staff shortages in court registries; discretionary factors linked to judges' attitudes; and relational factors, particularly the presence of pre-existing communities of practice. The study shows that, in the cases analysed, the effectiveness of the UPP is strongly shaped by local contexts and organisational culture, ultimately reducing its transformative potential.

Keywords: Trial Office; Judges; Court; Organisation; Professions.

1. Introduzione

Nel 2021, il decreto-legge n. 80⁴ ha stanziato le risorse necessarie all'assunzione a tempo determinato di 16.500 Funzionari addetti all'Ufficio per il processo (FUPP), ponendo fine al lungo iter di ideazione, discussione e progettazione dell'Ufficio per il processo (UPP), avviato almeno venti anni prima (Fabbrini 2013; Verzelloni e Viapiana 2016; Braccialini 2020). Sebbene l'UPP fosse già formalmente presente nell'ordinamento⁵ e fosse stato sperimentato in alcune sedi (Lucarelli 2024), è soltanto grazie alle risorse stanziate dal PNRR Giustizia che è stato effettivamente introdotto in tutti i tribunali italiani.

Il nuovo modello organizzativo mira a ridurre i tempi dei procedimenti e il contenzioso ultratriennale, intervenendo sulle modalità di lavoro di magistrati e personale amministrativo (Governo italiano 2021). I FUPP contribuiscono a questo scopo svolgendo funzioni paragiurisdizionali di supporto ai magistrati e funzioni di carattere amministrativo, operando così come

4 Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

5 Il d. l. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" aggiunge l'articolo 16-octies al d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 introducendo l'UPP nell'ordinamento italiano.

raccordo tra le due componenti. Il nuovo ruolo si caratterizza dunque per funzioni inedite, ibride e trasversali, svolte in collaborazione sia con i magistrati sia con il personale di cancelleria.

Il presente contributo, mutuando strumenti propri della sociologia delle professioni e delle organizzazioni, analizza i cambiamenti organizzativi prodotti dalla costituzione dell'UPP e dal conseguente ingresso dei FUPP nelle sezioni civili di tre tribunali ordinari di una regione del Centro Italia.

Riguardo al primo aspetto, il tribunale presenta diversi tratti tipici delle *organizzazioni di professionisti* (Mintzberg 1979). Si tratta di strutture costruite attorno al gruppo professionale che svolge la funzione centrale dell'istituzione, come i magistrati nei tribunali o i medici negli ospedali. Pur operando all'interno di un contesto regolato da norme e procedure comuni, i professionisti mantengono un'elevata autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni. Accanto al *core* professionale di magistrati, gli altri ruoli presenti hanno la funzione di assistere i professionisti e di permettere loro di concentrarsi sulle attività che costituiscono il nucleo del loro lavoro.

L'analisi organizzativa di Stefano Zan (2003) ha però restituito un'immagine parzialmente diversa del funzionamento del tribunale. Zan definisce il tribunale un "condominio": uno spazio fisico all'interno del quale l'attività delle sue componenti risulta debolmente integrata. Il tribunale si caratterizza infatti per la separazione, e per la sostanziale incomunicabilità, tra la componente giurisdizionale e quella amministrativa. Le sezioni appaiono unità organizzative debolmente integrate a causa della forte autonomia dei magistrati e della limitata capacità dei presidenti di coordinarli (Verzelloni 2019; Dallara e Lacchei 2021). Tale autonomia può, tuttavia, tradursi in una forma di "solitudine" nella gestione quotidiana del lavoro. Nella maggior parte dei casi, infatti, i magistrati risultano poco interessati agli aspetti organizzativi della propria attività (Zan 2003).

L'introduzione di un nuovo modello organizzativo nei tribunali italiani, quello dell'UPP, rende necessaria una nuova divisione del lavoro tra gli attori coinvolti – magistrati, personale amministrativo e FUPP – e una ridefinizione dei meccanismi che ne consentono il coordinamento. Magistrati e personale amministrativo sono infatti chiamati a delegare alcune mansioni di propria competenza ai nuovi funzionari e a modificare in misura significativa le proprie modalità di lavoro.

L'obiettivo di questo contributo è quello di analizzare gli assetti organizzativi emersi in seguito all'introduzione dei FUPP in tre casi studio. Le domande di ricerca che orientano questo studio sono due: *come si ridefinisce il coordinamento tra ruoli e funzioni all'interno degli uffici con l'ingresso dei FUPP?* E *quali fattori spiegano le differenti soluzioni organizzative osservate?*

Il materiale empirico che ha consentito di fornire risposta a queste domande è stato raccolto attraverso un vasto progetto di ricerca realizzato nell'ambito del progetto Giustizia Agile implementato presso i tribunali di

Firenze, Prato, Pistoia e presso la Corte di Appello di Firenze. Tra aprile 2022 e aprile 2023, sono state realizzate 97 interviste semistrutturate nelle sezioni civili dei tre tribunali. La selezione degli intervistati ha seguito un criterio di copertura dei ruoli organizzativi rilevanti. In ciascuna sezione sono stati coinvolti il presidente, il dirigente amministrativo di sezione e il più alto numero possibile di magistrati, componenti del personale amministrativo e FUPP, così da ricostruire il punto di vista di tutte le componenti coinvolte nell'implementazione dell'UPP.⁶ L'analisi è stata circoscritta al settore civile dei tre tribunali studiati. Questa scelta trova le sue ragioni tanto nella maggiore standardizzazione dei procedimenti in materia civile che nelle pregresse sperimentazioni orientate a rendere più efficiente il sistema giudiziario civile attraverso l'uso della mediazione e l'analisi predittiva delle liti (Lucarelli 2019). Inoltre, poiché il settore civile del Tribunale di Firenze è articolato in sette sezioni, si è scelto di svolgere l'indagine su un campione di tre sezioni, che si aggiungono alle due sezioni civili presenti in ciascuno degli altri due tribunali, per un totale di cinque sezioni civili analizzate.

La selezione delle tre sezioni risponde all'esigenza di osservare l'implementazione dell'UPP in contesti organizzativi tra loro differenziati per dimensioni e caratteristiche del lavoro giudiziario. Si sono così seguiti due criteri. Da un lato, si sono incluse sezioni di diversa ampiezza; dall'altro, si è guardato al grado di serialità del lavoro giudiziario. Le sezioni A e B rappresentano sezioni di maggiori dimensioni, mentre la Sezione C costituisce un caso di dimensioni più ridotte. Al tempo stesso, le tre sezioni si differenziano per la natura dei flussi trattati e per il diverso peso assunto dalla serialità delle controversie e dalla standardizzabilità delle fasi del lavoro giudiziale. La Sezione

6 Nel Tribunale di Firenze sono state realizzate 66 interviste, comprensive del Presidente di Tribunale e corrispondenti al 78% dei magistrati presenti nelle tre sezioni; al 95% dei componenti delle cancellerie e al 73% dei FUPP. Nel Tribunale di Pistoia, si sono intervistati il Presidente di Tribunale e la metà dei magistrati della sezione civile (5 su un 10). Si è quindi raggiunto il 25% del personale amministrativo (4 su 16) e tutti i FUPP (7). Nel Tribunale di Prato si è intervistato il Presidente, sono stati intervistati il 45% dei magistrati della sezione civile (5 su 11), il 22% del personale amministrativo (4 su 18) e il 44% dei FUPP (4 su 9). Le interviste erano orientate ad esplorare il rapporto tra le soluzioni organizzative adottate per dar corpo all'UPP, i ruoli e le funzioni svolte dai diversi attori all'interno dello specifico contesto di lavoro e si componevano di due parti. La prima mirava a ricostruire il profilo dell'intervistato, le sue esperienze formative e professionali dal conseguimento della laurea fino alla posizione attuale; la seconda esplorava le modalità di realizzazione dell'ufficio per il processo, i cambiamenti introdotti dall'UPP nell'organizzazione del lavoro e nella gestione dei procedimenti da parte dei magistrati, dei funzionari e del personale amministrativo e quindi le mansioni attribuite dai FUPP. La traccia è stata personalizzata in base al profilo dell'intervistato, per approfondire le suddette tematiche a partire dallo specifico ruolo ricoperto ed è stata di volta in volta riadattata sulla base delle informazioni di contesto acquisite progressivamente con l'accumularsi del materiale empirico. La fase di intervista è stata preceduta dall'analisi della normativa nazionale, dei documenti ministeriali e della documentazione prodotta dai singoli tribunali in merito all'UPP.

B, specializzata in materia di protezione internazionale, si caratterizza per una maggiore omogeneità dei procedimenti e per un più alto grado di serialità del lavoro. La Sezione A, specializzata in contratti, esecuzioni mobiliari e immobiliari e diritto bancario, presenta invece una maggiore eterogeneità e complessità dei casi e dei fascicoli, che richiedono da parte dei magistrati un'attività meno standardizzabile e più dipendente dallo studio del singolo caso. La Sezione C, specializzata in materia di lavoro, occupa una posizione intermedia: al suo interno convivono, infatti, procedimenti ad alta serialità e procedimenti in cui la giurisprudenza risulta meno consolidata e l'analisi dei casi più complessa.

L'analisi del materiale empirico è stata condotta in tre passaggi. In una prima fase, le interviste e i documenti raccolti sono stati analizzati per ricostruire, in ciascuna sezione, le mansioni effettivamente attribuite ai FUPP, i meccanismi di coordinamento che regolano l'integrazione dei nuovi funzionari nei processi di lavoro della sezione e i cambiamenti intervenuti nelle modalità di lavoro del personale togato e amministrativo già presente. In una seconda fase, i casi sono stati messi a confronto così da individuare somiglianze e differenze ricorrenti tra le sezioni e i tribunali studiati. In una terza fase, il confronto comparato ha permesso di sistematizzare le configurazioni osservate in quattro modelli idealtipici.

L'articolo si struttura come segue. Il secondo paragrafo presenta le due prospettive teoriche adottate, quella della sociologia delle organizzazioni e quella della sociologia delle professioni. Il terzo paragrafo ricostruisce l'iter ideativo e normativo che ha portato alla progettazione e all'implementazione dell'Ufficio per il processo. Il quarto paragrafo descrive l'organizzazione dei tribunali e delle rispettive sezioni in cui è stata condotta l'analisi. Il quinto paragrafo presenta i risultati della ricerca, con particolare attenzione alle soluzioni organizzative osservate per includere i FUPP. Il sesto paragrafo discute i risultati emersi dall'analisi e presenta i fattori causali che spiegano l'adozione delle soluzioni organizzative osservate. Il settimo paragrafo conclude l'articolo richiamandone i principali contributi e proponendo una riflessione sul ruolo della riforma dell'UPP per il funzionamento della giustizia italiana a partire dai casi studiati.

2. Studiare l'implementazione dell'UPP tra sociologia dell'organizzazione e delle professioni

Le organizzazioni sono sistemi sociali che rendono possibile l'azione coordinata di individui e gruppi portatori di interessi, informazioni e competenze diversi, ma complementari (March e Simon 1993), mobilitando risorse che, altrimenti, non potrebbero essere attivate per raggiungere obiettivi comuni (Scott 2003). Pur nella varietà delle forme assunte, è possibile individua-

re due principi fondamentali comuni ad ogni organizzazione: il coordinamento tra i membri (Puranam et al. 2014) e la divisione del lavoro, cioè la distribuzione dei compiti e delle mansioni che costituiscono il processo produttivo specifico dell'organizzazione (Catino 2012).

Il coordinamento è assicurato da tre meccanismi, distinti sul piano analitico, ma spesso compresenti nella pratica organizzativa quotidiana: l'aggiustamento reciproco, la supervisione diretta e la standardizzazione (Mintzberg 1979). L'aggiustamento reciproco è la forma più semplice di coordinamento e si basa sull'interazione informale diretta tra i membri. Questo meccanismo è presente tanto nelle organizzazioni semplici quanto in quelle complesse, perché consente un rapido adattamento al verificarsi di eventi imprevisti.

Il secondo meccanismo è la supervisione diretta, che implica la presenza di una gerarchia all'interno della quale i ruoli sovraordinati dirigono e controllano l'attività dei subordinati e hanno perciò la responsabilità del loro operato.

Il terzo meccanismo è la standardizzazione, che permette il coordinamento tra i membri prima che la loro interazione abbia luogo. In questo caso, ciascuna componente "[sa] esattamente cosa aspettarsi dagli [altri membri] e si comporta di conseguenza" (Mintzberg 1979, 5). Si possono distinguere tre forme di standardizzazione: dei processi, dei prodotti e delle competenze. La standardizzazione dei processi di lavoro riguarda la definizione e la programmazione delle mansioni e delle attività lavorative; quella dei prodotti consiste nella definizione *ex ante* delle caratteristiche quantitative e qualitative dei risultati del lavoro organizzativo.

Infine, la standardizzazione delle competenze rappresenta il principale meccanismo di coordinamento delle organizzazioni di professionisti, come il tribunale (Verzelloni 2019). La prevedibilità e il controllo dell'attività del singolo professionista sono assicurati dall'adesione a valori e norme di comportamento condivisi. I valori professionali costituiscono quindi il principale fattore di integrazione tra individui che appartengono alla stessa comunità professionale (Zan 2003).

Benché la presenza dei meccanismi di coordinamento favorisca l'integrazione tra i membri, gli attori dispongono di spazi di autonomia entro i quali possono esercitare la loro capacità di *agency* e orientare l'azione in funzione dei propri interessi (March e Simon 1993). Ruoli, procedure e risorse non possono predeterminare il carattere delle interazioni intra-organizzative né i loro esiti, ma rappresentano vincoli strutturali all'azione degli attori, i quali conservano un certo margine di autonomia decisionale (Crozier e Friedberg 1978).

Nelle organizzazioni di professionisti, tuttavia, l'autonomia degli attori è ulteriormente rafforzata dal particolare rapporto che i professionisti intrattengono con il proprio lavoro, che la sociologia delle professioni riconduce al concetto di giurisdizione. Con questo termine si indica uno spazio di

esclusiva competenza che il professionista rivendica in virtù del possesso della conoscenza specialistica necessaria a svolgere una determinata funzione sociale. La giurisdizione lega dunque ogni professionista ai compiti e alle mansioni che costituiscono il nucleo fondamentale del suo lavoro e, quindi, la sua ragion d'essere (Abbott 1988).

Entra qui in gioco l'altro elemento fondamentale di ogni organizzazione: la divisione del lavoro. Ogni processo lavorativo può essere scomposto in fasi, a ciascuna delle quali corrispondono specifiche mansioni e ruoli. Fasi, mansioni e ruoli sono tra loro interconnessi e, quindi, interdipendenti (Catino 2012). Secondo Katherine Kellogg (2014), le mansioni svolte in via esclusiva dai professionisti presentano tre caratteristiche principali: elevato riconoscimento e legittimazione, forti significati simbolici e possesso di competenze specialistiche. A ciò si aggiunge il prestigio sociale derivante dallo svolgimento di attività considerate importanti dalla società nel suo complesso (Gorman e Sandefur 2011). Non è un caso che al professionista è riconosciuta la capacità e l'autorità necessarie a svolgere le mansioni che gli sono proprie soltanto al termine di un percorso formativo istituzionalizzato e ad accesso limitato (Evetts 2013). Per questo, esiste uno stretto rapporto tra le mansioni e l'identità professionale di coloro che le svolgono (Evetts 2013; Brown 2015). Tuttavia, i professionisti svolgono anche attività fortemente routinarie, che tendono a occupare una posizione più periferica nella definizione dell'identità professionale, non soltanto per il loro carattere ripetitivo, ma anche per il minore grado di discrezionalità, contenuto specialistico e riconoscimento simbolico che viene loro attribuito.

Nelle organizzazioni di professionisti, i rapporti tra gruppi professionali diversi si strutturano gerarchicamente anche sulla base dell'attribuzione di mansioni routinarie e non routinarie. Quando tale distribuzione non rispecchia la gerarchia professionale tra i gruppi coinvolti si possono generare conflitti giurisdizionali (Liberati 2017; Weber et al. 2022). Allo stesso modo, i cambiamenti che modificano le strutture organizzative, per esempio, introducendo nuovi ruoli (Martin et al. 2009; Curry et al. 2012), nuovi compiti o redistribuendo compiti e mansioni tra i ruoli (Kellogg 2014; Kroezen et al. 2014; Liberati 2017), tendono ad innescare processi di assestamento giurisdizionale (Abbott 1988).

La letteratura sociologica sulle professioni ha ampiamente studiato le strategie di riaggiustamento innescate da cambiamenti nella divisione del lavoro all'interno delle organizzazioni di professionisti (Langley et al. 2019). Tali strategie possono essere orientate alla difesa della giurisdizione (Heinzmann et al. 2020), quando il cambiamento viene percepito come una minaccia per l'identità ed il prestigio di un determinato gruppo professionale (Ahuja 2023), oppure possono favorire la collaborazione con i gruppi coinvolti nella redistribuzione delle mansioni (Kroezen et al. 2014; Weber et al. 2022) e rafforzare il prestigio di un gruppo professionale, attraverso la cessione

ad altri gruppi di mansioni non considerate centrali (Curry et al. 2012). Lo status e il prestigio che gli stessi professionisti attribuiscono alle mansioni oggetto di cambiamento costituiscono quindi un elemento centrale per spiegare il modo in cui essi reagiscono al cambiamento (Kellogg 2014; Liberati 2017).

3. L'Ufficio per il processo nell'ordinamento italiano

L'UPP rappresenta una nuova configurazione organizzativa costituita da magistrati togati e onorari, tirocinanti ex art. 73⁷, personale delle cancellerie e funzionari addetti all'UPP. Secondo Braccialini (2021), la configurazione attuale dell'UPP è il risultato di un lungo processo di ideazione e discussione sviluppatosi tra il 2003 e il 2015. Nel 2003, l'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) dedica un convegno al ruolo degli aspetti organizzativi nel contrastare l'eccessiva lunghezza dei procedimenti (Verzelloni e Viapiana 2016). La soluzione individuata consiste nell'introduzione di assistenti assegnati ai singoli magistrati, con funzioni di analisi giurisprudenziale e di redazione di "moduli per provvedimenti ripetitivi o di particolare semplicità" (Gilardi 2004). Il passaggio dall'ufficio del giudice all'ufficio per il processo avviene già nel 2004, grazie al contributo di alcuni dirigenti amministrativi ai lavori di un secondo convegno dell'ANM dedicato ai temi organizzativi. In quella sede viene proposta la costituzione di un gruppo di supporto alle sezioni nel loro complesso, anziché ai singoli giudici (Braccialini 2020).

Il primo passo concreto verso la realizzazione dell'UPP è rappresentato dall'art. 73 del d. l. 69/2013, che formalizza le esperienze progettuali di utilizzo di tirocinanti inseriti in stage formativi con funzioni di assistenza ai magistrati, sperimentate da alcuni tribunali in collaborazione con le università. Successivamente, il d. l. 90/2014 trasforma l'UPP in diritto positivo, includendovi i tirocinanti. L'istituzionalizzazione *ex post* delle esperienze progettuali fortemente spontanee ha reso il percorso di avvicinamento alla costituzione dell'UPP frammentato ed episodico, in assenza di una progettualità coerente a livello nazionale, come rilevato dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).⁸ Lo stesso CSM sottolineava inoltre le implicazioni dell'introduzione dell'UPP per le modalità di lavoro dei magistrati in considerazione dell'obiettivo di ridefinire i modelli organizzativi dei tribunali italiani, nella direzione della "trasformazione del giudice da unità di lavoro monodimensionale a struttura di lavoro complessa", che rendeva necessaria "la richiesta dell'assunzione di figure professionali ad hoc (assistenti) di studio, funzionari, tecnici"⁹. Nonostante questo, fino all'approvazione

7 Comma 8-bis dell'articolo 73 del d. l. 69/2013.

8 Delibera CSM del 7 luglio 2016.

9 *Ivi*, pp. 27-28.

del PNRR Giustizia, non erano mai state stanziare risorse per l'assunzione di personale *ad hoc* da impiegare negli UPP.

Lo snodo decisivo è quindi rappresentato dai 2,3 miliardi di euro messi a disposizione dal PNRR Giustizia che rendono possibile il reclutamento dei FUPP nel 2021. Tali risorse erano condizionate al raggiungimento, da parte del sistema giustizia nel suo complesso, di obiettivi quantitativi: l'abbattimento delle pendenze civili, la diffusione e il consolidamento dell'UPP e la riduzione del *disposition time*, sia nel settore civile che in quello penale, entro la conclusione del Piano nel 2026.¹⁰ Le modalità di reclutamento, di impiego e le mansioni dei FUPP sono state definite dal d. l. 80 del 2021 e dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2021.¹¹ Le assunzioni sono state articolate in due fasi: nel febbraio del 2022 sono stati assunti, tramite un concorso pubblico, 8.171 FUPP; nell'aprile del 2024, invece, sono state reclutate altre 3.946 persone.

3.1 Le mansioni dei Funzionari addetti all'Ufficio per il processo

Funzioni e mansioni dei FUPP sono definite dal d. l. 80/2021, dal d. lgs. 151/2022¹² e da numerose circolari del Ministero della Giustizia¹³. Ne emerge un profilo ibrido: il FUPP si colloca a metà tra le due figure idealtipiche dell'*assistente di studio* e dell'*assistente di udienza*. Il primo svolge funzioni di assistenza diretta al giudice in materia giurisprudenziale, come la ricerca dottrinale, la redazione delle bozze dei provvedimenti e la raccolta e redazione di massime giurisprudenziali. Il secondo, invece, svolge funzioni prettamente amministrative, assimilabili a quelle dei cancellieri, dei funzio-

10 Il PNRR Giustizia stabilisce i seguenti obiettivi. Per il settore civile: riduzione del 40% del *disposition time* rispetto al 31 dicembre 2019 e riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 90% rispetto al 31 dicembre 2019. Per il settore penale: riduzione del 25% del *disposition time* rispetto al 31 dicembre 2019. Per il settore amministrativo: riduzione dell'arretrato del 70% nei TAR e nel Consiglio di Stato.

11 "Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all'ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021".

12 D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, "Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134."

13 Si pensi alla Circolare del 2 dicembre 2021 "Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – linee guida e schema relativo", alla Circolare del 21 dicembre 2021 "Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all'ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021", alla Circolare dell'11 febbraio 2022 "Formazione del personale con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo" e alla Circolare del 17 febbraio 2022 "Inserimento, accoglienza e formazione del personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo. Formazione di ingresso sui servizi di cancelleria e gli applicativi informatici in uso negli Uffici giudiziari. Indicazioni operative".

nari e degli ufficiali giudiziari. Queste due figure sono state individuate dal CSM nell'Allegato 1 della Delibera CSM del 7 luglio 2016, all'esito di una riflessione critica sull'utilizzo sperimentale di stagisti a supporto dei magistrati svolto presso il Tribunale di Firenze, in collaborazione con l'Università del capoluogo toscano.

L'Allegato II al d. l. 80/2021 e la Circolare del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2021 dettano le dieci mansioni specialistiche di supporto al magistrato attribuite ai FUPP: studio dei fascicoli e predisposizione di schede riassuntive dei procedimenti; svolgimento di attività di facile esecuzione a supporto del magistrato; realizzazione di bozze di provvedimenti semplici; controllo della pendenza di istanze o richieste e loro eventuale gestione; amministrazione dei fascicoli e segnalazione di quelli prioritari; condivisione di riflessioni su eventuali criticità; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali e ai processi di digitalizzazione e di innovazione organizzativa dell'ufficio, nonché al monitoraggio dei risultati. Quanto alle mansioni di carattere amministrativo, la Circolare richiama in termini generali una funzione di raccordo tra l'attività del magistrato e quella del personale addetto alle cancellerie. A questa funzione, si possono aggiungere la catalogazione, l'archiviazione e la messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali, l'analisi e la preparazione dei dati relativi ai flussi di lavoro (Di Florio 2022).

4. I tre tribunali oggetto di studio

Come è stato anticipato nella nota metodologica, l'indagine si è svolta all'interno di tre tribunali toscani. Il Tribunale di Firenze è un tribunale distrettuale tra i più grandi del Centro Italia per organico. Al momento dell'approvazione del progetto organizzativo di UPP trasmesso al Ministero della Giustizia nel dicembre del 2021, al tribunale risultavano assegnati 88 magistrati e 218 unità di personale amministrativo, distribuiti in sei sezioni civili, di cui una sezione lavoro, tre sezioni penali, l'ufficio GIP/GUP, il Tribunale del Riesame e la Corte di Assise. In base al progetto UPP approvato dal Presidente, al Tribunale di Firenze erano stati assegnati 120 FUPP, distribuiti tra le diverse sezioni tenendo conto del numero di fascicoli ultratriennali da smaltire. Tuttavia, soltanto 103 avevano effettivamente preso servizio al momento della realizzazione delle interviste.

In questo tribunale, l'analisi ha riguardato tre sezioni, chiamate qui A, B e C. La Sezione A si occupa di contratti ed esecuzioni mobiliari e immobiliari. Al momento della conduzione delle interviste, la sezione era composta da 11 magistrati, di cui uno co-assegnato al 50% alla Sezione B. La cancelleria era composta da 17 persone. Coloro che svolgevano le funzioni di gestione

dei fascicoli si occupavano ciascuno di due giudici. Nella sezione erano presenti 10 FUPP, nonostante ne fossero stati assegnati 20.

La Sezione B è una sezione specializzata in materia di protezione internazionale. Al momento della rilevazione, era composta da sette magistrati, di cui uno co-assegnato al 50% alla Sezione A. Cinque magistrati si occupavano anche di due materie aggiuntive: responsabilità medica e successioni. La cancelleria di sezione era composta da sette unità, cui si erano aggiunti 18 FUPP, su 20 previsti. La Sezione B era già sede di ufficio per il processo dal 2020, cui partecipavano i giudici onorari, i tirocinanti ex art. 73 d. l. 69/2013, che erano assegnati ai singoli giudici, ed il personale amministrativo.

La Sezione C è la sezione specializzata in materia di lavoro. La sezione era composta da cinque magistrati, di cui uno facente funzione di presidente di sezione. La cancelleria era costituita da cinque persone, cui si aggiungevano tre FUPP. L'integrazione dei FUPP nella sezione è stata influenzata dal pensionamento del presidente di sezione, che ha rallentato l'assegnazione delle mansioni paragiurisdizionali ai FUPP. La Sezione C era già sede di ufficio per il processo dal 2018, costituito da un giudice onorario di supporto a tutti i magistrati della sezione e da tirocinanti ex art. 73 d. l. 69/2013 affidati ai singoli giudici e dal personale amministrativo.

Il Tribunale di Pistoia è composto da una sezione civile nella quale al momento della conduzione delle interviste lavoravano 10 magistrati, e da una sezione penale, con 8 magistrati, per un totale di 18 magistrati, cui si aggiungevano 24 amministrativi. Il Presidente svolgeva anche le funzioni di dirigente amministrativo. Le scoperture di organico riguardavano soprattutto l'area amministrativa: i posti vacanti rappresentavano il 27% del totale del personale amministrativo. Si registrava inoltre una carenza di personale dovuta al mancato *turnover*, particolarmente accentuata nelle fasce direttive: i posti di direttore amministrativo erano vacanti al 40%, quelli di funzionario giudiziario al 38% e quelli di cancelliere al 70%. Al tribunale erano stati inizialmente assegnati 24 FUPP, ma soltanto 16 avevano effettivamente preso servizio. Nel tribunale era già attivo un UPP composto da giudici onorari e da tirocinanti ex articolo 73.

Il Tribunale di Prato è un tribunale di dimensione medio-piccola, nel quale operavano 20 magistrati, divisi in due sezioni, civile e penale, dove erano arrivati 24 FUPP, su 40 assegnati inizialmente. Rispetto al personale amministrativo, il tribunale soffriva di una rilevante copertura di organico. Secondo la pianta del personale aggiornata al 20 febbraio 2023, la copertura effettiva dei cancellieri era del 90% (1 cancelliere effettivo su 10 assegnati), quella dei funzionari era del 47% (9 effettivi su 17 assegnati) e quella degli assistenti giudiziari del 35% (17 effettivi su 26 tabellari), per uno scostamento del 37% tra il numero di unità di personale previste e quelle effettive. Gli effetti sul funzionamento del tribunale di questa scoper-

tura risultavano aggravati dalle caratteristiche del territorio di competenza, caratterizzato da una forte densità abitativa e imprenditoriale e dalla presenza di una relevantissima comunità straniera, per cui il personale in servizio risultava sottodimensionato rispetto all'area servita.

5. La rinegoziazione dei confini professionali: modelli di integrazione e meccanismi di coordinamento

Per comprendere come l'arrivo dei FUPP abbia imposto agli attori una rinegoziazione dell'assetto organizzativo formale e informale, occorre considerare tre interrogativi interconnessi. Il primo interrogativo riguarda la divisione del lavoro, intesa come la distribuzione delle mansioni tra il nucleo professionale (i magistrati) e la struttura di supporto (il personale amministrativo) all'interno delle sezioni studiate. Il secondo interrogativo riguarda la definizione della giurisdizione professionale del FUPP, che si collega alla scelta di quali mansioni delegare loro. Il terzo e ultimo interrogativo riguarda i meccanismi di coordinamento tra i membri della sezione.

Dall'analisi emerge che la divisione del lavoro dei FUPP si è strutturata prevalentemente sulla base delle esigenze contingenti delle cancellerie. Nel Tribunale di Prato, la ripartizione delle mansioni è stata fortemente influenzata dalla grave carenza di organico delle cancellerie. I FUPP hanno dedicato la maggior parte del tempo, stimata in circa l'80-90% dell'orario di lavoro, a mansioni amministrative. Solo in casi limitati e, generalmente, su iniziativa di singoli magistrati, i FUPP hanno potuto affiancare a tali attività alcuni compiti paragiurisdizionali semplici, come lo studio preliminare dei fascicoli, la predisposizione di schede riassuntive e la ricerca giurisprudenziale di base. Nelle restanti sezioni studiate, invece, i carichi di lavoro delle cancellerie, anche grazie a una minore scopertura di organico, sono risultati inferiori e la quota di tempo dedicata dai FUPP alle funzioni paragiurisdizionali è risultata prevalente rispetto a quella destinata alle attività amministrative.

Rispetto al secondo interrogativo organizzativo, cioè la determinazione del mansionario effettivo dei FUPP e, di conseguenza, del contenuto e dell'ampiezza della loro giurisdizione, si osserva un'elevata eterogeneità nelle soluzioni adottate. Le sezioni A e C del Tribunale di Firenze si caratterizzano per una forte variabilità delle mansioni delegate, che dipende dall'assegnazione diretta dei FUPP ai singoli magistrati. Alcuni magistrati delegano l'intero repertorio di mansioni assegnabili e coinvolgono i funzionari in tutte le fasi preliminari a quella di decisione. In altri casi, i funzionari si occupano di un numero più limitato di attività routinarie, come la ricerca giurisprudenziale, la predisposizione di schede di fascicolo o la verifica preliminare della documentazione. Anche il processo di attribuzione delle mansioni ai FUPP varia da magistrato a magistrato: alcuni procedono per tentativi ed

errori, assegnando fin da subito le mansioni più specialistiche; altri, invece, attribuiscono dapprima quelle più semplici, per poi arrivare ad assegnare progressivamente a quelle più complesse.

Nella Sezione C del Tribunale di Firenze, l'assegnazione delle mansioni ai FUPP segue un criterio unitario, seguito informalmente dalla maggior parte dei magistrati della sezione. Sono stati individuati alcuni "filoni" all'interno dei quali ripartire le cause iscritte al ruolo della sezione. I fascicoli appartenenti ai filoni per i quali esiste una giurisprudenza consolidata vengono affidati ai FUPP, che si occupano della documentazione e della redazione delle bozze dei provvedimenti. Le cause più complesse, per le quali mancano indirizzi giurisprudenziali definiti e condivisi, sono invece gestite integralmente dai magistrati, mentre ai FUPP spetta unicamente la ricerca giurisprudenziale iniziale. Questo assetto consente ai magistrati di dedicare più tempo allo studio e alla trattazione dei procedimenti più complessi, oltreché alle udienze e alla decisione di quelli a maggior carattere di serialità.

Nel Tribunale di Pistoia la costituzione dell'UPP risulta essere fedele alla *ratio* originaria della normativa, poiché i FUPP sono assegnati al ruolo e non direttamente ai singoli magistrati. Dato il numero limitato di magistrati presenti in sezione, tuttavia, di fatto i FUPP collaborano con un solo magistrato. Ne deriva una significativa differenziazione delle mansioni attribuite ai singoli FUPP, al pari di quanto osservato negli altri casi in cui i funzionari sono stati assegnati individualmente.

Nella Sezione B del Tribunale di Firenze, i FUPP sono stati suddivisi in quattro gruppi di lavoro corrispondenti alle aree geografiche di appartenenza dei richiedenti asilo i cui fascicoli erano stati iscritti nella sezione nel 2019, cui si aggiungono i due FUPP incaricati dei procedimenti afferenti alle materie aggiuntive dei magistrati della sezione. Una volta smaltiti i fascicoli arretrati del 2019, i gruppi sono stati sciolti e riorganizzati in base alle aree geografiche maggiormente rappresentate nel ruolo iscritto alla sezione, con una conseguente redistribuzione dei funzionari. A ciascun FUPP spetta la gestione di un "mini-ruolo", così come definito dagli intervistati, costituito da un certo numero di fascicoli del proprio gruppo di appartenenza. Ciò consente una forte specializzazione dei FUPP, favorita dal carattere routinario delle mansioni loro delegate, come l'inquadramento della situazione personale del ricorrente nel contesto sociale e politico del paese di provenienza e la redazione dei cosiddetti *country study*.

Un'ulteriore differenza tra le tre sezioni emerge guardando alle mansioni amministrative attribuite. Nel Tribunale di Prato, i FUPP sono dei funzionari amministrativi *de facto* e svolgono tutti i compiti attribuiti alla cancelleria. Nella Sezione A del Tribunale di Firenze, ogni FUPP affianca il cancelliere o il funzionario assegnato al rispettivo magistrato, svolgendo mansioni collegate alla gestione dei rispettivi fascicoli, al netto di alcune attività trasversali, come il controllo del pagamento del contributo unificato. Ciò ha

permesso di ridurre il carico di lavoro del personale della cancelleria. Nella Sezione B, invece, i FUPP si occupano di smaltire l'arretrato dell'attività di cancelleria non direttamente collegata alla gestione dei fascicoli, secondo una modalità che può essere definita "a progetto", cioè con obiettivi quantitativi da raggiungere entro una determinata scadenza. Essi svolgono comunque una funzione di raccordo tra cancelleria e magistrati, dal momento che, a differenza dei magistrati, possono accedere al *software* gestionale utilizzato in cancelleria per verificare lo stato di lavorazione degli atti. Nella Sezione C, a causa del ritardo con cui era stato avviato l'UPP, nei primi mesi di lavoro i FUPP hanno svolto unicamente attività di carattere amministrativo, per poi essere incaricati di mansioni paragiurisdizionali in misura crescente. Per questo motivo, sono stati formati per svolgere tutte le mansioni dei funzionari amministrativi e sono stati impiegati come personale di cancelleria a tutti gli effetti fino alla nomina del presidente facente funzione, cui è seguito il loro impiego con i magistrati.

Rispetto al terzo e ultimo interrogativo organizzativo, cioè il coordinamento delle attività dei FUPP con quelle di magistrati e personale amministrativo, laddove i FUPP sono assegnati individualmente al singolo magistrato, questi ne supervisiona direttamente il lavoro e decide quali fascicoli assegnare e quali mansioni delegare loro. Questo assetto è il più vicino al tipo dell'ufficio del giudice, poiché si potrebbero teoricamente individuare tante unità – composte dal magistrato, dal personale amministrativo assegnato e dal FUPP – quanti sono i magistrati che compongono la sezione. Prevale qui una soluzione organizzativa fondata sulla supervisione diretta: i FUPP sono assegnati individualmente ai magistrati, che ne seguono ogni fase del lavoro, riducendo di fatto l'UPP a una somma di unità atomizzate.

In un solo caso, nella Sezione B, i FUPP sono assegnati all'intera sezione, compresa la componente amministrativa. Qui vi è una forte standardizzazione dei processi in quanto l'assegnazione dei fascicoli è automatica e l'interazione tra magistrati e FUPP non è individualizzata, ma è mediata dalla *console* del magistrato¹⁴. I FUPP accedono unicamente ai fascicoli di loro competenza e svolgono le loro attività senza interagire direttamente con i magistrati, se non per chiedere chiarimenti ed informazioni aggiuntive. Tuttavia, anche nella Sezione C del Tribunale di Firenze emerge un principio di standardizzazione di processo, in quanto l'assegnazione dei fascicoli ai FUPP avviene in base ad un principio, quello del filone di appartenenza del singolo procedimento, che è stato stabilito *ex ante* e una volta per tutte, seppure in modo informale da una parte dei magistrati della sezione.

14 La Console del magistrato è una applicazione attraverso la quale i magistrati accedono ai propri fascicoli; è collegata ai registri del SICID-Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale e del SIECIC-Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali, a loro volta aggiornati dal personale di cancelleria.

Nel Tribunale di Prato non è stata formalizzata alcuna assegnazione stabile dei FUPP ai singoli magistrati. Alcuni funzionari hanno collaborato con uno o due magistrati in modo continuativo, ma ciò è avvenuto sulla base di prassi informali e non di disposizioni organizzative codificate. In generale, i FUPP sono stati assegnati a gruppi di magistrati o a mansioni trasversali, con frequenti variazioni in base alle esigenze della cancelleria e all'andamento del contenzioso. Il coordinamento tra FUPP, magistrati e personale amministrativo si è quindi sviluppato principalmente attraverso aggiustamenti reciproci e relazioni informali, tenendo sempre conto, in via prioritaria, delle necessità della cancelleria. Questa modalità di coordinamento garantisce una certa flessibilità, permettendo di rispondere alle urgenze operative derivanti dalla scarsità di risorse, ma limita la possibilità per i FUPP di svolgere competenze paragiurisdizionali avanzate e di consolidare una collaborazione sistematica con i magistrati. Si tratta, dunque, di una soluzione caratterizzata dall'aggiustamento reciproco, nella quale l'assenza di procedure codificate ha dato luogo a un coordinamento basato su relazioni informali e prassi estemporanee dettate dalle urgenze di cancelleria.

6. Discussione

La varietà di soluzioni organizzative presentate nel paragrafo precedente può essere sistematizzata tracciando un *continuum* articolato in quattro soluzioni idealtipiche. Queste rappresentano l'esito della comparazione tra i casi studiati lungo tre dimensioni analitiche: la divisione del lavoro, il contenuto del mansionario effettivo dei FUPP e i meccanismi di coordinamento.

La prima soluzione, identificabile come un *Modello amministrativo puro*, vede i FUPP impegnati unicamente in compiti amministrativi. L'attività di supporto ai magistrati è fortemente limitata e i FUPP sono da considerarsi, anche sul piano funzionale, come componenti a tutti gli effetti della cancelleria, senza svolgere quell'attività di mediazione tra componente giurisdizionale e componente amministrativa che ne dovrebbe caratterizzare il ruolo. Tra i casi studiati, il Tribunale di Prato rappresenta l'esempio più vicino a questo tipo di soluzione organizzativa idealtipica.

La seconda e la terza soluzione organizzativa, che possono essere definite rispettivamente *Modello di supporto paragiurisdizionale semplice* e *Modello di supporto paragiurisdizionale complesso*, condividono l'assegnazione dei FUPP ai singoli magistrati o a gruppi di magistrati, che ne supervisionano direttamente l'attività. Sono i magistrati a stabilire di volta in volta quali fascicoli attribuire ai propri FUPP e quali attività delegare loro. In entrambi i casi, i FUPP possono venir impiegati sia per compiti amministrativi riguardanti i fascicoli a loro attribuiti, fungendo quindi da tramite tra il resto del personale di cancelleria e il magistrato assegnatario, che per attività proprie della

cancelleria non direttamente attinenti alla gestione dei fascicoli. I modelli organizzativi delle Sezioni A e C del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Pistoia mostrano le caratteristiche di queste due soluzioni idealtipiche.

Tuttavia, i due modelli divergono se si guarda al tipo di mansioni delegate ai FUPP dai magistrati. Nel *Modello di supporto paragiurisdizionale semplice*, i FUPP svolgono mansioni considerate secondarie rispetto alla giurisdizione professionale del magistrato, come l'analisi preliminare dei nuovi fascicoli iscritti al ruolo e la ricerca giurisprudenziale. Nel *Modello complesso*, invece, i FUPP sono impegnati in mansioni paragiurisdizionali di livello superiore, come la gestione della consolle del magistrato e la redazione delle bozze di sentenza, che comporta, in alcuni casi, un maggiore coinvolgimento nelle fasi di elaborazione dei punti di motivazione da parte del magistrato, oltre allo svolgimento delle altre mansioni già richiamate.

La quarta e ultima soluzione, che abbiamo chiamato *Modello di gestione autonoma di mini-ruoli*, vede i FUPP responsabili di un certo numero di fascicoli assegnati loro in modo automatico sulla base di criteri stabiliti a livello di sezione. In questo caso, però, il carattere routinario delle mansioni delegate limita l'autonomia decisionale dei FUPP nello svolgimento del proprio lavoro che risulta essere fortemente standardizzato. Le mansioni delegate riguardano tutte le attività collegate alla redazione della bozza di sentenza e non vengono rinegoziate ogni volta al momento dell'attribuzione del fascicolo, ma sono sempre le stesse, come mostra lo stralcio d'intervista seguente.

Abbiamo creato un sistema molto automatico, senza necessità di interlocuzioni continue con i funzionari. Cioè, i fascicoli sono condivisi. Loro su consolle vedono i loro fascicoli... Ecco, qui per esempio, dove c'è "Assistente" – questo è il fascicolo del 2019 – io so chi è l'assistente [...] C'è un sistema molto di organizzazione... Non è che ogni singolo fascicolo lo devo portare di là, "Mi faresti questo?" (TGA_M7).

La soluzione individuata nella Sezione B del Tribunale di Firenze è la più vicina a questo idealtipo e rappresenta anche la direzione verso cui sta tendendo l'UPP della Sezione C. In quest'ultimo caso, tuttavia, la standardizzazione di processo emerge in assenza di un coordinamento di sezione, ma come soluzione individuale promossa da singoli magistrati, e non rappresenta una modalità condivisa da tutti i magistrati della sezione.

La seconda domanda di ricerca ha orientato l'analisi verso i fattori che spiegano le differenti risposte degli attori coinvolti ai tre interrogativi principali appena richiamati. In primo luogo, da cosa dipende la diversa distribuzione del tempo di lavoro dei FUPP tra le attività di supporto al giudice e le attività di cancelleria? Nei casi in cui prevale il lavoro svolto in cancelleria, le

scelte organizzative di sezione risultano fortemente condizionate dal carico di lavoro amministrativo, come emerge dal prossimo stralcio.

Il personale amministrativo, soprattutto nei luoghi in cui c'è maggiore scoperta [di personale], tende a, come dire, disconoscere un po' la prevalente attività di assistenza alla giurisdizione che queste persone è previsto che svolgano e tende invece a inglobarle nel lavoro propriamente di cancelleria, dilatando, ecco, il concetto di cosiddetto "raccordo con la cancelleria". E quindi, c'è un'enorme difficoltà a disciplinare questa fase un po' critica, insomma, ecco (TP2_M6).

L'adozione di questa soluzione è rafforzata dalla condizionalità delle risorse finanziarie destinate all'assunzione dei FUPP, come stabilito dal PNRR Giustizia. Lo stretto monitoraggio da parte del Ministero della Giustizia del raggiungimento degli obiettivi fissati nei progetti organizzativi di costituzione degli UPP impone alle sedi giudiziarie di rispettare i target definiti in materia di riduzione delle pendenze ultratriennali. Questi due elementi – il carico di lavoro delle cancellerie e le pressioni per il raggiungimento degli obiettivi – costituiscono dei vincoli strutturali che favoriscono l'utilizzo dei FUPP per lo svolgimento di mansioni prettamente amministrative che, in alcuni casi, arrivano a comprendere attività non direttamente collegate alla funzione di raccordo tra la componente giurisdizionale e quella amministrativa.

In secondo luogo, per spiegare perché i magistrati decidano di delegare alcune mansioni piuttosto che altre, occorre guardare all'interazione tra due elementi: da un lato, le caratteristiche della mansione oggetto di delega (Abbott 1988); dall'altro, gli effetti che la collaborazione con il FUPP produce, agli occhi del magistrato, sulla giurisdizione e sull'identità professionale (Kroezen et al. 2014; Ahuja 2023). I magistrati sono più propensi a delegare le mansioni con il più alto grado di standardizzazione. La caratteristica principale delle mansioni delegabili che spiega l'attribuzione di un "mini-ruolo" ai FUPP è proprio il loro carattere routinario. In secondo luogo, benché le attività svolte dai FUPP siano fondamentali nel processo di lavoro del giudice, non vengono percepite come tali da intaccare la specifica area di *expertise* del magistrato. Come mostra il prossimo stralcio, tali mansioni non sono considerate oggetto di una vera e propria delega. Di conseguenza, il campo di attività dei FUPP non si sovrappone a quello dei magistrati.

Non c'è nessuna delega. Sei tu che gli dici "Questo [fascicolo] a un mese. Questo a due mesi. Questo a tre mesi... Questo a quattro". I contenuti, le ordinanze istruttorie, piuttosto che... non so... un quesito al CTU o una mediazione delegata è sempre firmata dal giudice. Quindi, è come se l'avesse scritta lui (TGB_M7).

Il maggiore o minore carattere routinario delle mansioni delegate influenza anche il terzo fattore che distingue le soluzioni organizzative adottate, ovvero il meccanismo di coordinamento alla base della relazione tra magistrato e FUPP. La supervisione diretta è associata a mansioni che richiedono un confronto costante tra magistrato e FUPP, come la redazione delle bozze di sentenza relative a fascicoli in materie molto complesse. Viceversa, l'elevato grado di serialità rende l'attività dei FUPP maggiormente standardizzata.

Si sono osservati anche magistrati che si rifiutano di collaborare con i FUPP e di delegare loro persino le mansioni più semplici, o che li utilizzano solo in modo marginale. Entra qui in gioco il maggiore o minore grado di legittimazione attribuito alla figura del FUPP, che influenza la disponibilità del magistrato a delegare le mansioni. Alcuni magistrati non considerano legittimi i FUPP a causa delle modalità del loro reclutamento, avvenuto tramite un concorso pubblico aperto ai laureati magistrali in ambito economico, politologico e sociologico, le cui modalità di svolgimento vengono giudicate negativamente da alcuni intervistati.

Infine, un ulteriore elemento utile a spiegare la varietà di soluzioni organizzative osservate è rappresentato dalla presenza di comunità di pratiche sviluppatasi e consolidate nel tempo all'interno della sezione. Le comunità di pratiche si manifestano come insiemi di relazioni, consuetudini operative e saperi taciti che emergono dall'interazione quotidiana tra attori coinvolti in attività comuni e nella risoluzione di problemi ricorrenti, a prescindere dai gruppi occupazionali e professionali di appartenenza. Esse riflettono e riproducono le modalità concrete con cui il lavoro viene effettivamente svolto in uno specifico contesto (Zan 2011; Verzelli 2019). La presenza di relazioni collaborative preesistenti può incidere significativamente sulla capacità di assorbire cambiamenti organizzativi complessi, come l'introduzione dei FUPP, come mostra il seguente stralcio d'intervista al presidente di un tribunale piccolo, dove, grazie a un progetto precedente all'UPP, i magistrati civili avevano già maturato esperienze di collaborazione con borsisti e tirocinanti.

In questi ultimi due anni i giudici civili si sono abituati ad avere una persona che ha lavorato strettamente a contatto con loro, e quindi hanno sostanzialmente rotto quell'isolamento che è un po' tipico della mentalità del giudice civile, e quindi, in questo contesto, inserire un UPP civile è stato più semplice che magari, che non in altri tribunali. Si erano già abituati di per sé a dialogare, a discutere, a parlare di scambiarsi schede, di ragionare sui processi e di farlo, appunto, anche con persone, diciamo, estranee, anche con persone che non sono, sostanzialmente, colleghi (TP1_M1).

In questi termini, le comunità di pratiche sviluppatasi negli anni precedenti all'arrivo dei FUPP nelle sezioni grazie alla collaborazione tra magistrati e attori esterni, come i borsisti e i tirocinanti ex articolo 73, hanno

facilitato l'inclusione dei FUPP e la definizione di assetti organizzativi più cooperativi. Questo dato empirico si lega a una riflessione più ampia sulla "solitudine" del giudice come fattore culturale che incide sui processi di lavoro. Nella tradizione ordinamentale e culturale italiana, il magistrato, soprattutto in ambito civile, ha spesso operato in una condizione di isolamento decisionale e lavorativo, accentuata anche da una concezione fortemente individualizzata della funzione giurisdizionale (Zan 2003). Questa solitudine non è solo una condizione materiale, cioè l'assenza di collaboratori, ma anche una dimensione simbolica e professionale, che riflette l'autonomia e la responsabilità individuale del giudice (Dallara et al. 2022).

La diffusione, in alcuni uffici, di esperienze collaborative con borsisti, tirocinanti e, più recentemente, FUPP, rappresenta un fattore organizzativo che facilita l'emersione di pratiche di confronto e condivisione che non solo supportano il lavoro del magistrato, ma contribuiscono anche a un diverso modo di concepire la funzione giurisdizionale, in cui l'autorità decisionale si declina sempre più come capacità di mediazione e gestione condivisa dei conflitti.

7. Conclusioni

Il presente contributo ha analizzato i cambiamenti innescati dall'introduzione dell'UPP in cinque sezioni civili appartenenti a tre tribunali toscani, evidenziando la varietà delle soluzioni organizzative adottate e i fattori che ne hanno influenzato la configurazione.

In primo luogo, si è delineato un *continuum* lungo il quale collocare quattro soluzioni idealtipiche di utilizzo dei FUPP: dall'impiego esclusivo in mansioni amministrative, a forme di supporto paragiurisdizionale semplice o misto, fino a configurazioni di maggiore integrazione su mansioni paragiurisdizionali complesse e alla gestione autonoma di mini-ruoli con attività fortemente standardizzate. Pur senza consentire generalizzazioni a partire da un campione circoscritto di casi, questo *continuum* costituisce un utile strumento euristico per analizzare le modalità di implementazione dell'UPP in altri tribunali italiani.

Questa mappatura evidenzia un primo risultato rilevante. Le soluzioni che mostrano una maggiore integrazione dei FUPP nel lavoro giurisdizionale sono anche quelle in cui le mansioni loro attribuite possono essere ricondotte al *lavoro sporco* (Hughes 1962; Abbott 1988), cioè ad attività dotate di uno *status* moralmente inferiore rispetto ad altre. L'elevato grado di standardizzazione di tali attività – che ne facilita la delega – consente ai magistrati di mantenere il controllo simbolico e cognitivo sulle decisioni centrali, pur trasferendo ai FUPP porzioni consistenti del lavoro quotidiano. Ne consegue che il contributo dei FUPP tende a divenire tanto più

rilevante quanto più le attività delegate sono percepite dai magistrati come marginali o stigmatizzanti sul piano del prestigio professionale.

In secondo luogo, le soluzioni organizzative osservate non rappresentano tappe di un processo lineare verso un modello unico di UPP, ma esiti di configurazioni adattive, plasmate da una pluralità di fattori contestuali. Tra questi giocano un ruolo decisivo (1) i vincoli strutturali, in particolare la scopertura di organico delle cancellerie, (2) l'elevata autonomia organizzativa dei magistrati, e (3) la presenza di pratiche collaborative consolidate nel tempo.

Con riferimento al primo fattore, l'analisi mostra che il carico di lavoro amministrativo e la scopertura di organico delle cancellerie hanno inciso direttamente sulla distribuzione del tempo di lavoro dei FUPP e, quindi, sul tipo di soluzione organizzativa adottata. Nei contesti in cui le cancellerie risultavano maggiormente in sofferenza, come nel Tribunale di Prato, i FUPP sono stati impiegati prevalentemente in mansioni amministrative, fino a essere utilizzati come personale di cancelleria *de facto*. In questi casi, i vincoli strutturali non hanno operato soltanto come sfondo organizzativo, ma hanno orientato in modo diretto l'interpretazione del ruolo dei FUPP, restringendone l'impiego paragiurisdizionale. Al tempo stesso, nel quadro del PNRR, i carichi di lavoro hanno assunto una duplice valenza: da un lato, hanno giustificato l'introduzione di personale aggiuntivo come risposta all'arretrato; dall'altro, sono divenuti uno dei principali criteri di valutazione della performance degli uffici. I carichi di lavoro vanno quindi considerati non come una semplice variabile di contesto, ma come un elemento che contribuisce attivamente a plasmare le soluzioni organizzative concretamente adottate.

Il secondo fattore riguarda l'elevata autonomia organizzativa dei magistrati. L'analisi mostra che, anche a fronte di un medesimo quadro normativo e di vincoli organizzativi simili, i magistrati mantengono ampi margini di discrezionalità nel decidere se collaborare con i FUPP, quali mansioni delegare loro e con quale intensità coinvolgerli nelle attività paragiurisdizionali. È proprio questa autonomia a spiegare la forte eterogeneità osservata nelle sezioni in cui i FUPP sono assegnati direttamente ai singoli magistrati: alcuni delegano l'intero repertorio delle mansioni assegnabili, altri limitano il coinvolgimento dei funzionari alle attività più semplici e routinarie, altri ancora rifiutano o riducono al minimo la collaborazione. La debolezza del coordinamento verticale e orizzontale interno alle sezioni rafforza ulteriormente questi margini di autonomia. La capacità integrativa dei presidenti di tribunale e di sezione, in rapporto a quella dei dirigenti amministrativi, è infatti apparsa limitata, e ha contribuito alla frammentazione delle soluzioni adottate. Ne deriva una forte dipendenza delle configurazioni locali dalle scelte individuali dei magistrati e dal coordinamento informale, che rende fragile l'istituzionalizzazione dell'UPP come struttura organizzativa stabile.

Il terzo fattore è rappresentato dalla presenza di pratiche collaborative consolidate nel tempo. L'analisi mostra che le sezioni possono configurarsi come delle vere e proprie comunità di pratiche, come già documentato dalla letteratura (Verzelloni 2019). In questi contesti, la collaborazione quotidiana tra magistrati e altri attori – come tirocinanti, borsisti o giudici onorari – ha favorito la costruzione di repertori condivisi di consuetudini operative, linguaggi e modalità di coordinamento, rendendo più agevole l'assorbimento del cambiamento organizzativo introdotto dall'UPP. Le sezioni che già sperimentavano forme di collaborazione strutturata hanno infatti mostrato una maggiore propensione all'integrazione dei FUPP. Al contrario, laddove tali pratiche erano assenti o deboli, l'inserimento dei nuovi funzionari ha generato maggiore incertezza, resistenza o rigidità. In questo senso, le comunità di pratiche rappresentano una condizione organizzativa che incide concretamente sulla possibilità di costruire assetti più cooperativi e stabili.

In conclusione, l'analisi mostra come, nei casi osservati, l'UPP sia una configurazione organizzativa il cui funzionamento effettivo dipende dall'interazione tra risorse disponibili, vincoli locali e orientamenti discrezionali degli attori nelle singole sezioni. Come auspicato dal CSM, l'effettiva riduzione dell'arretrato e della durata dei processi, quali obiettivi primari della riforma, è subordinata a un cambiamento delle modalità di lavoro in senso maggiormente collaborativo tra la componente giurisdizionale e quella amministrativa¹⁵. Tuttavia, anche in presenza di un impianto istituzionale forte e vincolante come quello del PNRR – che combina obiettivi chiari, risorse straordinarie e criteri di performance formalizzati – la capacità di innescare trasformazioni profonde nelle pratiche quotidiane dipende sensibilmente dalle caratteristiche dei contesti locali. In tribunali e sezioni debolmente integrati e caratterizzati da forti scoperture di organico, un cambiamento di tale portata rischia di amplificare le disuguaglianze organizzative già presenti tra tribunali diversi o, nella migliore delle ipotesi, di rimanere del tutto inattuato.

Bibliografia

- Abbott, A. D. (1988), *The system of professions: An essay on the division of expert labor*, Chicago, University of Chicago.
- Ahuja, S. (2023), *Professional Identity Threats in Interprofessional Collaborations: A Case of Architects in Professional Service Firms*, *Journal of Management Studies*, 60, 2, pp. 428-453.

15 Delibera CSM del 7 luglio 2016, pp. 27-28.

- Allen, D. (2000), Doing Occupational Demarcation: The ‘Boundary-Work’ of Nurse Managers in a District General Hospital, *Journal of Contemporary Ethnography* 29, pp. 326-356.
- Biland, E., Steinmetz, H. (2017), Are Judges Street-Level Bureaucrats? Evidence from French and Canadian Family Courts, *Law & Social Inquiry*, 42, 2, pp. 298-324.
- Blackler, F. (1995), Knowledge, Knowledge Work and Organization: An Overview and Interpretation, *Organization Studies*, 16, 6, pp. 1021-1046.
- Braccialini, R. (2020), L’Ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive, *Questione Giustizia*, 01 giugno 2020.
- Braccialini, R. (2021), Gli uffici per i processi: quattro nodi politici, un’incognita, *Questione Giustizia*, 06 giugno 2021.
- Brock, D. M. (2006), The changing professional organization: A review of competing archetypes, *International Journal of Management Reviews*, 8, 3, pp. 57-174.
- Brown, A. D. (2015), Identities and Identity Work in Organizations, *British Academy Management*, 17, 1, pp. 20-40.
- Catino, M. (2012), *Capire le organizzazioni*, Bologna, Il Mulino.
- Crozier, M., Friedberg, E. (1978), Attore sociale e sistema: sociologia dell’azione organizzata, Milano, ETAS Libri.
- Curry, G., Finn, R., Martin, G. (2012), Role Transition and the Interaction of Relational and Social Identity: New Nursing Roles in the English NHS, *Organization Studies*, 31, 7, pp. 941-961.
- Dallara, C., Lacchei, A. (2021), Street-level Bureaucrats and Coping Mechanisms. The Unexpected Role of Italian Judges in Asylum Policy Implementation, *South European Society and Politics*, 26, 1, pp. 83-108.
- Dallara, C., Michetti, G., Di Sivo, M. (2022), L’organizzazione della giustizia alla prova dell’emergenza COVID-19. Il ruolo dei presidenti di tribunale nella definizione delle strategie organizzative, *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche*, 1, pp. 93-128.
- Di Florio, A. (2023), Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: norme di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Prime valutazioni sull’Ufficio per il Processo alla prova dei fatti nella Corte di Cassazione, *Questione Giustizia*, 23 gennaio 2023.
- Evetts, J. (2013), Professionalism: Value and ideology, *Current Sociology*, 61, 5-6, pp. 778-796.
- Fabbrini, B. (2013), L’Ufficio per il Processo, in Sciacca, M., a cura di, *La Giustizia in bilico*, Aracne Editore.
- Gilardi, G., a cura di, (2004), Processo e organizzazione. Le “riforme” possibili per la giustizia civile, Milano, Franco Angeli.

- Gorman, E., Sandefur, R. L. (2011), “‘Golden Age,’ Quiescence, and Revival: How the Sociology of Professions Became the Study of Knowledge-Based Work, *Work and Occupations*, 38, 3, pp. 275-302.
- Governo Italiano (2021), Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Roma, Governo Italiano.
- Heinzmann, H., Mastio, E. A., Ahuja, S. (2020), Stuck in defensive professionalism: Undermining organizational change in an intellectual property law firm, *Journal of Professions and Organization*, 7, 2, pp. 117-133.
- Hughes, E. (1962), Good People and Dirty Work, in *Social Problems*, 10, 1, pp. 3-11.
- Kellogg, K. C. (2014), Brokerage Professions and Implementing Reform in an Age of Experts, *American Sociological Review*, 79, 5, pp. 912-941.
- Kroezen, M., Mistiaen, P., van Dijk, L., Groenewegen, P. P., Francke, A. L. (2014), Negotiating jurisdiction in the workplace: A multiple-case study of nurse prescribing in hospital settings, *Social Science & Medicine*, 117, pp. 107-115.
- Langley, A., Lindberg, K., Mørk, B. E., Nicolini, D., Raviola, E., Walter, L. (2019), Boundary Work among Groups, Occupations, and Organizations: From Cartography to Process, *Academy of Management Annals*, 13, 2, pp. 704-736.
- Lave, J., Wenger, E., (1991), *Situated learning: legitimate peripheral participation*, Cambridge University Press.
- Liberati, E. G. (2017), Separating, replacing, intersecting: The influence of context on the construction of the medical-nursing boundary, *Social Science & Medicine*, 172, pp. 135-143.
- Lucarelli, P., a cura di, (2024), Giustizia sostenibile. Sfide organizzative e tecnologiche per una nuova professionalità, Tribunale di Firenze, Tribunale di Firenze University Press.
- March, J. G., Simon, H. A., a cura di, (1993), *Organizations (Second edition)*, New York, Wiley.
- Martin, G. P., Currie, G., Finn, R. (2009), Reconfiguring or reproducing intra-professional boundaries? Specialist expertise, generalist knowledge and the ‘modernization’ of the medical workforce, *Social Science and Medicine*, 68, 7, pp. 1191-1198.
- Mintzberg, H., (1979), *The Structuring of Organizations*, Englewood Cliffs, Prentice Hall.
- Puranam, P. I., Alexy, O., Reitzig, M. (2014), What’s “New” About New Forms of Organizing?, *Academy of Management Review*, 39, 2, pp. 162-180.
- Scott, R. W. (2003), *Organizations. Rational, Natural, and Open Systems (5th edition)*, Upper Saddle River, Prentice Hall.

- Tonarelli, A. (2024), Risorse umane e professioni nell'ufficio per il processo, in Lucarelli, P., a cura di, Giustizia sostenibile. Sfide organizzative e tecnologiche per una nuova professionalità, Tribunale di Firenze, Firenze University Press, pp. 47-70.
- Verzelloni, L., (2019), Pratiche di sapere. I rituali dell'innovazione nella giustizia italiana, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Verzelloni, L., Viapiana, F. (2016), L'ufficio per il processo. Dall'idea originaria alle prime sperimentazioni: il caso del Tribunale di Firenze e l'impatto sul lavoro del giudice, Bologna, IRSIG-CNR.
- Weber, C. E., Kortkamp, C., Maurer, I., Hummers, E. (2022), Boundary Work in Response to Professionals' Contextual Constraints: Micro-strategies in Interprofessional Collaboration, *Organization Studies*, 43, 9, pp. 1453-1477.
- Zan, S., (2003), Fascicoli e tribunali. Il processo civile in una prospettiva organizzativa, Bologna, Il Mulino.
- Zan, S., (2011), *Le organizzazioni complesse*, Roma, Carocci.

Ripensare la sicurezza: dal conflitto alla collaborazione. Verso una governance a misura di cittadino

Rethinking Security: From Conflict to Collaboration. Towards Citizen-Centered Governance

LAURA GUERCIO¹

Sommario

Il contributo analizza due modelli opposti di sicurezza pubblica: il “diritto penale del nemico” e la sicurezza partecipata. Lo scopo è evidenziare come differenti concezioni teoriche producano effetti divergenti sulla governance della sicurezza e sulle dinamiche di inclusione sociale. Il metodo adottato combina analisi teorica della letteratura criminologica e giuridica con l’esame di casi studio condotti in contesti urbani italiani - quali Terni, Firenze e Milano-, e in ambito internazionale come Lione. I risultati mostrano che approcci repressivi e selettivi tendono a rafforzare processi di stigmatizzazione e conflittualità sociale, mentre modelli partecipativi favoriscono fiducia istituzionale, prevenzione condivisa e maggiore percezione di sicurezza. Le conclusioni, emerse in particolare da un’attività di ricerca condotta sul territorio di Terni in comparazione anche con altre realtà urbane², sottolineano la necessità di una governance della sicurezza inclusiva, capace di coniugare tutela dei diritti fondamentali, efficacia preventiva e partecipazione comunitaria, quale risposta sostenibile alle sfide contemporanee della sicurezza urbana.

Parole chiave: Sicurezza partecipata, Diritto penale del nemico, Governance inclusiva, Prevenzione comunitaria, Stigmatizzazione sociale.

1 Università degli Studi Link – Roma, l.guercio@unilink.it.

2 I risultati relativi alla città di Terni, qui richiamati, derivano da una ricerca empirica sulla percezione della sicurezza condotta dall’Università Niccolò Cusano di Roma nel biennio 2024–2025, alla quale l’autrice ha partecipato in qualità di ricercatrice. Lo studio ha confrontato i dati su Terni con quelli di altre realtà urbane citate nel presente articolo, consentendo un’analisi comparativa ampia, i cui riflessi interpretativi sono riportati in questo contributo.

Abstract

This article examines two opposing models of public security: the *criminal law of the enemy* and participatory security. Its aim is to highlight how different theoretical conceptions produce divergent effects on security governance and on processes of social inclusion. The methodology combines a theoretical analysis of criminological and legal literature with the examination of case studies conducted in Italian urban contexts—such as Terni, Florence, and Milan—and in an international setting like Lyon. The findings show that repressive and selective approaches tend to reinforce processes of stigmatization and social conflict, whereas participatory models foster institutional trust, shared prevention practices, and a greater perception of security. The conclusions, drawn in particular from a research activity carried out in the city of Terni and comparatively assessed alongside other urban contexts³, emphasize the need for an inclusive security governance capable of reconciling the protection of fundamental rights, preventive effectiveness, and community participation, as a sustainable response to the contemporary challenges of urban security.

Keywords: Participatory security, Enemy criminal law, Inclusive governance, Community prevention, Social stigmatization.

1. Ripensare la sicurezza: dimensioni epistemologiche e implicazioni democratiche

Estendere la riflessione sulla sicurezza implica riconoscerla come un concetto stratificato e complesso, profondamente intrecciato con processi storici, culturali e politici, e non riducibile a un insieme di tecniche o procedure operative. Come osserva Didier Bigo (2002), la sicurezza opera come un dispositivo di potere in grado di ridefinire costantemente i confini tra normalità e pericolo, negoziando in modo continuo l'equilibrio tra libertà e autorità, nonché tra diritti individuali e interessi collettivi. Tale prospettiva mette in evidenza la natura multidimensionale della sicurezza, che eccede la sola sfera fisico-militare per estendersi alle dimensioni psicologiche, sociali, ambientali, urbane e digitali. Ne deriva la necessità di una valutazione critica degli effetti e della legittimità delle politiche di sicurezza, le quali posso-

³ The results presented here for the city of Terni are drawn from an empirical study on the perception of security conducted by Niccolò Cusano University of Rome during 2024–2025, in which the author participated as a researcher. The study compared Terni's data with those from other urban contexts cited in this article, enabling a comprehensive comparative analysis, the interpretative findings of which are discussed in this contribution.

no configurarsi, a seconda dei contesti, tanto come strumenti di inclusione quanto come dispositivi di esclusione e controllo.

Il concetto di biopolitica, elaborato da Michel Foucault (2007), rappresenta uno strumento interpretativo centrale per analizzare le politiche di sicurezza in quanto tecnologie di potere orientate alla gestione della vita delle popolazioni. Nella prospettiva foucaultiana, la biopolitica non si esaurisce nella disciplina dei singoli individui, ma investe la dimensione collettiva dell'esistenza, intervenendo sulla regolazione dei processi sociali, economici e demografici al fine di governare, ottimizzare e rendere governabile la popolazione. In tale quadro, la sicurezza si configura come una tecnologia di potere che incide sulla produzione e organizzazione della vita sociale non solo attraverso la regolazione dei comportamenti e dei movimenti, ma anche mediante la definizione di norme di normalità e la delimitazione dei confini della cittadinanza "sicura", nonché delle modalità della sua esclusione. Ne deriva che le politiche urbane e sociali contribuiscono alla produzione simultanea di inclusione selettiva ed esclusione strutturale, rendendo evidenti le tensioni intrinseche tra logiche di tutela, controllo e marginalizzazione.

In tale prospettiva, come osserva Lucia Zedner (2006), la sicurezza si configura come un concetto intrinsecamente non neutrale, poiché attiva processi di inclusione selettiva per alcuni soggetti e di esclusione strutturale per altri. Di conseguenza, le politiche di sicurezza possono essere interpretate non soltanto come misure preventive o repressive, ma come dispositivi di governo sociale capaci di produrre effetti normativi e gerarchizzanti.

Come osservano Loïc Wacquant (2009) e Alessandro Dal Lago (2004), le politiche e, non di rado, le retoriche della cosiddetta "sicurezza urbana" si configurano come dispositivi di legittimazione, spesso codificando e rafforzando pratiche di esclusione e stigmatizzazione nei confronti di specifici gruppi sociali, con particolare attenzione alle popolazioni marginalizzate. David Garland (2001) evidenzia inoltre come tali politiche contribuiscano a definire i confini della normalità, governando la devianza e orientando le modalità di controllo sociale nello spazio urbano.

In altre parole, la sicurezza si configura non soltanto come strumento di protezione, ma come meccanismo di potere che articola le relazioni tra ordine, devianza e marginalità, contribuendo a strutturare gerarchie sociali e a plasmare dinamiche di inclusione ed esclusione all'interno della comunità.

In questo quadro teorico si colloca il paradigma del *diritto penale del nemico*, considerato l'esito più radicale di una razionalità securitaria fondata sulla gestione preventiva della minaccia. In tale paradigma, come evidenziato prima da Günther Jakobs (2008) e successivamente da autori come Massimo Pavarini (2006), la funzione garantista della giustizia viene progressivamente sostituita da meccanismi di esclusione del soggetto ritenuto pericoloso, compromettendo i principi fondamentali dello Stato di diritto.

Non vi è dubbio che, come sottolinea Zygmunt Bauman (2000), la modernità liquida sia caratterizzata da incertezze strutturali e da relazioni sociali sempre più fragili, in cui la paura e il senso di vulnerabilità diventano strumenti attraverso cui individui e istituzioni negoziano sicurezza e controllo. In tale contesto, le pratiche securitarie tendono a concentrarsi sulla gestione dei rischi percepiti, producendo forme di protezione selettiva che rafforzano le disuguaglianze sociali e marginalizzano interi gruppi. Quando concepita secondo logiche emergenziali o difensive, la sicurezza rischia, pertanto, di trasformarsi in un meccanismo di esclusione piuttosto che di protezione, privilegiando chi può essere protetto e sottoponendo a controllo chi viene considerato “altro” o potenzialmente pericoloso.

L'alternativa prospettata da Bauman è rappresentata da un approccio emancipativo alla sicurezza, che non si limiti a rispondere alle minacce immediate, ma punti alla costruzione di legami comunitari, alla coesione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze strutturali. In tale prospettiva, la sicurezza diventa un processo condiviso, orientato all'inclusione e alla giustizia, in cui la protezione dei cittadini si concilia con il rispetto dei diritti fondamentali e la valorizzazione della diversità sociale e culturale. Per Bauman “la libertà e la sicurezza sono entrambe essenziali: eppure ognuna può diventare una minaccia mortale per l'altra, se non viene sorretta da giustizia, responsabilità e solidarietà” (Bauman 2004, p. 9). In contrapposizione ai paradigmi repressivi, la sicurezza emancipativa fonda la propria visione sulla partecipazione democratica, sulla giustizia redistributiva e sul riconoscimento delle differenze sociali e culturali. Essa sposta l'attenzione dalla mera risposta emergenziale a una minaccia contingente verso un processo inclusivo e condiviso, finalizzato alla costruzione di legami comunitari e alla promozione della coesione sociale. In questo quadro, la sicurezza non si limita a contenere il rischio o a neutralizzare il pericolo, ma si configura come strumento di equità e integrazione sociale, volto a ridurre le disuguaglianze che alimentano l'insicurezza e a contrastare le cause profonde della marginalizzazione e della vulnerabilità.

Questo approccio presuppone istituzioni trasparenti e partecipative, capaci di coinvolgere attivamente cittadini e comunità, promuovendo forme di corresponsabilità che rafforzino la fiducia reciproca e la legittimità delle decisioni pubbliche. La sicurezza emancipativa valorizza la pluralità e la diversità, rifiutando qualsiasi logica uniformante o discriminatoria, e incoraggia pratiche di dialogo interculturale, solidarietà e cooperazione, costruendo reti sociali resilienti in grado di affrontare le sfide contemporanee legate alla mobilità, all'incertezza e alla complessità dei contesti urbani e globali. La protezione diventa, così, simultaneamente garanzia dei diritti fondamentali e promozione della capacità collettiva di agire, trasformando la sicurezza da mero dispositivo difensivo in progetto di giustizia sociale e sviluppo comunitario.

Inserita in un disegno democratico avanzato, la sicurezza emancipativa si propone come sintesi armoniosa tra protezione, libertà e stabilità, offrendo un paradigma in cui la tutela dei cittadini non comporta limitazioni dei diritti, ma rafforza la dignità e la partecipazione civica. Solo in questa prospettiva la sicurezza può configurarsi come un bene realmente condiviso e sostenibile, come sostenuto da Ian Loader e Neil Walker (2007) nel concetto di *securitization as a civilizing process*. In *Civilizing Security*, gli autori propongono un superamento delle concezioni tradizionali della sicurezza, fondate sul controllo statale, sulla coercizione o sulla militarizzazione delle risposte al rischio, delineando invece l'idea di una "sicurezza civilizzatrice", intesa come bene pubblico costruito attraverso dialogo democratico, trasparenza decisionale, responsabilizzazione delle istituzioni e partecipazione attiva della società civile.

La sicurezza diventa così un progetto collettivo orientato alla promozione della coesione sociale, alla tutela dei diritti e al rispetto reciproco, sottoposto a vincoli normativi e giuridici chiari. Essa non è dunque soltanto un fine, ossia la protezione da minacce reali o percepite, ma anche un mezzo attraverso cui si misura la qualità delle relazioni tra cittadini, istituzioni e tecnologie di governo. Sempre Bauman ricorda che "è il compito della politica democratica mantenere questo equilibrio instabile, evitando che il bisogno di sicurezza diventi una scusa per l'autoritarismo, e che l'invocazione della libertà si trasformi in pretesa di impunità. Nessuna delle due può sopravvivere a lungo senza l'altra, ma soprattutto nessuna può reggersi senza una cornice etica condivisa" (Bauman 2004, p.9).

Questa impostazione implica la costruzione di assetti inclusivi, trasparenti e partecipativi, in grado di rafforzare la fiducia tra attori pubblici e privati e di promuovere una cultura diffusa della responsabilità, della cooperazione e della resilienza collettiva.

Di seguito saranno analizzati i due modelli teorici a confronto, sostenendo come l'approccio della sicurezza partecipata risponda ai principi democratici su cui la nostra dimensione sociale, fondata principi comuni alle democrazie contemporanee, è strutturata.

2. Il diritto penale del nemico: oltre la teoria, le derive pratiche

In netto contrasto con le concezioni partecipative ed emancipative della sicurezza, il paradigma del *diritto penale del nemico*, elaborato da Günther Jakobs (2008), introduce una frattura radicale all'interno del diritto penale moderno. Le radici storiche di tale teoria risalgono al dibattito penalistico tedesco degli anni Settanta e Ottanta, in un contesto segnato dalla crisi del modello rieducativo della pena e dall'emergere di nuove forme di criminalità percepite come particolarmente minacciose per l'ordine costituzionale.

In Germania, in particolare, il confronto con il terrorismo interno della *Rote Armee Fraktion* (RAF) aveva già indotto il legislatore a introdurre strumenti repressivi eccezionali, come l'inasprimento delle misure di sicurezza, l'ampliamento della custodia cautelare e la compressione di alcune garanzie difensive, alimentando un dibattito sulla tenuta dello Stato di diritto in situazioni di emergenza.

È in questo clima che Jakobs inizia a elaborare, già nei primi anni Ottanta, la distinzione tra un diritto penale "del cittadino" (*Bürgerstrafrecht*) e un diritto penale "del nemico" (*Feindstrafrecht*), inizialmente concepita come una categoria descrittiva e critica delle tendenze in atto, più che come una proposta normativa. In questo quadro, Jakobs distingue in modo netto tra il "cittadino" e il "nemico": il primo è il soggetto che riconosce e rispetta il patto sociale e, in quanto tale, rimane titolare di diritti, garanzie e tutele giuridiche; il secondo, invece, è colui che si colloca stabilmente al di fuori di tale patto, non come deviante suscettibile di reintegrazione, ma come minaccia da neutralizzare. La funzione del diritto penale si sposta così dalla valutazione della colpevolezza individuale a una logica preventiva e securitaria, nella quale la pericolosità del soggetto legittima l'anticipazione della soglia di punibilità, la dilatazione delle misure di sicurezza e la deroga ai diritti fondamentali, segnando un punto di tensione estrema con i principi del garantismo penale e dello Stato costituzionale di diritto.

Come sottolinea lo stesso Jakobs, si tratta di un diritto penale che, proprio in quanto distinto e separato da quello del cittadino, è teoricamente concepito come risposta eccezionale a minacce estreme. Tuttavia, sebbene formulata come teoria limite, tale impostazione ha progressivamente trovato riscontri concreti in numerosi contesti istituzionali. A partire dalla legislazione antiterrorismo successiva agli attentati dell'11 settembre 2001 — che ha introdotto regimi speciali di detenzione, ampliato i poteri di sorveglianza e ridotto le garanzie procedurali — fino alle più recenti normative emergenziali in materia di immigrazione e ordine pubblico, il paradigma del nemico ha contribuito a un'erosione sistematica dello Stato di diritto.

Questa razionalità securitaria rischia di tradursi in una crescente normallizzazione dello stato di eccezione, ossia in una condizione nella quale, come argomentato da autori quali Giorgio Agamben (2003), l'eccezione giuridica tende a trasformarsi in regola per specifiche categorie di soggetti. Tracce di questa razionalità si riscontrano anche nelle pratiche ordinarie di governo della marginalità urbana, le quali tendono a concentrarsi prevalentemente su strumenti di polizia, certamente necessari ma non sufficienti, quali l'intensificazione del controllo poliziesco in determinati quartieri o l'allontanamento coatto delle persone senza dimora dalle aree centrali delle città. Si tratta di interventi che, pur rispondendo a comprensibili esigenze di ordine e sicurezza, risultano tuttavia inadeguati se non accompagnati da politiche strutturali di inclusione sociale e di tutela dei diritti fondamentali.

Di conseguenza, tali interventi di polizia, se assunti come unica misura, lungi dall'affrontare le cause strutturali dell'esclusione sociale, producono piuttosto una gestione simbolica del "disordine", rafforzando processi di stigmatizzazione e di selezione sociale, come evidenziato da autori quali Alessandro Dal Lago (2004) e Loïc Wacquant (2009).

L'effetto sistemico di questa impostazione è duplice.

Da un lato, si consolida una visione della sicurezza intesa come espulsione del rischio, che tende a trasformare l'alterità — il deviante, il povero, il migrante — in un oggetto da neutralizzare o allontanare, piuttosto che in un soggetto con cui costruire forme di convivenza sociale. Tale razionalità produce una securitizzazione permanente della differenza, nella quale l'ordine viene garantito attraverso pratiche di esclusione e controllo selettivo.

Dall'altro lato, questa impostazione alimenta un progressivo processo di frammentazione del tessuto democratico, poiché ampie fasce della popolazione sviluppano sfiducia nei confronti delle istituzioni, percepite come arbitrarie, opache ed escludenti. In questo contesto, la sicurezza perde la propria funzione integrativa e si trasforma in un fattore di divisione sociale. La produzione di insicurezza — non solo materiale, ma anche sociale, relazionale e simbolica — finisce così per autoperpetuarsi, generando quella che Bauman (2000, p.10) definisce una "società dell'incertezza", caratterizzata da paura diffusa, sospetto reciproco e progressiva erosione dei legami di solidarietà.

In tal modo, il paradigma del nemico, lungi dal ridurre l'insicurezza, contribuisce paradossalmente a riprodurla, rafforzando le condizioni strutturali che ne alimentano la percezione e l'esperienza quotidiana.

Tuttavia, la produzione e la diffusione dell'insicurezza non possono essere ricondotte esclusivamente alle politiche istituzionali e ai dispositivi di controllo. Occorre infatti sottolineare il ruolo centrale svolto dai media nella costruzione e nella circolazione dei discorsi sull'insicurezza, poiché essi contribuiscono in modo significativo alla definizione pubblica delle minacce e alla loro gerarchizzazione simbolica. Alla costruzione sociale dell'insicurezza concorrono in maniera decisiva sia i mezzi di comunicazione tradizionali sia, oggi più che mai, i social media, che orientano la percezione collettiva del rischio attraverso rappresentazioni selettive e spesso amplificate degli eventi criminosi. L'esposizione reiterata a tali narrazioni produce diffusi sentimenti di vulnerabilità e alimenta dinamiche di panico morale, rafforzando stereotipi e paure collettive, come mostrato da Stanley Cohen (1972; 2002) e Ray Surette (2015).

In particolare, la rappresentazione di minacce esterne, frequentemente attribuite a migranti, giovani o minoranze sociali, tende a polarizzare l'opinione pubblica e a legittimare politiche securitarie di tipo repressivo, contribuendo alla riproduzione di processi di esclusione e stigmatizzazione.

Nel contesto italiano, numerosi studi empirici hanno messo in luce come l'enfasi mediatica sulla microcriminalità e la rappresentazione semplificata del disagio urbano incidano in maniera significativa sulle percezioni collettive di insicurezza. In tale direzione si colloca anche una ricerca condotta dall'Università Niccolò Cusano nel periodo 2024–2025, sulla percezione della sicurezza nel territorio di Terni, con un'analisi comparativa estesa ad altre realtà urbane. Lo studio, fondato su una metodologia integrata che combina dati quantitativi e qualitativi e su indagini relative alla percezione dei cittadini in diversi contesti urbani, evidenzia come la narrazione giornalistica tenda a sovra rappresentare gli episodi di criminalità minore, contribuendo a una lettura parziale e distorta dei fenomeni sociali. In particolare, una quota significativa degli intervistati — pari a 27 cittadini coinvolti nella ricerca — ha confermato l'influenza esercitata dai media nella costruzione delle proprie percezioni di insicurezza.

Sociologi, quali Maria Caterina Federici (2013), evidenziano come tale dinamica finisca per orientare le aspettative della popolazione nei confronti delle forze dell'ordine e delle politiche di governo del territorio verso richieste di interventi immediati e prevalentemente repressivi, con effetti problematici sulla fiducia nelle istituzioni e sulla coesione sociale.

Queste narrazioni mediali, spesso rafforzate dalla comunicazione istituzionale, non solo riflettono ma contribuiscono anche a riprodurre pregiudizi culturali legati alla classe sociale, all'etnia e alla condizione economica, marginalizzando ulteriormente i soggetti più vulnerabili e alimentando, come argomentano autori quali Barry Glassner (2018) e da Ian Loader e Neil Walker (2007), un circolo vizioso di paura e insicurezza, tanto reale quanto percepita. Tuttavia, le esperienze di giornalismo critico e di comunicazione pubblica responsabile dimostrano come rappresentazioni più accurate e contestualizzate dei fenomeni sociali possano favorire approcci preventivi e inclusivi, contribuendo alla costruzione di una concezione della sicurezza fondata sulla conoscenza, sulla fiducia e sulla partecipazione democratica, in linea con le riflessioni sviluppate da David Friedrichs (2010).

Alla luce di questi sviluppi, emerge la necessità di una riflessione critica e urgente sulla tenuta dello Stato di diritto e sui rischi insiti in una concezione della sicurezza centrata sull'eccezione piuttosto che sull'inclusione, sul controllo piuttosto che sulla giustizia. Come osserva Massimo Pavarini (2006), ogni torsione autoritaria del diritto penale, anche quando giustificata da esigenze emergenziali, rischia di legittimare pratiche discriminatorie e di consolidare forme di governo che svuotano la cittadinanza del suo significato, riducendola da spazio di diritti condivisi a mera condizione amministrativa.

3. La sicurezza partecipata come alternativa al modello securitario

In netto contrasto con gli approcci fondati sulla repressione, sul controllo sociale e sulla gestione emergenziale dei rischi, la sicurezza partecipata propone un modello di intervento più inclusivo e orientato alla prevenzione, basato sulla collaborazione tra istituzioni e comunità locali. Questo approccio valorizza la partecipazione attiva dei cittadini nella definizione delle priorità di sicurezza, nel monitoraggio dei territori e nella costruzione di strategie condivise, riconoscendo l'importanza di processi comunicativi e relazionali oltre che normativi.

Secondo Richard Sparks (2007) e, più recentemente, Victor Kappeler, Larry Gaines e Brian Schaefer (2025), la sicurezza partecipata configura un paradigma orientato a superare una concezione della gestione del rischio fondata prevalentemente su logiche punitive ed emergenziali, privilegiando invece strategie di carattere preventivo, educativo e inclusivo. In tale prospettiva, la fiducia reciproca, la corresponsabilità tra i diversi attori sociali e il rafforzamento del capitale sociale assumono una funzione centrale quali risorse capaci di incidere sia sulla riduzione dei fenomeni criminali sia sul contenimento dei diffusi sentimenti di insicurezza. L'approccio partecipativo, infatti, non si limita a intervenire sulle manifestazioni più immediate del disagio urbano, ma mira ad affrontarne le determinanti strutturali attraverso processi di inclusione, partecipazione e cooperazione sociale. Ne consegue che la promozione della coesione sociale, dell'empowerment civico e della resilienza comunitaria diviene un elemento costitutivo delle politiche di sicurezza, concepite non soltanto come strumenti di controllo, ma anche come dispositivi di integrazione e sviluppo sociale.

In contrapposizione ai paradigmi securitari analizzati nei paragrafi precedenti, che tendono a costruire l'alterità come potenziale minaccia e ad alimentare dinamiche di sfiducia reciproca, il modello della sicurezza partecipata si fonda sulla valorizzazione del dialogo e della cooperazione tra cittadini, istituzioni e forze dell'ordine. Tale prospettiva promuove relazioni basate sulla fiducia, sulla corresponsabilità e sulla definizione condivisa delle strategie di intervento nei contesti locali. In questa cornice si collocano pratiche quali la *polizia di prossimità*, attraverso le quali la sicurezza cessa di essere concepita come mera espressione di un potere esercitato verticalmente e viene invece interpretata come un processo relazionale e dinamico di co-produzione del bene pubblico. La costruzione di ambienti urbani sicuri, inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali diviene così il risultato di forme di responsabilità condivisa e di partecipazione attiva della comunità, configurando la sicurezza come un bene collettivo generato dalla collaborazione tra i diversi attori sociali.

Il modello multilivello integra gli strumenti di controllo con politiche sociali, culturali ed educative orientate alla prevenzione della devianza e

alla riduzione dell'insicurezza attraverso un intervento sistematico sulle sue determinanti strutturali, quali la povertà, l'esclusione sociale e le diverse forme di discriminazione, come evidenziato da Richard Sparks e Ian Loader (2011). In questa prospettiva, la sicurezza non viene concepita come il mero risultato dell'applicazione di misure repressive, bensì come l'esito di un insieme articolato di strategie preventive, iniziative comunitarie e politiche di rafforzamento del capitale sociale. Ne deriva una concezione della sicurezza strettamente connessa alla promozione dell'inclusione sociale, della coesione comunitaria e della partecipazione attiva dei cittadini, considerate condizioni essenziali per la costruzione di contesti sociali più sicuri e resilienti.

In tal senso, il rafforzamento della partecipazione dei cittadini e la costruzione di reti collaborative tra istituzioni, associazioni e comunità locali diventano elementi centrali per tradurre le politiche preventive in pratiche concrete di sicurezza condivisa. La presenza attiva dei cittadini nello spazio urbano favorisce la coesione sociale, la convivenza civile e la valorizzazione delle diversità, contribuendo a creare comunità più resilienti. Il modello inclusivo sottolinea l'importanza di una rete integrata di attori -forze dell'ordine, istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative, enti locali e associazioni di quartiere- che, lavorando in sinergia, può sviluppare politiche di sicurezza efficaci, sostenibili e rispettose dei diritti umani, superando visioni frammentarie o settoriali. In questo modo, la sicurezza partecipata si pone come alternativa democratica e preventiva agli approcci emergenziali, trasformando la percezione del rischio e la gestione della convivenza urbana.

Per rendere effettive queste strategie inclusive, gli interventi devono essere capillari e calibrati sui contesti specifici, combinando strumenti di rigenerazione urbana, iniziative educative e programmi sociali mirati a rafforzare il capitale sociale e a prevenire l'insorgere di conflitti. Trevor Jones e Tim Newburn (2017) evidenziano come l'efficacia delle strategie di sicurezza dipenda dalla loro capacità di integrare dimensioni fisiche, culturali e relazionali del territorio, promuovendo coesione sociale, fiducia reciproca e partecipazione attiva dei cittadini.

Numerose esperienze europee dimostrano l'efficacia di approcci di *community policing* e *neighbourhood policing* che vanno oltre la semplice repressione, puntando sulla costruzione di relazioni di fiducia tra forze dell'ordine e comunità locali. Il modello, sviluppato in particolare nel Regno Unito e adottato in forme adattate in altri paesi europei, prevede squadre di polizia assegnate stabilmente a singoli quartieri con il compito di conoscerne le dinamiche sociali e lavorare con i cittadini per individuare problemi condivisi e soluzioni localizzate. In Inghilterra e Galles, ad esempio, i *neighbourhood policing teams*, composti da agenti e *police community support officers*, sono dedicati a dialogare con i residenti, facilitare la partecipazione comunitaria

e rispondere alle preoccupazioni specifiche del territorio, con l'obiettivo di aumentare fiducia e legittimità istituzionale⁴.

Il concetto di *neighbourhood policing* è strettamente legato più in generale alla strategia di *community policing*, promossa anche a livello europeo come modello di polizia orientato alla prevenzione, alla cooperazione con la comunità e alla collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini. Più progetti europei finanziati nell'ambito di programmi come *Horizon 2020* sono dedicati a rafforzare queste pratiche: ad esempio, il progetto Unity mira a potenziare il legame tra polizia e comunità attraverso strumenti tecnologici per facilitare comunicazioni e partecipazione civica in più Stati membri⁵.

In diversi paesi si sviluppano varianti locali di queste strategie. In Spagna, ad esempio, alcune città hanno introdotto unità dedicate alla *community policing* che si focalizzano su esigenze specifiche come l'inclusione di gruppi vulnerabili e il dialogo interculturale, contribuendo a ridurre tensioni e migliorare la coesione sociale⁶. In altri contesti, iniziative più strutturate come il *Neighbourhood Action Group* nel Regno Unito coinvolgono residenti, istituzioni locali e polizia in tavoli di lavoro permanenti per definire insieme le priorità di sicurezza e intervento. Un altro esempio significativo è offerto dal Belgio, con le *Maisons de Justice*, strutture innovative che integrano operatori giudiziari, sociali e di polizia per offrire risposte coordinate e partecipate ai problemi di sicurezza locale⁷. Queste strutture promuovono il coinvolgimento attivo della cittadinanza e fungono da ponte tra il sistema giudiziario e la società civile, offrendo servizi di accompagnamento, mediazione e reinserimento. L'obiettivo è affrontare la devianza in una logica di responsabilizzazione, riparazione e prevenzione, confermando come la sicurezza partecipata possa trasformarsi in uno strumento concreto di coesione sociale e governance urbana inclusiva.

La presenza di équipes multidisciplinari, come osservato nelle *Maisons de Justice* e nei progetti di polizia di prossimità, permette di sviluppare percorsi personalizzati per le persone coinvolte in procedimenti giudiziari, favorendo soluzioni sostenibili e condivise. Questi modelli dimostrano come l'investimento nel capitale sociale, nella fiducia reciproca tra istituzioni e cittadini e nella cooperazione tra attori diversi del territorio, si conferma un elemento cruciale per affrontare in modo efficace le sfide complesse della sicurezza urbana contemporanea.

Tale approccio è in linea con quanto emerso da diverse attività di ricerca condotte anche in città italiane quali Terni, Firenze, Milano, Torino, in cui

4 Si veda https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/neighbourhood-policing-an-52e.pdf?utm_source=chatgpt.com

5 Si veda https://cordis.europa.eu/project/id/653729?utm_source=chatgpt.com

6 Si veda https://home-affairs.ec.europa.eu/news/ceris-fct-event-community-policing-2023-06-05_en?utm_source=chatgpt.com

7 Si veda <https://www.maisonsdejustice.be/aproposdelagmj/>

i cittadini manifestano un crescente bisogno di sicurezza, intesa non come imposizione autoritaria, ma come fattore di benessere collettivo. A tale esigenza rispondono numerose iniziative innovative e partecipative, orientate a promuovere forme di collaborazione strutturata tra comunità locali e istituzioni.

Ad esempio, a Milano, il progetto *Controllo di Vicinato* ha promosso la cooperazione tra cittadini e polizia locale per monitorare attivamente i quartieri, favorendo la comunicazione diretta e la segnalazione tempestiva di situazioni sospette (Comune di Milano, 2017)⁸. A Torino, iniziative come *Torino Spazio Pubblico*, progetto di cittadinanza attiva promosso dal Comune dal 2013, favoriscono la cura degli spazi pubblici attraverso interventi di pulizia e piccola manutenzione di arredi urbani e aree verdi, contribuendo allo sviluppo di un clima di sicurezza condivisa⁹. A Firenze, Tavoli di Osservazione e Tavoli della Legalità nei quartieri hanno costituito strumenti istituiti dal Comune di Firenze in collaborazione con la Prefettura per sviluppare il confronto, la partecipazione e l'analisi delle esigenze di sicurezza nei diversi quartieri urbani, favorendo un dialogo continuo tra cittadini, istituzioni locali e forze dell'ordine¹⁰. Nel corso della ricerca svolta nel 2024-2025 dall'Università Cusano, indagini e interviste tra i cittadini di Terni hanno evidenziato un ampio consenso verso l'idea di una polizia partecipata, considerata uno strumento efficace per migliorare la sicurezza urbana. Tuttavia, è emerso chiaramente che la partecipazione civica deve essere regolamentata in modo preciso, al fine di evitare i rischi di arbitri autonomi o comportamenti impropri, garantendo che le attività siano coordinate con le istituzioni e le forze dell'ordine. Questa prospettiva conferma come una partecipazione organizzata e normata possa rafforzare il capitale sociale e promuovere una sicurezza condivisa senza compromettere la legalità e i diritti di tutti.

Questi esempi mostrano come la sicurezza partecipata permetta di superare il modello tradizionale, fondato quasi esclusivamente sul controllo e sulla repressione, favorendo invece un dialogo strutturato e continuo tra i diversi attori della vita urbana. Tale dialogo dovrebbe essere orientato alla costruzione di una governance della sicurezza equilibrata, nella quale le esigenze di protezione si integrano con il rispetto dei diritti fondamentali, l'efficacia operativa e la partecipazione democratica. In questa prospettiva, come evidenziato da Robert Agnew (2011) e successivamente approfondito da Stefano Anastasia (2021), solo approcci condivisi, pragmatici e privi di

8 Si veda <https://comune.sangiulianomilanese.mi.it/servizio/controllo-di-vicinato-come-partecipare/>

9 Si veda https://www.comune.torino.it/servizi/volontariato-torino-spazio-pubblico?utm_source=chatgpt.com

10 Si veda <https://www.comune.firenze.it/novita/area-stampa/comunicati-stampa/tavoli-di-osservazione-e-tavoli-della-legalita-al-nei>

derive ideologiche risultano realmente capaci di rispondere in modo efficace e sostenibile alle sfide poste dalla sicurezza contemporanea.

L'esperienza maturata in numerose città europee suggerisce, inoltre, che l'implementazione di modelli di sicurezza inclusiva richieda un impegno collettivo capace di coinvolgere una pluralità di attori, non limitandosi alle sole forze dell'ordine, ma includendo anche enti locali, organizzazioni del terzo settore, istituzioni scolastiche, associazioni culturali e cittadini. Autori quali Les Johnston (2003) e Alexander Gallas (2011) considerano che tali approcci contribuiscono in modo significativo alla costruzione di contesti urbani più equi, sicuri e solidali, rafforzando al contempo il legame di fiducia tra istituzioni e comunità locali.

Nel dibattito sulle trasformazioni urbane contemporanee, le città si configurano oramai come spazi intrinsecamente ambivalenti: da un lato, veri e propri laboratori di partecipazione democratica e di innovazione sociale; dall'altro, contesti segnati da persistenti dinamiche di segregazione e da pratiche sempre più pervasive di sorveglianza. Come evidenziato da Saskia Sassen (2014), questa ambivalenza rappresenta una delle caratteristiche strutturali delle metropoli globali. Da tale tensione emerge l'esigenza di una governance urbana capace di conciliare sicurezza e coesione sociale, superando visioni dicotomiche che associano il controllo esclusivamente a logiche di esclusione e repressione.

Tuttavia, è importante riconoscere che questo modello non è privo di criticità. Hille Koskela e Rachel Pain (2000), ad esempio, considerano come le pratiche di sicurezza partecipata possono trasformarsi in strumenti di controllo sociale camuffati da forme di "partecipazione", gravando sulle comunità di responsabilità e oneri eccessivi senza un adeguato supporto istituzionale. Ciò evidenzia l'importanza di considerare le preoccupazioni relative a possibili derive autoritarie o a carichi eccessivi sulle comunità locali. L'efficacia di questo approccio richiede quindi un equilibrio delicato tra empowerment comunitario e intervento istituzionale, oltre alla capacità di affrontare in maniera strutturale le disuguaglianze sociali e le marginalizzazioni che spesso alimentano situazioni di insicurezza.

Tenendo conto di queste criticità, il modello inclusivo e collaborativo rimane tuttavia un paradigma significativo per ripensare la sicurezza in chiave democratica, sociale e culturale. Attraverso una governance multilivello, partecipata e integrata, la sicurezza può essere concepita come bene comune, strumento di coesione sociale, giustizia e qualità della vita, trasformandosi in un diritto condiviso piuttosto che in mezzo di esclusione o puro controllo. La sfida consiste dunque nel costruire pratiche concrete che siano al contempo inclusive, sostenibili e consapevoli dei rischi di sovraccarico o di strumentalizzazione.

4. Verso una governance urbana e sicurezza inclusiva per la coesione sociale nel rispetto dei principi democratici

Alla luce del quadro teorico ed empirico ricostruito nei paragrafi precedenti, è possibile ipotizzare che una governance della sicurezza urbana orientata all'inclusione e alla partecipazione costituisca una risposta più efficace e democraticamente sostenibile rispetto ai modelli fondati su logiche emergenziali e repressive.

L'analisi dei paradigmi securitari dominanti e delle esperienze alternative mostra come la sicurezza, lungi dall'essere una dimensione puramente tecnica o amministrativa, costituisca un processo sociale e politico profondamente intrecciato alle dinamiche di disuguaglianza, cittadinanza e coesione sociale. Secondo David Harvey (2012), le politiche securitarie spesso impiegano la sicurezza come strumento per regolare e controllare le marginalità urbane, contribuendo così alla polarizzazione spaziale e sociale delle città. In questo contesto, le pratiche di sicurezza tendono a concentrarsi sulla gestione simbolica del "disordine" urbano piuttosto che sull'intervento sulle cause strutturali dell'insicurezza, rafforzando processi di stigmatizzazione ed esclusione sociale, come sottolinea Loïc Wacquant (2009). Questa logica può dare origine a un paradosso securitario: l'intensificazione del controllo e della repressione, invece di ridurre l'insicurezza, finisce per alimentarla, aumentando la sfiducia nelle istituzioni e frammentando ulteriormente il tessuto urbano.

L'ipotesi qui sostenuta in alternativa è che una governance della sicurezza fondata sull'integrazione tra politiche di controllo e politiche sociali, educative e culturali sia idonea a favorire condizioni di maggiore stabilità e coesione urbana. In linea con il modello della *just city* proposto da Susan Fainstein (2010), la sicurezza può essere interpretata come una componente della giustizia urbana, orientata non solo alla protezione dall'offesa, ma anche alla garanzia di diritti, opportunità e accesso equo alle risorse della città. In questa prospettiva, la sicurezza si configura come una preconditione per l'esercizio pieno della cittadinanza, piuttosto che come un meccanismo di selezione, disciplinamento o esclusione. È inoltre possibile ipotizzare che il coinvolgimento attivo delle comunità locali nei processi decisionali e nelle pratiche di prevenzione rappresenti un fattore cruciale per la costruzione di una sicurezza condivisa.

Robert Putnam (2000) evidenzia come il rafforzamento del capitale sociale e delle reti di fiducia favorisca forme di responsabilizzazione collettiva, contribuendo a ridurre la conflittualità e le percezioni di insicurezza. Al contempo, per evitare che la partecipazione si trasformi in uno strumento di controllo informale o in una delega impropria di responsabilità ai cittadini, è fondamentale che essa sia supportata da istituzioni trasparenti, responsabili e in grado di garantire equità, inclusione e tutela dei diritti. Solo in questo

modo la partecipazione può diventare uno strumento autentico di coesione sociale e di sicurezza condivisa.

In questa prospettiva, il concetto stesso di controllo non è più inteso esclusivamente come esercizio punitivo o repressivo, ma come pratica regolativa orientata alla convivenza. In continuità con la teoria proposta da Loader e Walker (2007), il controllo può essere concepito come parte di un processo “civilizzatore” della sicurezza, fondato su principi di proporzionalità, responsabilità istituzionale e rispetto dei diritti fondamentali. Ciò non implica l’abolizione di regole condivise, sistemi di monitoraggio equi o forme diffuse di responsabilità istituzionale, ma piuttosto la loro integrazione in un modello partecipativo. Come sottolineano Erik Swyngedouw (2005) e Archon Fung e Erik O. Wright (2003), i dispositivi di controllo dovrebbero promuovere processi di regolazione partecipata e contribuire alla giustizia spaziale, valorizzando la diversità e garantendo l’accesso ai diritti di cittadinanza. In questo modo, il controllo diventa uno strumento di coesione e inclusione, piuttosto che un semplice meccanismo di disciplina o esclusione.

Il passaggio da un paradigma di *government* a quello di *governance* comporta un significativo ripensamento dei processi di gestione urbana, richiedendo apertura ai saperi diffusi e all’autorganizzazione comunitaria, pur mantenendo un ruolo centrale per le istituzioni pubbliche. In questo contesto, il controllo non si limita più a un esercizio top-down di supervisione, ma assume una natura dialogica, diventando parte integrante della co-produzione delle politiche urbane e della definizione condivisa delle priorità sociali, come sottolineato da Patsy Healey (1997).

Una concezione di sicurezza urbana che tenga conto di queste dinamiche deve includere anche la valorizzazione di elementi spaziali fondamentali per lo sviluppo della dimensione sociale della città. In particolare, la qualità e l’accessibilità degli spazi pubblici giocano un ruolo determinante nella percezione di sicurezza, nella socialità e nel senso di appartenenza dei cittadini. Jan Gehl (2011) osserva che spazi urbani inclusivi, ben curati e condivisi favoriscono l’incontro tra persone, riducono il rischio di isolamento e conflitto, e stimolano forme di controllo sociale informale non stigmatizzante. Politiche orientate alla progettazione partecipata e alla gestione collaborativa degli spazi pubblici possono quindi rafforzare la fiducia reciproca tra cittadini e tra cittadini e istituzioni, contribuendo in maniera concreta alla costruzione di contesti urbani più sicuri e coesi.

Nel complesso, l’ipotesi che emerge è che promuovere una governance della sicurezza urbana inclusiva, partecipata e multilivello possa rappresentare una strategia più efficace e legittima per affrontare le sfide contemporanee della sicurezza. Superare il paradigma del nemico non implica l’abolizione di regole e controlli, ma la loro riformulazione all’interno di un progetto democratico orientato alla giustizia sociale, al diritto alla città e alla coesione comunitaria. In questa prospettiva, la sicurezza può essere interpretata non

come un fine in sé, ma come l'esito di relazioni sociali e istituzionali fondate su fiducia, inclusione, gestione e responsabilità condivisa degli spazi pubblici e dei beni comuni.

Il controllo condiviso che si svilupperebbe in questo contesto può contribuire significativamente a rafforzare la qualità della vita e la sicurezza urbana, senza sostituire le istituzioni, ma legittimandole "dal basso" attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, come sottolinea Giovanni De Angelis (2007). In linea con quanto già argomentato, una governance inclusiva non deve essere interpretata come deregolamentazione o assenza di regole, bensì come un sistema in cui le istituzioni sono capaci di esercitare una regolazione multilivello, trasparente, equa e coerente con la tutela dei diritti di tutti.

Questa prospettiva richiama il concetto di *diritto alla città* formulato da Henri Lefebvre (1968), secondo cui la città non è solo uno spazio fisico, ma un prodotto sociale collettivo che appartiene a chi la abita e la vive. Per Lefebvre, il diritto alla città implica la possibilità per i cittadini di partecipare pienamente alle decisioni che ne determinano l'organizzazione, l'accesso alle risorse e la qualità della vita urbana. In questo senso, la sicurezza non può essere concepita solo come protezione dall'offesa o controllo del disordine, ma come garanzia di accesso equo agli spazi, ai servizi e ai diritti urbani, realizzando una responsabilità condivisa tra istituzioni e comunità. Integrare il principio lefebvrino di diritto alla città in una governance inclusiva significa quindi promuovere città più giuste, sicure e coese, dove la partecipazione e il controllo condiviso diventano strumenti concreti per trasformare la sicurezza in un bene comune e non in un mezzo di esclusione. Allo stesso tempo, regole e controlli restano necessari, ma devono essere proporzionati, intelligibili e orientati al bene collettivo, evitando derive escludenti o stigmatizzanti.

Inclusione e controllo partecipato, in questo senso, non si pongono in contraddizione, ma si rafforzano reciprocamente: l'inclusione genera senso di appartenenza e responsabilizzazione, mentre un controllo equo tutela i diritti dei cittadini e la convivenza civile. Solo attraverso questa integrazione è possibile ipotizzare città capaci di conciliare ordine, legalità, giustizia e partecipazione, dando forma a una cittadinanza piena, condivisa e sostanziale.

5. Sicurezza partecipata e principi costituzionali nelle democrazie pluraliste

La proposta di sicurezza partecipata sviluppata in questo contributo trova fondamento nei principi comuni alle democrazie costituzionali contemporanee, le quali concepiscono la sicurezza come funzione pubblica sottoposta

a vincoli giuridici e orientata alla tutela della persona, piuttosto che come ambito sottratto al controllo democratico. In tale cornice, la sicurezza non può essere intesa come spazio di eccezione o come dominio esclusivo della forza pubblica, ma come politica pubblica soggetta ai principi di legalità, eguaglianza, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali. La sicurezza partecipata si configura, pertanto, come una declinazione coerente dei valori costituzionali condivisi dagli ordinamenti democratici, piuttosto che come una scelta meramente contingente o amministrativa.

Un primo profilo di coerenza riguarda il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, riconosciuto in modo trasversale dalle costituzioni democratiche del secondo dopoguerra. Tali ordinamenti rifiutano la costruzione di categorie giuridiche degradate e vietano trattamenti differenziati fondati su presunzioni di pericolosità sociale. I paradigmi securitari ispirati al diritto penale del nemico introducono, invece, una frattura nel corpo della cittadinanza, legittimando regimi differenziati di tutela e una selezione preventiva dei destinatari della protezione giuridica. La sicurezza partecipata, al contrario, assume l'eguaglianza sostanziale come presupposto della protezione, orientando l'azione pubblica non alla neutralizzazione dell'alterità, ma alla rimozione delle condizioni sociali che producono insicurezza ed esclusione. In tal senso, essa risulta pienamente coerente con l'idea costituzionale di sicurezza come bene indivisibile e non selettivo.

Un secondo profilo di rilievo riguarda il principio di legalità e il rifiuto della progressiva normalizzazione dell'eccezione. Gli ordinamenti costituzionali democratici prevedono infatti che le limitazioni delle libertà fondamentali possano essere legittimamente disposte solo in presenza di una base normativa chiara e nel rispetto dei criteri di necessità, proporzionalità e temporaneità. I modelli securitari di tipo emergenziale tendono tuttavia a stabilizzare dispositivi eccezionali, determinando un ampliamento della discrezionalità amministrativa e una contestuale riduzione degli spazi di controllo giurisdizionale. In questo quadro, la sicurezza partecipata si colloca in una prospettiva alternativa, in quanto presuppone un esercizio del potere pubblico integralmente ancorato alla legalità ordinaria e sottratto alla logica della sospensione permanente delle garanzie. Ne consegue un rafforzamento della dimensione costituzionale della sicurezza, intesa come funzione giuridicamente regolata e sottoposta a criteri di giustificazione, piuttosto che come risposta contingente e discrezionale alla gestione del rischio.

La centralità della partecipazione costituisce un ulteriore elemento di consonanza con i principi democratici. Le costituzioni pluraliste riconoscono, in forme diverse, il valore della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, non solo attraverso i meccanismi rappresentativi, ma anche mediante strumenti di democrazia partecipativa e deliberativa. La sicurezza partecipata si inserisce in questo solco, configurandosi come ambito privilegiato di attuazione del principio secondo cui le politiche pubbliche che incidono

direttamente sulla vita quotidiana delle persone devono essere costruite con il coinvolgimento dei destinatari. Il riferimento alla Costituzione italiana, in particolare al principio di sussidiarietà orizzontale, può essere assunto come esempio paradigmatico di una tendenza più ampia, comune a molti ordinamenti, volta a valorizzare l'iniziativa civica nella cura degli interessi generali, senza sostituire ma integrando l'azione delle istituzioni pubbliche.

Dal punto di vista dei diritti fondamentali, la sicurezza partecipata risulta coerente con una concezione costituzionale che rifiuta il bilanciamento antagonista tra sicurezza e libertà. Le democrazie costituzionali non concepiscono la sicurezza come valore sovraordinato rispetto ai diritti, ma come condizione funzionale al loro esercizio effettivo. In questa prospettiva, la tutela della sicurezza deve sempre confrontarsi con il nucleo essenziale dei diritti fondamentali, che rappresenta un limite invalicabile all'azione pubblica. La sicurezza partecipata, ponendo al centro la dignità della persona e il rispetto delle libertà individuali e collettive, appare maggiormente compatibile con tale impostazione rispetto ai modelli repressivi, che tendono a sacrificare i diritti in nome di una protezione astratta e spesso inefficace.

Un ulteriore profilo di coerenza riguarda i principi di responsabilità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, ampiamente riconosciuti negli ordinamenti democratici. Le politiche di sicurezza fondate su logiche emergenziali e su un'estensione incontrollata dei poteri di coercizione rischiano di indebolire i meccanismi di *accountability* e di opacizzare i processi decisionali. La sicurezza partecipata, al contrario, richiede istituzioni capaci di motivare le proprie scelte, di rendere conto dei risultati e di sottoporsi a forme di controllo democratico e giurisdizionale. In questo quadro, la partecipazione civica contribuisce a rafforzare la legittimità dell'azione pubblica, senza tradursi in una delega impropria di funzioni statali.

Il riferimento agli standard sovranazionali di tutela dei diritti, in particolare a quelli elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), rafforza la tesi secondo cui la sicurezza partecipata è compatibile con il costituzionalismo contemporaneo. La giurisprudenza della CEDU ha infatti costantemente ribadito che le misure di sicurezza e di ordine pubblico devono rispettare il principio di proporzionalità, garantendo che gli interventi dello Stato non comportino limitazioni arbitrarie o sproporzionate delle libertà fondamentali.

In particolare: la sentenza *Gillan e Quinton c. Regno Unito* (2010) ha dichiarato illegittimi i controlli preventivi generici senza sospetto specifico, perché violavano l'art. 5 CEDU (diritto alla libertà)¹¹, mentre la sentenza

11 Nella sentenza *Gillan and Quinton v United Kingdom*, 2010, *European Court of Human Rights*, Judgment of 12 January 2010, ECHR 28, la Corte ha ritenuto che i poteri di stop and search senza sospetto specifico ai sensi del Terrorism Act 2000 violano il diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU perché tali poteri non sono sufficientemente circoscritti né soggetti a adeguate garanzie legali contro l'abuso.

Handyside c. Regno Unito (1976) ha ribadito che la libertà di espressione può essere limitata solo nei limiti della necessità in una società democratica (art. 10 CEDU), richiamando il principio di proporzionalità tra sicurezza e diritti fondamentali¹². In questo quadro, approcci basati sulla prevenzione inclusiva, sul dialogo istituzionale e sulla partecipazione attiva delle comunità risultano maggiormente conformi agli standard europei di tutela dei diritti umani rispetto a politiche repressive, selettive o stigmatizzanti. Tali approcci, promuovendo la cooperazione tra cittadini e istituzioni, non solo rispettano i diritti civili e politici, ma favoriscono anche la legittimità e l'efficacia delle misure di sicurezza, in linea con la prassi europea che privilegia interventi proporzionati, trasparenti e sottoposti a controllo giurisdizionale.

La sicurezza partecipata appare, dunque, coerente con una concezione costituzionale della città come spazio di diritti, pluralismo e cittadinanza. Le politiche urbane della sicurezza, quando orientate all'inclusione, contribuiscono a rendere effettivo il diritto di accesso equo agli spazi pubblici e ai servizi, evitando pratiche di esclusione territoriale o di segregazione sociale. In questa prospettiva, la sicurezza non si configura come strumento di selezione o di controllo delle marginalità, ma come condizione per l'esercizio concreto delle libertà costituzionali nello spazio urbano.

Alla luce di queste considerazioni, la proposta avanzata dall'articolo può essere interpretata come una declinazione costituzionalmente coerente delle politiche di sicurezza urbana nelle democrazie pluraliste. La sicurezza partecipata non solo evita le derive autoritarie connesse all'uso emergenziale del potere, ma rafforza i presupposti giuridici della convivenza democratica, ricollocando la sicurezza entro il perimetro dei principi comuni del costituzionalismo contemporaneo. Essa si configura, pertanto, come espressione di una concezione della sicurezza compatibile con la tutela dei diritti fondamentali, la partecipazione civica e la qualità democratica dell'azione pubblica.

Conclusioni

Il percorso teorico ed empirico sviluppato in questo contributo consente di mettere in luce come la sicurezza non possa essere affrontata esclusivamente come questione di ordine pubblico o di gestione tecnica del rischio. Al contrario, essa emerge come ambito cruciale di definizione della cittadinanza, delle relazioni sociali e della qualità democratica degli spazi urbani. Le

12 Nella sentenza *Handyside v United Kingdom*, 1976, *European Court of Human Rights*, la Corte ha confermato che la libertà di espressione (art. 10 CEDU) comprende anche informazioni o idee che possono offendere o disturbare; tuttavia lo Stato può limitare tale libertà se la restrizione è prescritta dalla legge, per un fine legittimo e "necessaria in una società democratica", applicando il principio della "margin of appreciation".

politiche securitarie, infatti, non si limitano a rispondere a minacce reali o percepite, ma contribuiscono a produrre significati, confini simbolici e forme di inclusione ed esclusione che incidono profondamente sulla coesione sociale.

L'analisi dei paradigmi repressivi e del diritto penale del nemico ha mostrato come approcci fondati sull'eccezione, sulla selezione dei soggetti e sulla stigmatizzazione delle marginalità rischino di indebolire lo Stato di diritto e di alimentare dinamiche di sfiducia, conflitto e insicurezza diffusa. In questi modelli, la sicurezza tende a trasformarsi in un dispositivo di controllo che, lungi dal ridurre l'insicurezza, contribuisce a riprodurla, accentuando fratture sociali e territoriali.

In alternativa, le esperienze e i modelli di sicurezza partecipata analizzati indicano la possibilità di ripensare la sicurezza come processo relazionale, costruito attraverso il coinvolgimento delle comunità, la cooperazione istituzionale e l'integrazione tra politiche di prevenzione, welfare e governo del territorio. In questa prospettiva, la sicurezza non è più intesa come bene da imporre dall'alto, ma come esito di pratiche condivise, fondate su fiducia, corresponsabilità e riconoscimento reciproco.

Questo approccio non implica la negazione del ruolo delle istituzioni o dei dispositivi di controllo, bensì una loro riformulazione all'interno di una cornice democratica orientata alla giustizia sociale e al diritto alla città. Regole e controlli restano elementi necessari della convivenza urbana, ma la loro legittimità dipende dalla capacità di essere proporzionati, trasparenti e inclusivi, evitando derive punitive o escludenti. In questo senso, la sicurezza può diventare un indicatore della qualità della governance urbana e della solidità dei legami tra cittadini e istituzioni.

Il contributo suggerisce dunque che una sicurezza realmente efficace e sostenibile non possa prescindere da una visione ampia e integrata, capace di tenere insieme protezione, diritti, partecipazione e coesione sociale. Ripensare la sicurezza significa, in ultima istanza, interrogarsi sul modello di città e di società che si intende costruire: una città governata dalla paura e dall'esclusione, oppure uno spazio condiviso, regolato e solidale, in cui la sicurezza rappresenti non uno strumento di separazione, ma una condizione per l'esercizio pieno della cittadinanza democratica.

Bibliografia

- Agamben, G., (2003), *Lo stato di eccezione*, Torino: Bollati Boringhieri.
 Agnew, R., (2011), *Toward a Unified Criminology: Integrating Assumptions about Crime, People, and Society*, New York, New York University Press.
 Anatasia, S., (2021), *Polarizzazione e sicurezza sociale*, Roma, Carocci.

- Bauman, Z., (2000), *Liquid Modernity*, Cambridge, Polity Press.
- Bauman, Z., (2004), Sicurezza e libertà, *MicroMega*, 4, pp.9-14.
- Bigo, D., (2002), Security and immigration: Toward a critique of the governmentality of unease, *Alternatives: Global, Local, Political*, 27(1), pp. 63–92.
- De Angelis, M., (2007), *The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital*, Londra, Pluto Press.
- Cohen, S., (2002), *Folk Devils and Moral Panics*, Abingdon, Routledge, (Edizione originale 1972).
- Comune di Milano, (2017), *Report progetto Controllo di Vicinato*, Milano, Ufficio Sicurezza Urbana.
- Dal Lago, A., (2004), *Non-persone: L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, Feltrinelli.
- Fainstein, S. S., (2010), *The Just City*, Ithaca, Cornell University Press.
- Federici, M. C., (2013), *La sicurezza umana: un paradigma sociologico*, Milano, FrancoAngeli.
- Federici, R., (2017), *Progettare l'abbandono*, Attigliano, Gambini Editore.
- Foucault, M., (2007), *Sicurezza, territorio, popolazione*, Milano, Feltrinelli Editore.
- Friedrichs, D. O., (2010), *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadsworth, Wadsworth Cengage Learning.
- Fung, A., Wright, E. O., (2003), *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, Londra, Verso.
- Gallas, A., (2011), Neighbourhood Policing and Community Safety in Europe, *European Journal of Criminology*, 8(2), pp.123-139.
- Garland, D., (2001), *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Chicago, University of Chicago Press.
- Gehl, J., (2011), *Life Between Buildings: Using Public Space*, Washington, Island Press.
- Glassner, B., (2018), *The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things*, New York, Basic Books.
- Greer, C., (2010), *Crime and Media: A Reader*, Abingdon, Routledge.
- Healey, P., (1997), *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*, London, Macmillan Press Ltd.
- Harvey, D., (2012), *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, London, Verso.
- Jakobs, G., (2008), Zur Theorie des Feindstrafrecht in Henning Rosenau and Sanyun Kim, a cura di, *Straftheorie und Strafgerechtigkeit* (Augsburger Studien zum Internationalen Recht, 2010), vol 7, pp. 167–82.
- Jones, T., Newburn, T., (2017), Policing and the police, in Liebling, A., Maruna, S., McAra, L., a cura di, *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford, Oxford University Press.

- Johnston, L., (2003), *Policing Britain: Risk, Security and Governance*, Abingdon, Routledge.
- Kappeler, V.E., Gaines, K.L., Schaefer, B.P., (2025), *Community Policing. A contemporary Perspective*, Abingdon, Routledge.
- Koskela, H., Pain, R., (2000), Revisiting fear and place: Women's fear of attack and the built environment, *Geoforum*, 31(2), pp. 269-280.
- Lefebvre, H., (1968), *Le Droit à la ville*, Paris, Anthropos.
- Loader, I., Walker, N., (2007), *Civilizing security*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pavarini, M., (2006), *L'amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia*, Roma, Carocci.
- Putnam, R. D., (2000), *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York, Simon & Schuster.
- Sassen, S., (2014), *Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy*, Belknap Press.
- Sparks, R., Loader, I., (2011), *Public Criminology?*, Abingdon, Routledge.
- Sparks, R. (2007), Rethinking community policing: Insights from recent research, *Criminology & Public Policy*, 6(1), pp. 25-38.
- Surette, R., (2015), *Media, Crime, and Criminal Justice*, London: Wadsworth Publishing.
- Swyngedouw, E., (2005), Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State, *Urban Studies*, 42(11), pp. 1991–2006.
- Wacquant, L., (2009), *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Durham, Duke University Press.
- Wacquant, L., (2008), *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*, Cambridge, Polity Press.
- Zedner, L., (2006), The concept of security and its implications, *Journal of Law and Society*, 30(4), pp. 520-545.

.

NOTE E COMMENTI

Experiences and Queries about Artificial Intelligence and Law¹

Esperienze e quesiti su intelligenza artificiale e diritto

VINCENZO FERRARI²

Abstract

Artificial intelligence, together with access to Big Data, has produced profound changes in the information about law, whereas it proceeds at a slower pace in the field of law framing, especially as far as law-giving and judicial decision-making are concerned. Here the role played by the human being in legal processes is still crucial. Yet, the significant experiments with “smart” legal rules that are now on the close horizon raise concerns about what may become the shape of the law in our not-so-far future. Some questions are still open. How far can algorithms go into the intricacies of the countless logical, ethical, psychological and sociological variables that intervene in legal reasoning at all levels? How much space will remain for human intervention in the framing and enforcement of legal rules, whether “general” or “individual”? Will the overwhelming power of technology impose a kind of over-simplified law, made of mere signals rather than signs and symbols, which will minimize or annul them? In that case, what consequences will ensue in the distribution of power in our societies and in their democratic procedures?

Keywords: Artificial intelligence; Law; Information; Law framing; Hypotheses

Sommario

L'intelligenza artificiale, come pure l'accesso al Big Data, ha cambiato profondamente l'informazione sul diritto, ma procede con passo meno spedito nel campo della formazione del diritto, specialmente per quanto concerne la produzione di leggi e di sentenze giudiziali. Qui il ruolo degli esseri umani è ancora cruciale. Tuttavia, i significativi esperimenti sulla regolamentazione

¹ This paper contains the author's oral contribution to a panel on law and artificial intelligence at the annual meeting of the ISA Research Committee in Sociology of Law held at Bangor University, Wales, on September 3-7, 2024.

² vincenzo.ferrari@unimi.it.

“smart”, attualmente all’orizzonte, sollevano preoccupazioni su quale può essere la configurazione del diritto in un futuro non lontano. Alcune questioni sono ben aperte. Fino a qual punto gli algoritmi possono spingersi negli intricati dettagli delle innumerevoli variabili logiche, etiche, psicologiche e sociologiche quando si tratta di dar corpo ed applicare norme giuridiche, sia generali che individuali? Il soverchiante potere della tecnologia imporrà forse una tipo di diritto super-semplificato, fatto di segnali anziché di simboli, destinato a minimizzarle o annullarle? In tal caso, quali conseguenze scaturiranno nella distribuzione del potere nelle nostre società e nelle procedure democratiche?

Parole chiave: Intelligenza artificiale; Diritto; Informazione; Formazione del diritto; Ipotesi

The purpose of this paper is to give a glance at the state of the experiences in the field of artificial intelligence and law, from a twofold perspective, i.e. the impact of AI upon our legal systems and the way these react, or may react, to such impact. It is quite a widely diffused opinion that also the legal field may either take high profit of the newest technologies or, rather, be overwhelmed by them. The current practices, and the correspondent scientific reflections, happen to evoke both utopias and dystopias, for technological innovations “may be good, bad, or neutral”, as a brilliant scholar from Singapore University said in an international conference at the Kuwait International School of Law just a few months ago.

I do not need to spend too much time, here, to describe the potentials and the effects of artificial intelligence, seen *per se* and in its attitude to explore unmeasurable universes of data – mention to Big Data – by correlating multitudes of variables in infinitesimal time fragments. We know this. AI can produce automatically elaborated documents by selecting and crossing pieces of information extracted from myriads of other already known documents. It can produce poems, tales, musical texts, scientific essays (many of them do circulate in internet, confusing academic debates) and plausible political documents. A couple of years ago two manifestos of tax policies went around in Italy, visibly inspired by the Chicago School and by Keynesianism respectively. They did not go into much detail – it was indeed an AI experiment – but they were correctly written and to a large extent persuasive at least at the eyes of a moderately cultivated man-on-the-street. Again, we all can make extensive use of the new technologies to get informed, gather and classify data, interpret and select them, speed up work procedures, enrich our knowledges and indeed our life, in a way that was unconceivable a few decades ago. We can also be – we all are, in fact – “profiled”, unconsciously channelled in our daily activities, get unarmed *vis-à-vis* the power abuses

of technocratic elites, deprived of already conquered fundamental rights, disturbed in our privacy, marginalized in the political arena, which depends increasingly on algorithmically pre-structured communications, largely uncontrollable from the bases of societal life.

The advent of Chatbox GPT, maybe the most refined means of symbolic production ever appeared in human history, has come to definitely modify our landscapes, up to suggesting that perhaps we have already gone too much forward. Chatbox GPT may diffuse both true and false images, whose reliability can hardly be ascertained. A prominent politician's appearance on the TV may be fake, as may be her/his denial. Entire chains of artificial "realities" may produce distortive and long-lasting effects on the social and political sphere, before their misleading nature is detected and revealed.

The legal world is by no means exempted from such events, even though it displays specific characters that cannot be ignored. One thing is to channel peaceful human action along the most usual footpaths, whereas something different is to hinder and limit it, going against the most diffused or desired social expectations, as is the case with law, which goes *contra factum* through its typical characters, especially the correlation between action and reaction, between hypothetical conducts and sanctions, negative or positive. Law is perhaps the most complex of all social communications since it forcefully intervenes in a conflictual social field, characterized by an unavoidable measure of scarcity of resources. Legal procedures distribute such resources according to parameters that give rise to both satisfaction and unsatisfaction simultaneously. In this field of competing interests, what is self-evident in unproblematic social communication suddenly becomes a matter of contrast in the legal arena. Multiple interpretations of even the apparently most unequivocal legal rules, and corresponding facts, would not exist if the old Latin saying *in claris non fit interpretatio* were actually true.

Having said this, our still open question is *how far can AI extend itself in the legal field and what is the borderline beyond which human intelligence will still be needed in order to orient individual and collective social action*.

On the basis of what both our experiences and the rich literature suggest to us, my feeling – already expressed on some occasions – is that, thus far, the technological revolution we are talking about has already produced highly relevant effects in the field of *information* about law or, if one prefers, the knowledge about law, and less relevant effects in that of law *formation*, i.e. the *framing* of legal texts of different range and content – individual and general rules, as Kelsen would say – and their subsequent social impact.

New communication technologies allow us to retrieve, understand in high detail, select and correlate billions of legally relevant data. For example, their adoption in medical diagnoses and therapies can not only "profile" potential subscribers of insurance policies, but also, amongst others, help courts to solve cases of medical liability (Pasceri 2021). The analysis

of numberless court precedents and the correlation of much more numerous variables, concerned with both facts and judicial reasoning, allows to reconstruct doctrinal and judicial opinions, and subjacent values, therefore to forecast future decisions with a higher level of reliability than in the past: A young specialist of Roman law in Milan University tried to demonstrate it by applying AI to Justinian's *Digest*! (Perani 2023). AI and Big data are of great help, again, in ascertaining the correct or incorrect way the media represent law, with a determinant impact on the public opinion (Llorca Ascensi *et al.* 2021).

In the field of public administration, the access to extremely wide universes of data already gives the administrators the chance to know citizens' behaviours and needs in detail and, reversely, gives citizens themselves some more opportunities to shed light on administrative procedures. Learning machines might also effectively replace what is called "whistleblowing" as a method to combat corruption (Kaferanis 2019). In the criminal and social security fields, predictive algorithms allow the police in many countries already to formulate reliable statistical provisions about the future behaviour of individuals on the bases of their ethnic origin or previous conducts (incidentally: this is a kind of labelling approach, fatally open to biases, that may put fundamental rights in real jeopardy).

Briefly, information about law has already undergone a profound transformation with both positive and negative effects. Amongst the former, let us mention the radical re-organization of legal firms and lawyering in general, as well as of courts, which is on the way everywhere. Amongst the latter, and besides the examples just made, I wish to mention the excess of available data. As is well known, a communicative system may suffer from either lack or excess of information. Too many data, especially if their source is beyond our reach, may disorient, disturb the system's operations and, paradoxically, extend decision processes, against the cybernetic logic that implies clarity and speed.

I said before that, as far as the formation of law is concerned, i.e. the production and enforcement of legal rules, intended to channel the conduct of social actors at all levels, if something of relevance has already been achieved or is being planned, the way to go seems still somewhat long.

In the field of finances, myriads of transactions are automatically completed in nanoseconds through AI-led algorithms that at least *prima facie* exclude the intervention of stock traders. Also, the production of effective single legal deeds is something already achieved to an extent. Corporations make use of algorithmically-led work procedures that affect not only the production of goods and services, but also the sphere of work organization, with a correspondent and widely debated impact upon the workers' rights and the labour market: there are vivid discussions about whether learning machines will enhance high scale unemployment (Bales 2016) or, rather,

whether will they “liberate humanity” from work (Rifkin 1995, 2014; De Masi 2017). Blockchain contracts, which “automatically implement their internal logic as certain preconditions are met” (Lauslahti *et al.*, 2017: 6) – react automatically to infringements that may occur along the implementation. There are, again, algorithms that allow to foresee the future incomes of a borrower, or the future decisions of arbitration bodies about the validity of clauses that impose extra charges on the contracting parties: mention, e.g., to the so-called *Claudette* programme for the analysis of standard contracts (EU directive, 93/13/CE), which is intended to distinguish automatically, in a contractual scheme, between “lawful”, “clearly unlawful” or “potentially unlawful” clauses, on the basis of myriads of precedents and influent doctrinal opinions.

Here the question just arises – as said before – about how far can AI go into the legal field. Even the last example, which seems to meet its objectives to a large extent (Contissa *et al.* 2018, on the application of *Claudette* in the sphere of privacy), shows that intelligent automation does not exclude spaces of uncertainty, for example when “potential unlawful clauses” are concerned. But besides this, how can more complex sets of private regulations be submitted to learning machines? Let us think, for example, of continuing contracts, such as an agreement between ex-spouses addressed to regulate the obligations towards their minor children, which is open to all the contingencies of life, amongst them those connected with the children’s teen age: how many variables should be introduced in the algorithm in order to allow a machine decide? I dare to say, we do not know too much, so far.

Similar remarks could be made about administrative action and, even more, judicial activity.

Within which limits can a decision about where a road should be built be taken by a learning machine, therefore without the intervention of that administrative body, which is usually called upon to ponder among competing interests? We may indeed hope that the level of discretionary power of public administrations be reduced, but how far, and how, first of all?

Although we have heard to talk about justice automation since decades already, and for sure the advent of artificial intelligence, with its correlation with Big Data, can now give much more force to such hypothesis, we still do not know enough – again – about how far can a learning machine automatically operate in both the reconstruction and interpretation of facts and their correlation with legal rules. And here comes to the surface the focal point of our subject. We should not forget that the judge, that *third figure* (Carbonnier 1978) who is called upon to reflect on factual evidence with the spirit of doubt and, after reflecting, to dispel doubts and decide, is said to be the very nutshell of law. As François Ost termed it, law is *L’Empire du tiers* (Ost. 2022), at all levels, from top to bottom. In all legal systems a judge’s activity implies an arduous exercise of interpretation of *signs* and

symbols, i.e. acts of communication interpretable on the basis of codes of significance: any deed, as any fact, displays a semiotic nature; any legal rule, any interpretation of a rule, is a system of signs. Up to which point can a judicial decision emanate not from semantic, but from syntactic connections (Devins *et al.* 2017), or, to put it differently, not from signs, but from automatically connected *signals*, which the algorithmic language consists of? (Rouveroy 2018). How far can a learning machine move from mere observation, however sophisticated, to the psychological state of a parent, a testator, a contracting party, a plaintiff, a victim, or a defendant? To which extent will it be apt to establish automatically whether there had been mutual mistakes in a contract, or whether a weaker party suffered from reverential fear, or to measure the grade of malice, or to go into the intricacies of *mens rea*?

So far, the experiments brought about revealed that there are limits along this way, may be due to the risk that algorithms themselves, which transform original signs into signals and therefore eliminate that “third figure” who doubts and decides, may hold – amongst others – a programmer’s mistakes or prejudices. I am sure that more steps forward are possible on the way to automatized judicial decision making, for example through further developments of research on the neuronal origin of rational concepts and ethical judgments. Yet, we must still understand if and where those development will have to stop.

The horizon is even more cloudy if we pass from individual to general legal regulation. National, international and transnational projects of smart legislation have been on the way since decades, under the assumption that artificial intelligence may at least help create laws capable to produce a pre-programmed impact almost automatically. A wide number of – so to say – meta-legislative documents, i.e. rules addressed to state in increasingly more detailed way what smart legislation should be like (I read a very informative report in a doctoral thesis: Carceller Stella 2022). Yet, if one moves from the meta-level of planning to that of concrete achievements, except from some marginal and may be promising successes, it is hard to encounter something really visible and stable, as far as an “algorithmic law-giver” is concerned.

In order to better clarify my opinion, or perhaps my feeling, it seems to me that in the field of the framing and subsequent enforcement of law what has been achieved so far, however impressive, is more an extension of the informative potentialities of machines, now infinitely wider than a few decades ago, rather than the fruit of the capacity of machines, *de facto*, to learn from their changing environment, and automatically adapt themselves to such changes. Of course, learning machines can actually add something to what they have received and processed. They actually get into the so-called black box of novelties. Yet, the limits of this extension are still largely unknown, in the sphere of the production of law.

My feeling, quite obviously, is open to all sort of challenges, and indeed any discussion to which I have taken part, as well as any paper I have read in the past few years, have come to inspire and modify it.

For the moment, I will confine myself to expressing a couple of thoughts.

The development of communicative technologies is so strong and speedy that it challenges law on the terrain of concepts, techniques and ethics, so much so that – as remembered before – even the most influential experts of artificial intelligence started thinking that some limits should be put to, at least, their actual effects. Last year, a group of protagonists in the AI field proposed to put a stop to generative AI, such as Chatbox GPT. In my country, the Agency for the protection of personal data had already blocked the Chatbox “Replika” which, equipped with an AI-based written and vocal interface, generated “virtual friends”, with imaginable risks for minors and emotionally fragile persons. UNESCO, also, had already laid down some fundamental principles to be respected in the use of AI: proportionality and no harm; security and protection, respect of privacy and data protection, governance and multi-stakeholder co-operation; responsibility and accountability; transparency and explainability; human supervision and decision power; consciousness and alphabetization; equity and non-discrimination. Again, as is well known, the European Parliament issued a complex Regulation of Artificial Intelligence, now in force (2024/1689), which enunciates some essential objectives in AI, among them: limitations in biometric surveillance, detection of emotional states and predictive police; obligation to certify that the content diffused through AI systems have been generated by AI itself; limits to the risks connected to the use of AI addressed to influence political vote.

Whether and how can law really hinder this technology is an open question, which reminds us of the old Marxian prophecy that technology, as a productive force, is anyway, may be in the long run, deemed to prevail over production relationships, even if legally regulated.

Here, then, without necessarily adhere to such conception, my feeling will take on some more dystopic connotations.

Precisely because technology (and economy in general) tends to impose its reasons, my suspicion is that, beyond the highly impressive achievements we see before us, most of which no doubt positive, artificial intelligence may be used to intervene in legal relationships by *radically reducing their natural complexity*. Such impact has a twofold aspect. Law is so complex for the multitude of contrasting expectations on which it is supposed to decide, that, for a paradox, quite often it does not bring about order, but rather disorder, unpredictability and unreliability. It did not come as a surprise that attempts to reconstruct an ordered legal life have taken place recurrently in legal history, as did Justinian with his compilation and the codification suggested by Enlightenment. And, surely, some more order would be useful,

especially in a period in which the idea of an irreducible crisis of law itself circulates so widely.

However, what I am afraid of is that precisely an excess of simplification may become the target of an increasingly small but powerful governing élite, interested to a mathematized social control in which free creativity, individual distinctions, prudence, equity, will be reduced to a very minimum. I mean a legal system organized on the basis of a sharply binary structure, black or white with no grey space in the middle, purely formal, easy to enforce. As far as possible, with no courts, judges, or public prosecutors, which are increasingly a governing elites' nightmare. A world in which all conducts, automatically ascertained, will have one and only one "price", automatically imposed: let's say, X years in jail for a homicide, no more no less, with no regard to any doubt or circumstance, objective or subjective, aggravating or mitigating. This example could be extended to all kinds of relationships in any field of legal and political life, and could be also reposed as a new approach in legal education. This would be indeed a new legal revolution, but also, alas, the crystallization of a rigidly stratified human society, led by programmers and, behind them, their inspirers which dominate the economic global system and in fact control the political élites, since behind the most sophisticated learning machine there has been anyway an original human brain who inserted into it its wills, concepts and plans, good or bad, intelligent or stupid. Needless to say, something quite far from what we conceive of as democracy, which in fact is already at real stake in our times.

References

- Bales, K., (2016), *Blood and Earth. Modern Slavery, Ecocide, and the Secret to Saving the World*, New York, Spiegel and Grau.
- Carbonnier, J., (1978), *Sociologie juridique*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Carceller Stella, G. J., (2022), *El papel de la administración pública en la calidad y efectividad normativa. Líneas de cambio en el derecho administrativo a partir del análisis de impacto*. Tesis de doctorado, Universidad de Castellón de la Plana.
- Contissa, G., Docter, K., Lagioia, F., Lippi, M., H. Micklitz, H.-W., Pałka, P., Sartor, G., Torroni, P., (2018). *Claudette Meets GDPR: Automating the Evaluation of Privacy Policies Using Artificial Intelligence* (July 2, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3208596> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3208596>

- De Masi, D., (2017), *Lavorare gratis, lavorare tutti. Perché il futuro è dei disoccupati*, Milano, Rizzoli.
- Devins, C., Felin, T., Kauffman, St. Koppl, R., (2017). The law and big data. *Cornell Journal of Law and Public Policy*, 27, pp. 357-413.
- Kafteranis, D., (2019), Can artificial intelligence replace whistle-blowers in the business sector?, *International Journal of Technology Policy and Law*, vol. 3, n. 2, 150-171. DOI: 10.1504/IJTPL2019.104948.
- Lauslahti, K., Mattila, J., Seppälä, T., (2017), Smart contracts – How will blockchain technology affect contractual practices?, *ETLA Report*, 68, Helsinki, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA).
- Llorca-Asensi, E., Sánchez, A., Fabregat-Cabrera, M.-E., Ruiz-Callado, R.. (2021), “Why Can’t We?” Disinformation and right to self-determination. The Catalan conflict on Twitter, *Social Sciences* 10: 383. <https://doi.org/10.3390/socsci10100383.com/journal/socsci>
- Ost, F. (2021), *Le droit, ou l'Empire du tiers. Le sens du droit*, Paris: Dalloz.
- Pasceri, G., (2021). *Intelligenza artificiale, algoritmo e machine learning. La responsabilità del medico e dell'amministrazione sanitaria*, Milano, Giuffrè-Lefebvre.
- Perani, R., (2023), *Intelligenza artificiale e Digesta Iustiniani*. Milano, Giuffrè-Lefebvre.
- Rifkin, J., (1995), *The end of work. The decline of the global labor force and the dawn of the post-market era*, New York, G.B. Putnam's Sons.
- Rifkin, J., (2014). *Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism*. Basingstoke - New York, Palgrave Macmillan.
- Rouvroy, A., (2018). *Homo juridicus est-il soluble dans les données?* In Aa. Vv., *Law, Norms and Freedom in Cyberspace – Droit, normes et libertés dans le cybermonde. Liber Amicorum Yves Pouillet*, Bruxelles, Larcier.

Alle origini della sociologia del diritto. Ludwig Gumplowicz (1838-1909)

At the beginning of Sociology of Law. Ludwig Gumplowicz (1838-1909)

VALERIO POCAR¹

Sommario

Nel 1895 L.G. pubblicò un articolo nel quale riassumeva la sua concezione sociologica del diritto in un'ottica conflittualistica, già esposta in modo frammentario in lavori precedenti. Questa nota, sulla base di ampie citazioni del testo, presenta la concezione di G. sottolineando alcuni aspetti utili alla lettura contemporanea del diritto.

Parole chiave: Gumplowicz, origini della sociologia del diritto, conflitto

Abstract

In 1895 L.G. published an essay which summarized his sociological approach to law, previously exposed in a fragmentary discourse. This paper, using many quotations, presents in a critical way the G.'s approach, stressing some significant aspects for contemporary legal thought.

Keywords: Gumplowicz, origins of legal sociology, conflict.

Nel 1995 Ludwig Gumplowicz pubblicò sulla rivista viennese *Die Zeit* un breve articolo col titolo "Was ist Recht" [Che cos'è il diritto], nel quale riassumeva e riordinava i concetti già espressi sul tema in *Grundriss der Sociologie*², nella prospettiva eminentemente conflittualistica anticipata in *Der Rassenkampf. Sociologische Untersuchungen*³.

1 valerio.pocar@gmail.com.

2 Wagner, Innsbruck 1885. Edizione italiana, da me curata con prefazione, *Compendio di sociologia*, Unicopli, Milano 1984. Sull'argomento mi permetto anche di ricordare un mio saggio "Diritto e conflitto sociale nel pensiero di Ludwig Gumplowicz", *Sociologia del diritto*, 1975/1, pp. 27-43.

3 Wagner, Innsbruck 1883.

Rifiutato l'aspirazione tardo positivistica, ai tempi ancora in voga, di trovare leggi comuni in ogni campo così della natura come della società, intento che pure in anni precedenti aveva attirato lui stesso, sia pure con molta cautela e molte incertezze, G. dichiara, fin dalle prime righe, che questo intento si rivela di "scarso interesse per la sociologia", giacché, con riferimento all'argomento del titolo del saggio, si tratta di comprendere "quali leggi sociali, nel senso stretto del termine, operino in questo particolare campo e lo governino".

Ciò si può ottenere solamente se si utilizzano le parole volta volta nel loro significato proprio e non in quello metaforico. Diversamente operando, ci si muoverebbe

in un'evidente equivocità che non consente di giungere a una visione e a una conoscenza solide della natura del problema. Se, però, miriamo a quest'ultima, dobbiamo sin dappprincipio rinunciare a qualsivoglia legge unitaria dell'intero mondo e accontentarci per ora di ricercare solamente ragioni esplicative sociali e leggi sociali per i fenomeni sociali e il mondo sociale. Per esempio, se vogliamo chiarire l'origine e la natura di un fenomeno sociale così importante come è il diritto [...] prenderemo semplicemente in considerazione il terreno sul quale il diritto viene in essere, il terreno cioè della società e dello stato, e qui cercheremo di cogliere in qual modo esso nasce e se questa nascita, nell'infinita serie delle sue ripetizioni, rivela una qualche regola e rispondenza a una legge.

Fatta questa premessa, G. espone sinteticamente la sua visione, affermando che

a un'osservazione imparziale non può sfuggire che qualsivoglia diritto, sempre e dappertutto, origina dalla precedente lotta tra gruppi sociali differenti e che non è altro che lo stabilirsi dei confini tra i contrapposti spazi di potere e tra le sfere di azione dei medesimi gruppi. Il diritto, dunque, in tutti i gradi del suo sviluppo, è sempre un prodotto della lotta sociale ed è formulato e posto in modo che mostra sempre la linea di confine alla quale le parti sociali in lotta sono giunte nella loro competizione per il potere e il dominio.

G. costata inoltre che, poiché "sta nella natura dell'uomo di non essere mai soddisfatto di ciò che raggiunge e di tendere sempre ad andare oltre, ovviamente questa competizione non cessa mai", sicché a seconda

dei differenti poteri dei gruppi in conflitto la linea di confine già stabilita, cioè il diritto, viene sempre rimessa in discussione e costituisce ogni volta l'oggetto di nuovi conflitti. Se questa linea di confine si spostasse di qua e di là senza regola in ragione dei rapporti di forza, parleremmo di un mutamento senza regole del diritto. Se però ci accorgiamo che in questo eterno mutamento del

diritto si rivela una tendenza costante verso una certa direzione parliamo di un progresso o di uno sviluppo del diritto.

Su questa tendenza G. tornerà, come vedremo, alla fine del saggio.

A questo proposito, G. si rammarica, non senza ironia, che nella tradizione della scienza giuridica non si riscontri alcuna autorità a sostegno della sua tesi. Non nella tradizione romana e romanistica che fa riferimento alla volontà del legislatore.

I Romani, i nostri eterni maestri del diritto, spiegano il diritto come la legge stabilita dal legislatore. Sembra molto chiaro, ma le teste ne sono annebbate da più di duemila anni. Questa spiegazione, infatti, non dice nulla e si limita a spostare il problema, giacché invero si tratta piuttosto di sapere qual è la natura di ciò che il legislatore stabilisce. La suddetta spiegazione può soddisfare soltanto chi si accontenta dell'arbitrio o della libera volontà del legislatore e si risparmia ogni ulteriore domanda. Costui, però, deve ritenersi soddisfatto anche delle conseguenze, come per esempio la seguente: se domani un legislatore proclama che i cittadini d'ora in poi devono camminare a quattro zampe la regola è giuridica e camminare a quattro zampe è un dovere dei cittadini.

Quell'autorità non si ritrova neppure nell'idea di diritto proposta dai filosofi e specialmente dalle dottrine giusnaturalistiche, che si rifugerebbero in una "idea del diritto" che si pretende essere immanente nello spirito umano, dalla quale il diritto si limita a "sgorgare". Sarebbe un'idea fantasma, giacché "risultò che tempi diversi e popoli diversi riconobbero come diritto leggi tra loro contraddittorie", annichilendo "l'idea del diritto eterna, immanente nello spirito umano".

Non miglior giudizio viene riservato alla scuola storica del diritto, quando sostenne, "con una frase di grande successo", che "l'idea del diritto è diversa in ogni popolo e il diritto sarebbe prodotto appunto dallo spirito del popolo", una "bella espressione" che non spiega in che esso spirito consista, e, peggio, "non è priva di rischi, perché chiunque poteva richiamarsi allo 'spirito del popolo' [...] e anche ci si richiamò, come fecero in Prussia e in Germania i reazionari vittoriosi, con superba autocoscienza, richiamandosi allo 'spirito del popolo tedesco'", favorendo - sono parole profetiche - istanze nazionalistiche e magari anche razziste.

Non senza spirito polemico, G. osserva poi che "numerossimi manuali" eviterebbero di definire che cosa poi sarebbe davvero il diritto, limitandosi ad affermare che ce ne sarebbero "due tipi", quello oggettivo e quello soggettivo., il primo come l'incarnazione delle norme che la legge proclama e il secondo come la facoltà che da tali norme trae il soggetto, sicché i discepoli della scienza giuridica sanno, dunque, che ci sono "due tipi di diritto e devono farsene contenti".

In conclusione, G. afferma l'originalità del suo pensiero, osservando di non potersi richiamare "a nessuno delle migliaia dei sistemi del diritto e dei testi d'insegnamento per sostenere la definizione del diritto" da lui proposta e, pertanto, intende dimostrare la sua tesi "sulla base della vita effettiva e dei fatti del venire in essere del diritto"⁴.

A suffragio di questo intento, G. offre un esempio, prendendo in considerazione la regola della legislazione austriaca concernente l'attestato di abilitazione degli imprenditori.

Secondo il regolamento d'impresa del 1859 chiunque aveva il diritto, se confidava di cercare la sua fortuna con la produzione di stivali, di aprire una fabbrica di scarpe. Era suo diritto. Ora, questa "libertà" risultò scomoda per i calzalai già in attività, che si lamentarono di non trovare più lo "spazio privilegiato" di cui godevano nella loro attività artigianale. Trovarono potenti difensori che volentieri si presero cura dei "piccoli", forse nella speranza di ricreare, in questo modo, ancora altri "spazi privilegiati". Così, cominciò una lotta tra coloro che già operavano come imprenditori, insieme coi loro protettori, da una parte, e i liberali che temevano di perdere gli altri "spazi privilegiati" e, quindi, favorivano la libertà d'impresa. Due gruppi sociali nemici, dunque, si contrapposero ed entrarono in conflitto. Poiché gli imprenditori e i loro alti protettori risultarono più forti, così ottennero la legge sugli attestati di abilitazione. Le disposizioni di questa legge sono ora diritto, e oggi, un calzolaio, per quanto possa essere geniale, senza l'attestato di abilitazione non può aprire un laboratorio di calzature. La corporazione ha il diritto, per regola di polizia, d'impedirgli di aprirlo. Che cos'è dunque il diritto? Un confine stabilito dal gruppo più potente nel conflitto tra la sua libertà d'azione e quella del gruppo sociale più debole.

Poi viene offerto un altro esempio.

Per quanto riguarda gli operai, battersi e agire per il suffragio universale con l'appoggio dei deputati che rappresentano in parlamento i loro interessi comporta che gli attuali confini della loro sfera di potere avranno una bella spinta in avanti, mentre i loro avversari, gli elettori che pagano le tasse, subiranno un pari ridimensionamento. Al posto del vecchio diritto se ne introduce uno nuovo. Che è questo nuovo diritto, quanto alla sua natura e alla sua origine? Il prodotto della lotta tra due gruppi sociali in merito ai confini del loro potere.

Dopo aver chiarito, con questi esempi, la natura del diritto per come l'intende, G. previene l'obiezione che potrebbero sollevare i giuristi, che il chiarimento riguarderebbe solamente il diritto pubblico, sicché si propone di

⁴ A questo proposito G. avrebbe forse dovuto fare un accenno alla scuola del cosiddetto "socialismo giuridico", della quale il maggior esponente fu forse Anton Menger, che proprio in quell'anno 1895 assunse la carica di rettore dell'università di Vienna.

dimostrare che anche il diritto privato nasce nello stesso modo e possiede la medesima natura. Espone, pertanto, un altro esempio pertinente.

Con buon fondamento i giuristi considerano il diritto delle obbligazioni come la vera spina dorsale del diritto privato. Di ogni altro campo del diritto privato essi ammettono volentieri l'aspetto pubblicistico. Il diritto della famiglia, delle successioni e lo stesso diritto della proprietà hanno profonde radici nello Stato e nelle sue istituzioni con carattere pubblicistico, ma il diritto delle obbligazioni è proprio il terreno esclusivo del diritto privato ... uiQun soggetto fronteggia un altro soggetto senza differenze ... la legge dispone le eterne regole del debito e del credito senza riguardo per la persona e la sua posizione, senza riguardo ora per l'una ora per l'altra parte.

Così affermano i giuristi, ma diversa è la situazione se considerata nella prospettiva storica, considerando "l'origine del diritto delle obbligazioni, nell'Ellade, assai prima della legislazione di Solone". A questo proposito G. narra [non sappiamo dire con quale fondamento storico, ma qui interessa il chiarimento del concetto, *ndr*], che una

stirpe proveniente dall'Asia Minore, gli Ioni, s'impadronì, non sappiamo se per via di conquista o di colonizzazione, se con la violenza o con l'astuzia, delle fertili pianure del Kefissos e del litorale del Pireo. I membri di questa stirpe, poi chiamati Eupatridi, ricacciarono l'antica popolazione verso le montagne, in territori improduttivi, mentre, meglio collocati, monopolizzarono anche gli scambi marittimi. Successe ciò che in una situazione siffatta doveva succedere: i contadini stanziati sul territorio peggiore, i Geomori, s'indebitarono sempre più con gli Eupatridi e il più antico diritto attico delle obbligazioni nient'altro fu se non lo stabilimento del confine di potere tra i potenti Eupatridi e i Geomori impossidenti divenuti da loro dipendenti. A garanzia di tale confine gli Eupatridi, tuttavia, fecero dettare leggi da un tale di nome Dracone, originario del loro stesso gruppo, leggi che ancora nei secoli successivi si narrava che fossero scritte col sangue. Quando poi si giunse allo scontro violento tra i contadini indebitati e i signori ricchi, questi ultimi si affrettarono di nuovo a spostare, tramite uno dei loro, Solone, il confine tra il loro potere e quello dei contadini in senso un poco più favorevole a questi ultimi e ad alleggerire le condizioni di restituzione dei debiti. Tuttavia, il diritto delle obbligazioni restò un giogo imposto da un gruppo sociale a un altro.

G. reca poi un altro esempio a sostegno della sua tesi, osservando che non solo in Grecia, ma anche a Roma le cose non andarono diversamente, poiché il

diritto romano delle obbligazioni rappresentò il giogo imposto dai patrizi proprietari ai plebei impossidenti. Quando poi questo "diritto" divenne così duro che i plebei dovettero diventare schiavi sudando sangue a favore dei

patrizi, ciò avvenne in conseguenza della circostanza che i patrizi, con tutto il peso del loro potere, stabilirono questo confine tra loro stessi e i gruppi assoggettati del popolo comune. Sempre e dappertutto, però, questo, il più privato del diritto privato, per la sua natura fu nient'altro che un confine che, tra classe e classe, tra gruppo e gruppo, per via del maggior potere degli uni spinse fino alla distruzione la capacità di sopravvivenza dei più deboli.

Nell'opinione criticamente disincantata di G., i giuristi avrebbero nutrito da sempre “un sacro terrore” a chiamare “col suo nome la natura autentica di questo diritto” e soggiunge che la natura del diritto si mostra “in modo più comprensibile ed evidente nel diritto penale, in particolar modo nelle disposizioni relative ai delitti politici”, dove anche i ciechi non potrebbero non vedere, specie in tempi di “diritto sovversivo [osservazioni singolarmente attuali e forse valide in tutti i tempi e in tutti i luoghi *ndr*], che i dominanti, secondo le dimensioni del loro potere, stabiliscono le pene per i comportamenti e persino per le dichiarazioni che pongono a rischio o che sembrano porre a rischio il mantenimento del loro medesimo potere”.

Tuttavia, e qui si dispiega l'orientamento anticonformista, che potremmo anche definire libertario del nostro Autore⁵, G. prosegue, è quasi con un vaticinio, che coloro

[...] che mettono vincoli al libero pensiero possono bensì raccontarsi di voler tenere in piedi le idee di un tempo con gli articoli del codice penale, ma tutto ciò è vano! ... L'arbitrio dei dominanti deve ridursi, la libertà popolare ampliarsi. Questo “spostamento dei confini” deve compiersi ... Il diritto è un limite che deve spostarsi volta a volta secondo lo sviluppo spirituale dei popoli, per tutelare la libertà e contrastare la reazione.

Non inconsapevolmente G. conclude assegnando alla sociologia e alla sociologia del diritto il compito non già di promuovere il mutamento, bensì di descrivere la ineluttabile trasformazione in senso progressista della società. Parole di speranza, dettate non senza coraggio nella *belle époque* all'apogeo della imperialregia monarchia asburgica (*Austria felix?*), che piace ascoltare nell'incertezza dei tempi nei quali viviamo.

5 Per via del suo spirito polemico e a cagione delle sue idee anticonformiste G. ebbe la sorte di non piacere a nessuno, se non molti anni dopo la morte nel 1909, e la sua carriera accademica, come professore di diritto amministrativo nell'università di Graz, ne risentì parecchio. Ebbe a commentare, con amarezza, che i colleghi e gli intellettuali suoi contemporanei lo avevano *totgeschwiegen* (ucciso col silenzio).

Libri ricevuti

- Amado, Ariane, et Armand Despraires, sous la direction de (2025). *Le tournant des méthodes empiriques en droit ?*. Paris. L.G.D.J., pp. 318.
- Basile, Fabio, Marco Biasi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Beatrice Fragasso e Daniela Milano (a cura di), (2025), *Intelligenza artificiale. Diritto, giustizia, economia ed etica*, Torino, Giappichelli, pp. 286.
- Carbone, Domenico, e Angelucci Alba (2025), *La legislazione sociale in Italia. Modelli e prospettive in sociologia*, Roma, Carocci, pp.224.
- Cianitto, Cristiana (2024), *Minoranze e simboli religiosi. I sikh tra identità e cittadinanza*, Torino, Giappichelli, pp. 205.
- Cottino, Amedeo (a cura di) (2025), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Contributi di Cecilia Blengino, Amedeo Cottino, Anna Rosa Favretto, Franco Prina, Claudio Sarzotti, Quarta edizione, Bologna, Zanichelli, pp. 500.
- Fanlo Cortés, Isabel, e Gabriella Petti (2025), *Giustizia minorile. Ascesa e declino del tribunale per i minorenni in Italia*, Milano, Mondadori, pp. VI+282.
- González Ordovás, María José, y David Vila-Viñas, coord. (2024), *Debates actuales en la filosofía del derecho y en la sociología jurídica. Libro homenaje al profesor Manuel Calvo García*, Valencia, Tirant lo blanc, pp. 904.
- Grossi, Paolo, e Mario Sbriccoli (2025), *Carteggio (1962-2004)*, a cura di Luigi Lacchè, *Quaderni fiorentini* n. 144, Milano, Giuffrè-Lefebvre, pp. 351.
- Kelsen, Hans (2026), *Opere*, Vol. 3/1911-1917, in collaborazione con lo Hans-Kelsen-Institut, a cura di Agostino Carrino, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. LXI+528.
- Musselli, Luciano (2025), *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, a cura di Michele Madonna, Alessandro Tira e Cesare Varalda, Giappichelli, Torino, pp. 218.
- Pasquier, Romain, Vincent Simoulin et Julien Weisbein (2025). *La gouvernance territoriale. Processus, reconfigurations, contestations*. Nouvelle préface de Patrick Le Galès, 3^{me} éd, Paris, L.G.D.J., pp. 414.
- Pendenza, Massimo e Ambrogio Santambrogio (a cura di) (2025-2026), *La via italiana alla sociologia*. Alcuni profili, 2 Voll., Perugia, Morlacchi, pp. 287+332.
- Pocar, Valerio (2026), *Uguali e diversi. Divagazioni sui diritti fondamentali*, Prefazione di Vincenzo Ferrari, Milano-Udine, Mimesis, pp. 115.
- Scarpelli, Uberto (2024), *Al di qua della siepe. Scritti di filosofia del diritto*, a cura di Paolo Di Lucia, Pisa, ETS, pp. 253.

Tomeo, Vincenzo (2025), *The Judge on the Screen. A translation and critical edition*, edited and translated by Peter Robson, Fairleigh Dickinson U.P.-Rowman & Littlefield, London and Lanham (ed. inglese de *Il giudice sullo schermo. Magistratura e politica nel cinema italiano*, Roma-Bari, Laterza 1973).

Referees 2025

Giso Amendola, Claudio Baraldi, Ignazia Maria Bartholini, Cecilia Piera Blengino, Fabio Bocci, Raffaella Brighi, Matteo Buffa, Maria Novella Campagnoli, Elena Maria Catalano, Paola Chiarella, Christian Crocetta, Roberta Dameno, Daniela Danna, Francesco Della Puppa, Valentina Di Gregorio, Flora Di Donato, Paolo Di Lucia, Francesco Di Tano, Madia D'Onghia, Giulia Fabini, Marco Fabri, Sara Fariello, Federico Galli, Orsetta Giolo, Patrizio Gonnella, Guido Gorgoni, Iside Gjergji, Marco La Bella, Giuseppe Lorini, Marta Maroni, Michelina Masia, Pierluca Massaro, Paola Parolari, Silvia Pitsalis, Raul Marquez Porras, Isabela Quadrelli, Luca Raffini, Cirus Rinaldi, Emilio Santoro, Alvise Sbraccia, Daniele Scarscelli, Matteo Schianchi, Alessandra Sciurba, Laura Scudieri, Paolo Sommaggio, Ferdinando Spina, Serena Vantin, Luca Verzelloni.